

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	63
DIFESA (IV)	»	80
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
FINANZE (VI)	»	115
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 89.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	157
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	158
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	164
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	177
AFFARI SOCIALI (XII)	»	181
AGRICOLTURA (XIII)	»	189
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	271
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	272
<i>INDICE GENERALE</i>	»	273

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Verdini (doc. IV, n. 28) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (Atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	4

Mercoledì 6 giugno 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Verdini (doc. IV, n. 28).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, constata che il deputato Verdini, cui è stato inoltrato il rituale invito a intervenire, non è presente alla seduta per avvalersi di tale facoltà.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, sciogliendo la riserva della scorsa seduta e anche rifacendosi alla posizione costantemente tenuta dal suo gruppo, propone che la Giunta deliberi nel senso del diniego.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel considerare la posizione del relatore Paniz complessivamente sintetica, se non addirittura criptica, crede che un diniego dell'autorizzazione possa basarsi soltanto sul *fumus persecutionis*, inteso in due significati.

Sotto un primo profilo, si può ravvisare il *fumus persecutionis* nell'intento chiara-

mente persecutorio e politicamente connotato dell'ufficio giudiziario procedente, il quale si pone in modo militante e fazioso nei confronti del parlamentare. Tale *animus* rivelerebbe la strumentalizzazione indebita dell'azione giudiziaria e, quindi, la sua ingiustizia dal punto di vista soggettivo. Non gli pare questo il caso.

Né gli pare sussistente il *fumus persecutionis* sotto il profilo oggettivo: questo consiste infatti in carenze logiche dell'ipotesi accusatoria, in aspetti abnormi della procedura seguita o, infine, in altri vizi tali da rendere l'azione giudiziaria palesemente eccessiva rispetto ai suoi scopi istituzionali.

Il contesto nel quale s'incastona l'indagine a carico del deputato Verdini viceversa è quello degli appalti connessi alle ordinanze urgenti di protezione civile e per i cosiddetti « grandi eventi » stipulati senza previo espletamento delle procedure di gara. Si tratta di un ambito materiale molto critico, in relazione al quale la Camera sta esaminando diversi provvedimenti, tra i quali un disegno di legge di conversione di un decreto-legge (l'A.C. 5023) volto, tra l'altro, a meglio disciplinare i pubblici incanti e a renderli più trasparenti, circoscrivendo e limitando il ricorso alle procedure riservate. È possibile che, addirittura, questo ragionamento porti a relativizzare le colpe specifiche del

deputato Verdini: certo è, tuttavia, che gli affidamenti diretti e connotati da segreto (di Pulcinella, peraltro) di questi appalti costituiscono un serio problema per il sistema imprenditoriale italiano. È per questo che trova difficile ravvisare nella vicenda di cui oggi la Giunta si occupa un *fumus persecutionis*: i fatti posti all'attenzione del collegio appaiono fondati, molto preoccupanti e meritevoli di un vaglio processuale.

Marilena SAMPERI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Mantini, sottolinea che la procedura seguita dall'autorità giudiziaria appare immune da vizi e da carenze istruttorie. Tale aspetto tecnico, tuttavia, le appare recessivo rispetto alla vera questione che oggi si pone, inerente alla credibilità delle Istituzioni. In questa temperie storica ed economica di crisi profonda, dalle Istituzioni politiche ci si attende un riscatto in termini di autorevolezza e di rigore. È un momento nel quale occorre spazzare via ogni dubbio circa l'uso strumentale e privato delle sedi politiche e delle prerogative parlamentari. La politica deve tornare ad essere il luogo e lo strumento per farsi carico dei problemi dei cittadini e per apportare alla loro vita un concreto miglioramento. Non ci si può lagnare del diffuso senso di antipolitica se poi vengono lasciati alla magistratura degli spazi vuoti che si creano necessariamente in mancanza di una politica degna e autorevole.

Federico PALOMBA (IdV), nel riserverarsi di esaminare più analiticamente l'incaricamento, sottolinea che il suo gruppo manterrà la linea sempre seguita, quella cioè di concedere le autorizzazioni richie-

ste. La politica non deve occupare i luoghi riservati al processo penale, tanto meno in questo caso che inerisce a fatti di straordinaria gravità, i quali denotano un marciame diffuso in ampi settori della pubblica amministrazione. Crede che la relazione sia stata troppo sintetica, ma non si vuole spingere a opinare che tale sintesi sia il sintomo della debolezza della posizione del relatore.

Dopo che Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ha chiesto che il voto sulla proposta del relatore sia rinviato a una prossima seduta, onde consentirgli l'esame completo della documentazione pervenuta, e Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si è associato alla richiesta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della settimana prossima, nella quale si perverrà comunque al voto.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (Atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22)

(Rinvio dell'esame).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, chiede un rinvio dell'esame in ragione della necessità di approfondire taluni profili della causa che ha dato origine alla richiesta in titolo.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, anche in ragione dell'imminente inizio di una votazione per appello nominale in Assemblea, accoglie la richiesta del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi nella regione mediterranea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 5

AUDIZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi nella regione mediterranea.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il Ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Margherita BONIVER (PdL), Lapo PISTELLI (PD), Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) e Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), il senatore Pietro MARCENARO (PD), i deputati Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI), i senatori Gianpaolo BETTAMIO (PdL) e Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Matteo MECACCI (PD) e Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il Ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3850-4382-4501-4516-4906-A 6

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 giugno 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 4434-3380-3850-4382-4501-4516-4906-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.30 alle 13.15, dalle 15.45 alle 16.05 e dalle 16.25 alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	7
ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti)	18
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
ERRATA CORRIGE	17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata avanzata la richiesta di un riesame di taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi

dichiarati inammissibili, comunica che sono stati svolti dalle presidenze ulteriori ed attenti approfondimenti.

Fa presente che, nella recente sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto – scrive ancora la Corte costituzionale – la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio,

da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge.

Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Ciò premesso, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere ordinamentale per il riordino della protezione civile. Ulteriori disposizioni recate dal decreto-legge riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, nonché l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dalle calamità naturali sui fabbricati attraverso l'estensione a tali rischi delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danni a fabbricati di proprietà dei privati. L'articolo 3, infine, reca disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso, che operano ai sensi della legge n. 225/1992, fatta eccezione per alcune fattispecie. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che restano fermi gli effetti delle dichiarazioni

di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie e stabilisce il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto.

Avverte quindi che, alla luce dell'oggetto del decreto-legge in esame e delle considerazioni suesposte, le presidenze non possono che confermare i giudizi di inammissibilità sui seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi di cui è stato chiesto il riesame, in quanto gli stessi non intervengono direttamente sulle materie oggetto del decreto-legge in esame o, comunque, su ambiti strettamente connessi o consequenziali alle stesse: 1.118 Bocci e 3.24 Laffranco, che dispongono l'esenzione per il 2012 dell'applicazione dell'imposta municipale di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 ai fabbricati inagibili delle regioni Marche e Umbria a seguito di eventi calamitosi; 1.123. Rosato e gli identici 1.05. Tassone e 1.06. Calderisi, volti ad istituire un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali; 1.01. Tassone, che interviene per la copertura dei posti di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 1.04. Tassone, che reca disposizioni concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2.02. Piffari, che disciplina l'istituzione del fascicolo del fabbricato; 2.03 e 2.04 Benamati, volti a disciplinare l'adozione di un piano antisismico nazionale; gli identici 3.16 Pizzolante e 3.17 Vannucci, che dispongono l'utilizzo delle risorse del fondo di protezione civile a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per le avversità atmosferiche del febbraio 2012; gli identici 3.19 Sereni e 3.20 Laffranco, che destinano risorse per gli interventi necessari per gli edifici gravemente danneggiati dal terremoto in Umbria del 2009.

Comunica quindi che, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, è invece

da considerare ammissibile l'emendamento 1.23. Piffari, che reca una disposizione analoga a quella contenuta nella seconda parte dell'emendamento Bratti 1.14.

Avverte infine che era stato ritirato prima della seduta di ieri l'emendamento Vassallo 3.02 e che per un errore materiale l'emendamento Bratti 1.14 era stato pubblicato privo dell'allegato da esso richiamato.

Gianpiero BOCCI (PD), prende atto della conferma, da parte della presidenza, della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, ma ritiene che si tratti di un giudizio non convincente, in quanto impedisce la discussione di questioni che hanno una stretta attinenza con la materia della protezione civile. Auspica, quanto meno, che il Governo riconosca l'importanza e l'urgenza delle questioni sollevate dalle proposte emendative dichiarate inammissibili.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ricordare che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge è particolarmente rigido, assicura che la presidenza ha avuto cura di attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento su questa materia, anche alla luce del monito che è venuto dalla Corte costituzionale e dal Presidente della Repubblica.

Mario TASSONE (UdCpTP) stigmatizza la decisione della presidenza di dichiarare inammissibili i propri articoli aggiuntivi 1.01, 1.04 e 1.05, che trattano alcune questioni fondamentali relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che pertanto, a suo avviso, rientrano di pieno diritto nell'ambito di intervento del decreto-legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiedendo l'ac-

cantonamento di alcuni di essi. Invita quindi i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti accantonati, che sono i seguenti: relativamente alla questione della delega al Ministro degli interni, gli emendamenti Duilio 1.2, Vassallo 1.3, Tassone 1.4, Dionisi 1.5, Misiti 1.8, Benamati 1.12, Amici 1.6, Benamati 1.7, Peluffo 1.9, 1.10 e 1.20, Benamati 1.21 e Piffari 1.46; relativamente alle attività e ai compiti di protezione civile, gli identici emendamenti Amici 1.13 e Lanzarin 1.16, nonché l'emendamento Piffari 1.17; relativamente alla titolarità del potere di ordinanza, gli emendamenti Peluffo 1.35, Zaccaria, 1.36, Amici 1.37, Peuffo 1.38, Mariani 1.39, Peluffo 1.40, Piffari 1.41, Lanzarin 1.43 e Piffari 1.44; relativamente alla questione del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, gli emendamenti Peluffo 1.54 e Mariani 1.55; relativamente alla questione del finanziamento degli interventi in caso di emergenze, gli emendamenti Piffari 1.67, Vannucci 1.68, Rosato 1.69, Piffari 1.71, Lussana 1.79, Piffari 1.80, Rosato 1.82, Piffari 1.83 e Vannucci 1.86; relativamente alla questione della deroga al Patto di stabilità, gli emendamenti Lanzarin 1.85 e Mariani 1.104; relativamente alle competenze dei prefetti ed al raccordo con i poteri delle regioni e degli enti locali, gli emendamenti Mariani 1.89, Giovanelli 1.90, Favia 1.92, Giovanelli 1.93, Peluffo 1.94, Amici 1.95, Lanzarin 1.97 e Giovanelli 1.126; l'emendamento Giovanelli 1.91 in materia di trasparenza delle attività di protezione civile; relativamente alla questione del trasferimento di competenze al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, gli emendamenti Rosato 1.107, Vassallo 1.108, Santelli 1.111 e Zamparutti 1.109.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, dichiara che, per quanto riguarda la questione della delega della funzione di coordinamento delle attività di protezione civile dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli interni o al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, i relatori non hanno

ancora raggiunto una posizione comune e chiedono pertanto l'accantonamento degli emendamenti Duilio 1.2, Vassallo 1.3, Tassone 1.4, Dionisi 1.5, Misiti 1.8, Benamati 1.12, Amici 1.6, Benamati 1.7, Peluffo 1.9, 1.10 e 1.20, Benamati 1.21 e Piffari 1.46.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene inaccettabile che i relatori non siano tuttora in condizione di esprimere i pareri su una parte importante degli emendamenti presentati, il che impedisce alle Commissioni di procedere nei propri lavori.

Raffaele VOLPI (LNP) concorda che è inaccettabile che i relatori non siano in condizione di esprimere i pareri su tutti gli emendamenti presentati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Duilio 1.2, Vassallo 1.3, Tassone 1.4, Dionisi 1.5, Misiti 1.8, Benamati 1.12, Amici 1.6, Benamati 1.7, Peluffo 1.9, 1.10 e 1.20, Benamati 1.21 e Piffari 1.46 si intendono accantonati in attesa che i relatori scioglano la loro riserva ed esprimano il proprio parere.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Amici 1.13 e Lanzarin 1.16, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire le parole « la normativa tecnica » con le parole « l'applicazione della normativa tecnica ». Invita conseguentemente al ritiro dell'emendamento Piffari 1.17, il cui contenuto è sostanzialmente identico.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, avverte che, per quanto riguarda la questione della titolarità del potere di ordinanza, i relatori presentano l'emendamento 1.300 (*vedi allegato 1*), del quale raccomandano l'approvazione, ed invitano pertanto al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.35, Zaccaria, 1.36,

Amici 1.37, Peuffo 1.38. Esprime parere favorevole sull' emendamento Mariani 1.39 a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole da « indispensabili » fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: « e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita », invitando quindi al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.40, Piffari 1.41, Lanzarin 1.43 e Piffari 1.44. Relativamente alla questione del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, avverte che i relatori invitano i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.54 e Mariani 1.55. In relazione alla questione del finanziamento degli interventi in caso di emergenze, avverte che i relatori presentano l'emendamento 1.301 (*vedi allegato 1*), del quale raccomandano l'approvazione, invitando quindi al ritiro degli emendamenti Piffari 1.67, Vannucci 1.68, Rosato 1.69, Piffari 1.71, Lussana 1.79, Piffari 1.80, Rosato 1.82, Piffari 1.83 e Vannucci 1.86. Per quanto riguarda la questione della deroga al Patto di stabilità, invita al ritiro dell'emendamento Lanzarin 1.85, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.104.

Per quanto riguarda la questione delle competenze dei prefetti e del raccordo con i poteri delle regioni e degli enti locali, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 1.95, invitando quindi al ritiro degli emendamenti Mariani 1.89, Giovanelli 1.90, Favia 1.92, Giovanelli 1.93, Peluffo 1.94, Lanzarin 1.97 e Giovanelli 1.126.

Per quanto riguarda l'emendamento Giovanelli 1.91, chiede, anche a nome del relatore per la I Commissione, di poter disporre di altro tempo in vista della predisposizione di una eventuale proposta di riformulazione.

Relativamente, infine, alla questione del trasferimento di competenze al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fa presente che i relatori invitano al ritiro degli emendamenti Rosato 1.107, Vassallo 1.108, Santelli 1.111 e Zamparutti 1.109.

Quanto poi all'emendamento Piffari 1.23, riammesso dalle presidenze, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Antonio DISTASO (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che i relatori hanno raggiunto un'intesa sui pareri che tiene conto dell'equilibrio generale del decreto-legge, in cui la disposizione in base alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il coordinamento delle attività di protezione civile al Ministro degli interni si collega a quella che mantiene in capo al dipartimento di protezione civile le attività di coordinamento del COAU. Ove quindi non si dovesse raggiungere un accordo per il mantenimento della prima disposizione richiamata, in Assemblea si dovrà prendere nuovamente in considerazione la possibilità di rivedere anche la seconda disposizione richiamata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.300 e 1.301 dei relatori è fissato alle ore 14.15. Avverte altresì che l'emendamento Giovanelli 1.91 resta accantonato.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sui quali i relatori stessi hanno bisogno di svolgere una ulteriore riflessione.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 3, i relatori invitano al ritiro degli emendamenti Taddei 3.1, Favia 3.2, Zamparutti 3.3 e Piffari 3.4. Parimenti invita al ritiro dell'emendamento Lanzarin 3.5, degli identici emendamenti Milanato 3.6 e Viola 3.7, degli emendamenti Lanzarin 3.8, Garofalo 3.11, 3.10 e 3.9 e Ghiglia 3.12, facendo presente che per le gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame si ap-

plica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto in esame, la disciplina di cui al nuovo comma 4-ter dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotto dal decreto in esame, che prevede che, con l'ordinanza che regola il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria, si possono emanare, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.13, invitando quindi al ritiro dell'emendamento Osvaldo Napoli 3.27, sostanzialmente identico; invita al ritiro degli emendamenti Zaccaria 3.14, Paolo Russo 3.15; esprime infine parere favorevole sull'emendamento Zamparutti 3.25.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Chiara BRAGA (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal collega Pelluffo e del collega Cilluffo, ritirando fra questi tutti quelli su cui non vi è un parere favorevole del relatore e del Governo, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira tutti gli emendamenti del suo gruppo su cui non vi è stato un parere favorevole da parte del relatore e del Governo, riservandosi in ogni caso di presentarli in Assemblea.

Sottolinea, infatti, che si tratta di questioni di particolare importanza, a partire dalla necessità di acquisire le valutazioni delle regioni e di fornire una giusta programmazione. Fa inoltre presente che sul tema delle ordinanze il suo gruppo ha tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Prende infine atto della proposta formulata con riferimento alla durata della fase di emergenza, che appare maggiormente congrua rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge.

Sesa AMICI (PD) accetta la proposta di riformulazione del relatore del proprio emendamento 1.13.

Manuela LANZARIN (LNP) accetta la proposta di riformulazione del relatore del proprio emendamento 1.16.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottoscrive l'emendamento Lanzarin 1.16, prendendo atto della nuova formulazione, e ritira il proprio emendamento 1.17.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Amici 1.13 e Lanzarin 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Sesa AMICI (PD) fa presente che tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo riferiti all'articolo 1 si intendono ritirati, ad eccezione di quelli dei quali la collega Zamparutti è prima firmataria.

Chiara BRAGA (PD) ritira il suo emendamento 1.18.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Osvaldo Napoli 1.11 che ritira in accoglimento dell'invito dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bratti 1.14 (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI (LNP) fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bratti 1.14, gli emendamenti Piffari 1.19 e Ginoble 1.15 risultano preclusi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.300, le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Piffari 1.23

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro perché ritiene che il contenuto dell'emendamento Piffari 1.23 sia nella sostanza ricompreso nel testo dell'emendamento Bratti 1.14, testé approvato dalle Commissioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene di non accogliere l'invito al ritiro dei relatori,

stante che il proprio emendamento 1.23 affronta in maniera più ampia il tema dell'esenzione dei pagamenti per concessioni d'uso delle frequenze per radiocomunicazioni per i gruppi operativi della protezione civile. Chiede quindi che sia posto in votazione, non potendo considerarsi assorbito dall'intervenuta approvazione dell'emendamento Bratti 1.14.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene anch'egli che il testo dell'emendamento Piffari 1.23 non possa ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bratti 1.14 ed invita ad una maggiore precisione nelle valutazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piffari 1.23.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritira tutti i propri emendamenti presentati all'articolo 1 su cui non vi è stato un parere favorevole del relatore e del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piffari 1.28 (*vedi allegato 2*).

Armando DIONISI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 1.29.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede ai relatori ed al Governo di rivedere il proprio parere sul suo emendamento 1.31. Ritiene infatti di particolare importanza prevedere una « validazione » da parte del Parlamento, quale elemento di trasparenza e di condivisione delle decisioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 1.31.

Agostino GHIGLIA (PdL) sottoscrive l'emendamento Gibiino 1.33 e lo ritira riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il suo emendamento 1.34.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, non essendo ancora scaduti i

termini per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.300, le Commissioni non possono procedere all'esame degli emendamenti Peluffo 1.35, Zaccaria 1.36, Amici 1.37, Peluffo 1.38 che sono connessi al tema affrontato nell'emendamento richiamato dei relatori.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.39 presentata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 1.39 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2)

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 1.39 (*nuova formulazione*) risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Piffari 1.41 e Piffari 1.44.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 1.42.

Manuela LANZARIN (LNP), ribadendo quanto già dichiarato per tutti gli emendamenti del suo gruppo sui quali vi è stato un invito al ritiro dei relatori e da lei ritirati, preannuncia la ripresentazione in Assemblea del proprio emendamento 1.43, che affronta un tema importante che a suo avviso non è stato integralmente risolto con l'approvazione dell'emendamento Mariani 1.39 (*nuova formulazione*).

Sesa AMICI (PD) sottoscrive gli emendamenti Vassallo 1.48 e 1.53.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vassallo 1.48 (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.52, nonché i propri emendamenti 1.59 e 1.62, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, considerato che affrontano un tema a suo avviso importante.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Vassallo 1.53 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Zamparutti 1.57.

Chiara BRAGA (PD) ritira il suo emendamento 1.58.

Le Commissioni approvano quindi, l'emendamento Favia 1.60 (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) accetta la riformulazione del suo emendamento Piffari 1.61 proposta dai relatori nella seduta di ieri.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lo Presti 1.63.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 1.61 (*nuova formulazione*), Peluffo 1.50, Lo Presti 1.63, Zamparutti 1.64 e 1.65 (vedi allegato 2).

Raffaella MARIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Vannucci 1.66 e 1.68 e li ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.67.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira l'emendamento Mario Pepe 1.70.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.71.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burtone 1.74; s'intende che vi abbia rinunciato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira l'emendamento Mura 1.75 di cui è cofirmatario.

Agostino GHIGLIA dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira gli identici emen-

damenti (PdL) La Loggia 1.72 e Bordo 1.78, nonché gli emendamenti Rotondi 1.77 e Lussana 1.79.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede ai relatori quali siano le ragioni che avevano indotto a formulare l'invito al ritiro dell'emendamento Lussana 1.79.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda anzitutto che il Comitato per la legislazione ha manifestato la propria perplessità in ordine al contenuto della disposizione recata dal terzo periodo del comma 1, lettera c), n. 10, capoverso 5-quinquies (che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di modificare disposizioni di rango primario in materia di disciplina del patto di stabilità), di cui l'emendamento Lussana 1.79 chiedeva la soppressione. Rileva, tuttavia, che la prospettata volontà emersa nel dialogo col Governo di trovare una soluzione positiva alla questione generale dell'allentamento della rigida disciplina sul patto di stabilità nei casi di emergenza, rendeva opportuno il ritiro degli emendamenti relativi a tale tema, fra i quali rientra l'emendamento Lussana 1.79.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stato presentato il subemendamento Benamati 0.1.301.1 (*vedi allegato 1*) all'emendamento dei relatori 1.301.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sul subemendamento Benamati 0.1.301.1.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Benamati 0.1.301.1 e l'emendamento dei relatori 1.301 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'emendamento Piffari 1.80 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.301.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il suo emendamento 1.81.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira l'emendamento Rosato 1.82.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.83.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il suo emendamento 1.89.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giovanelli 1.90 che poi ritira, in accoglimento dell'invito dei relatori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), accogliendo la richiesta del relatore, ritira l'emendamento 1.92 di cui è cofirmatario.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira l'emendamento Giovanelli 1.93.

Le Commissioni approvano l'emendamento Amici 1.95 (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.97.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ginoble 1.101.

Le Commissioni approvano, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ginoble 1.101 e Lanzarin 1.102 (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'emendamento Piffari 1.103 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Lanzarin 1.102.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 1.104 (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira i propri emendamenti 1.105 e 1.106.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira l'emendamento Vassallo 1.108.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere e, quindi, ritira l'emendamento Santelli 1.111, del quale, peraltro, sottolinea l'importanza, anche ai fini di una successiva ripresentazione in vista della discussione in Assemblea.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.109.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Zamparutti 1.109.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lo Moro 1.110.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Lo Moro 1.110 (*vedi allegato 2*).

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Lussana 1.114 e Osvaldo Napoli 1.127 che ritira.

Chiara BRAGA (PD) ritira il suo emendamento 1.125.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giovanelli 1.126, che poi ritira, in accoglimento dell'invito del relatore.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) chiede ai relatori quali siano le ragioni che hanno indotto a formulare l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, pur riconoscendo la serietà della questione posta dal collega

Dionisi con la presentazione dell'articolo aggiuntivo in questione, fa presente che la normativa vigente prevede già, oltre al piano nazionale di previsione e prevenzione, analoghi piani di livello provinciale e comunale. Ritiene, pertanto, che l'introduzione di un ulteriore livello territoriale di pianificazione delle citate attività potrebbe comportare il rischio di un appesantimento burocratico dei compiti di protezione civile.

Fabio MERONI (LNP) ritiene che l'aprontamento dei piani regionali previsti dall'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011 non debba necessariamente comportare appesantimenti burocratici delle attività degli organi di protezione civile, rappresentando, invece, un necessario strumento programmatico per rafforzare le azioni di protezione dei cittadini e di messa in sicurezza del territorio.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), nel concordare con quanto appena detto dal collega Meroni, sottolinea il fatto che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011 rappresenterebbe un'occasione importante per fare un passo decisivo nella direzione del trasferimento alle regioni dei compiti di programmazione in materia di protezione civile e per il contestuale trasferimento delle connesse risorse finanziarie.

Ermete REALACCI (PD), concorda con quanto detto dai colleghi intervenuti a favore dell'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011, sottolineando che, se davvero si vuole rafforzare l'efficacia dell'azione di protezione civile, non si può prescindere dal riconoscimento alle regioni di un fondamentale compito di programmazione e di impiego delle necessarie risorse finanziarie.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Realacci, ricorda che, indipendentemente dalla giusta questione posta dall'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011, è in ogni caso urgente che il Governo provveda a rifi-

nanziare il fondo regionale di protezione civile già oggi esistente, ma praticamente azzerato dal precedente Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara anzitutto di comprendere appieno le ragioni che sono alla base delle considerazioni fin qui svolte dai deputati intervenuti sull'articolo aggiuntivo 1.011. Ritiene, tuttavia, che il contenuto di tale proposta emendativa desta serie perplessità, in primo luogo, in ragione del fatto che interviene su una materia soggetta non alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e, in secondo luogo, poiché prevede l'obbligatoria istituzione in ambito regionale di un fondo di protezione civile, con tutto ciò che questo comporta in termini di interferenza negli equilibri di bilancio delle istituzioni regionali.

Mario TASSONE (UdCpTP), pur apprezzando la serietà delle obiezioni mosse dal sottosegretario D'Andrea al contenuto dell'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011, sottolinea la necessità di non vanificare, con la sua reiezione, l'obiettivo positivo che lo stesso si propone di raggiungere.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), nel condividere quanto appena detto dal collega Tassone, rileva che già in altre occasioni il Governo è intervenuto con iniziative legislative su materie rientranti nella competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Ermete REALACCI (PD), nel riconoscere la fondatezza delle argomentazioni sostenute dal sottosegretario D'Andrea con riferimento ai profili finanziari, ribadisce la necessità di introdurre nella legislazione uno strumento di programmazione regionale delle attività di protezione civile di previsione e di prevenzione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno

chiedere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone quindi di accantonare, come richiesto dai relatori, l'articolo aggiuntivo Dionisi 1.011.

Le Commissioni consentono.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.300 dei relatori

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.300 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.300 dei relatori, risultano precluse le votazioni sugli identici emendamenti Peluffo 1.35 e Zaccaria 1.36, nonché sugli identici emendamenti Amici 1.37 e Peluffo 1.38,

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, chiede di aggiornare la seduta ad altra data in modo da poter procedere alla necessaria interlocuzione con il Governo sugli emendamenti all'articolo 1 che risultano ancora accantonati, nonché sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, per i quali ha ugualmente avanzato una richiesta di accantonamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta in modo da consentire ai relatori l'istruttoria richiesta. Aggiunge che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, che si terrà al termine della seduta, stabilirà quando proseguire i lavori sul provvedimento in esame.

Le Commissioni concordano.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10. alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari* n. 660 del 5 giugno

2012, a pagina 39, prima colonna, dopo la trentatreesima riga, a pagina 45, seconda colonna, dopo la ventiduesima riga, e a pagina 46, prima colonna, dopo la quindicesima riga, aggiungere la seguente parola: « (Inammissibile) ».

A pagina 35, prima colonna, dopo la trentaseiesima riga e alla seconda colonna, ultima riga, la parola « (Inammissibile) » è soppressa.

ALLEGATO 1

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI****ART. 1.**

Al comma 1, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1), capoverso comma 1, dopo le parole « natura degli eventi, » sono inserite le seguenti: « disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, »;

b) al n. 3), capoverso comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. ».

1. 300. I Relatori.

Al comma 1, lettera c), alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: « in fase di prima emergenza e in via transitoria ».

0.1.301.1. Benamati, Bratti, Mariani, Braga.

Al comma 1, lettera c), numero 10), apportare le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, sostituire le parole da: « In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, » fino a: « obbligatoriamente » con le seguenti: « In fase di prima emergenza e in via transitoria, nell'attesa della predetta riduzione delle voci di spesa fino a concorrenza dell'integrale reintegro, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente »;

b) dopo il quinto periodo inserire il seguente: « Nel caso in cui, entro 12 mesi dagli eventi di cui all'articolo 2, non sia stato possibile effettuare il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge, il Governo presenta una propria relazione al Parlamento dando conto delle cause che ne hanno impedito la riduzione. »

1. 301. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allenamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati di-

retti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio ».

1. 13. *(Nuova formulazione)* Amici, Giovanelli, Naccarato.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

ART. 3-bis.

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 per allertare ed attivare il Servizio Nazionale

di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e successive modificazioni, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.

4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3-ter.

(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze).

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono devoluti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.

2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello sviluppo economico a titolo di pagamento dei diritti e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1, non potranno comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle Regioni che le abbiano corrisposte.

3. Le frequenze attribuite alle regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio sono riportate nell'elenco allegato alla presente legge.

4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni si riserva, in base al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea ed internazionale di apportare eventuali modificazioni all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato citato, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale.

Allegato A

**FREQUENZE IN USO ALLE REGIONI PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
(RETI DI MONITORAGGIO, RADAR ED ALTRO)**

REGIONE ABRUZZO

437,3250 MHz - 447,3250 MHz
437,4750 MHz - 447,4750 MHz
438,6250 MHz - 448,6250 MHz

Per Radar meteorologico:
5.566,0 MHz

REGIONE BASILICATA

437,1250 MHz - 447,1250 MHz.
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,3250 MHz - 447,3250 MHz
437,4250 MHz - 447,4250 MHz

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

437,1250 MHz - 447,1250 MHz
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,3250 MHz - 447,3250 MHz
437,6750 MHz - 447,6750 MHz

Simplex:
163,5000 MHz
164,8625 MHz
468,4250 MHz
469,1250 MHz

Per Radar meteorologico (in comunione con Prov. Autonoma di Trento):
5.580,6 MHz

REGIONE CALABRIA

437,1250 MHz - 447,1250 MHz
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,3250 MHz - 447,3250 MHz
437,4250 MHz - 447,4250 MHz
437,9500 MHz - 447,9500 MHz

REGIONE CAMPANIA

437,3500 MHz - 447,3500 MHz
437,4500 MHz - 447,4500 MHz
437,5500 MHz - 447,5500 MHz

437,9250 MHz - 447,9250 MHz
437,9500 MHz - 447,9500 MHz
438,1250 MHz - 448,1250 MHz
438,4250 MHz - 448,4250 MHz
438,4750 MHz - 448,4750 MHz
438,5250 MHz - 448,5250 MHz
438,5750 MHz - 448,5750 MHz

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

437,3500 MHz - 447,3500 MHz
437,4750 MHz - 447,4750 MHz
438,1500 MHz - 448,1500 MHz
438,3750 MHz - 448,3750 MHz

Simplex:

441,625 Mhz

Per Radar meteorologici:

5.602,0 MHz
5.600,0 MHz
5.615,0 MHz
5.630,0 MHz

Per Boa onda metrica:

44,800 MHz

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

437,4500 MHz - 447,4500 MHz
437,5500 MHz - 447,5500 MHz
437,6750 MHz - 447,6750 MHz
437,8500 MHz - 447,8500 MHz

Per Radar meteorologici:

5.540,0 MHz
5.600,0 MHz
9.410,0 MHz

REGIONE LAZIO

437,1250 MHz - 447,1250 MHz
437,1500 MHz - 447,1500 MHz
437,7500 MHz - 447,7500 MHz
437,8500 MHz - 447,8500 MHz
437,8750 MHz - 447,8750 MHz
438,2750 MHz - 448,2750 MHz

REGIONE LIGURIA

436,6875 MHz

436,7250 MHz
436,7500 MHz
436,7625 MHz
436,8000 MHz
436,8625 MHz
437,2625 MHz
437,3000 MHz
437,3375 MHz
437,3625 MHz
437,4000 MHz
437,4375 MHz
445,2250 MHz
445,7250 MHz
445,9750 MHz
446,6875 MHz
446,7250 MHz
446,7500 MHz
446,7625 MHz
446,8000 MHz
446,8625 MHz
447,2625 MHz
447,3000 MHz
447,3375 MHz
447,3625 MHz
447,4000 MHz
447,4375 MHz
458,6500 MHz
468,6500 MHz

Per dorsale rete di monitoraggio (compresi link dati e radar meteo):

2.301,5 MHz
2.306,0 MHz
2.312,0 MHz
2.317,00 MHz
2.390,00 MHz
2.374,5 MHz
2.379,0 MHz
2.385,0 MHz
10.168,0 MHz
10.518,0 MHz
17.424,0 MHz
17.654,0 MHz

Fonia allerta:

168,1625 MHz
172,7625 MHz
440,0125 MHz
442,9875 MHz

Vocale (promiscuo PC e AIB)

168,150 MHz

168,175 MHz
168,200 MHz
168,500 MHz
172,750 MHz
172,775 MHz
172,800 MHz
173,100 MHz
436,1625 MHz
436,9500 MHz
438,1125 MHz
438,1375 MHz
438,1500 MHz
438,1625 MHz
438,1750 MHz
438,3250 MHz
438,5500 MHz
445,0875 MHz
445,1000 MHz
445,1125 MHz
445,2750 MHz
445,2875 MHz
445,3000 MHz
445,3500 MHz
445,4125 MHz
446,9375 MHz
446,9500 MHz
448,1125 MHz
448,1375 MHz
448,1500 MHz
448,1750 MHz
448,3250 MHz
448,5500 MHz

REGIONE LOMBARDIA

437.1250 MHz - 447.1250 MHz;
437.2250 MHz - 447.2250 MHz;
437.2500 MHz - 447.2500 MHz;
437.2750 MHz - 447.2750 MHz;
437.3250 MHz - 447.3250 MHz;
437.8250 MHz - 447.8250 MHz;
438.4250 MHz - 448.4250 MHz;
438.5250 MHz - 448.5250 MHz;
458.8250 MHz;
458.8000 MHz;

REGIONE MARCHE

436,2875 MHz - 446,2875 MHz
436,3375 MHz - 446,3375 MHz
436,3500 MHz - 446,3500 MHz

436,3875 MHz - 446,3875 MHz
437,0250 MHz - 447,0250 MHz
437,0750 MHz - 447,0750 MHz
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,2000 MHz - 447,2000 MHz
455,4250 MHz - 465,4250 MHz
455,4750 MHz - 465,4750 MHz
455,6500 MHz - 465,6500 MHz
455,9250 MHz - 465,9250 MHz
455,9750 MHz - 465,9750 MHz
456,0500 MHz - 466,0500 MHz
456,2750 MHz - 466,2750 MHz
456,3500 MHz - 466,3500 MHz
456,4250 MHz - 466,4250 MHz
456,4750 MHz - 466,4750 MHz
456,6250 MHz - 466,6250 MHz
456,9250 MHz - 466,9250 MHz

REGIONE MOLISE

437,8750 MHz - 447,8750 MHz
437,9750 MHz - 447,9750 MHz

REGIONE PIEMONTE

437,0250 MHz - 447,0250 MHz
437,5750 MHz - 447,5750 MHz
437,6250 MHz - 447,6250 MHz
437,6750 MHz - 447,6750 MHz
437,7250 MHz - 447,7250 MHz
437,8250 MHz - 447,8250 MHz
438,0500 MHz - 448,0500 MHz
438,4250 MHz - 448,4250 MHz
438,5750 MHz - 448,5750 MHz

Per Radar meteorologici:

1.290,0 MHz
5.609,0 MHz
5.625,0 MHz
9.375,0 MHz
23.187,5 MHz

REGIONE PUGLIA

Simplex:

440,1375 MHz
440,1625 MHz
440,2375 MHz
440,2625 MHz
440,3125 MHz
440,3375 MHz

442,7875 MHz
442,9000 MHz
442,9250 MHz
442,9375 MHz
442,9500 MHz
442,9750 MHz
436,6500 MHz
446,6500 MHz

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

437,2750 MHz - 447,2750 MHz
437,5750 MHz - 447,5750 MHz
437,9250 MHz - 447,9250 MHz
458,5500 MHz - 468,5500 MHz

REGIONE AUTONOMA SICILIANA

437,3500 MHz - 447,3500 MHz
437,4750 MHz - 447,4750 MHz
438,1500 MHz - 448,1500 MHz
438,3750 MHz - 448,3750 MHz

REGIONE TOSCANA

437,5500 MHz - 447,5500 MHz
437,6250 MHz - 447,6250 MHz
437,7250 MHz - 447,7250 MHz
437,8500 MHz - 447,8500 MHz
437,8750 MHz - 447,8750 MHz
438,0250 MHz - 448,0250 MHz

Simplex:

441,0250 MHz

Per Boa onda metrica:

44,800 MHz

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

437,1250 MHz - 447,1250 MHz
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,3250 MHz - 447,3250 MHz
437,6750 MHz - 447,6750 MHz

Per Radar meteorologici:

5.580,6 MHz (in comunione con Prov. Autonoma di Bolzano)

9.410, 0 MHz (di prossima attivazione)

Per wind profiler:

1.290,0 MHz (di prossima attivazione)

REGIONE UMBRIA:

437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,2250 MHz - 447,2250 MHz

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

436,1500 MHz - 446,1500 Mhz;
436,3500 MHz - 446,3500 MHz;
436,2500 MHz - 446,2500 MHz;
436,5500 MHz - 446,5500 MHz;
436,7500 MHz - 446,7500 MHz;
437,2750 MHz - 447,2750 MHz;
437,5250 MHz - 447, 5250 Mhz;
437,5500 MHz - 447,5500 MHz;
455,2250 MHz - 465,2250 MHz.

Monitoraggio frane:

455,2250 MHz - 465,2250 MHz.

REGIONE DEL VENETO

437,1250 MHz - 447,1250 MHz
437,1750 MHz - 447,1750 MHz
437,5750 MHz - 447,5750 MHz
437,6250 MHz - 447,6250 MHz
437,6750 MHz - 447,6750 MHz
437,8250 MHz - 447,8250 MHz
437,8500 MHz - 447,8500 MHz
450,5375 MHz
460,5375 MHz

Simplex:

441,3500 MHz
445,7500 MHz

Per Radar meteorologici:

2.400,000 MHz
9.410,000 MHz
10.477,500 MHz
10.677,500 MHz

Per ponte radio:

10.000,000 MHz

-
- 1. 14.** «Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco, Vassallo, Zaccaria».

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: sessanta con le seguenti: novanta, e le parole: quaranta con le parole: sessanta.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), punto 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: ventesimo, con le parole: trentesimo.

1. 28. Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.

1. 39. *(Nuova formulazione)* Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Al comma 1, lettera c, punto 4, secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: verifica con verifica;*

b) *sopprimere le parole: per i conseguenti provvedimenti.*

1. 48. Vassallo.

Al comma 1, lettera c), punto 7, capoverso 4-bis aggiungere in fine le seguenti parole: nel limite del parametro massimo costituito dal settanta per cento del trat-

tamento economico previsto per il primo presidente della corte di cassazione.

1. 53. Vassallo.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le parole: non prorogabile.

1. 60. Favia, Piffari, Donadi.

Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le seguenti: e per i soli interventi connessi all'evento.

1. 61. *(Nuova formulazione)* Piffari, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), numero 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere il seguente punto:

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di Protezione Civile inerenti le attività di Previsione, di Prevenzione, di Mitigazione del Rischio e di Pianificazione di emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo di protezione Civile.

1. 50. Peluffo.

Al comma 1, lettera c), n. 8.1), sostituire le parole: il quarto periodo con le seguenti: il quinto periodo.

1. 63. Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Dui-lio, Gibiino, Lo Moro.

Al comma 1, lettera c), punto 8, capoverso 8.1, dopo le parole: al Dipartimento della protezione civile aggiungere: alle competenti commissioni parlamentari.

1. 64. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), punto 8, capoverso 8.1, aggiungere dopo le parole: Ministero dell'interno. le seguenti: I rendiconti sono altresì pubblicati on line sul sito della protezione civile.

1. 65. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: in fase di prima emergenza e in via transitoria.

0. 1. 301. 1. Benamati, Bratti, Mariani, Braga.

Al comma 1, lettera c), numero 10), apportare le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, sostituire le parole da: In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, fino a: obbligatoriamente con le seguenti: Nell'attesa della predetta riduzione delle voci di spesa fino a concorrenza dell'integrale reintegro, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente;

b) dopo il quinto periodo inserire il seguente: Nel caso in cui, entro 12 mesi dagli eventi di cui all'articolo 2, non sia stato possibile effettuare il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge, il Governo presenta una propria relazione al Parlamento dando conto delle cause che ne hanno impedito la riduzione.

1. 30. (Nuova formulazione) I relatori.

Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente:

1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) assume, coordinandosi col Presidente della Giunta regionale, la direzione

unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; ».

1. 95. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Al comma 1, lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“ 3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « Piano di Emergenza Comunale » previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.”

3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti. »

1. 101. Ginoble.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20.

(Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze del protezione civile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.

2. Il sistema è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

2-bis. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51. ».

1. 102. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« *8-bis.* Gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultino effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'applicazione del comma *8-ter*, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma *8-bis*, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma *8-quater*.

8-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi *8-bis* e *8-ter*, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. »

1. 104. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

1. 110. Lo Moro, Zaccaria, Duilio, Giubino, Lo Presti, Lussana.

Al comma 1, lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1), capoverso comma 1, dopo le parole: « natura degli eventi, » sono inserite le seguenti: « disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, »;

b) al n. 3), capoverso comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle, regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile ».

1. 300. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente della VII Commissione Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore per la VII Commissione*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, che illustra (*vedi allegato*), ringraziando tutti i gruppi per il contributo fornito, nonché il Governo per la disponibilità nell'aver messo a disposizione la documentazione utile ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Jonny CROSIO (LNP), pur concordando in linea di massima con la proposta di parere presentata dai relatori, ritiene opportuno allinearla al parere espresso da Senato che, a suo giudizio, mette in rilievo due questioni assai importanti, ossia quella della numerazione automatica dei canali digitali terrestri, che risolverebbe, sulla scorta di quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il problema creatosi nella regolamentazione delle emittenti locali e quella volta a chiarire il quadro normativo relativo alle sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti locali. Chiede alla presidenza che venga concesso alle Commissioni un adeguato lasso di tempo per permettere ai colleghi e al Governo di valutare le proprie

proposte e di procedere alla votazione della proposta di parere in una successiva seduta.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), dopo aver ringraziato i relatori per l'impegno profuso nella predisposizione di una proposta di parere ricca di elementi di mediazione, sottolinea l'opportunità di trasformare l'osservazione in condizione, alla luce dell'importanza di temi quali la produzione dell'audiovisivo nazionale e l'obbligatorietà della definizione delle quote. Auspica, inoltre, una compiuta ed integrale applicazione delle direttive comunitarie in tema di pubblicità, al fine di evitare la ormai frequente chiusura delle emittenti di piccole dimensioni.

Ricardo Franco LEVI (PD) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Giulietti in merito all'opportunità di trasformare l'osservazione in condizione, anche alla luce della necessità di una chiara e compiuta definizione delle competenze in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Antonio PALMIERI (PdL) concorda sull'opportunità di trasformare l'osservazione in condizione, ringraziando i relatori per il lavoro di mediazione svolto nella predisposizione della proposta di parere, dalla quale traspare una forte attenzione nei confronti della tutela dei diritti dei minori.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ringrazia il Governo ed i relatori per il lavoro svolto ai fini dell'elaborazione di un testo frutto della mediazione e della condivisione fra i gruppi, a dimostrazione della maturità e della serietà che hanno caratterizzato il lavoro delle Commissioni. Dichiarà, quindi, di concordare sull'opportunità di trasformare l'osservazione in condizione.

Paola GOISIS (LNP), ringraziando i relatori per il lavoro svolto e per l'attenzione prestata nei confronti della tutela dei diritti dei minori, segnala tuttavia l'opportunità di eliminare, nella condi-

zione di cui al punto 4), il riferimento alle norme speciali applicabili unicamente ai servizi a richiesta, a salvaguardia dei ragazzi che, pur avendo raggiunto la maggiore età, sono caratterizzati da un'intrinseca debolezza e fragilità.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ringrazia i relatori ed il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, ribadendo come la condizione di cui al punto 7), inerente alla quota minima percentuale da destinare alla produzione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, rappresenti un importante passo in avanti ai fini della valorizzazione e promozione della produzione cinematografica italiana.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente della IX Commissione*, nel sottolineare l'importanza delle valutazioni del Governo sulla proposta di parere in esame e sulle proposte di modifica dei colleghi intervenuti, e concordando con il collega Crosio sull'opportunità di integrare il parere nel senso da lui indicato, anche al fine di allinearli al parere approvato dal Senato, ritiene utile evidenziare che la condizione posta al punto 5 della proposta di parere apporta numerose complicazioni nella procedura che devono seguire gli operatori, che, nel caso di programmi destinati esclusivamente agli adulti, sono già tenuti all'osservanza di una serie di obblighi e che sarebbero tenuti a prevedere ulteriori accorgimenti, che giudica ultronei rispetto a quelli già previsti. Quanto alla condizione posta al punto 7 della proposta di parere, che riguarda il tema della riserva da destinare alle opere cinematografiche nazionali, osserva che nella legislazione attuale tale quota può essere riservata con diverse modalità – produzione, finanziamenti, contributi – mentre la modifica apportata fa riferimento soltanto alla produzione, apportando una restrizione a suo avviso inopportuna. Rileva inoltre che i rapporti tra il Governo e la Rai sono regolati da un contratto di servizio e non giudica opportuno demandare ad un decreto interministeriale la definizione di tali quote per l'emittente pubblica. In consi-

derazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di rinviare la seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, registra che dal dibattito è emersa una sostanziale adesione da parte dei membri della Commissione cultura alla proposta di parere presentata dai relatori, rispetto alla quale il presidente Valducci chiede invece una modifica delle condizioni di cui ai punti 5) e 7).

Il sottosegretario Massimo VARI, nel ribadire l'atteggiamento prudente che il Governo intende tenere rispetto ad atti che investono questioni delicate, come quella oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che il testo presentato all'esame delle Commissioni è frutto di un complesso lavoro di interlocuzione con molti soggetti e che è necessaria un'attenta valutazione delle modifiche proposte dai commissari.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, nel ringraziare i colleghi per i contributi apportati durante il dibattito, concorda con il Governo sulla necessità di un'attenta valutazione delle istanze proposte e chiede alla presidenza di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Crosio in tema di numerazioni di frequenze digitali, come su questo aspetto vi sia attualmente un'inchiesta giudiziaria, per cui sarebbe opportuno non sovrapporre i due profili.

Il sottosegretario Massimo VARI fa presente che una corretta valutazione delle integrazioni richieste dai commissari rispetto alla proposta di parere potrebbe risultare assai difficile, vista l'imminente scadenza della delega.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), rispondendo alle osservazioni del presidente Valducci, osserva come la condizione di cui al punto 7) contenuta nella proposta di pa-

rere sia necessaria per eliminare l'indeterminatezza che finora si è registrata, demandando finalmente la definizione della materia ad un decreto governativo.

Jonny CROSIO (LNP) ribadisce l'esigenza di allineare il testo del parere espresso dalle Commissioni riunite a quello approvato dalla 8ª Commissione del Senato.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore per la VII Commissione*, rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Crosio, ritiene che su tali profili occorra raffrontarsi con il Governo. Aderisce, quindi, alle richieste dei deputati Giulietti e Levi di trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere. Rispondendo all'onorevole Goisis, rileva come nel caso dei servizi a richiesta la responsabilità dell'utilizzo ricada su chi è in possesso del relativo strumento elettronico, per cui lascerebbe inalterata la relativa condizione. Precisa, a riguardo, come non si possa andare ragionevolmente oltre il controllo derivante dal possesso della scheda che abilita alla visione dei servizi a richiesta, poiché vi è il rischio di cadere nella censura, mentre invece va perseguito un giusto equilibrio tra le regole del mercato e la tutela dei minori. Ricorda, quindi, come l'industria italiana non sia ancora pronta a fornire i meccanismi tecnologici per inserire il controllo parentale, di guisa che oggi l'unica tutela è rappresentata dalla previsione della fascia oraria. Con riferimento, infine, al contratto di servizio osserva come tale contratto non sia realmente vincolante, mentre la concessionaria pubblica dei servizi radiotelevisivi potrebbe opportunamente essere più vincolata da una fonte normativa regolamentare.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando i relatori e i membri delle Commissioni a cercare di individuare, anche per vie informali, una proposta di parere condivisa.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana;

tali modifiche, come risulta dalla relazione illustrativa allegata al citato schema di decreto, tengono conto dell'esigenza, da un lato, di rimuovere i « profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO), dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi »;

rilevata l'opportunità:

di riformulare il titolo del predetto schema di decreto, in modo da tenere conto del nuovo titolo della direttiva 89/552/CEE, come sostituito dalla direttiva 2007/65/CE e confermato dalla direttiva 2010/13/CE (versione codificata), cogliendo, altresì, l'occasione anche per modificare nello stesso senso il titolo del decreto legislativo n. 44 del 2010;

di evidenziare, nella premessa del medesimo schema, il fatto che il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005 al quale sono direttamente riferite le modifiche recate dal testo;

di uniformare le espressioni utilizzate, con riguardo allo sviluppo dei minori, ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, facendo riferimento, in entrambi i commi, « allo sviluppo fisico mentale o morale dei minori », conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE;

di specificare espressamente, al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, che le norme speciali, applicabili unicamente a servizi a richiesta, sono fatte salve, sia nell'ipotesi di programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, sia in quella di tra-

smissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto, in tal modo allineando la previsione recata dal citato comma 1 con quella recata dal comma 4 dello stesso articolo 34;

di unificare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellate dallo schema di decreto, prevedendo che le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche non contengano, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23, programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compresi i film vietati ai minori di 14 anni, salva la presenza di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; in mancanza dei predetti accorgimenti tecnici, qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere chiaramente identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

di riformulare il comma 10 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, concernente la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, facendo riferimento, ai fini di tale realizzazione, all'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria;

di apportare una modifica meramente formale al comma 11 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto;

di aggiornare il termine del 30 giugno 2010, previsto dall'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177

del 2005, come novellato dallo schema di decreto, ai fini dell'adozione del regolamento dell'AGCOM recante la disciplina di dettaglio necessaria ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente, posto che la delibera del 22 luglio 2011, 220/11/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2011, n. 184, necessita di essere aggiornata;

di sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, al fine di escludere l'insorgere del dubbio che il sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, debba essere necessariamente assicurato sotto forma di contributo alla produzione quando, invece, il testo vigente fa riferimento a produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto;

ritenuto che dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di prevedere che le verifiche riguardo al rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati, in modo da consentire alla citata Autorità di effettuare le necessarie verifiche, anche alla luce di una prima base informativa;

rilevata, infine, l'esigenza che il Governo intraprenda efficaci iniziative per proteggere e tutelare i minori anche nell'utilizzo di *Internet*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al titolo dello schema di decreto legislativo in oggetto, le parole: « concernenti l'esercizio delle attività televisive » siano sostituite con le seguenti; « in materia servizi di media audiovisivi »;

2) alle premesse dello schema di decreto legislativo in oggetto, dopo le parole: « visto il decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 44 » siano aggiunte le seguenti: « recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

3) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, la parola: « psichico » sia sostituita con la seguente: « mentale »;

4) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, dopo le parole: « vietati ai minori di anni diciotto » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « , salve le norme speciali applicabili unicamente ai servizi a richiesta »;

5) all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, siano sostituite le parole « essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero » con le seguenti « essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e »; al comma 3, siano eliminate le parole « in assenza di un sistema di controllo parentale »; al comma 6, siano sostituite le parole « accorgimenti tecnicamente realizzabili » con le seguenti « accorgimenti tecnici »;

6) all'articolo 34, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « e con il sottosegretario per l'informazione, la comunicazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio » siano sostituite con le seguenti: « e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria »;

7) sia sostituito l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto in esame, nel modo seguente: « 1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « con il medesimo decreto sono altresì definite la quota minima percentuale, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo del presente comma, da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nonché le modalità tecniche relative all'attuazione delle previsioni in esso stabilite. »; si aggiunga inoltre all'articolo 3 il seguente comma: « all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: « nel contratto di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di cui al periodo successivo del presente comma »;

8) all'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « entro il 30 giugno 2010 » siano sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2012 »;

9) all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, sia soppresso l'ultimo periodo;

e con la seguente osservazione:

1) si valuti l'opportunità, all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, di prevedere che le verifiche riguardo al rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra gli identici emendamenti Zeller ed altri 1.1 (*nuova formulazione*) e Enzo Carra 1.2 (*nuova formulazione*). Riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti al riguardo, anche tenuto conto della complessità della tematica e dell'*iter* finora svolto sul provvedimento, e

nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00809 *Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e

delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario)	39
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	43

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (Seguito dell'esame e rinvio)	40
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	44

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 11.10.

Legge comunitaria 2012.

Emendamenti C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione del fatto che in Assemblea non si sono ancora concluse le votazioni per l'elezione di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di due componenti del Garante per la protezione

dei dati personali e di un componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sospende la seduta fino al termine delle predette votazioni.

La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 13.20.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, rileva che la Commissione deve esprimere il parere di competenza sull'articolo aggiuntivo Pini 7.017, trasmesso dalla XIV Commissione.

L'emendamento è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge comunitaria nonché dall'articolo aggiuntivo stesso.

Propone di esprimere parere contrario per ragioni attinenti tanto al merito quanto al metodo (*vedi allegato 1*).

In primo luogo, non si condivide la scelta di intervenire in materia attraverso una norma di delega, sembrando più opportuno che il Parlamento formuli direttamente la fattispecie penale, anziché limitarsi ad enucleare dei principi e criteri direttivi che dovranno poi essere attuati dal Governo.

Vi è, come si è detto, anche una ragione di metodo, che peraltro appare essere decisiva per la contrarietà all'articolo aggiuntivo in esame. In particolare, la materia della corruzione nel settore privato è già oggetto di una disposizione attualmente all'esame della Camera, essendo stata inserita nel testo sull'anticorruzione che si trova in questi giorni all'esame dell'Assemblea. Non ritenendo opportuno sottrarre la materia a questo testo, considerato che è inserita in un contesto generale di lotta alla corruzione, appare conseguentemente opportuno non inserirla nella legge comunitaria 2012.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.25.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge C. 3900 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo e che al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è stabilito di procedere all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi. La Commissione ha quindi costituito un Comitato ristretto al fine di esaminare gli emendamenti presentati al fine di selezionare quella da esaminare previa segnalazione.

Nell'ambito della riunione del Comitato svoltasi ieri si è convenuto di procedere all'esame di un limitato numero di proposte emendative segnalate dai gruppi interessati e delle proposte emendative sulle quali vi fosse il parere favorevole tanto del relatore quanto del Governo.

A tale proposito, il relatore ha precisato che il proprio parere sugli emendamenti 2.22 e 36.150 è contrario; il Governo ha precisato che il proprio parere sull'emendamento Vitali 45.102 è contrario.

Si è inoltre rilevato che gli emendamenti Capano 49.1 e Contento 49.155 differiscono nella formulazione dei rispettivi articoli 60, poiché nell'emendamento 49.1 si prevede che le impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina avvengano innanzi alla Corte d'Appello mentre nell'emendamento 49.155 è previsto il ricorso al Consiglio nazionale forense. L'onorevole Capano ha quindi riformulato il proprio emendamento 49.1 in modo da renderlo identico all'emendamento Contento 49.155 (*vedi allegato 2*). Il relatore ed il Governo hanno quindi confermato il parere favorevole sull'emendamento Contento 49.155 e sull'identico emendamento Capano 49.1 (*Nuova formulazione*); il relatore ha precisato che il proprio parere sull'emendamento Capano 49.1 è contrario.

Saranno quindi esaminate le seguenti proposte emendative, sulle quali vi è il parere favorevole del relatore e del Governo: Beltrandi 1.1 e 1.4, Cavallaro 1.252, Beltrandi 1.12 e 2.3, Cavallaro 2.16, Bel-

trandi 3.1, 5.2, 5.3 e 6.1, Palomba 7.3, Beltrandi 8.7, identici emendamenti Beltrandi 8.13 e Bernardini 8.12, Raisi 8.15, Beltrandi 8.19, 8.25 e 13.5, Rao 14.2, Rao 16.5, Cavallaro 16.7, Beltrandi 16.16, Cavallaro 20.250, Beltrandi 21.6, Di Pietro 28.01, identici emendamenti Beltrandi 45.9 e Cavallaro 45.10, Vitali 47.100, identici emendamenti Capano 49.1 (*Nuova formulazione*) e Contento 49.155, Cavallaro 64.3, identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5.

Quanto agli emendamenti segnalati dai gruppi, fa presente che gli emendamenti Vitali 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109 e 4.110, essendo caratterizzati da una stretta consequenzialità logico-normativa, sono stati riformulati nell'unico emendamento 4.100 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). Per lo stesso motivo, gli emendamenti Vitali 12.100, 12.101, 12.102, 12.103, 12.104, 12.105, 12.106, 12.107 e 12.108 sono stati riformulati nell'unico emendamento Vitali 12.100 (*Nuova formulazione*) e gli emendamenti Vitali 45.100, 45.101 e 45.102 sono stati riformulati nell'unico emendamento Vitali 45.100 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Sono stati quindi segnalati dal gruppo del PdL l'emendamento Vitali 4.100 (*Nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Vitali 4.0100, gli emendamenti Contento 8.150, Vitali 12.100 (*Nuova formulazione*) e Vitali 45.100 (*Nuova formulazione*).

Il gruppo del PD ha segnalato gli emendamenti Ferranti 8.2, Cavallaro 10.25, Capano 20.15 e 32.7. Il Gruppo FLpTP ha segnalato gli emendamenti Raisi 2.30, Raisi 8.3 e Angela Napoli 17.251. Il Gruppo UdCpTP ha segnalato gli emendamenti Rao 2.28, Rao 18.2 e Mantini 39.18. Il gruppo dell'IdV ha segnalato l'articolo aggiuntivo Palomba 16.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beltrandi 1.1 e 1.4, Cavallaro 1.252, Beltrandi 1.12 e 2.3 e Cavallaro 2.16 (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Rao 2.28 e gli identici emendamenti Raisi 2.30 e Beltrandi 2.29; approva gli emendamenti

Beltrandi 3.1 e Vitali 4.100 (*Nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Vitali 4.0100 e gli emendamenti Beltrandi 5.2 e 5.3 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il Governo ha espresso sull'emendamento Beltrandi 6.1 parere favorevole ove riformulato con la soppressione della parte consequenziale.

Lanfranco TENAGLIA (PD) fa proprio l'emendamento Beltrandi 6.1 ed accetta la proposta di riformulazione proposta dal Governo (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beltrandi 6.1 (*Nuova formulazione*) e Palomba 7.3 (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Ferranti 8.2 e approva l'emendamento Contento 8.150 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Contento 8.150, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 8.

Mario CAVALLARO (PD) in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Contento 8.150, ritira il proprio emendamento 10.25.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vitali 12.100 (*Nuova formulazione*), Beltrandi 13.5, Rao 14.2, Rao 16.5, Cavallaro 16.7 e Beltrandi 16.16 (*vedi allegato 2*); accantona l'articolo aggiuntivo Palomba 16.01; respinge gli identici emendamenti Angela Napoli 17.251 e Ronchi 17.251; approva l'emendamento Rao 18.2 (*vedi allegato 2*).

Mario CAVALLARO (PD) ritira il proprio emendamento 20.250, riservandosi di ripresentarne in Assemblea una riformulazione dalla quale emerga con chiarezza che non si vuole in alcun modo introdurre un principio che renda necessario il raggiungimento di una soglia minima di red-

dito per l'iscrizione all'albo e per il suo mantenimento.

Cinzia CAPANO (PD) ritira il proprio emendamento 20.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Beltrandi 21.6 e l'articolo aggiuntivo Di Pietro 28.01 (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Capano 32.7; approva gli emendamenti Mantini 39.18, Vitali 45.100 (*Nuova formulazione*) e gli identici emendamenti Beltrandi 45.9 e Cavallaro 45.10 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il Governo ha espresso sull'emendamento Vitali 47.100 parere favorevole ove riformulato nel senso di precisare il concetto di vigenza ivi richiamato.

Luigi VITALI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 47.100 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vitali 47.100 (*Nuova formulazione*), gli identici emendamenti Capano 49.1 (*Nuova formulazione*) e Contento 49.155, Cavallaro 64.3 e gli identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che rimane da esaminare il solo articolo

aggiuntivo Palomba 16.01, precedentemente accantonato.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio articolo aggiuntivo 16.01 volto a prevedere che l'iscrizione alla Cassa sia facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già goda di altro trattamento assistenziale e previdenziale.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, invita il collega Palomba a ritirare l'articolo aggiuntivo 16.01 in vista di una eventuale ripresentazione dello stesso in Assemblea, che potrà avvenire a seguito di un approfondimento della materia che si dichiara disposto ad effettuare insieme al presentatore.

Federico PALOMBA (IdV) accoglie l'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che tutte le ulteriori proposte emendative si considerano respinte e che il testo del provvedimento, come modificato degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato l'articolo aggiuntivo in oggetto;

rilevato che l'articolo aggiuntivo è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

richiamato l'articolo 14 del disegno di legge n. 4434-A, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », diretto a modificare l'articolo 2635 del codice civile, al fine di

introdurre nell'ordinamento italiano il reato di corruzione tra privati;

ritenuto che:

appare più opportuno che il Parlamento formuli direttamente la fattispecie penale in esame, anziché limitarsi ad enucleare principi e criteri direttivi che dovranno poi essere attuati dal Governo;

la scelta di inserire la nuova normativa in materia di corruzione tra privati in una legge volta a introdurre una serie di disposizioni dirette alla lotta alla corruzione risponde anche ad esigenze di natura sistematica,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.

1. 1. Beltrandi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

1. 4. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

1. 252. Cavallaro.

Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni e sostituirlle con le seguenti: Entro quattro anni.

1. 12. Beltrandi.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

2. 3. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

2. 16. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di prestare la difesa d'ufficio inserire le seguenti: , in quanto iscritto all'apposito elenco,.

3. 1. Beltrandi.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: o società; al terzo*

periodo, *sopprimere le parole:* o ad una società;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole:* o alle società e, *al secondo periodo, sopprimere le parole:* o società.

d) *al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole:* o società; *al secondo periodo sopprimere le parole:* e le società; *al terzo periodo sopprimere le parole:* o della società; *al quarto periodo sopprimere le parole:* e i soci; *all'ultimo periodo sopprimere le parole:* o dai soci;

e) *al comma 5, sopprimere le parole:* o società;

f) *al comma 6, sopprimere le parole:* o le società e o i soci;

g) *sopprimere il comma 7;*

h) *al comma 9 sopprimere le parole:* e delle società;

i) *al comma 10 sostituire le parole:* , *le associazioni e le società con le seguenti:* e le associazioni;

l) *al comma 11 sopprimere le parole:* o l'associato;

m) *al comma 12 sopprimere le parole:* e le società.

4. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega legislativa per l'esercizio informata societaria della professione forense).

1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.

2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;

b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;

d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;

e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;

h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;

i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;

k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;

n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.

4. 0100. Vitali.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi.,

5. 2. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

5. 3. Beltrandi.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.

6. 1. (Nuova formulazione) Beltrandi.

ART. 7.

Sopprimere la parola: solennemente.

7. 3. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative

imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera *b)* i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può

organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.

8. 150. Contento.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF;

b) *al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti:* e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima;

c) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1;

e) *sopprimere il comma 6;*

f) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia;

g) *al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti:* secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1;

h) *al comma 10 sostituire le parole:* di cui ai commi 2 e 7 *con le seguenti:* degli accordi relativi alla determinazione del compenso;

i) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola « tariffe » è sostituita dalla seguente: « parametri ».

12. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

ART. 13.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

13. 5. Beltrandi.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

14. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 16.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.

16. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.

16. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

16. 16. Beltrandi.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate con le seguenti: nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

18. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 21.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

21. 6. Beltrandi.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Sportello per il cittadino).

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

28. 01. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 39.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

39. 18. Mantini, Rao, Ria.

ART. 45.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale.

Conseguentemente, al comma 10 sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale.

45. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

Sopprimere il comma 13.

* **45. 9.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 13.

* **45. 10.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 47.

Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

47. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

ART. 49.

Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale

di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi condonari.

ART. 50.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valu-

tazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interes-

sato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 55.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 56.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 57.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 58.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
 - 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
 - 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
 - 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
 - 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
 - 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
- f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o

che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il depo-

sito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 59.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata,

d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad aste-

nersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detrando il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedi-

mento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

* 49. 1. (Nuova formulazione) Capano.

Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale

di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi concorsuali.

ART. 50.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valu-

tazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interes-

sato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 55.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 56.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 57.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 58.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o

che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il depo-

sito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 59.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata,

d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad aste-

nersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al

quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

* **49. 155.** Contento.

ART. 64.

Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.

64. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 5.** Beltrandi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	63
5-06118 Rigoni: Sulla convenzione tra il Ministero degli Esteri e ENIT	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-06680 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina in relazione al movimento Falun Gong .	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-06847 Menia: Sulla disciplina del personale a contratto presso uffici all'estero ed il relativo contenzioso	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-06964 Tempestini: Sulle relazioni dell'Unione europea con la Libia in relazione ai flussi migratori	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06988 Tempestini: Sulla crisi alimentare nel Sahel	65
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012	66
<i>ALLEGATO 6 (Comunicazioni)</i>	77
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Maurizio GRASSANO,

componente del Gruppo Misto, ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

5-06118 Rigoni: Sulla convenzione tra il Ministero degli Esteri e ENIT.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Andrea RIGONI (PD), pur apprezzando alcuni chiarimenti ricevuti, si dichiara insoddisfatto della risposta illustrata dal rappresentante del Governo. Ricordando la recente nomina del nuovo presidente dell'ENIT, che attesta una propensione all'investimento in questo ente da parte dell'Esecutivo, invita il Governo a favorire il reperimento di risorse adeguate alla valorizzazione delle sue funzioni. Osserva che sarebbe auspicabile utilizzare a tale scopo le ingenti e crescenti somme derivanti dal servizio di concessione dei visti, attualmente in molti casi affidati a soggetti privati esterni, anche tenendo conto dell'aumento del flusso turistico verso il nostro Paese, come confermano ad esempio i dati relativi al consistente numero di visti rilasciati nell'ultimo anno in Russia.

Conclude ribadendo l'importanza di una agenzia nazionale di promozione del turismo dotata di un fondo *ad hoc*, anche alla luce del quadro comparativo con gli altri Paesi europei, con cui avviene un costante scambio di esperienze, anche nella sede della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui è membro.

5-06680 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina in relazione al movimento Falun Gong.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per il ribadito impegno a basare la politica estera italiana sulla promozione dei diritti umani e in particolare sulla difesa della libertà religiosa che ne rappresenta un aspetto essenziale. Lamenta però una carenza nella risposta in merito alla disponibilità ad incontrare rappresentanti del movimento Falun Gong.

Dichiara di comprendere la delicatezza dell'attuale situazione politica cinese in ragione dell'imminente avvicendamento nelle più alte cariche istituzionali, ricor-

dando che in ogni caso le maggiori responsabilità in merito alle pesanti repressioni a cui sono stati sottoposti gli aderenti al movimento Falun Gong sono da addebitare alla cosiddetta « banda delle mani insanguinate » e in particolare all'ex segretario del Partito Comunista cinese Jiang Zemin. Ritiene in ogni caso che vada evitata una condanna indiscriminata delle autorità cinesi e invita a monitorare con attenzione la situazione e a cogliere anche alcuni segnali positivi, quali una certa politica di tolleranza adottata al livello di singole realtà locali. Preannuncia, infine, la presentazione di una risoluzione sull'argomento.

5-06847 Menia: Sulla disciplina del personale a contratto presso uffici all'estero ed il relativo contenzioso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringraziando il rappresentante del Governo per i chiarimenti ottenuti, sottolinea che il personale a contratto presso gli uffici all'estero non ha ricevuto sinora la dovuta attenzione. Giudica in proposito un'anomalia ingiustificata l'affidamento alla giurisdizione locale del contenzioso tra lo Stato italiano e suoi lavoratori.

Ricorda che in molti Paesi non si procede a un adeguamento delle retribuzioni da oltre un decennio e che in altri casi si è proceduto ad un incremento irrisorio e non omogeneo. Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Ministero degli affari esteri disapplica la normativa vigente adottando criteri « prudenziali » di adeguamento e effettua una discriminazione di fatto, destinando come retribuzione accessoria 13,5 milioni di euro al personale di ruolo e 3,5 milioni a quello a contratto di diritto italiano.

Esprime, infine, l'auspicio che il Ministero possa affrontare in tempi brevi queste tematiche in maniera equa e risolutiva.

5-06964 Tempestini: Sulle relazioni dell'Unione europea con la Libia in relazione ai flussi migratori.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando la necessità di monitorare la preoccupante situazione libica in connessione con quella di Paesi quali il Mali e la Mauritania, dove non è da escludere una ripresa di attività da parte di Al Qaeda. In linea con quanto convenuto dal Ministro Terzi con il Ministro degli esteri francese, Laurent Fabius, di recente in visita a Roma, segnala che anche per queste ragioni la Farnesina assicura priorità alla politica mediterranea.

Francesco TEMPESTINI (PD) fa presente che l'instabilità nella regione del Maghreb rappresenta una nuova preoccupazione, che si aggiunge a quelle di natura economica, considerato che la stessa definizione dei confini della Libia costituisce adesso oggetto di controversia. Nel dare risalto all'incidenza della questione a livello europeo ed internazionale, sottolinea il nuovo equilibrio delle relazioni italo-francesi, a differenza di quanto avveniva a suo avviso sotto la presidenza Sarkozy, e segnala l'esigenza di mettere a frutto il nuovo partenariato tra Roma e Parigi per trattare in modo organico e non episodico o casuale questioni come l'immigrazione o la sicurezza. A tal proposito invita il Governo italiano a stimolare presso i *partner* europei una visione strategica sui temi del Mediterraneo, che sappia vincere le note resistenze degli Stati centroeuropei, e a porre la propria azione in una prospettiva di continuità rispetto al passato.

Sottolinea, infine, l'assenza di elementi di risposta sulla presenza e sull'autonomia operativa di organizzazioni, come l'UNHCR, che seguono in modo specifico la condizione dei rifugiati.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.45.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06988 Tempestini: Sulla crisi alimentare nel Sahel.

Francesco TEMPESTINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco TEMPESTINI (PD), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario de Mistura. Data la complessiva riduzione di risorse disponibili, sottolinea che sia a livello nazionale che di organizzazioni multilaterali, nel fare fronte alla crisi alimentare, è del tutto carente una strategia ordinata ed una conseguente programmazione degli interventi. Per quanto riguarda l'Italia, ritiene che la disorganicità delle politiche sia aggravata dalla compresenza di due distinti referenti istituzionali, ovvero il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Nel caso delle Nazioni Unite, dà risalto al noto squilibrio tra quota di risorse da destinare agli interventi e quota destinata a coprire le spese correnti, connesse al mantenimento degli apparati amministrativi.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.55.

Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel ricordare che la missione in titolo si è tenuta in conformità con le intese intercorse tra il Parlamento italiano e quello tedesco per lo svolgimento di uno scambio di visite in occasione della ratifica dei Trattati sulla *governance* economica dell'Unione europea, segnala che ad essa hanno preso parte gli onorevoli Enrico Pianetta e Francesco Tempestini. Avverte quindi che i deputati partecipanti alla missione hanno predisposto una relazione (*vedi allegato 6*). Fa altresì presente che per il Senato si sono recati a Berlino il Presidente Lamberto Dini e il senatore Enrico Morando, relatori sui provvedimenti all'esame della 3^o Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Sottolinea quindi che si è trattato, come è evidente, di una missione di particolare rilevanza politica, svolta nel quadro delle complesse trattative in corso a livello europeo volte ad adottare misure che consentano di conciliare stabilità finanziaria e crescita economica. Il dibattito odierno rappresenta dunque un'utile occasione di confronto in vista dell'esame da parte della Camera del pacchetto di provvedimenti noto come *Fiscal Compact*, come pure in vista della visita di una delegazione della Commissione per gli affari europei del Bundestag che sarà prossimamente a Roma.

Mario BARBI (PD), considerato l'imminente inizio delle votazioni presso l'Assemblea, segnala l'opportunità di potere disporre di tempi di discussione adeguati alla rilevanza della missione in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, condividendo l'osservazione del collega Barbi, propone che le comunicazioni in titolo possano proseguire in un'ulteriore seduta, da tenere presumibilmente la prossima settimana.

Mario BARBI (PD) fa presente che al Senato il dibattito sulla missione a Berlino si è già svolto lo scorso 31 maggio e segnala, pertanto, l'esigenza di non procrastinare oltre il confronto di merito, alla luce della rapida evoluzione degli eventi e degli imminenti appuntamenti a livelli europeo sui temi della *governance* economica.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito delle comunicazioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 23 maggio scorso.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, esprime soddisfazione per i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, in cui è emerso il favore dell'Esecutivo all'entrata in vigore dell'Accordo in titolo, anche a sostegno delle esportazioni italiane. Quanto alle preoccupazioni espresse da segmenti rilevanti dell'industria automobilistica italiana, sottolinea che l'Accordo prevede un periodo transitorio di cinque anni in cui operano talune misure di salvaguardia, volte a non pregiudicare la produzione nazionale.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole La Malfa, di riferire in senso favorevole

all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06118 Rigoni: Sulla convenzione tra il Ministero degli Esteri e ENIT.**TESTO DELLA RISPOSTA**

1. Da tempo il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, attraverso l'ENIT, sono fortemente impegnati nell'incentivazione dei flussi turistici e imprenditoriali verso l'Italia, anche attraverso una collaborazione mirata a una più celere trattazione delle domande di visto.

Tale obiettivo riveste fondamentale importanza nel contesto di una strategia di sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, imprenditoriali e turistiche, soprattutto con i più importanti Paesi emergenti.

La legge n. 273 del 12 dicembre 2002 aveva destinato all'ENIT un apposito finanziamento, per il triennio 2002-2004, per acquisire personale a contratto da impiegare presso talune Ambasciate e Consolati, allo scopo di rendere più celere la trattazione delle domande di visto in Paesi di particolare interesse per i flussi turistici ed imprenditoriali.

L'ENIT ha successivamente continuato ad assicurare tale collaborazione nell'ambito del proprio bilancio fino al 2010, allorché ha comunicato di non potere più sostenere tale onere, in considerazione della riduzione delle risorse a disposizione.

Per far fronte alla nuova situazione, nel febbraio 2011 il Ministero degli Esteri ha finanziato un Protocollo con l'ENIT che ha permesso la contrattazione di personale da impiegare presso le Sezioni visti dei principali Paesi emergenti: Russia, Cina e India.

Sulla base dei risultati ottenuti e della conferma del trend di crescita delle domande di visto anche nei primi mesi di

quest'anno, la Farnesina ha rinnovato e consolidato la sua collaborazione con l'ENIT anche per il 2012, confermando il rafforzamento delle principali Sedi diplomatico-consolari e includendo nel nuovo Protocollo anche l'Ambasciata a Kiev (per la quale, nel 2011, era stata autorizzata l'assunzione di quattro unità di personale a contratto MAE).

Relativamente agli aspetti finanziari del Protocollo MAE-ENIT, i fondi relativi ai servizi effettuati nel 2011 sono stati versati all'ENIT dopo le necessarie verifiche da parte degli organi di controllo, sulle cui indicazioni è stato possibile impostare il finanziamento del Protocollo relativo al 2012, stipulando un accordo di collaborazione tra amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90; l'importo finanziario per l'attuazione dell'accordo, che assicura la collaborazione per i restanti mesi del 2012, verrà erogato previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi preventivati.

I dati statistici sulle domande di visto, che hanno raggiunto, nel 2011, una crescita in media dell'11 per cento nell'intera rete diplomatico-consolare italiana nel mondo, confermano le aspettative del mondo imprenditoriale italiano per un incremento dei volumi ed una parallela riduzione dei tempi di trattazione delle pratiche, in particolare per i visti per turismo ed affari.

Inoltre, i trend più significativi registrati nei paesi emergenti, con un incremento del 26,5 per cento in Russia e del 45,8 per cento in Cina, mostrano come un efficiente servizio nel settore dei visti sia necessario per accompagnare lo sviluppo

delle nuove rotte di flussi turistici verso l'Italia, nonché delle nostre relazioni economico-commerciali.

In tale ottica, sono attualmente all'esame del Ministero degli Esteri, in collaborazione con gli altri Dicasteri competenti, delle iniziative tese a sviluppare interventi strutturali che servano a potenziare il servizio dei visti, con effetti benefici sia per le entrate addizionali dirette per l'Erario, che per l'economia del nostro Paese.

2. In merito alla possibilità che possa essere affidata all'ENIT, in « outsourcing », la gestione di alcuni servizi esterni di supporto per la raccolta delle domande di visto, si segnala che tale attività è regolata dal Codice comunitario dei visti (Regolamento CE 810/2009), in particolare all'articolo 43 che disciplina la « cooperazione con fornitori esterni di servizi » e stabilisce condizioni e limiti in base ai quali uno Stato membro può farvi ricorso.

Il Codice prevede che vanno « fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza » e che lo Stato membro « verifica la solvibilità dell'impresa, comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto ed i contratti bancari ». Inoltre, anche sulla

base di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, le Sedi diplomatico-consolari interessate all'esternalizzazione procedono alla selezione degli affidatari del servizio attraverso una procedura cui viene fornita adeguata pubblicità, al fine di effettuare la migliore scelta possibile tra tutti gli operatori affidabili presenti sul mercato. Ove il suo Statuto lo permetta, l'ENIT potrebbe candidarsi a fornire detti servizi, concorrendo, eventualmente attraverso società costituite in loco, al pari degli altri soggetti operanti nel settore.

Lo stesso Codice visti, nel disciplinare gli oneri a carico dell'utenza relativamente ai servizi addizionali, stabilisce che essi sono riscossi direttamente dal fornitore esterno di servizi e che non possono superare la metà dell'importo per un visto Schengen, attualmente fissato dalla normativa comunitaria in 60 Euro. Di conseguenza, il tetto massimo che le società esterne possono richiedere all'utente – senza oneri per l'Amministrazione pubblica – ammonta attualmente a 30 Euro e, nelle rispettive procedure di selezione, Ambasciate e Consolati verificano che tale limite sia rispettato, tenendo conto che l'importo rifletta debitamente i servizi offerti e le circostanze locali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06680 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina in relazione al movimento Falun Gong.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'On. Farina che mi consente di tornare su un tema – quello della promozione della libertà religiosa – che costituisce una priorità assoluta per il Governo, come più volte ribadito dallo stesso Ministro Terzi.

Nello specifico della situazione cinese, la libertà di credo subisce limitazioni, importanti, connesse anche al divieto – ampiamente inteso – di ingerenze straniere.

Da questo deriva quindi il non riconoscimento dell'induismo, della chiesa ortodossa e dell'ebraismo. L'esistenza di una struttura non sottomessa al controllo dello Stato e l'adozione di principi ritenuti in contrasto con la supremazia del Partito sono quindi la ragione alla base della condanna e oppressione del *Falung Gong*.

Come noto Italia e Cina hanno istituito nel 2004 un «partenariato strategico», all'interno del quale, in uno spirito di mutuo rispetto, amicizia e franchezza, si discute al più alto livello di tutte le tematiche dell'agenda globale e bilaterale.

Nei suoi contatti con le Autorità cinesi competenti in materia di politica religiosa, l'Ambasciatore d'Italia a Pechino solleva regolarmente la questione delle libertà di credo e di culto, ribadendo la forte attenzione del Governo italiano nei confronti di comportamenti e situazioni che rischiano di essere finanche incompatibili con lo spirito della Costituzione della Repubblica Popolare.

Il tema del rispetto dei diritti umani è stato altresì affrontato in occasione della recente visita in Cina del Signor Presidente del Consiglio, Sen. Mario Monti, il quale ha ottenuto rassicurazioni dal Primo Mi-

nistro del Consiglio di Stato, Wen Jiabao, circa le intenzioni del Governo cinese di progredire sul sentiero delle riforme.

La strategia italiana di promozione della libertà religiosa si esplica, come noto, anche in sede UE, dove negli anni è notevolmente cresciuta, su nostro attivo impulso, una sensibilità in materia. L'Italia, nella sua qualità di Stato membro fondatore, incoraggia infatti da sempre un ruolo crescente ed attivo della UE quale promotore sulla scena internazionale dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto.

Da ultimo, in occasione della riunione informale dei Ministri degli Esteri della UE dello scorso 9 marzo, il Ministro Terzi ha attirato l'attenzione degli Stati Membri sulla necessità di intensificare gli sforzi nel campo della tutela della libertà di religione e della protezione delle minoranze religiose, chiedendo specificamente che questo tema venga posto al centro dell'azione europea (anche attraverso l'elaborazione di apposite «linee-guida»).

In ambito ONU, infine, l'Italia ha contribuito all'adozione della risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'Unione Europea e adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre 2011.

Grazie all'azione dell'Italia, la Risoluzione postula il dovere in capo a ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenire gli episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e punirne i responsabili. Un'analogia risoluzione – per la quale si registra il medesimo apporto italiano – è stata adottata dal Consiglio Diritti Umani nella sua diciannovesima sessione nel marzo scorso.

Ed è quindi su tali basi che in occasione del XIV Vertice tra Unione e Cina tenutosi a Pechino lo scorso 14 febbraio, anche su sollecitazione italiana, il Presidente Van Rompuy ha sollevato nei colloqui con Wen Jiabao la questione della libertà religiosa e, più in generale, della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'Italia è quindi impegnata a valutare, di concerto con i partners europei, ogni eventuale ulteriore iniziativa di sensibilizzazione nei riguardi della Cina in merito alla libertà religiosa. Il Governo resta infatti in stretto contatto con i partner e le istituzioni dell'Unione Europea, anche in vista delle prossime sessioni di dialogo UE-Cina in materia di diritti umani.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06847 Menia: Sulla disciplina del personale a contratto presso uffici all'estero ed il relativo contenzioso.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti, si fa presente quanto segue.

1. L'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 prevede che i documenti di impiego del personale a contratto siano regolati dalla legge locale, limitatamente gli aspetti non espressamente disciplinati dalla medesima fonte normativa. Stabilisce inoltre la competenza del foro locale a dirimere le relative controversie «fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale».

2. Nelle due pronunce richiamate dagli Onorevoli Interroganti, la Corte di Cassazione ha inoltre recentemente riconosciuto ad impiegati a contratto locale il diritto di citare l'Amministrazione in giudizio in Italia, basandosi sull'articolo 19 del Regolamento CEE 44/2001.

3. Viene così riconosciuto al personale a contratto locale di questa Amministrazione un ulteriore livello di tutela. Esso

integra ma non esclude il criterio della competenza del foro locale previsto dall'articolo 154 decreto del Presidente della Repubblica 18/1967 ed a sua volta ribadito nella sostanza dall'articolo 5 della «Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e, per il personale in servizio in servizio in Paesi dell'Unione Europea, dallo stesso articolo 19 comma 1 n. 2 del citato Regolamento 44/2001.

4. Prendendo atto delle due conformi pronunce della Suprema Corte, il Ministero degli Affari Esteri si asterrà pertanto, d'ora in avanti, dal proporre eccezione di giurisdizione nelle analoghe controversie instaurate da dipendenti a contratto locale. Alla luce delle pronunce giurisdizionali, che incidono sul quadro normativo di riferimento, tale approccio consente di superare la problematica evidenziata dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06964 Tempestini: Sulle relazioni dell'Unione europea con la Libia in relazione ai flussi migratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel quadro della complessa transizione politica in corso in Libia, uno dei principali elementi di criticità è rappresentato dalla persistente, limitata capacità delle autorità libiche nell'assicurare il controllo di parte del territorio nazionale e delle frontiere del Paese, in particolare di quelle meridionali.

La crescente instabilità della regione saheliana e l'intensificarsi nell'area in questione delle attività di organizzazioni terroristiche e criminali dedite a traffici illeciti, rischiano concretamente, proprio in ragione della permeabilità delle frontiere libiche, di alimentare l'instabilità nel Paese e di favorire una consistente ripresa di flussi migratori illegali verso la Libia e da lì verso il Mediterraneo e l'Italia.

Si tratta di un tema di evidente priorità per il nostro Paese, tanto che già nel giugno del 2011 l'allora Ministro degli Esteri Frattini e l'allora Primo Ministro libico Jibril firmarono a Napoli un *memorandum* d'intesa che sanciva la comune volontà di riavviare su rinnovate basi i rapporti di collaborazione in materia migratoria con la nuova Libia.

Anche su forte impulso della Camera – dove sono state approvate all'inizio dell'anno alcune importanti mozioni in materia – tale volontà di collaborazione è stata ribadita nella Dichiarazione di Tripoli, firmata dal Presidente del Consiglio e dal Primo Ministro libico Al Kiib il 21 gennaio scorso. In tale occasione il Presidente Monti – accompagnato a Tripoli dal Ministro Terzi e dal Ministro Di Paola – ha offerto alla Libia l'assistenza dell'Italia a sostegno della stabilizzazione democratica ed alla ricostruzione del Paese, dedi-

cando particolare attenzione agli aspetti legati alla tematica del controllo delle frontiere e dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, in un contesto ispirato alla tutela ed al rispetto dei diritti umani.

Per rispondere alle richieste libiche di assistenza nello sviluppo delle capacità tecnico-logistiche e dei mezzi necessari per un'efficace gestione dei flussi migratori, il Ministro Cancellieri ha quindi formalizzato il 3 aprile scorso con la sua controparte Fawzi Al-Taher Abdulali una serie di misure di sostegno. Sono state in particolare messe in cantiere iniziative per la formazione della polizia libica, per il ripristino dei Centri di accoglienza già esistenti in territorio libico, per il rafforzamento del monitoraggio dei confini, per il rientro volontario e il rimpatrio dei migranti irregolari (in collaborazione con l'OIM), nonché in materia di gestione dell'anagrafe civile. Anche alla luce della forte aspettativa da parte della Comunità Internazionale per una piena ripresa delle attività dell'UNHCR nel paese, il Ministro Cancellieri ha ottenuto l'impegno libico affinché il trattamento dei migranti e la loro permanenza nei centri d'accoglienza avvenga nel quadro delle tutele previste dai principali strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti umani.

Al di là dell'importante contributo che il nostro Paese sta offrendo, ci si attende – anche da parte libica – una assistenza internazionale, in particolare dall'Unione Europea, mirata non solo al contrasto all'immigrazione illegale, ma che contribuisca a creare, nei Paesi di origine dei migranti, delle condizioni di vita che disincentivino il fenomeno migratorio.

Nel corso della sua visita, il Presidente del Consiglio aveva potuto riscontrare un'identità di vedute con le autorità libiche circa l'esigenza di intensificare il rapporto di collaborazione sub-regionale. In tale ottica, si è potuto contare su una attiva partecipazione libica alla riunione del « Dialogo 5+5 » promossa dal Ministro Terzi e tenutasi lo scorso 20 febbraio a Napoli.

Grazie alle nostre sollecitazioni sono inoltre in fase di rilancio iniziative a carattere preventivo dei flussi provenienti dall'Africa sub-sahariana, come il progetto UE di collaborazione nel settore migratorio SAHARA-MED.

L'instabilità regionale e l'effettiva ripresa dei flussi dalla regione del Sahel verso la Libia – di cui ha fatto stato recentemente al Ministro Terzi il Ministro degli Esteri libico Bin Khayal in occasione della sua visita a Roma il 12 maggio scorso – confermano tuttavia l'urgenza di definire un'azione efficace dell'Unione Europea a fianco degli Stati membri più direttamente esposti. Si tratta di agire per tempo e prevenire, in un'ottica di massima attenzione alla salvaguardia della vita umana, di effettiva solidarietà tra Stati membri e di rinnovata cooperazione con i Paesi della Sponda Sud. Anche ieri, il Ministro Terzi, al termine dei suoi colloqui col Ministro Fabius, ha ricordato come la Libia abbia bisogno del sostegno della comunità internazionale e, in particolare, come l'Europa abbia delle responsabilità essenziali sulla gestione dei flussi migratori.

Ed è proprio sulla base di tali considerazioni che, come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Ministro Terzi aveva portato all'attenzione del Consiglio Affari Esteri dell'UE il 14 maggio le questioni

della gestione integrata delle frontiere libiche e più in generale l'avvio di « Partenariati di Mobilità e Sicurezza » con la Sponda Sud del Mediterraneo, a partire da Tunisia, Libia, Egitto e Marocco.

Tali sollecitazioni sono state recepite positivamente in ambito UE. L'Alto Rappresentante Ashton, in particolare, ha assicurato uno stretto coordinamento in proposito con il Commissario agli Affari Interni Cecilia Malmström e con il Rappresentante Speciale dell'UE per il Mediterraneo meridionale, Bernardino Leon.

Il tema dell'immigrazione tra l'altro è stato al centro dei colloqui che quest'ultimo ha avuto a Tripoli il 22 maggio scorso. Si tratta quindi di continuare a monitorare gli esiti dell'iniziativa affinché agli impegni politici facciano seguito i risultati concreti.

Impegni concreti che potranno anche avvalersi dei dati raccolti nella missione della UE appena conclusa – guidata dall'Italia – di verifica dei bisogni libici nel settore della gestione delle frontiere, il cui rapporto finale dovrebbe essere pubblicato entro fine giugno. Sulla base dei risultati di questa missione di valutazione dei bisogni, l'UE potrà quindi sviluppare un intervento più ampio, anche in termini di *capacity building* delle istituzioni libiche.

Infine, circa i fondi da destinare all'emergenza profughi, il Dipartimento della Protezione Civile ci ha informato che, nel quadro del riordino della Protezione Civile – il cui decreto legge approvato il 15 maggio dal Consiglio dei Ministri è attualmente all'esame della Camera – si stanno valutando modalità per ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste che siano compatibili con le note esigenze di contenimento della spesa pubblica.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06988 Tempestini: Sulla crisi alimentare nel Sahel.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Sahel costituisce un'area di importanza strategica nel contesto dell'Africa Sub-sahariana, alla quale il Ministero degli affari esteri tradizionalmente presta grande attenzione attraverso la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo della Cooperazione Italiana. A conferma di ciò, anche a seguito degli importanti esiti della recente missione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi in Niger e in Burkina Faso, questi Paesi e più in generale l'area del Sahel sono stati reinseriti tra le priorità d'intervento della Cooperazione italiana ai sensi delle Linee Guida triennali.

La complessa situazione alimentare nella regione che, dopo la carestia del 2009, è stata di recente nuovamente colpita da una crisi, ha indotto la Cooperazione Italiana a programmare nei mesi scorsi nuove iniziative di emergenza.

Ciò è stato fatto in linea con le principali organizzazioni internazionali in ambito ONU attive nella regione nonché in coordinamento con l'Unione Europea, anche sulla base del concreto rischio – prefigurato già sul finire del 2011 – di una nuova ondata di carestia. In particolare, si è cercato sin dagli ultimi mesi del 2011, di agire al fine di mobilitare risorse in chiave « preventiva », nel tentativo di limitare le conseguenze di una vera e propria situazione di crisi alimentare.

Per far fronte a tale situazione, la Cooperazione Italiana ha disposto, nel gennaio 2012, l'erogazione di un contributo di 500 mila euro in favore del Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) per la realizzazione di attività di distribuzione alimentare e beni di prima

necessità nelle aree più vulnerabili di Niger (Agadez e Tillabéry) e Mali (Gao, Kidal e Timbuctu).

A fronte dell'aggravarsi della situazione di insicurezza alimentare nella regione del Sahel si ritiene necessario un ulteriore sforzo. Per questo, si è deciso di procedere al varo di nuovi interventi, pur nel ben noto limitato contesto di risorse disponibili. Al riguardo, la Cooperazione Italiana ha in programma di destinare ulteriori 2 milioni di euro per il settore dell'emergenza e per lo sviluppo agricolo in Burkina Faso ed in Niger, secondo priorità identificate d'intesa con il Ministro Riccardi.

Si auspica inoltre di ricevere fondi aggiuntivi – richiesti in sede di assestamento di bilancio – da destinare ad altre attività emergenziali di cooperazione allo sviluppo per i paesi della regione. Lo sforzo in questione sarà volto alla realizzazione di attività per la distribuzione di emergenza di generi alimentari ed a sostegno delle comunità rurali in stato di più urgente bisogno. I restanti 500 mila euro saranno invece affidati, secondo quanto in corso di programmazione, alla Banca Africana di Sviluppo per la realizzazione urgente di progetti nel settore idrico nella regione in questione.

A riprova del costante monitoraggio della situazione nel Sahel da parte della Cooperazione Italiana, si sottolinea che si stanno sin da ora valutando gli interventi da varare a partire dal prossimo anno per programmi di sviluppo di medio termine in particolare in alcuni Paesi della regione (Niger e Burkina Faso, a cui si aggiunge la Guinea, in procinto di essere elevati – come rilevavo poc'anzi – al rango di paesi prioritari della Cooperazione nel contesto

della corrente revisione delle Linee guida triennali 2012-2014, secondo le indicazioni ricevute dal Ministro per la cooperazione internazionale). Ciò avverrebbe anche in collegamento con le Agenzie onusiane e in particolare con IFAD, con l'intento di realizzare progetti volti al rafforzamento delle capacità di « resilience » delle Comunità del Sahel.

Da ultimo, giova sottolineare che l'azione italiana per il Sahel non riguarda esclusivamente risorse nazionali di cooperazione ma si rivolge anche all'ambito europeo. Infatti, come noto, si è sostenuta l'approvazione da parte del Comitato di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo (FES), nell'ottobre 2011, di un finanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro a favore del Documento Strategia Paese del Mali, e nell'aprile 2012, di un finanziamento di 14 milioni di euro a « Supporto alle popolazioni colpite dalla crisi alimentare in Niger », quali misure adottate nell'ambito della Strategia per il Sahel lanciata dal Servizio d'Azione Esterna UE (SEAE) nel 2011.

Massimo è, dunque, l'impegno della Cooperazione Italiana per attutire le conseguenze negative della crisi alimentare nel Sahel, un impegno che potrebbe essere certamente ulteriormente intenso se venissero destinati più fondi alla Cooperazione del MAE. Nell'attuale contesto appare tuttavia difficile riprogrammare – secondo quanto suggerito dall'onorevole Interrogante – le attuali risorse messe a disposizione dal Decreto Missioni Internazionali 2012, la maggior parte delle quali sono già impegnate per altre attività importanti e prioritarie nei paesi individuati dallo stesso Decreto missioni.

Sosteniamo altresì, sempre in ambito UE, sia l'estensione anche alla regione del Sahel dell'approccio alla base dell'iniziativa annunciata dalla Commissione Europea denominata « SHARE » per il Corno d'Africa, sia le proposte per future allocazioni annunciate dalla Commissione Europea per un intervento in risposta alla crisi alimentare nella regione del Sahel, per un totale di 164,5 milioni di euro (122,5 milioni di euro, a valere sulle riserve del X FES e 42 milioni di euro a valere sul Programma tematico per la Sicurezza alimentare dello Strumento di Cooperazione allo Sviluppo dell'UE - DCI), le cui relative decisioni saranno sottoposte prossimamente all'approvazione dei Comitati di gestione FES e DCI.

Lo sforzo italiano per il Sahel in ambito UE è anche guidato da un approccio finalizzato a stabilizzare l'area nel medio-lungo termine, nel tentativo di favorire così un graduale passaggio dalla fase emergenziale a quella di sviluppo. Nell'ambito del negoziato in corso sul Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE (2014-2020), l'Italia infatti condivide e sostiene la proposta della Commissione Europea di istituire nell'ambito dello Strumento di Cooperazione allo Sviluppo dell'UE (DCI) un nuovo « Programma Panafricano »: questo dovrebbe permettere di massimizzare il valore aggiunto fornito da attività di tipo trans-regionale e continentale, promuovendo ulteriormente la complementarietà e la coerenza con altri strumenti finanziari d'azione esterna dell'Unione (Fondo Europeo di Sviluppo e Strumento Europeo di Vicinato). Ciò anche al fine di promuovere iniziative trans-regionali, volte a rafforzare la Strategia comune UE-Africa.

ALLEGATO 6

Sulla missione a Berlino (23 maggio 2012).**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione, composta dagli onorevoli Enrico Pianetta e Francesco Tempestini, si è recata, congiuntamente al presidente Dini e al senatore Morando per il Senato della Repubblica, a Berlino al fine di svolgere incontri con le Commissioni permanenti del Bundestag, competenti in sede referente e consultiva sul pacchetto di provvedimenti noto come « Fiscal Compact », il cui esame è in corso al Senato.

La delegazione – composta dai relatori sui provvedimenti presso il Senato e dai deputati che sono già stati designati ad assolvere a tale funzione – ha pertanto incontrato la Commissione bilancio del Bundestag, competente in sede referente, nonché rappresentanti delle Commissioni affari europei ed esteri.

La missione si è svolta nel quadro delle intese intercorse a livello governativo tra Italia e Germania e finalizzate ad una contestuale ratifica del pacchetto di misure note come *Fiscal Compact*, finalizzate a garantire condizioni di stabilità economico-finanziaria nella prospettiva di ripresa della crescita. Gli incontri si sono svolti in un clima di attesa circa gli esiti del contestuale incontro informale a Bruxelles dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea sui temi della crisi, nonché di fervore negoziale tra i gruppi parlamentari tedeschi dopo la pubblicazione di un documento elaborato dall'SPD e recante talune proposte indirizzate alla coalizione di governo per stimolare la ripresa della crescita economica.

In tale contesto, i colloqui tra i parlamentari tedeschi e italiani si sono incentrati su una valutazione del contesto politico interno ai due Paesi e sulle rispettive

posizioni circa i rimedi allo stato di recessione in cui versano taluni Stati membri a confronto con economie più dinamiche, quali quella tedesca. Lo scambio di vedute ha soprattutto riguardato la fattibilità di un *iter* di ratifica parallelo e concordato che possa concludersi auspicabilmente, secondo la prospettiva italiana, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Come è stato sottolineato sin dall'avvio della visita, presso la Commissione bilancio del Bundestag, presieduta secondo la prassi da un deputato di opposizione (l'on. Merkel del gruppo SPD), i Trattati in questione sono destinati ad incidere, oltre che sui temi economici, sulla stessa relazione tra i governi e i parlamenti, sia a livello nazionale che sovranazionale, ed è pertanto opportuno che si intensifichi la cooperazione interparlamentare tra le assemblee rappresentative europee. Da parte tedesca si è quindi posto l'accento che tra il Parlamento italiano e il Bundestag possano avere luogo con maggiore frequenza occasioni di scambio e di dialogo politico, a fronte di una certa rarefazione negli ultimi anni dello scambio di visite di Commissioni parlamentari italo-tedesche.

Partendo dalla presa d'atto circa lo scarso impatto della Strategia di Lisbona sulla crescita europea e accertato l'errore commesso nel 2003 da Francia e Germania sotto la presidenza italiana dell'UE con la violazione del Patto di Stabilità, la delegazione italiana ha dato risalto ai passi compiuti sul piano strutturale dal nostro Paese contro la crisi, a partire dalla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, dalla riforma in corso del mercato del lavoro, dalle misure di liberalizzazione

e dagli ottimi risultati conseguiti sul piano dell'avanzo primario. L'Italia persegue la priorità della riduzione dello *stock* del debito e dell'incremento del Pil premendo a livello europeo per l'adozione di strumenti quali gli *eurobond*, i *project bond*, nonché la *golden rule* prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti. Si è inoltre segnalata l'opportunità che la BCE pratichi una politica più espansiva, come peraltro auspicato dallo stesso Fondo Monetario.

Premesse queste valutazioni sul contesto complessivo, in particolare il presidente Dini ha ribadito l'intenzione italiana di adeguare i tempi di approvazione parlamentare dei provvedimenti a quelli tedeschi ed ha, a nome della delegazione, espresso l'auspicio che anche il Bundestag accompagni il voto finale con l'approvazione di un atto di indirizzo volto a fornire linee di natura strategica in vista del Consiglio europeo di fine giugno. Nel corso del dibattito si è dato conto della larga maggioranza che sostiene, in Italia, il *Fiscal Compact*, considerato essenziale per guadagnare credibilità e tenuta a livello nazionale ed europeo nei confronti dei mercati e delle speculazioni antieuro. La delegazione italiana ha soprattutto dato risalto al valore politico connesso ad un parallelo sviluppo dell'*iter* di esame parlamentare ed ha, conseguentemente, segnalato l'opportunità che la Francia sia inclusa in questa dinamica. Tuttavia ha sottolineato l'importanza di non indugiare nel percorso di ratifica per recuperare fiducia e credibilità anche nei confronti dell'Amministrazione statunitense.

Gli interlocutori tedeschi della Commissione bilancio del gruppo della CDU/CSU (onn. Barthle e Willsch), a differenza dei Verdi, hanno evidenziato la responsabilità della Germania per la tenuta dell'euro, l'importanza che il Bundestag approvi contemporaneamente sia il *Fiscal Compact* che il Trattato relativo al Meccanismo europeo di stabilità (MES) e che sia istituito un bilancio suppletivo per dotare i nuovi strumenti delle necessarie risorse. Hanno quindi evidenziato la complessità del processo di approvazione del

Fiscal Compact che impone, oltre al raggiungimento della maggioranza dei due terzi, l'adozione di leggi di attuazione e il superamento di ogni contenzioso, peraltro già preannunciato da parte di singoli deputati, presso il Tribunale costituzionale federale, anche da parte dei Laender. Il parlamentare dell'FDP, on. Toncar, ha enfatizzato il ruolo dell'Italia nella crisi dell'economia europea insistendo sulla possibilità che i Paesi più colpiti operino innanzitutto sul piano interno prima di invocare il sostegno europeo. Gli esponenti dell'SPD (onn. Schwanitz e Danckert) hanno manifestato maggiori dubbi sulla tempistica di approvazione, lasciando intravedere un'apertura all'ipotesi di disgiunta approvazione dei provvedimenti e prospettando rischi di slittamento in ragione dei ricorsi presso il Tribunale costituzionale federale ma soprattutto del processo elettorale in corso in Francia. Analoga posizione hanno espresso i Verdi (on. Hinz), convinti della necessità di disgiungere l'*iter* dei provvedimenti, di promuovere un'iniziativa governativa sui temi della crescita e scettici sull'opportunità di procedere all'adozione di un atto di indirizzo su tale materia.

I colloqui con il Presidente della Commissione affari europei del Bundestag, l'on. Kirchbaum (CDU/CSU), ed ulteriori componenti della stessa Commissione (on. Hardt, CDS/CSU, on. Schäfer, SPD, on. Spatz, FDP, on. Hunko, die Linke, on. Sarrazin, Bündnis90/Verdi) sono state analizzate analoghe questioni, con taluni approfondimenti sulla situazione economica e politica in Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo. In tale contesto è emersa la necessità che sul piano mediatico si eviti che l'Italia sia affiancata a questi Stati europei che versano in condizioni di crisi e di *empasse* politico non paragonabili al nostro Paese. In questo contesto sono emersi toni più scettici da parte dell'esponente dell'SPD, l'on. Schäfer, sulla approvazione del *Fiscal Compact* prima della pausa estiva e contestualmente all'ESM. Il deputato dell'SPD ha sottolineato che occorre trovare un bilanciamento sulle diverse questioni, lavorando intensamente

ad elaborare una *tobin tax* europea, a lottare contro la disoccupazione, a rafforzare la BEI, senza tuttavia procedere ad istituire un bilancio europeo.

La delegazione ha quindi incontrato il Presidente della Commissione Esteri del Bundestag, Ruprecht Polenz (CDU), con cui sono stati discussi gli stessi temi della ratifica del *Fiscal Compact*, dell'ESM e della crescita economica. Il Presidente Polenz ha espresso apprezzamento per una visita parlamentare italiana che coincide con una fase cruciale per il futuro dell'Europa. Polenz si è espresso in termini più fiduciosi circa la possibilità che il *Fiscal Compact* vada in Aula al Bundestag nell'ultima settimana di giugno, prima del Consiglio europeo. Per le misure per stimolare la crescita, il Presidente della Commissione Esteri ha confermato che saranno formulate proposte specifiche a seguito dei negoziati con l'opposizione e che tali misure potrebbero riguardare, tra gli altri, i settori delle infrastrutture e della semplificazione amministrativa, a condizione di non produrre indebitamento. Polenz condivide l'importanza di trasmettere ai mercati e ai partner internazionali l'immagine di un'Europa coesa e si è detto ottimista sulla condotta della Francia che nel proprio interesse si unirà a Germania e Italia. Vi è inoltre stato uno scambio di opinioni sulla proposta, recentemente rilanciata anche dal Ministro delle Finanze

Schauble (lo scorso 17 maggio ad Aquisgrana, in occasione della consegna del Premio Carlo Magno), di una designazione del Presidente della Commissione Europea da parte del gruppo politico maggioritario in seno al Parlamento europeo, che consenta di fatto agli elettori di scegliere, insieme al partito, anche il Presidente della Commissione europea. Polenz, pur precisando che non si tratta di una posizione ufficiale del governo tedesco, si è detto a favore di una proposta che rafforzerebbe la legittimazione democratica delle istituzioni europee, cruciale per promuovere un rafforzamento dell'integrazione nel suo complesso. Sono state raggiunte intese per lo svolgimento di una missione della Commissione affari esteri della Camera dei deputati a Berlino nel prossimo autunno.

La delegazione della Camera dei deputati ha quindi svolto incontri di natura tecnica e di studio con rappresentanti della Fondazione «*Konrad Adenauer*» e della Fondazione «*Friedrich Ebert*», cui fanno capo i due maggiori partiti tedeschi. Gli incontri hanno consentito di approfondire i temi già trattati nella sede parlamentare e di apprendere le modalità e i toni del dibattito pubblico sulle delicate questioni attinenti la solidarietà tra Stati membri in tempi di crisi e il futuro dell'Unione europea.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03881 Contento: Sull'eventuale pretesa di risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di servizio durante interventi di urgenza	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
5-06364 Burtone: Sugli eventuali provvedimenti riferiti al Centro documentale e alle caserme Sant'Angelo Fulci e Sommaruga di Catania	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-06621 Tommaso Foti: Sulla possibile chiusura della base aerea di San Damiano, in provincia di Piacenza, a seguito dell'ipotizzato trasferimento del 50° Stormo caccia bombardieri	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	82
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	91
<i>ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	97

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Vилlecco Calipari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

5-03881 Contento: Sull'eventuale pretesa di risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di servizio durante interventi di urgenza.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara soddisfatto dalla risposta ad un quesito che ha visto un rimpallo di competenze tra i vari dicasteri interessati, che ha inevitabilmente allungato i tempi di svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo. La risposta, come si aspettava, richiama la normativa in materia di responsabilità amministrativa dei militari. Evidenzia, tuttavia, come sia necessario che i Comandanti responsabili, prestino grande attenzione in sede di emanazione delle circolari volte a sensibilizzare un corretto uso dei veicoli di servizio da parte del personale delle forze dell'ordine. Infatti, rileva che un eccessivo rigore potrebbe tradursi in risultati opposti a quelli auspicati, dal momento che l'intervento da parte dei dipendenti delle forze dell'ordine potrebbe risultare meno tempestivo e efficace.

5-06364 Burtone: Sugli eventuali provvedimenti riferiti al Centro documentale e alle caserme Sant'Angelo Fulci e Sommaruga di Catania.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ricordare come il processo di dismissione in atto nella Difesa stia destando non poche preoccupazioni nella Regione Sicilia e già nel recente passato vi sono stati interventi di riorganizzazione che hanno creato problemi. Pur ritenendo quindi preferibile rivedere la decisione che dispone il trasferimento del Centro documentale a Palermo, prende comunque positivamente atto della disponibilità assicurata dal rappresentante del Governo ad adottare le opportune misure per venire incontro alle legittime aspettative del personale militare ivi impiegato, in parte riassorbibile nella Caserma Sommaruga. Auspica che la stessa attenzione possa essere dedicata anche al personale civile che si è sempre dimostrato meritevole di considerazione per aver prestato alla Difesa le proprie capacità con dedizione e impegno per lungo tempo.

5-06621 Tommaso Foti: Sulla possibile chiusura della base aerea di San Damiano, in provincia di Piacenza, a seguito dell'ipotizzato trasferimento del 50° Stormo caccia bombardieri.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, auspica che sul tema della revisione dello strumento militare, il cui disegno di legge di delega è attualmente all'esame del Senato, si possa opportunamente svolgere una proficua riflessione in varie sedi. L'attuale situazione, infatti, fa rilevare numerose problematiche. In primo luogo, osserva che l'Aeronautica militare è, tra le Forze armate, quella che risulta maggiormente interessata dai processi di ristrutturazione e ridimensionamento. Con specifico riguardo, invece, alla base di San Damiano in provincia di Piacenza, ritiene che sia contraddittorio rispetto alle esigenze di risparmio, prevedere l'operatività con funzioni ridotte di una struttura che funziona a pieno regime ed in modo efficace. Formula, pertanto, l'auspicio che si possa trovare una soluzione differente e più ponderata sulla vicenda oggetto dell'interrogazione, chiedendo espressamente al rappresentante del Governo di soprassedere al trasferimento del 50° Stormo caccia bombardieri o di rinviarne la decisione in attesa degli opportuni approfondimenti.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di valutazione favorevole con rilievi, che illustra (*vedi allegato 4*).

Guido CROSETTO (PdL) invita il relatore a valutare con attenzione gli effetti che potrebbero discendere dalla prevista ricollocazione della struttura di GENIODIFE. In relazione alla sua esperienza, il modello organizzativo proposto rischia di non realizzare gli obiettivi di efficienza prefissati, ma anzi di penalizzare l'operatività di unità organizzative particolarmente attive. Non sembra infatti che tale misura di riorganizzazione abbia tenuto in conto adeguatamente i carichi effettivi di lavoro né le esigenze operative, in particolare legate alla necessità di disporre di specifiche e elevate competenze tecniche per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Rileva, al riguardo, la difficoltà di prefigurare forme di sinergia positiva con apparati che sono prettamente dedicati al *procurement* militare, dal momento che le loro specifiche funzioni non richiedono di esperire le procedure negoziali che invece il codice degli appalti impone per la maggior parte delle attività espletate dal GENIODIFE.

Filippo ASCIERTO (PdL), concordando con l'onorevole Crosetto, pone inoltre l'ac-

cento sulla problematicità delle disposizioni riferite agli organi di rappresentanza militare, già evidenziati nella proposta del relatore. In termini generali, sembra dunque necessario intervenire in materia con un provvedimento di ampio respiro, che riformi la disciplina della rappresentanza, soprattutto allo scopo di consentire che vi sia adeguata presenza negli organi rappresentativi di esponenti dei diversi ruoli, nonché della componente femminile delle Forze armate. Auspica, pertanto, che questa sua raccomandazione possa trovare accoglimento nel testo da sottoporre al voto della Commissione.

Salvatore CICU (PdL) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta di riformulazione della proposta del relatore, con riguardo alle questioni sollevate dagli onorevoli Crosetto e Ascierto.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel rendere atto al relatore di aver svolto un lavoro accurato ed approfondito, sottolinea come i rilievi espressi siano particolarmente incisivi, al punto da significare una sostanziale contrarietà all'impianto complessivo del provvedimento. Auspica che il Governo si conformi a tali suggerimenti, che appaiono ampiamente migliorativi dello schema presentato dall'Esecutivo alle Camere.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, considera meritevoli di particolare attenzione le considerazioni svolte dal collega Ascierto con riferimento ad un'adeguata presenza femminile negli organismi di rappresentanza militare, anche per i loro risvolti sul piano della concreta attuazione del principio costituzionale di parità dei sessi.

Antonio RUGGHIA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla norma di riforma della disciplina, di carattere derogatorio, in materia di concessione di alloggi ASI. Segnala come opportunamente il relatore vi abbia dedicato un apposito rilievo nella parte dispositiva della proposta, *sub lettera b*). Evidenzia che la modifica alla disciplina vigente amplia i casi

in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio. Il rischio è dunque di preconstituire ulteriori situazioni alloggiative ambigue, destinate in un prossimo futuro a configurarsi come utenti *sine titulo*. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di sollecitare, sul punto, l'adozione di strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio. In questo senso si muove anche la proposta del relatore, che però, a suo avviso, dovrebbe esprimersi in modo ancora più incisivo in ordine alla natura contraddittoria della disciplina derogatoria rispetto alla natura dell'istituto.

Roberto SPECIALE (PdL) precisa che l'alloggio di servizio dovrebbe caratterizzarsi come bene esclusivamente funzionale all'incarico ricoperto *pro tempore*, senza eccezioni di sorta.

Filippo ASCIERTO (PdL), a sostegno di quanto affermato dall'onorevole Speciale, rileva che gli alloggi di servizio dovrebbero, a suo avviso, costituire una categoria di immobili caratterizzata in modo evidente dalla loro ubicazione all'interno di strutture militari. Anche su tale aspetto, come già rilevato in relazione alla rappresentanza militare, sarebbe necessaria un'azione decisa di riforma funzionale ad una definitiva sistemazione della materia.

Guido CROSETTO (PdL) invita il relatore a formulare la lettera sub *b*) della parte dispositiva della sua proposta in termini ancora più perentori, così da consentire alla Commissione competente in via principale di comprendere in modo univoco la volontà della Commissione difesa sul punto.

Marco BELTRANDI (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Crosetto.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, rileva che gli elementi emersi nel corso del dibattito siano ampiamente condivisibili. In particolare, quanto all'opportunità di

ricollocare la struttura del GENIODIFE nell'ambito del segretariato generale, rileva che già il suo rappresentante di gruppo in Commissione aveva espresso talune perplessità, non interamente fugate dall'intervento di replica svolto dal rappresentante del Governo. Ritiene quindi plausibile integrare la parte dispositiva della sua proposta con uno specifico rilievo riferito a tale misura organizzativa. Quanto alla necessità di modificare la disciplina attualmente recata nello schema di parere concernente il COCER e il COIR, ritiene che la sua proposta sia già esaustiva delle problematiche di tipo normativo, atteso che i procedimenti elettorali sono in corso sulla base della normativa vigente. Non ha tuttavia alcuna obiezione a riformulare il testo, quanto al rilievo sub *d*) al fine di integrarlo con la raccomandazione manifestata dall'onorevole Ascierio. Infine, il dibattito svolto sulla norma in materia di alloggi ASI rafforza il suo iniziale convincimento circa la necessità di esprimersi senza ambiguità sull'incongruenza della norma stessa.

Sulla base di tali considerazioni, riformula la sua proposta di valutazione favorevole con rilievi, che illustra (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Filippo MILONE prende atto delle posizioni emerse nel dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di valutazione favorevole, come riformulata, del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che il Pakistan, nel 2007, è stato il primo cliente non NATO dell'industria italiana del settore della difesa, grazie alla decisione di dotarsi del sistema di difesa anti-aerea SPADA 2000 Plus di MBDA (consorzio EADS-BAE Systems-Finmeccanica) del valore di 415 milioni di euro. Nell'ambito di tale programma, sono in via di definizione nuove collaborazioni. Il *Memorandum* di cooperazione nel campo della difesa, firmato in occasione della visita a Roma del Presidente Zardari, assicurerà, una volta in vigore, un'adeguata cornice giuridico-istituzionale per l'ulteriore progresso dei programmi di cooperazione industriale tra i due Paesi, nonché per l'intensificazione di contatti tra le rispettive Forze armate (Centro Alti Studi della difesa, corsi ufficiali, etc.). Inoltre, l'intesa contribuirà a garantire stabilità all'arco di crisi che vada dal Pakistan al Mediterraneo, di assoluta valenza strategica per i nostri interessi anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area. Rammenta, quindi, che è già operativo il Comitato bilaterale Pakistan/Italia, la cui ultima riunione si è tenuta il 7-8 marzo 2011, e che vi sono rapporti positivi anche nel campo dell'*intelligence*.

I rapporti e le circostanze, quindi, sono molto buoni e di particolare rilevanza, dato il peso politico delle Forze armate pakistane. Osserva, inoltre, che anche in ambito europeo i rapporti sono altrettanto buoni, e al riguardo ricorda che proprio in

questi giorni il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, è in Pakistan per una visita ufficiale volta a rilanciare il dialogo strategico tra Bruxelles e Islamabad nel quadro del piano quinquennale di finanziamento che lega le regioni.

Edmondo CIRIELLI *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo per aver fornito esaustivi chiarimenti alle questioni problematiche sollevate nella seduta precedente.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, ritiene che l'intervento odierno del Governo abbia risposto in modo ampio ai rilievi formulati nella precedente seduta e che, pertanto, la Commissione sia in grado di potersi esprimere favorevolmente.

Conclusivamente, sottolinea come il consolidamento della democrazia nel Pakistan sia condizione imprescindibile affinché abbiano successo i tentativi di assicurare la stabilizzazione e la pace anche in Afghanistan.

Franco GIDONI (LNP) si dichiara sorpreso dai contenuti dell'accordo all'esame della Commissione, che risale ad un'epoca nella quale la situazione interna e internazionale del Pakistan era molto diversa da quella attuale. Ritiene che sarebbe stato più opportuno attendere ancora un po' di tempo per poterne monitorare l'evoluzione dal momento che anche un Paese come gli Stati Uniti sta rivedendo la propria posizione al riguardo.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, osserva che i rilievi mossi non tengono in considerazione l'importanza per l'Italia di mantenere buone relazioni con il Pakistan per il ruolo svolto da tale Paese in quell'area, senza dimenticare che si tratta di un Paese dotato di armamenti nucleari.

Luciano ROSSI (PdL) ritiene soddisfacente i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Evidenzia, quindi, come il rapporto con tale Paese sia senza dubbio

complicato e difficile, ma anche necessario e, pertanto, annuncia il suo voto favorevole. Auspica, comunque, che sulla materia tra il Governo e la Commissione si realizzi la più ampia interlocuzione.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.05.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 maggio 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE fa presente che è in corso l'istruttoria concernente la concreta individuazione della platea dei potenziali beneficiari del provvedimento. Chiede, pertanto, un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Filippo ASCIERTO (PdL) ritiene che la proposta della collega Villecco Calipari sia meritevole di considerazione. Osserva, tuttavia, che anche altre iniziative analoghe sono pendenti presso la Commissione o presso l'altro ramo del Parlamento e formula, al riguardo, un invito affinché l'*iter* di tali proposte possa avere un seguito appropriato alla loro importanza.

Augusto DI STANISLAO (IdV), *relatore*, auspica che il Governo fornisca i dati sulla platea dei beneficiari in tempi congrui.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03881 Contento: Sull'eventuale pretesa di risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di servizio durante interventi di urgenza.**TESTO DELLA RISPOSTA****1. PRECEDENTI E SITUAZIONE**

L'interrogante richiama la notizia, diffusa da un settimanale, secondo cui i vertici delle Forze dell'ordine sarebbero autorizzati ad esigere, dal singolo agente operante, il risarcimento di eventuali danni arrecati ai mezzi di servizio durante interventi di emergenza.

2. QUESITO E RISPOSTA

L'interrogante chiede di sapere:

Quesito

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso di risposta affermativa, se non ritenga necessario che il principio di responsabilità, al quale ogni dipendente pubblico è giustamente soggetto, vada temperato alle reali esigenze del caso, distinguendo le situazioni di urgente pericolo di emergenza per la pubblica e privata incolumità da quelle ordinarie.

RISPOSTA:

in linea generale, chiarisco che:

la tematica della responsabilità amministrativa dei militari nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale ristoro del danno erariale è compiutamente disciplinata dagli articoli 452 e seguenti del

« Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per ogni soggetto sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti (dipendenti pubblici), nonché come più ampiamente disposto dalla « Legge di contabilità generale dello Stato » e dal Regolamento (regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924), prevede che la responsabilità per il danno erariale non sussiste se non in presenza di un elemento psicologico qualificato come dolo o colpa grave;

pertanto, solo comportamenti altamente negligenti, ovvero dolosi, possono essere oggetto di rivalsa da parte della pubblica amministrazione.

Al riguardo, il Comando generale dell'arma dei carabinieri ha comunicato che, con reiterate circolari, i Comandanti ai vari livelli sono stati esortati a svolgere una costante e adeguata azione d'insegnamento e di sensibilizzazione nei confronti del personale dipendente, affinché si possa pervenire al giusto equilibrio tra le esigenze operative e le misure prudenziali da adottare (quali il rispetto delle norme del codice della strada, il controllo sull'affidabilità dei mezzi, la verifica dei sistemi di sicurezza), a tutela dell'incolumità fisica propria, oltre che dei cittadini.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06364 Burtone: Sugli eventuali provvedimenti riferiti al Centro documentale e alle caserme Sant'Angelo Fulci e Sommaruga di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

1. PRECEDENTI E SITUAZIONE

L'atto affronta il processo di dismissione degli immobili, in ambito Difesa, con particolare riguardo al Centro Documentale di Catania.

L'Onorevole interrogante evidenzia che un processo così grande di smobilitazione suscita grandi preoccupazioni in città per l'impatto occupazionale e per le aree interessate. In sintesi, il provvedimento in discussione, peraltro già deciso da tempo, risulta coerente con il ben più attuale disegno di revisione dello strumento militare che, sulla base delle risorse finanziarie ragionevolmente disponibili, mira a garantire la disponibilità di Forze armate efficienti ed efficaci, in grado di assicurare la difesa del Paese e la tutela dei suoi interessi, prioritariamente attraverso la partecipazione alle missioni internazionali, sotto l'egida delle organizzazioni internazionali di sicurezza di riferimento, contribuendo a sostenere il ruolo dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale.

Per conseguire questo obiettivo sono necessarie e inevitabili scelte anche dolorose ma ineludibili che, si assicura, vengono attentamente valutate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

2. QUESITI E RISPOSTE

L'interrogante chiede di sapere:

QUESITO:

quale sia il futuro del Centro Documentale e quale sia il destino della ca-

serma Sant'Angelo Fulci e della caserma Sommaruga di Catania, ovviamente avendo ben presente che sarebbe inaccettabile una penalizzazione del territorio di fronte ad un simile processo di razionalizzazione,

RISPOSTA:

Il Centro Documentale di Catania, inquadrato nel Comando Regione Militare SUD, è stato costituito nel 2007, contestualmente alla soppressione dei Distretti Militari, nel quadro dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Area Territoriale della Forza Armata discendente dal decreto legislativo n. 253 del 2005 nonché con la riduzione delle attività nel settore specifico connesse con la sospensione della Leva. In relazione a quanto sopra, il progetto di riordino dell'Area Territoriale, già partecipato nelle linee generali alle Organizzazioni Sindacali nazionali, prevede l'accentramento e la digitalizzazione degli archivi cartacei in quattro poli di riferimento (Bologna-Caserta-Palermo-Cagliari), con la contestuale soppressione dei Centri Documentali e riduzione di quest'ultimi ad Uffici Documentali nell'ambito dei sovraordinati Comandi Regione Militare/Comandi Militari Esercito.

I suddetti provvedimenti ordinativi, tra i quali è compresa anche la soppressione del Centro Documentale di Catania, sarà realizzato secondo precise tempistiche che, per quanto riguarda quello di Catania, è previsto per l'anno 2014.

In merito agli aspetti d'impiego, si evidenzia che:

per il personale militare, in analogia con quanto esperito per le soppressioni/riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni strumenti affinché siano temperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che Ufficiali, Sottufficiali e Graduati intenderanno rappresentare;

analogamente si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Per quanto attiene, poi, al 62° reggimento fanteria « Sicilia », inquadrato nella Brigata meccanizzata « Aosta », si evidenzia che non sarà, in un futuro immediato, oggetto di provvedimenti ordinativi e che, peraltro, la caserma « Erminio Sommaruga », sede della citata Unità, risulta di interesse operativo per l'Esercito.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06621 Tommaso Foti: Sulla possibile chiusura della base aerea di San Damiano, in provincia di Piacenza, a seguito dell'ipotizzato trasferimento del 50° Stormo caccia bombardieri.**TESTO DELLA RISPOSTA****1. PRECEDENTI E SITUAZIONE**

a) L'interrogazione (c./pag.) affronta la questione connessa al processo di revisione dello strumento militare, relativa all'ipotesi di accentramento della flotta dei velivoli TORNADO, inclusi quelli operanti presso il 50° Stormo di Piacenza, sull'unica Base di Ghedi.

b) Più in particolare, l'Onorevole interrogante pone in evidenza che, ove tale ipotesi trovasse concretizzazione, il predetto 50° Stormo di Piacenza sarebbe soggetto a chiusura.

c) Il progetto di revisione complessiva dello strumento militare, come noto, dopo essere stato ampiamente illustrato, nei suoi lineamenti generali, dal Ministro Di Paola, in alcune ravvicinate circostanze ed in diverse sedi istituzionali (All. « 1 »), è ora contemplato da un apposito disegno di legge delega attualmente all'esame della 4^a Commissione Difesa del Senato (All. « 2 »).

d) Vale la pena rammentare in proposito che il Ministro DI PAOLA ha più volte sottolineato che lo strumento militare nell'attuale configurazione non è più coerente e sostenibile a fronte delle risorse assegnate. In particolare, il sussistente sbilanciamento della ripartizione delle risorse tra i settori della Funzione Difesa porterebbe ad una progressiva riduzione delle attuali capacità operative dello strumento. Ne consegue la necessità di avviare, con urgenza, tale ulteriore processo di revisione dello strumento militare, che, eliminando ridondanze ed inefficienze, con-

senta di correggere lo sbilanciamento delle attuali componenti strutturali di spesa, e di ottenere la sostenibilità finanziaria e di salvaguardare le capacità operative dello strumento stesso.

2. QUESITI E RISPOSTE

L'interrogante chiede di sapere:

Quesito

se e quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in ordine alla questione sopra rappresentata.

Risposta:

In via preliminare, si fa osservare che nell'ambito di tale processo di revisione dello strumento, anche l'Aeronautica, ferma restando l'esigenza di preservare le capacità operative ritenute irrinunciabili, è chiamata a rivedere i propri assetti, nell'ottica dell'indispensabile perseguimento della sostenibilità finanziaria.

Tale ulteriore revisione si pone, dunque, in linea di continuità con il processo di trasformazione che l'Aeronautica Militare ha già avviato da tempo attraverso la:

adozione di diversi provvedimenti di riorganizzazione/soppressione (ai sensi del decreto legislativo n. 464 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni), tesi tra l'altro, ove possibile, a concentrare i Reparti Operativi/Enti/Distaccamenti nel minor numero dei sedimi distribuiti sul territorio nazionale;

razionalizzazione di determinate aree/settori, in base a specifici documenti di pianificazione (Progetto di riordino della Forza armata).

In tale contesto, sulla base delle capacità operative definite indispensabili, la Forza armata ha provveduto al dimensionamento del relativo supporto, della tipologia, della consistenza degli assetti, del numero dei Reparti e delle ore di volo necessarie a sostenere l'obiettivo capacitativo prefissato, nonché per svolgere adeguatamente gli impegni assunti nei contesti NATO e UE.

È dunque in tale quadro che occorre inserire l'attività di ulteriore accentrimento di Enti, anche di diversa natura, che la Forza armata sta conducendo e continuerà a svolgere nell'ottica della sostenibilità finanziaria.

Tale obiettivo unitamente alla drastica riduzione degli assetti operativi infatti,

rende inevitabile un'ulteriore contrazione dei Reparti, tra i quali anche (e non solo) il 50° Stormo, la cui chiusura è prevista entro il 2015.

La programmata riduzione della flotta Tornado – distribuita attualmente su 2 aeroporti principali tra cui il 50° Stormo e coinvolta da un contestuale aggiornamento avionico e di cellula – ha reso il suo integrale accentramento sotto un unico polo (6° Stormo di Ghedi) una necessità ineludibile, proprio nell'ottica di ottenere inderogabili economie di scala in ambito manutentivo, logistico ed operativo.

In tale contesto, la pianificazione di Forza armata è stata orientata definendo specifici criteri per il *basing* dei propri assetti, al fine di continuare ad assolvere gli attuali compiti istituzionali, tra cui – come anzidetto – quelli derivanti dagli impegni assunti in ambito internazionale.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante « ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati » (Atto n. 472);

premesso che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del con-

tingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in

vigore (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *q*), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« *connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività* ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre — come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato — una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto

detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale è motivata dalla necessità di implementare i livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni ritenute strategiche connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica. N. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto, trasmettendo i seguenti rilievi alla Commissione competente:

a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

b) si valuti la congruità della modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che – estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'arti-

colo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto; al riguardo, ove si ritenga necessario mantenere la disposizione nel provvedimento in esame, si provveda, quantomeno, a riformularla nel senso di subordinarne l'applicazione alla previa adozione di uno specifico atto amministrativo, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, che definisca in modo limitato e selettivo i criteri e le modalità di esercizio del potere autorizzatorio da parte dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *ee*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico;

d) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante « ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati » (Atto n. 472)

premessi che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del con-

tingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in

vigore (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio («*connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività*») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se «*non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico*» nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi «*in relazione alle variazioni della forza effettiva*», mentre — come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato — una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stato già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto

detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'*iter* procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica. N. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli

343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto, trasmettendo i seguenti rilievi alla Commissione competente:

a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

b) appare opportuno verificare se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

c) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che —

estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico — si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto;

d) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *ee*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;

e) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (C. 5180 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5180 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 »;

preso atto che il citato Accordo agli articoli 3 e 4 individua i settori e le modalità della cooperazione nel settore della difesa, allo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare

la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato che l'articolo 5 richiama la legislazione nazionale in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e che il Memorandum non può considerarsi quale « intesa intergovernativa » ai sensi della legge n. 185 del 1990, trattandosi di un accordo di natura generale ed astratta, a differenza delle intese intergovernative che invece devono avere un contenuto concreto e circoscritto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti in materia per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	108

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	104
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
Sui lavori della Commissione	106

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	106
--	-----

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

La seduta comincia alle 14.20.

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti in materia per il
riordino della Protezione civile.**

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, fa
presente che il disegno di legge dispone la
conversione del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile e che
il provvedimento è corredato di relazione
tecnica. Con riferimento all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b) e c), numeri da 1
a 8, recante funzioni e poteri in materia di
protezione civile, con riferimento alla
norma che disciplina il subentro dell'am-
ministrazione pubblica competente in via
ordinaria e l'utilizzo della contabilità spe-
ciale aperta per l'emergenza, ritiene che
andrebbe chiarito se, in caso di riversa-
mento alle regioni delle somme residue
nella predetta contabilità, la spendibilità
di tali somme possa trovare limiti nei

vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Andrebbe inoltre acquisita una conferma circa la compatibilità con l'ordinamento comunitario della disposizione che prevede la deroga alla vigente disciplina in materia di affidamento dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Ciò al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Infine, in merito agli aspetti procedurali, segnala che – in base al testo in esame – non è più richiesto il concerto del Ministro dell'economia per le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Andrebbe valutato se la nuova procedura prevista in sostituzione del concerto sia idonea a garantire un efficace controllo sui profili contabili. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), numeri da 9 a 11, recante meccanismo di finanziamento delle emergenze, osserva che il testo in esame delinea un meccanismo di reintegrazione del Fondo di riserva per le spese impreviste basato su due possibili fonti di finanziamento: la riduzione delle voci di spesa indicate in apposito elenco; l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti « in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva ». Poiché il testo e la relazione tecnica non precisano le modalità attuative di tale meccanismo finanziario, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura e in presenza di quali condizioni dovrebbe essere attivata l'una e l'altra fonte di finanziamento. Infatti non appare univoca la portata applicativa delle previsioni che fa riferimento a più fonti di finanziamento « in combinazione ». Inoltre il ricorso all'incremento delle accise dovrebbe risultare, sulla base di quanto indicato dal testo, idoneo a reintegrare completamente il Fondo di riserva (senza quindi richiedere l'intervento delle riduzioni di spesa sopra indicate), mentre il tenore delle norme lascerebbe intendere che le due forme di finanziamento debbano essere attivate contestualmente. Rileva, inoltre, che la procedura per la reintegrazione del Fondo prevede, da una parte, l'adozione di

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle voci di spesa e dell'ammontare complessivo delle riduzioni, dall'altra, una deliberazione del Consiglio dei Ministri ed un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane per la determinazione della misura dell'incremento delle accise sui carburanti. Fa presente che tali procedure non prevedono la predisposizione di una relazione tecnica e non contemplano, quindi, una verifica parlamentare della corrispondenza – con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica – fra spese sostenute e risparmi conseguiti. Andrebbe quindi chiarito quale sia la procedura per la verifica della predetta corrispondenza sui tre saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'elenco delle voci di spesa assoggettabili a riduzione, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa l'entità dei potenziali risparmi complessivi conseguibili a valere sulle spese elencate, anche in relazione alla natura e alla finalità delle stesse, mediante la diminuzione delle spese autorizzate. Sarebbe utile disporre di un'indicazione, almeno di massima, di tali possibili risparmi, con la specificazione della valenza degli stessi sui tre saldi di finanza pubblica. Dal punto di vista testuale, segnala che la clausola di neutralità finanziaria formulata nell'ambito del comma 5-*quinquies* è riferita esclusivamente all'indebitamento netto e non anche al saldo netto da finanziare. Osserva in proposito che un'eventuale misura restrittiva della spesa consentita dal patto di stabilità interno, cui non facesse fronte un analogo contenimento della spesa del bilancio dello Stato, determinerebbe effetti compensativi solo ai fini dell'indebitamento netto, mentre la maggiore spesa per il reintegro del Fondo per le spese impreviste resterebbe non compensata a livello del saldo del bilancio dello Stato. Ritiene che sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10, disciplina – come già rilevato – il meccanismo di reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste mediante riduzioni di spesa e

aumenti della tassazione sui carburanti. Con riferimento alla prima ipotesi osserva che nelle voci contenute nell'elenco allegato all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dalla disposizione in esame, sono stati indicati, per tutti gli stati di previsione, prevalentemente capitoli iscritti in bilancio come rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009. Gli unici capitoli compresi nell'elenco che non sono, invece, riferiti a spese rimodulabili sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare dei capitoli 2856, 2857 e 7547, concernenti il fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo. A tale proposito, segnala che la riduzione delle spese indicate nell'elenco allegato, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sembrerebbe poter avere ad oggetto solo spese iscritte in bilancio come rimodulabili. Infatti le spese non rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione e, pertanto, non potrebbero a rigore essere ridotte con disposizioni di rango secondario. In secondo luogo, segnala che tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che possono essere oggetto di riduzione sono anche indicati i capitoli 6856 e 9001, nei quali sono iscritte le risorse dei Fondi speciali determinati annualmente dalla legge di stabilità e preordinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi all'esame delle Camere. La loro riduzione lineare, quindi, dovrebbe tenere conto degli utilizzi previsti dai provvedimenti parlamentari anche qualora gli stessi non siano stati approvati in via definitiva. Ricorda, infatti, che le risorse dei fondi speciali vengono considerate prenotate all'atto dell'espressione di un parere favorevole da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento o all'atto dell'approvazione di una disposizione che

utilizzi tali risorse da parte di una delle Camere. Tali prenotazioni non trovano tuttavia corrispondenza nelle informazioni contenute nel sistema della Ragioneria generale dello Stato e, pertanto, il meccanismo di riduzione previsto non garantisce che non vengano ridotti accantonamenti riferiti alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi all'esame delle Camere. Segnala che non sono compresi nell'elenco alcuni capitoli iscritti in bilancio come rimodulabili. In proposito, anche al fine di valutare l'idoneità delle risorse delle quali è previsto l'eventuale utilizzo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Riguardo alla natura delle spese riferite ai capitoli indicati nell'elenco, osserva che sono stati inclusi in detto elenco sia capitoli di parte corrente che di conto capitale, mentre il Fondo spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ha natura di parte corrente. Pertanto, nel decreto con il quale verrà prevista la riduzione degli stanziamenti relativi ai predetti capitoli, al fine di evitare, almeno nella sostanza, una dequalificazione della spesa, vietata dalla normativa contabile vigente, dovrebbero essere indicati gli interventi di natura capitale che verranno finanziati. Ricorda che, in occasione di altri provvedimenti che hanno previsto la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio da operare mediante decreto, è stato previsto espressamente il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Segnala, infine, che la disposizione al sesto periodo prevede che, per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si provveda mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Al riguardo, osserva che il comma 5-*ter* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non modificato dal decreto-legge in esame, prevede che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adem-

pimenti e per i versamenti tributari e contributivi, in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, siano disposti con legge e siano disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sembra, quindi, necessario chiarire il rapporto tra le due disposizioni, in quanto il comma 5-ter e il comma 5-quinquies, sesto periodo, come sostituito dal provvedimento in esame, disciplinano entrambi la medesima fattispecie di intervento con modalità distinte. Dovrebbe, pertanto, precisarsi se la norma in esame intenda prevedere una procedura di copertura finanziaria alternativa a quella già prevista dal comma 5-ter, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero intenda prefigurare le modalità di copertura finanziaria delle leggi previste dal comma 5-ter. Ritiene in ogni caso che, una volta individuata la portata della disposizione in esame, sia indispensabile un coordinamento tra il comma 5-ter e il comma 5-quinquies, sesto periodo. Fa presente, inoltre, infine che all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10, sono in particolare necessari due chiarimenti: il primo è relativo allo strumento con il quale bisognerà disporre il differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi. Infatti, in modo contraddittorio, il sesto periodo richiama, da un lato, il comma 5-ter, ai sensi del quale occorre a tal fine provvedere con legge, e, dall'altro, facendo riferimento ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, appare delegificare la materia. Al riguardo, in considerazione della delicatezza della materia, sembrerebbe da valutare con estrema attenzione la possibilità di rinunciare alla garanzia, rilevante anche sotto il profilo finanziario, della riserva di legge. Rileva, infine, che il settimo periodo prevede una terza ipotesi di reperimento delle risorse attraverso una riduzione delle voci di spesa rimodulabili e aumento dell'aliquota di accisa della quale non risultano assolutamente chiare le finalità e che appare di problematico

inquadramento nell'economia del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, recante il trasferimento della flotta aerea antincendio, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti circa la disciplina contrattuale che si intende applicare al personale che transiterà dai ruoli del Dipartimento della protezione civile a quello dei vigili del fuoco. Ciò in quanto i trattamenti economici erogati dall'amministrazione di provenienza potrebbero risultare superiori a quelli corrisposti dall'amministrazione di destinazione. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che disciplina i controlli della Corte dei conti, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di una procedura di silenzio-assenso, in caso di mancata espressione della Corte dei conti nel termine di sette giorni sui provvedimenti di protezione civile, possa incidere negativamente sull'efficacia dell'attività di controllo, avente ad oggetto una tipologia di provvedimenti che spesso comporta l'impegno di risorse finanziarie di rilevante entità. Con riferimento all'articolo 2, recante coperture assicurative su base volontaria contro i rischi derivanti da calamità naturali, in ordine all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le polizze assicurative in esame, osserva che il testo prevede sia un generale obbligo di neutralità finanziaria sia uno specifico obbligo di invarianza del gettito a fronte delle incentivazioni di carattere fiscale. In proposito, andrebbe chiarito con quali strumenti e con quali modalità applicative potrà essere assicurato il rispetto di ciascuna di tali previsioni. Fa presente, in particolare, che alcune delle disposizioni in esame appaiono in astratto suscettibili di determinare effetti di segno opposto, peraltro privi di un allineamento temporale. Il carattere generico delle norme in esame non consente di valutarne l'eventuale compensatività sul piano finanziario. Inoltre non è prevista la predisposizione di una relazione tecnica sul regolamento da adottare in attuazione delle norme; né si prevede espressamente, su tale provvedimento, una procedura di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari

competenti per i profili di carattere finanziario. In relazione ai compiti assegnati al Dipartimento della protezione civile ritiene, infine, che andrebbe confermato che le attività di ricognizione e di reperimento di dati possano essere svolte – entro i termini indicati dal testo – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, recante grandi eventi e gestioni commissariali in corso, ritiene che, con riferimento al proseguimento per sei mesi della gestione operativa della contabilità speciale, andrebbe escluso che, per effetto delle previsioni in esame, possano determinarsi modifiche al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in questione rispetto ai tendenziali previsti a legislazione vigente. In merito all'autorizzazione, per i commissari delegati, di avvalersi del comune di Firenze e del comune di Venezia, le norme prevedono che tale facoltà sia esercitata senza nuovi e maggiori oneri. Andrebbe in proposito confermato che sussistono le condizioni e le risorse disponibili affinché tale avvalimento possa essere effettuato senza oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, dispone che i commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio del 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Al riguardo, rileva l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria con l'indicazione dell'aggregato di riferimento, che, nel caso specifico, dovrebbe essere rappresentato dalla « fi-

nanza pubblica ». Con riferimento all'articolo 3, comma 3, recante completamento degli interventi dei commissari per l'emergenza nomadi, rileva che non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che la riassegnazione delle somme in esame al pertinente capitolo del Ministero dell'interno non determini una modifica del profilo di cassa della spesa rispetto a quello previsto sulla base della legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, comma 4, recante acquisto del termovalorizzatore di Acerra, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame appaiono finalizzate a definire l'operazione di acquisto del termovalorizzatore e le procedure di spesa delle relative risorse. La corrispondente riduzione dei limiti di spesa del patto di stabilità per la regione Campania, con ricognizione delle relative somme mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sembra riferirsi alla necessità di ridurre il profilo di spesa della regione, considerato su un arco di tempo pluriennale, a seguito dell'esclusione dal patto stesso delle risorse destinate all'acquisto del termovalorizzatore. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, recante esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione da tagli lineari, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di compensare la predetta esclusione a valere sulle restanti dotazioni finanziarie senza pregiudicare programmi di spesa già avviati sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara preliminarmente di condividere molte delle osservazioni formulate dal relatore, con l'eccezione dei richiami al rigore, a suo avviso non effettuati in altre circostanze drammatiche. Rileva altresì che i tempi previsti per la durata della gestione emergenziale non sono, a suo avviso, congrui, rapportati alla gravità del terremoto

in Emilia Romagna. Ricorda in proposito che per altre emergenze, come quella dei nomadi, nonché per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi del Lido di Venezia, al contrario, viene disposta una proroga anche consistente della gestione emergenziale. Evidenzia come, in mancanza di una proroga della gestione emergenziale, la ricostruzione subirebbe rallentamenti intollerabili per la necessità di rispettare, in condizioni assolutamente eccezionali, le normative ambientali per lo smaltimento dei rifiuti speciali, derivanti dai crolli degli edifici, e quelle sull'affidamento degli appalti per le prime opere indifferibili. Auspica quindi che si possano evitare gli errori commessi a L'Aquila. Osserva inoltre come occorrerebbe riflettere meglio sui capitoli che potrebbero essere tagliati per garantire il ripristino dei fondi della protezione civile, a partire da quello relativo al federalismo amministrativo. Rileva inoltre come, essendo già al mese di giugno, non sarà facile individuare reali disponibilità finanziarie, specie nel prosieguo dell'anno. Lamenta inoltre come nel provvedimento abbiano trovato spazio disposizioni non immediatamente riconducibili alle sue specifiche finalità come quelle relative al termovalorizzatore di Acerra. Rileva infine la necessità di valutare, anche per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, la facoltà di derogare ai limiti imposti dal patto di stabilità.

Maino MARCHI (PD) osserva come, in attesa che le Commissioni di merito trasmettano il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti, in questa sede è opportuno soffermarsi sui profili generali del provvedimento, rilevando come esso rappresenti una occasione importante di riflessione sulla gestione delle calamità naturali, che viene a cadere proprio in concomitanza con il grave sisma che ha colpito la regione Emilia – Romagna. In proposito, rileva che lo sforzo che si sta compiendo è quello di individuare procedure standardizzate di gestione dell'em-

genza e di finanziamento dei conseguenti interventi e ritiene che l'esame parlamentare del decreto possa costituire la sede nella quale precisare le misure con le quali fare fronte in modo tempestivo ed efficace alle situazioni emergenziali e stabilire il necessario legame tra gli interventi da realizzare durante lo stato di emergenza e la successiva fase di ricostruzione. In questo contesto, a suo avviso, non può non considerarsi l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere sistematico che prevedano a regime, la possibilità di deroghe al patto di stabilità interno sia per gli interventi realizzati dagli enti territoriali nella fase di emergenza sia per il ripristino di servizi pubblici essenziali, ad esempio attraverso la ricostruzione di edifici scolastici lesionati. Pur dichiarandosi consapevole che norme derogatorie di questo genere dovrebbero essere previste per i comuni interessati dal recente sisma, ritiene che sia preferibile dare certezze in modo duraturo agli enti territoriali, in modo che possano provvedere nell'immediatezza agli interventi che si rendano necessari contando su una disciplina valida per tutti gli eventi calamitosi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito, rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire al Governo di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore e dai membri della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, nel concordare sull'opportunità di un rinvio, evidenzia come il rappresentante del Governo non abbia risposto alle sue osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10. Rileva inoltre come, pur comprendendo la necessità di prevedere un meccanismo automatico di ripristino del fondo della protezione civile, sarebbe preferibile lasciare maggiore libertà sulle effettive modalità di copertura da individuare volta per volta. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Polledri, sottolinea come il provve-

dimento miri ad evitare una durata eccessiva della fase emergenziale, distinguendo correttamente tra fase emergenziale vera e propria e fase della ricostruzione da affidare, secondo le ordinarie procedure, agli enti territoriali competenti. Rileva inoltre come sia improprio il riferimento alle procedure utilizzate per gestire la ricostruzione de L'Aquila, poiché, *medio tempore*, il decreto-legge recante la proroga di termini legislativi ha introdotto una disciplina molto stringente di controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva minato la funzionalità della Protezione civile. Evidenzia infine come i tagli lineari su tutti i capitoli indicati nell'allegato al decreto-legge, ivi compresi i fondi speciali di parte corrente, metterebbero a rischio la possibilità per le Camere di approvare proposte di legge di iniziativa parlamentare, richiamando in proposito il parere del Comitato per la legislazione.

Lino DUILIO (PD) ricordando di essere stato relatore sul provvedimento presso il Comitato per la legislazione, fa presente che in quella sede sono stati sollevati numerosi rilievi sulla formulazione del decreto, alcuni dei quali coincidenti con quelli illustrati dall'onorevole Vannucci nella sua pregevole relazione. Osserva, peraltro, che il parere espresso dal Comitato per la legislazione nel suo parere ha formulato una condizione volta a sopprimere l'articolo 2 del decreto, al fine di affidare la disciplina della materia ad un disegno di legge ordinaria. Auspica, pertanto, che nel lavoro delle Commissioni di merito si tenga conto delle criticità evidenziate e vengano apportate le necessarie modifiche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala in proposito che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi per piante foraggere, destinate a essere utilizzate per la

preservazione dell'ambiente naturale e che lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica e di una specifica norma che dispone la neutralità degli effetti del provvedimento sulla finanza pubblica. Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti disposizioni in materia di commercializzazione di miscele di sementi, fa presente che appaiono opportuni chiarimenti sulla struttura delle tariffe richiamate dalla relazione tecnica, allo scopo di verificare che esse possano essere estese anche alle attività in esame e possano garantire la copertura integrale – anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale – degli oneri sostenuti dalle competenti amministrazioni. Con particolare riferimento all'ipotesi, prevista dall'articolo 7, in cui il produttore faccia richiesta di intervento alle regioni, andrebbe confermato che l'attività svolta da tali enti sia integralmente finanziata dalle ditte produttrici.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di chiedere alla Ragioneria generale dello Stato la predisposizione di una nota tecnica al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala in proposito

che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non saranno trasmesso il citato parere. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto reca modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e che lo schema di decreto è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 21, recanti modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2012, in materia di servizi del mercato interno, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame sono volte a recepire, nell'ambito della disciplina sui servizi nel mercato interno, la segnalazione certificata di inizio attività. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma dal Governo, che l'applicazione dello strumento della SCIA non determini, per le amministrazioni interessate, una riduzione di introiti – derivanti dal pagamento di diritti di istruttoria e di tariffe attualmente corrisposti per il rilascio delle autorizzazioni – non compensata dal venir meno delle corrispondenti attività amministrative. Fa presente altresì di non avere osservazioni da formulare riguardo agli adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico e delle Camere di commercio, nel presupposto che agli stessi si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dall'articolo 21.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo ha presentato la risoluzione in Commissione a sua prima firma 7-008899, relativa all'assegnazione di fondi per la ricostruzione delle zone nelle quali sia stato dichiarato con ordinanza lo stato di emergenza, riservandosi di chiederne l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione — Parere).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, per l'assenza del rappresentante del Governo, la seduta sarà sospesa e riconvocata non appena questi sarà disponibile, anche in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.25.

Marina SERENI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.700 della Commissione e i subemendamenti ad esso riferiti.

In proposito, segnala che l'emendamento 2.700 modifica le disposizioni in materia di arbitrato contenute nell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, rappresenta che la proposta emendativa sembra limitare la possibilità di ricorso agli arbitrati nelle controversie nelle quali una delle parti sia una pubblica amministrazione, prevedendo un'autorizzazione motivata preventiva da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che l'emendamento chiarisce le modalità per la nomina degli arbitri, privilegiando, per quanto possibile, la scelta di dirigenti pubblici e reca disposizioni in ordine ai compensi da corrispondere agli arbitri che siano dipendenti pubblici. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dalla proposta emendativa, mentre non ha osservazioni da formulare con riferimento ai subemendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento 2.700 della Commissione non presenta profili finanziari problematici, in quanto l'importo massimo spettante al dirigente pubblico sarà inferiore al compenso spettante agli arbitri e il comma 2-*septies* prevede che la differenza tra l'importo massimo stabilito per il dirigente e quello spettante agli altri arbitri sia acquisita al bilancio della pubblica amministrazione. Peraltro, ritiene che il Governo potrebbe valutare se esclu-

dere del tutto la corresponsione di compensi ai dirigenti pubblici che svolgano funzioni arbitrali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritenendo che la modifica prefigurata dal sottosegretario Polillo sarebbe senz'altro positiva per la finanza pubblica e non dovrebbe essere sottoposta al parere della Commissione.

Marina SERENI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.700 e i subemendamenti 0.2.700.1, 0.2.700.2, 0.2.700.3, 0.2.700.4, 0.2.700.5, 0.2.700.6,

0.2.700.7, 0.2.700.8, 0.2.700.9, 0.2.700.10, 0.2.700.11, 0.2.700.12, 0.2.700.13, 0.2.700.14 e 0.2.700.100 riferiti progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti in materia per il riordino
della Protezione civile (C. 5203 Governo).**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

13804



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

213
7

Roma,
6 GIU. 2012

Prot. Uscita nr. 50844
Prot. Entrata nr. 50223
All.:
Rif. Nota del:

→ All' Ufficio legislativo - Economia
e p.c.
All' Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 5203 Disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

Si fa riferimento alla nota di verifica delle quantificazioni al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati.

Al riguardo, per quanto di competenza si fa presente quanto segue:

**ARTICOLO 1, comma 1, lettere a), b) e c), numeri da 1 a 8
(funzioni e poteri in materia di protezione civile)**

Con riferimento al nuovo comma 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che disciplina il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria e il prosieguo nell'utilizzo della contabilità speciale aperta per l'emergenza, si chiede se i vincoli del patto di stabilità interno vincolino la spesa delle Regioni ove le somme giacenti sulla contabilità speciale, alla chiusura di quest'ultima, vengano riversate al bilancio regionale.

Al riguardo, si fa presente che le risorse per interventi emergenziali di cui si prevede il riversamento dalla contabilità speciale al bilancio regionale sono risorse da intendersi quali assolutamente residuali ed utilizzate per l'eventuale.



anche ove affluisse una quota residuale di risorse ai bilanci delle Regioni interessate tali risorse andranno utilizzate nei vincoli del Patto di Stabilità interno

Si chiede, inoltre, conferma sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario della disposizione che prevede la deroga alla vigente disciplina in materia di affidamento dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Ciò al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni.

Si rappresenta, per quanto di competenza, che si tratta di previsione coerente con la possibilità di una disciplina derogatoria, limitata nel tempo – nel caso di specie, sei mesi – in caso di emergenze dovute a calamità naturali connotate dal carattere dell'eccezionalità. Restano comunque fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico, così come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, ivi inclusi quindi, per il principio di primazia, i principi del diritto comunitario.

**ARTICOLO 1, comma 1, lettera c), numeri da 9) a 11)
Meccanismo di finanziamento delle emergenze**

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito alle due modalità applicative dei meccanismi di reintegrazione del Fondo di riserva per le spese impreviste (riduzione delle voci di spesa indicate in apposito elenco e aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti); in particolare chiede in quale misura e in presenza di quali condizioni (anche di carattere temporale) dovrebbero essere attivate l'una e l'altra fonte di finanziamento. Il tenore delle norme lascerebbe intendere che le due forme di finanziamento debbano essere attivate contestualmente.

Inoltre, viene rilevato che le procedure per la reintegrazione del Fondo non prevedono la predisposizione di una relazione tecnica e non contemplano, quindi, una verifica parlamentare della corrispondenza – con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica - fra spese sostenute e risparmi (o maggiori introiti) conseguiti.

Si osserva in proposito che la prescrizione riguardante la corrispondenza di effetti sui tre saldi di finanza pubblica è riferita solo ai risparmi di spesa e non viene invece espressamente prevista in relazione agli incrementi di entrata.

Per quanto riguarda l'elenco delle voci di spesa assoggettabili a riduzione, viene osservato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa l'entità dei potenziali risparmi complessivi conseguibili a valere sulle spese elencate, anche in relazione alla natura e alla finalità delle stesse, mediante la diminuzione delle spese autorizzate. Dal punto di vista testuale, il Servizio bilancio segnala che la clausola di neutralità finanziaria formulata nell'ambito del comma 5-quinquies è

riferita esclusivamente all'indebitamento netto e non anche al saldo netto da finanziare.

Al riguardo, si fa presente che entrambe le modalità di reperimento delle risorse per l'obbligatorio reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste esigono la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La norma indica, in primo luogo, la riduzione, operata selettivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle dotazioni finanziarie e delle voci di spesa elencate nell'allegato alla legge n. 225 del 1992. Tenuto conto che, in relazione al fabbisogno per l'emergenza, il quantum sarà individuato in correlazione con le effettive dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli in elenco, da riscontrare necessariamente al momento in cui si verificherà l'evento calamitoso, la norma individua, in combinazione con tale meccanismo la possibile adozione della misura dell'incremento dell'accisa sui carburanti, con le modalità e nei limiti già stabiliti dal previgente comma 5-quinquies.

Circa la mancata previsione espressa della predisposizione di una relazione tecnica in sede di attuazione dei meccanismi citati, la norma stabilisce, in ordine ai contenuti del decreto che individua le riduzioni delle dotazioni finanziarie, che sia comunque garantita la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni: tale verifica, che sarà compiuta da questo Ministero, si riferisce ad eventuali modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno in caso di riduzioni concernenti capitoli relativi a trasferimenti alle regioni.

Si chiedono infine chiarimenti circa l'estensione della norma di cui al comma 5-septies (pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali) anche ai mutui eventualmente attivati dalle regioni a valore su risorse proprie o centrali: il meccanismo di riversamento all'entrata delle relative risorse non fa infatti riferimento alle somme iscritte nei bilanci delle regioni stesse.

Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame riguarda contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui da erogare agli Istituti finanziari ovvero a Regioni ed enti locali, per le quali attualmente il pagamento viene effettuato dal Dipartimento della protezione civile. La norma è quindi volta al trasferimento di tali attività in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle posizioni in essere e delle relative risorse, giacenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 1, comma 2

Trasferimento della flotta aerea antincendio

Vengono richiesti chiarimenti circa la disciplina contrattuale che si intende applicare al personale che transiterà dai ruoli del Dipartimento della protezione civile a quello dei Vigili del fuoco.

Ciò in quanto i trattamenti economici erogati dall'amministrazione di provenienza potrebbero risultare superiori a quelli corrisposti dall'amministrazione di destinazione.

Al riguardo, nel rinviare anche agli elementi che potrà fornire il Dipartimento della protezione civile, risulta che per la gestione e la manutenzione della flotta aerea antincendio lo stesso Dipartimento si avvale, mediante la stipula di appositi contratti, di aziende private e del personale dipendente dalle medesime.

Pertanto, il trasferimento della citata flotta aerea non comporta il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, ma il subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nei relativi contratti da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla medesima norma.

ARTICOLO 1, comma 3

Controlli della Corte dei conti

Il Servizio bilancio chiede se la previsione di una procedura di silenzio-assenso, in caso di mancata espressione della Corte dei conti nel termine di sette giorni sui provvedimenti di protezione civile, possa incidere negativamente sull'efficacia dell'attività di controllo, avente ad oggetto una tipologia di provvedimenti che spesso comporta l'impegno di risorse finanziarie di rilevante entità.

Al riguardo, si fa presente che l'ultimo periodo ("Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.") non innova rispetto alla legislazione previgente, poiché già l'art. 27, comma 1, primo periodo, della legge n. 340 del 2000 prevede che decorso il termine per il controllo preventivo di legittimità, il provvedimento diventa esecutivo.

ARTICOLO 2

Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali

In ordine all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le polizze assicurative in esame, il Servizio bilancio osserva che il testo preveda sia un generale obbligo di neutralità finanziaria (riferito alla nuova disciplina sull'estensione delle polizze ai rischi per calamità naturali) sia uno specifico obbligo di invarianza del gettito a fronte delle incentivazioni di carattere fiscale [comma 2, lettera c)].

In proposito si chiedono chiarimenti sugli strumenti o sulle modalità applicative con i quali potrà essere assicurato il rispetto di ciascuna di tali previsioni.

Inoltre non è prevista la predisposizione di una relazione tecnica sul regolamento da adottare in attuazione delle norme; né si prevede espressamente, su tale provvedimento, una procedura di acquisizione del parere dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Come specificato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non permette una puntuale quantificazione, perché non fissa regole precise per agevolare la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali. Pertanto, solo in sede di adozione del predetto regolamento sarà possibile effettuare una quantificazione degli effetti delle misure introdotte dallo stesso nel rispetto dell'invarianza complessiva in termini di gettito, come disposto dalla norma in esame, anche in relazione agli elementi informativi che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a fornire e necessari per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del predetto regime assicurativo.

In relazione ai compiti assegnati al Dipartimento della protezione civile, andrebbe confermato che le attività di ricognizione e di reperimento di dati possano essere svolte – entro i termini indicati dal testo – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò con particolare riferimento alla stima della platea dei soggetti interessati e alla simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa (comma 3, lettere b) e d)), attività che presuppongono specifiche competenze statistiche ed attuariali.

In proposito, nel rinviare comunque al Dipartimento della protezione civile, si conferma che le attività previste dalla norma verranno svolte dal Dipartimento della protezione civile con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di trasmettere i dati disponibili (dati storici relativi alle calamità già verificatesi e ai costi di ristoro dei danni) ovvero di acquisire le informazioni dai soggetti pubblici e privati competenti, peraltro già coinvolti in apposito tavolo tecnico istituito presso lo stesso Dipartimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3, commi 1 e 2

Grandi eventi e gestioni commissariali in corso

Con riferimento alla prosecuzione per sei mesi della gestione operativa della contabilità speciale, si chiede conferma dell'esclusione, per effetto delle previsioni in esame, di possibili modifiche al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in questione rispetto ai tendenziali previsti a legislazione vigente.

In merito all'autorizzazione, per i commissari delegati, di avvalersi del comune di Firenze e del comune di Venezia, le norme prevedono che tale facoltà sia esercitata senza nuovi e maggiori oneri.

Andrebbe in proposito confermato che sussistono le condizioni e le risorse disponibili affinché tale avvalimento possa essere effettuato senza oneri per la finanza pubblica.

La norma si è resa necessaria per consentire, pur dopo l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001 relativo al cd. "grandi eventi", la proroga della gestione commissariale al fine del definitivo completamento degli interventi, in coerenza con le ordinanze 3994 e 4001 che ne avevano prorogato gli interventi fino al 31 dicembre 2012.

Si conferma, pertanto, che la disposizione, in relazione alle risorse all'uso finalizzate, gestite in contabilità speciale e dimostrate con apposita relazione tecnica alle citate ordinanze, è compatibile con i tendenziali di spesa.

Quanto all'avvalimento dei comuni, si fa riferimento alle competenti strutture che potranno supportare i Commissari per le residue attività di completamento degli interventi, nell'ambito delle competenze istituzionali.

ARTICOLO 3, comma 3

Completamento degli interventi dei commissari per l'emergenza nomadi

Il Servizio bilancio chiede conferma dal Governo che la riassegnazione delle somme in esame al pertinente capitolo del Ministero dell'interno non determini una modifica del profilo di cassa della spesa rispetto a quello previsto sulla base della legislazione vigente.

Si conferma che la riassegnazione delle somme di che trattasi al Ministero dell'interno non comporta alcun effetto sul profilo di cassa della spesa, trattandosi di prosecuzione in via ordinaria di attività già programmate e fatte proprie dal Ministero dell'interno in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato 6050 del 2011.

ARTICOLO 3, comma 4

Acquisto del termovalorizzatore di Acerra

Viene rilevato che la norma in esame ribadisce l'applicazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 16 del 2012 in materia di esenzioni fiscali degli atti applicativi riferiti al trasferimento di proprietà. Non viene invece espressamente richiamata la disposizione di cui al comma 11 del medesimo articolo, che ha previsto la possibilità, per la regione Campania, di spendere – al di fuori dei vincoli del patto di stabilità – le somme riscosse a valere sui ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, nonché le risorse statali già finalizzate al pagamento del canone di affitto.

Il Servizio bilancio chiede se dette disposizioni continuino a trovare applicazione e, in caso affermativo, andrebbe confermato che i relativi oneri risultano già scontati sulla base alla legislazione vigente.

Infine, in merito al ricorso della regione Campania alla Corte costituzionale, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa i potenziali effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in esame in caso di accoglimento, da parte delle Corte, del predetto ricorso.

Al riguardo, si conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 16 del 2012, essendo la norma in commento volta ad accelerare il trasferimento delle risorse alla Società già proprietaria dell'impianto, anche al fine della cessazione del contenzioso in essere. Al riguardo, si rinvia agli ulteriori elementi che potrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	116
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido	116
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine	117
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito	118
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	141

RISOLUZIONI:

7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	119
ALLEGATO 6 (<i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i>)	143
7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	121
ALLEGATO 7 (<i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.**Sull'ordine dei lavori.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle risoluzioni, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 4149, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 5203, e, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi alle-*

gato 1), la quale riprende le considerazioni espresse in occasione dell'illustrazione dei documenti in esame.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'approfondita e competente disamina del contenuto e delle implicazioni dei documenti europei in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore e nomina il deputato Ventucci quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.35.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07002, è rinviato ad altra seduta.

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che condivide, rilevando come il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sia svolto con continuità, a favore dei bambini fino a tre anni di età, da assistenti/*Tagesmütter* con formazione specifica, sulla falsariga di analoghe esperienze praticate in Francia, dove il servizio prestato dalle *assistantes maternelles* ha influenzato positivamente il tasso di natalità.

Ritiene, quindi, che la risposta sarà accolta con favore dalle predette operatrici, in quanto il Sottosegretario ha inequivocabilmente chiarito che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni svolte dalle assistenti/*Tagesmütter* possano essere ammesse alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento, fino a un massimo di 632 euro, ove ricorrano, come avviene, a suo avviso, nel caso di specie, le condizioni per assimilare le stesse alle prestazioni erogate dagli asili nido.

5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.

Davide CAVALLOTTO (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CAVALLOTTO (LNP) ringrazia il Sottosegretario per avere chiarito quali elementi debbano ricorrere affinché sia configurabile il presupposto dell'organizzazione autonoma, la cui presenza è necessaria per ritenere assoggettabili all'IRAP gli agenti di commercio, i promotori finanziari e le altre categorie di lavoratori autonomi.

5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine.

Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, in quanto occorre considerare che anche la cessione a titolo gratuito del castello di Udine, come richiesto dal Comune, produrrebbe un vantaggio per l'erario, dal momento che l'ente territoriale in questione sta sostenendo, da quando ha ottenuto in uso perpetuo il complesso monumentale, ingenti spese di gestione, di manutenzione e restauro, il cui importo supera di gran lunga il modesto canone corrisposto all'Agenzia del demanio.

Si aspettava, quindi, che lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo fornisse l'occasione per avvicinarsi alla soluzione di tale questione, che era già stata oggetto della propria interrogazione n. 5-04501, svolta il 31 marzo 2011, nonché del proprio ordine del giorno n. 9/4357-A/133, accolto dal Governo. Invece, sebbene la Commissione paritetica Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia abbia avviato, lo scorso mese di maggio, ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale regionale, sembra che si sia determinata una situazione di stallo, in quanto la Ragioneria generale dello Stato starebbe ancora effettuando le proprie valutazioni di ordine contabile.

Nel rilevare come il Sottosegretario abbia ommesso di fornire qualche chiarimento in merito agli sviluppi del procedimento di competenza della Ragioneria generale dello Stato, invita il Governo ad attivarsi con maggiore impegno, affinché sia data soluzione in tempi brevi all'an-

nosa questione del trasferimento della proprietà del compendio del castello di Udine all'Amministrazione comunale.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione Strizolo n. 5-07004, osserva come la normativa vigente presenti in merito una lacuna, in quanto prevede, nel caso di demaniali immobili locati, che l'ente locale possa conseguirne la proprietà, versando, tuttavia, allo Stato il canone di locazione in essere. In proposito, prospetta, quindi, l'opportunità di verificare se possa essere superata in via amministrativa la contraddizione nella quale si incorrerebbe se si applicasse la predetta normativa anche alle ipotesi in cui locatario dell'immobile sia lo stesso ente locale beneficiario del trasferimento.

5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito.

Ignazio MESSINA (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ignazio MESSINA (IdV), nel ringraziare il Sottosegretario, rileva, tuttavia, come, per l'ennesima volta, la risposta fornita dal Governo eluda il quesito fondamentale posto dall'interrogazione, la quale chiedeva di sapere se saranno riconosciuti rimborsi ai concessionari dei giochi per le somme da questi versati all'erario a titolo di PREU.

Considera, infatti, scandaloso che, nell'attuale, difficilissima fase della finanza pubblica, si riconosca un rimborso di centinaia di milioni di euro ai concessionari per il solo fatto di aver adeguato, in ottemperanza alla normativa in materia, gli apparecchi da gioco alla nuova tecno-

logia per il collegamento in rete degli stessi apparecchi.

Tale rimborso risulta tanto più inopportuno, laddove si consideri che i predetti concessionari realizzano annualmente enormi utili grazie alle concessioni loro attribuite e che è ancora pendente il contenzioso per l'irrogazione di ingenti sanzioni pecuniarie nei confronti di tali soggetti, a fronte delle gravi irregolarità rilevate dalla Corte dei conti nel collegamento in rete dei congegni da gioco. A ciò deve aggiungersi la circostanza che uno dei principali concessionari destinatari dei predetti rimborsi, la società BPlus, appare coinvolta in vicende quantomeno oscure, essendo riconducibile al signor Francesco Corallo, nei cui confronti la magistratura milanese ha emesso un mandato di cattura per associazione a delinquere, e che risulta al momento latitante.

Ritiene pertanto che i cittadini italiani, colpiti dalle pesantissime conseguenze della grave crisi economica, difficilmente potranno comprendere la scelta di impiegare ingenti risorse pubbliche in favore dei concessionari dei giochi.

Sottolinea, quindi, come il Governo non appaia in grado di far fronte a tale drammatica situazione del Paese, come confermano le preoccupanti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale, a fronte di una caduta delle entrate tributarie derivanti dall'IVA di circa 3,5 miliardi di euro, dovuta evidentemente ad una drastica riduzione dei consumi, ha dichiarato che, per far fronte a tali minori entrate, si dovrà procedere ad un ulteriore incremento dell'aliquota IVA, evidentemente senza comprendere che tale inasprimento dell'imposizione indiretta comporterà una nuova, ancora più grave, contrazione dei consumi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.**7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali.**

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, rilevando, preliminarmente, come uno dei settori attualmente più competitivi, e di certo più ambiziosi, dell'economia italiana – cioè il comparto attivo nella produzione di energia elettrica da oli vegetali, materia prima non reperibile in Italia – sia attualmente condizionato da una normativa confusa e ingessata.

Infatti, sotto il profilo dell'imposizione fiscale e del sistema di pressione doganale dei prodotti impiegati, il comparto produttivo degli oli vegetali e dei relativi sottoprodotti appare penalizzato da una regolamentazione disordinata relativamente ai dazi di importazione e alle accise.

Avendo riguardo, in primo luogo, al diritto dell'Unione europea, il codice doganale comunitario – che riunisce le norme, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità europea (CE) ed i Paesi terzi – riconosce un trattamento tariffario agevolato in caso di « destinazione particolare » della merce oggetto di scambio, con riferimento a una nomenclatura nota come « nomenclatura combinata », basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione

delle merci, al fine di garantire una specifica definizione ai prodotti ed una adeguata configurazione daziaria.

A partire dagli anni Settanta, la Comunità Europea ha definito un sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) avente in origine l'obiettivo di accordare specifiche preferenze commerciali a tutti i Paesi in via di sviluppo: attualmente il SPG dell'Unione europea prevede specifiche riduzioni dei dazi doganali ai Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti importati nel mercato europeo, al fine di supportare l'integrazione dei Paesi destinatari delle agevolazioni nelle dinamiche del commercio internazionale, consentendone nel contempo lo sviluppo socio-economico.

Sottolinea quindi come, ai fini del più adeguato trattamento tariffario della merce oggetto di scambio, possa essere maggiormente valida una coerente classificazione della stessa in relazione alla sua natura, alla sua origine e al suo impiego.

Malgrado la suddetta configurazione specifica, per quanto riguarda l'individuazione della « destinazione » produttiva di tali prodotti all'impiego nella produzione energetica, le disposizioni non appaiono, tuttavia, completamente chiare in merito alla possibilità che essi rientrino o meno nelle fattispecie agevolate.

La suddetta mancanza di chiarezza trae origine dalla definizione contenuta nella tabella dei dazi riguardo agli oli vegetali, laddove si fa riferimento a oli « anche raffinati ma non modificati chimicamente », la quale crea un dubbio interpretativo sulla reale configurazione del prodotto e sul suo utilizzo, con la conseguenza dell'applicazione di aliquote daziarie non congruenti con la finalità dell'importazione del prodotto.

Rileva, inoltre, come gli oli vegetali e i loro sottoprodotti, ai fini dell'impiego nella produzione energetica, debbano essere sottoposti a processi diversi dalla raffinazione, dunque non rientranti nella classificazione di cui alla tabella dei dazi. In molti casi, il processo al quale tali prodotti devono necessariamente essere sottoposti è quello di esterificazione, che ne modifica l'acidità ai fini dell'impiego. Tuttavia tale

processo consiste nella semplice aggiunta di un 3 per cento di glicerina, prodotto non derivato dal petrolio, che non consente in alcun modo un'equiparazione del prodotto finale ad un olio minerale o combustibile fossile e, dunque, non giustifica la mancata inclusione nelle tariffe agevolate.

Esprime dubbi, pertanto, circa la sussistenza stessa di dazi sulle importazioni italiane di oli vegetali destinati alla produzione energetica. Infatti, l'attuale disciplina sembra non essere in linea con le esigenze economiche e produttive dell'intero comparto in Italia, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento del dazio su un prodotto, la cui produzione non è riscontrabile nel mercato interno, risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla finalità originaria del sistema daziario, che, nel caso di specie, si configurerebbe non come una tutela del mercato italiano, ma come un ostacolo immotivato.

Invece, sul versante della pressione fiscale italiana sulla materia prima, il decreto legislativo n. 504 del 1995 riconosce specifiche aliquote distinte per prodotti.

Per gli oli vegetali, utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia di attivazione, il decreto legislativo n. 26 del 2007, attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995 hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa, limitata anche in questo caso agli oli classificati nei codici da NC 1507 a NC 1515, ossia gli oli non modificati chimicamente.

La menzionata esenzione è nuovamente esclusa per gli oli vegetali delle voci NC 1516, 1517 e 1518, sottoposti a trasformazioni di natura diversa dalla raffinazione (quali idrogenazione, esterificazione, o altre).

Inoltre, ritiene opportuno evidenziare che, ai fini della classificazione di fonti rinnovabili per l'alimentazione di un impianto di produzione energetica e il conseguente accesso ai meccanismi incentivanti da parte del GSE, la trasformazione cui gli oli vegetali possono essere sottopo-

sti deve essere inferiore al 5 per cento, lasciando quindi integro il 95 per cento del prodotto originario. Considera quindi paradossale che, con tale configurazione, il GSE riconosca questi prodotti come fonte rinnovabile, mentre lo Stato li sottopone ad accisa, alla stregua di un olio minerale o combustibile fossile, rilevando come la citata configurazione degli oli vegetali nelle previsioni tariffarie comuni, che di fatto li equipara ad ogni altro prodotto energetico, appaia anche ingiustificata, oltre che deleteria per la sopravvivenza di un comparto innovativo e ricco di potenzialità.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di natura normativa finalizzata a rettificare, nel settore della produzione energetica da oli vegetali, il quadro suindicato, al fine di rendere coerente le previsioni tariffarie doganali e fiscali sugli oli vegetali e loro sottoprodotti, con le specificità del settore, i limiti produttivi del Paese, e le particolari tecniche di lavorazione delle materie prime.

Inoltre, l'atto di indirizzo impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare ogni opportuno ed utile confronto in sede europea volto ad apportare le rettifiche – di cui in premessa – al sistema di configurazione della merce ai fini del riconoscimento del dazio applicabile.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva, preliminarmente, come il trattamento diversificato degli oli vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica sia riconducibile a una specifica *ratio*, avendo riguardo alla quale il legislatore nazionale ha statuito, all'articolo 21, comma 9, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A allegata al predetto decreto legislativo.

Conseguentemente, poiché le aliquote di accisa ivi previste per i singoli prodotti sono rispondenti al potenziale inquinante degli stessi, il legislatore ha previsto, con

riguardo agli oli vegetali non modificati chimicamente, l'esenzione dall'accisa, al fine di garantire che gli stessi non siano tassati per equivalenza nella stessa misura del gasolio.

Gli oli vegetali non modificati chimicamente, ricadenti nei codici NC da 107 a 1515, ben possono aver subito trattamenti semplici; tuttavia, questi ultimi, tra i quali si ricomprendono i processi di raffinazione aventi scarsa incidenza sulla variazione della composizione, non alterano la composizione acidica.

Verosimilmente, tali prodotti presentano un contenuto positivo in termini di emissioni clima-alteranti, che ne giustifica l'esenzione dall'accisa.

Per quel che riguarda, invece, gli oli vegetali che hanno subito trasformazioni chimiche sostanziali, quali quelle conseguenti a processi di idrogenazione, esterificazione e interesterificazione, classificati nei codici NC da 1516 a 1518, non essendo contemplato il predetto specifico trattamento tributario, si applica l'aliquota di accisa ridotta prevista per il carburante equivalente nel particolare impiego.

Proprio il processo di esterificazione, ossia l'aggiunta di glicerina in basse percentuali, cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo, comporta la formazione di prodotti modificati chimicamente, giustificandosi, in tal modo, l'assimilazione dei cennati oli vegetali ai prodotti energetici ai fini del trattamento tributario applicabile.

Dichiara, quindi, di potere esprimere una valutazione favorevole sulla risoluzione in discussione, purché i presentatori accettino di riformulare il primo impegno, segnatamente sostituendo le parole: « ad adottare » con le parole: « a valutare l'opportunità di adottare ».

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), pur ringraziando il Sottosegretario per l'attenzione dimostrata, ribadisce l'importanza di dare soluzione alla questione segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, ritenendo paradossale che il Governo giustifichi, a fini tributari, l'assimilazione degli oli vegetali ai prodotti energetici in base a considerazioni di politica ambientale, che non ri-

sultano, invece, pertinenti nel caso di specie.

Nel ribadire l'appoggio del suo gruppo al Governo, ritiene quindi necessario sollecitare l'Esecutivo a compiere un'ulteriore riflessione sulla questione, dando risposte concrete a tutte le imprese del settore che, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura, devono essere messe nelle condizioni di svolgere la propria attività, senza eccessivi vincoli di carattere burocratico o fiscale.

In tale contesto suggerisce l'opportunità di procedere all'audizione di tali operatori, in modo da sostenere con ancora maggior forza le ragioni dell'intervento richiesto dalla risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce al deputato Di Biagio di riformulare la risoluzione nel senso indicato dal Sottosegretario, al fine di favorirne l'approvazione nella stessa seduta odierna, ritenendo più produttivo che le categorie interessate avviino, se lo ritengono, un'interlocuzione diretta con il Governo sulle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando l'atto di indirizzo nel senso indicato dal Sottosegretario (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dai presentatori, che assume il n. 8-00180.

7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Fabio RAINIERI (LNP) illustra brevemente la risoluzione, di cui è cofirmatario,

sottolineando, innanzitutto, come i presentatori intendano impegnare il Governo ad aprire, in tempi rapidissimi, un tavolo di confronto con l'ABI, al fine di prevedere una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati colpiti dagli eventi sismici susseguitisi, a partire dal 20 maggio scorso, in Emilia Romagna ma anche in parte della Lombardia e del Veneto.

È, infatti, di fondamentale importanza che il Governo e le banche diano un concreto segnale di vicinanza sia alle migliaia di sfollati, che hanno subito la perdita della propria abitazione e dei propri averi, sia alle numerosissime imprese che non possono proseguire le proprie attività, e che necessitano di interventi atti a consentire di disporre di risorse finanziarie fresche, per riprendere la produzione ed affrontare i costi di una dura ricostruzione.

Inoltre, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative, anche normative, affinché l'IRPEF pagata dalle popolazioni colpite possa essere, in via eccezionale, versata alla Regione Emilia Romagna, per il finanziamento dell'emergenza e della ricostruzione, nonché a prevedere, per le popolazioni colpite, la sospensione per almeno un anno degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali.

Antonio PEPE (PdL) ritiene che l'atto di indirizzo in discussione sia da valutare positivamente, in quanto volto ad alleviare la condizione di grave disagio nella quale si trovano le famiglie e le imprese dell'Emilia Romagna, le quali hanno visto cadere, con le case e i capannoni industriali, anche le proprie speranze per il futuro.

Rileva, in particolare, come l'iniziativa di introdurre una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati, abbia già trovato attuazione in passato, e come essa possa effettivamente aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna a superare l'attuale momento di estrema difficoltà.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene condivisibile lo spirito dell'atto di indirizzo, ritenendo tuttavia necessario esprimere alcuni rilievi sulla formulazione della risoluzione.

In primo luogo rileva, relativamente al primo paragrafo degli impegni, come il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno scorso, abbia già disposto, per i soggetti ubicati colpiti dal sisma nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Fabio RAINIERI (LNP), con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario, rileva come la predetta sospensione dei termini tributari valga solo fino al prossimo mese di settembre, laddove è invece indispensabile prevedere una sospensione di almeno un anno.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI comprende l'esigenza evidenziata dal deputato Rainieri, considerando comunque necessario riformulare il primo impegno della risoluzione nel senso di far riferimento al prolungamento, per almeno un anno, della sospensione già disposta dal Governo; a tale riguardo rileva comunque come il prolungamento della proroga oltre il 31 dicembre 2012 dovrà essere disposto con norma primaria.

Segnala inoltre come con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze potranno essere individuati altri comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la predetta sospensione dei termini.

Per quanto riguarda invece il terzo paragrafo degli impegni, evidenzia come esso appaia contraddittorio rispetto all'appena citato primo paragrafo, in quanto, in presenza di una sospensione dei versamenti tributari, non si comprende come l'IRPEF versata dalle popolazioni colpite possa essere versata, in via eccezionale,

alla Regione Emilia Romagna: ritiene pertanto opportuno sopprimere tale paragrafo, nonché l'ultima parte delle premesse, laddove si fa riferimento a tale possibilità di versamento alla regione stessa.

Ricorda, in ogni caso, come il tema dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni in merito al finanziamento degli oneri per gli interventi emergenziali adottati nelle zone colpite da calamità naturali sia oggetto, in termini generali, delle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, attualmente all'esame, in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce al deputato Rainieri di riformulare la risoluzione nei termini indicati dal Sottosegretario, così da favorire l'approvazione, nella stessa seduta odierna, dell'atto di indirizzo.

Fabio RAINIERI (LNP) accogliendo i rilievi del Sottosegretario, riformula l'atto di indirizzo nel senso indicato (*vedi allegato 7*).

Sottolinea inoltre come sia necessario verificare con attenzione l'elenco nel quale sono inseriti i comuni, colpiti dal sisma, che potranno godere delle misure agevolative e di sostegno previste in tali casi, ritenendo necessario vigilare affinché non si verificano, come già accaduto in altri analoghi casi, distorsioni nella distribuzione delle risorse pubbliche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione da ultimo segnalata dal deputato Rainieri non rientri negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, e non possa essere affrontata con l'atto di indirizzo in discussione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dai presentatori, che assume il n. 8-00179.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

C. 4149 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, con le audizioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e del Direttore dell'Agenzia del demanio, svoltesi, rispettivamente, il 15 e il 22 maggio scorso, si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, e propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 11 giugno prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala preliminarmente come l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, dovrebbe luogo dalla seduta di lunedì 11 giugno prossimo, e come pertanto, in tale prospettiva, la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro la seduta di domani.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5203, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), riafferma l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze, eventualmente delegabili al Ministro dell'interno ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in materia di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

La lettera *b*) del comma 1, novellando l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, specifica, ai fini dell'attività di protezione civile, la tipologia degli eventi calamitosi naturali e connessi con l'attività dell'uomo, le cui caratteristiche richiedono interventi

immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari, che deve essere limitato e predefinito nel tempo.

La lettera *c*), ai numeri 1) e 2), sostituisce il comma 1 ed introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In dettaglio, il nuovo comma 1 introduce la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche « nell'imminenza » del verificarsi degli eventi calamitosi; inoltre si prevede che sulla deliberazione deve essere acquisita l'intesa con le regioni territorialmente interessate e che la deliberazione medesima deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

Il nuovo comma 1-*bis* stabilisce una durata ordinaria della dichiarazione dello stato di emergenza che non potrà, di regola, superare i sessanta giorni; si prevede altresì che uno stato di emergenza, già dichiarato, potrà essere prorogato o rinnovato, di regola, una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – per non più di quaranta giorni, superati i quali la gestione dell'emergenza dovrà essere affidata all'amministrazione competente in via ordinaria.

I numeri da 3) a 7) della lettera *c*), novellando i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge n. 225, introducono alcune sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile.

In dettaglio, il numero 3) attribuisce il predetto potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, stabilendo che tale potere, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Sono, altresì, previsti limiti al contenuto delle ordinanze, che possono disporre esclusivamente in ordine all'organizzazione degli interventi di soccorso e di

assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché di quelli strettamente indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate. Si sancisce altresì che per l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile è necessario acquisire l'intesa delle regioni territorialmente interessate.

Il numero 4), inserendo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 5 della legge n. 225, dispone che le ordinanze vengano trasmesse, per informazione, al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le ordinanze emanate entro i primi venti giorni dall'evento sono immediatamente efficaci, ma sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti correttivi. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'emanazione delle ordinanze necessita invece del previo concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.

Il numero 5) abroga il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225, che disciplinava l'emanazione di ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e che erano emanate principalmente per garantire il progressivo rientro in situazioni ordinarie consentendo la conclusione degli interventi affidati al commissario delegato e il progressivo affiancamento degli enti locali nella riacquisizione delle rispettive competenze.

Il numero 6) precisa che il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Inoltre si specifica che nelle citate ordinanze dovranno essere individuati i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, e che tali soggetti sono

identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.

Rimane ferma la possibilità, per il Capo del Dipartimento, di avvalersi di commissari delegati, per i quali il provvedimento di delega dovrà specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio. In tale contesto si chiarisce che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza e che i provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze vengano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Il numero 7) introduce tre nuovi commi nel già citato articolo 5 della legge n. 225.

Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, non è previsto alcun compenso sia per il Capo del Dipartimento della protezione civile sia per i commissari delegati qualora tali ultimi siano nominati tra soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Qualora, invece, si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di protezione civile, si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di tetto all'ammontare delle retribuzioni pubbliche; il compenso è, inoltre commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.

Il nuovo comma 4-*ter* prevede che, almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. In tale ambito si dispone che, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, sulla base di tale ordinanza, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a

quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Il comma nuovo 4-*quater* reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all'amministrazione ordinaria, prevedendo che nell'apposita ordinanza prevista dal comma 4-*ter* possa essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi adottati ai sensi delle ordinanze di protezione civile. Per gli ulteriori interventi da adottare con le procedure ordinarie di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, si dispone che tali risorse vengano trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente o, se si tratta di un'altra amministrazione, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Il numero 8) modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 225, relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato, stabilendo che tale rendicontazione sia corredata anche degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti in sede di controllo sui provvedimenti commissariali e venga trasmessa, per conoscenza anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno.

Inoltre si prevede che la rendicontazione degli interventi delegati di cui al medesimo comma 5-*bis* si applichi anche ai casi contemplati dal nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 5, cioè alle ipotesi in cui gli interventi vengano proseguiti, successivamente alla scadenza del termine dello stato di emergenza, dall'amministrazione pubblica competente.

Per quanto riguarda gli aspetti rientranti nei profili di interesse della Commissione Finanze, segnala i numeri 9 e 10 della lettera c), i quali modificano, alla luce della recente sentenza della Corte

costituzionale in materia, le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi.

In particolare, il numero 9), sostituendo il comma 5-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225, prevede che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione di elevare la misura dell'imposta regionale della benzina per autotrazione.

La previgente formulazione della disposizione prevedeva invece che, in caso di insufficienza delle disponibilità di bilancio della Regione interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della stessa fosse autorizzato a deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché ad elevare l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di 5 centesimi al litro.

Il numero 10), sostituendo il comma 5-*quinqüies* del predetto articolo 5, prevede, al primo periodo, che per far fronte agli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi debbano essere prioritariamente utilizzate le risorse statali del Fondo nazionale della protezione civile, laddove la previgente disposizione stabiliva che si procedeva all'utilizzo del Fondo solo qualora non fossero sufficienti gli incrementi dei tributi, delle addizionali e delle aliquote regionali disposti ai sensi del comma 5-*quater*.

Ai sensi dei periodi dal secondo al quinto, qualora si debba ricorrere all'utilizzo anche del Fondo di riserva per le spese impreviste, occorre contestualmente disporre il reintegro di quest'ultimo, mediante riduzioni (deliberate in Consiglio dei Ministri e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) delle voci di spesa riportate in un elenco allegato al decreto-legge, nonché mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante, disposto con delibera del Consiglio dei Ministri e con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

In merito alla formulazione del quarto periodo, segnala l'opportunità di specifi-

care che alla reintegrazione del Fondo per le spese impreviste mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti si provvede solo qualora la prima modalità di reintegro mediante riduzione delle voci di spesa riportate nell'allegato non risulti adeguata ad assicurare il pieno ripiano del Fondo.

Il tale contesto il terzo periodo precisa che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione della riduzione di spesa complessiva e delle voci di spesa interessate siano anche modificati gli obiettivi del Patto di stabilità interno per garantire la neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il sesto periodo, analogamente alla previgente formulazione, che con le medesime modalità si dovrà provvedere altresì agli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi previsti dal comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225.

La principale innovazione di tale meccanismo di finanziamento rispetto alla previgente normativa riguarda il fatto che è eliminato l'obbligo, per le Regioni interessate da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di attingere preventivamente a risorse proprie, derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio previsto dalla previgente formulazione del comma 5-*quater*, e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali.

Il settimo periodo prevede altresì che con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

Come accennato in precedenza, le modifiche recate dagli appena descritti numeri 9) e 10) recepiscono la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, la quale ha dichiarato l'illegittimità costitu-

zionale del comma 5-*quater* e del primo periodo del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225, nella previgente formulazione, in quanto le predette disposizioni, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, ledono l'autonomia di entrata e di spesa delle stesse, poiché obbligano le Regioni medesime ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. La richiamata sentenza ha inoltre dichiarato l'incostituzionalità del predetto comma 5-*quater*, in quanto esso autorizza il Presidente della Regione a deliberare gli aumenti fiscali, ponendosi in contrasto sia con l'articolo 23 della Costituzione, sotto il profilo della violazione della riserva di legge in materia tributaria, sia con l'articolo 123 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni.

Il numero 11) della lettera c) introduce un nuovo comma 5-*septies* nell'articolo 5 della legge n. 225, relativo al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, prevedendo che tale pagamento sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine si specifica che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il MEF, sia effettuata una ricognizione dei mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché siano individuare le relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del MEF ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente le relative risorse giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno essere integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato

di previsione del MEF, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.

La lettera *d*) del comma 1 chiarisce le competenze del prefetto in materia di emergenze di protezione civile, prevedendo che, al verificarsi degli eventi calamitosi, il prefetto informi anche il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con la regione, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, ed operi, oltre che come delegato del Presidente del Consiglio dei ministri anche, per delega di quest'ultimo, quale delegato del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.

La lettera *e*), oltre ad una modifica di carattere formale al comma 1 dell'articolo 15 della più volte citata legge n. 225, specifica ulteriormente, al comma 3 di tale articolo, i compiti attribuiti ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, precisando che essi assumono la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso.

Il comma 2 dell'articolo 1 inserendo un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi, dispone il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mantenendo invece il centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione specifica che restano fermi i contratti in essere relativi

alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile e che ai corrispondenti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, facendovi fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il comma 3, modificando il comma *2-septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, estende il cosiddetto « silenzio assenso » in merito al controllo della Corte dei conti sugli provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, stabilendo che tali atti (già esecutivi oltre il termine di 7 giorni) diventano efficaci qualora la Corte non si esprima nel termine previsto di 7 giorni.

Il comma 4 abroga il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale: in forza di tale abrogazione, tale competenza rimane nell'autonomia delle regioni e degli enti locali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 2, il quale ripropone, ampliandole, le disposizioni in materia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati previste dall'articolo 52 del disegno di legge finanziaria per il 2007, successivamente soppresso nel corso dell'esame parlamentare, a sua volta analoga ad altre proposte presentate in precedenza ma mai divenute legge.

In particolare, il comma 1, indica le finalità della norma, la quale si propone di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da

calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali.

Per tali finalità, si prevede la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati.

Il comma 2 demanda ad un regolamento di delegificazione, da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione di modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il medesimo comma 2 specifica alcuni criteri cui deve informarsi il predetto regolamento:

a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;

b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;

c) « incentivazioni di natura fiscale », nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;

d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

In merito alle predette previsioni evidenzia, in linea generale, come il tema, molto delicato, dell'introduzione di un sistema di copertura assicurativa per i rischi catastrofali dei fabbricati, sia affrontato dall'articolo 2 in termini piuttosto affrettati, laddove sarebbe invece necessario

compiere in materia ulteriori approfondimenti, ad esempio attraverso alcune audizioni dei soggetti potenzialmente coinvolti da tale meccanismo, che, tuttavia, la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione inibisce di svolgere. Pertanto, considererebbe preferibile che la questione fosse oggetto di un più meditato intervento legislativo, che dovrebbe vedere necessariamente il coinvolgimento organico della Commissione Finanze, per i relevantissimi aspetti di carattere assicurativo.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, la formulazione del comma 2, evidenzia inoltre come i criteri da esso indicati siano formulati in modo generico e come occorra prevedere il coordinamento del regolamento di delegificazione ivi previsto con la normativa già vigente in materia assicurativa.

In tale ambito appare soprattutto indefinito l'aspetto, di rilievo evidentemente cruciale, circa il carattere o meno volontario dell'assicurazione e circa l'esclusione dell'intervento statale per i danni subiti dai fabbricati, tenuto conto delle differenziazioni che si verrebbero a determinare tra immobili coperti dalla predetta polizza assicurativa e immobili non coperti dalla stessa.

Con specifico riferimento alla lettera c), segnala l'inopportunità di demandare ad una fonte di rango primario (quale il regolamento) la definizione di aspetti dell'obbligazione tributaria che incidono sul *quantum* della prestazione, come, appunto, la deducibilità dei premi assicurativi.

Inoltre sottolinea la sostanziale indeterminazione delle predette, non meglio identificate, « incentivazioni fiscali », in particolare chiarendo se si intenda introdurre nuovi incentivi, rimodulare gli attuali incentivi, ovvero introdurre misure di semplificazione per i contribuenti, atteso il vincolo costituito dalla previsione di invarianza del gettito.

Ulteriormente, sottolinea l'esigenza di coordinare tale previsione con l'ordinamento tributario vigente, il quale prevede già, per alcune tipologie di polizze assicurative, la detraibilità o la deducibilità del

premio dalle imposte sui redditi, ad esempio nel caso di premi relativi ad assicurazioni sulla vita o sugli infortuni, in presenza di specifiche condizioni di legge.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 2 il Dipartimento della protezione civile è chiamato a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti del nuovo regime assicurativo, in particolare per quanto riguarda:

la mappatura del territorio in base al grado di rischio (lettera *a*));

la stima del numero dei soggetti interessati (lettera *b*));

l'entità dei contributi pubblici finora erogati in caso di stato di emergenza (lettera *c*));

la simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa (lettera *d*)).

In merito alla formulazione della lettera *d*) esprime dubbi circa la competenza del Dipartimento della protezione civile ad elaborare simulazione circa l'ammontare dei premi per le diverse tipologie di assicurazioni catastrofali, trattandosi di un'operazione altamente specialistica che richiede specifiche professionalità di carattere assicurativo – attuariale.

L'articolo 3, comma 1, dispone che restino fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di « grande evento » dell'Expo 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie del 2012.

Il comma 2 autorizza, per ulteriori sei mesi, la gestione operativa della contabilità speciale di alcuni commissari delegati di cui a due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze ed al completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia. Tali commissari vengono, pertanto, auto-

rizzati, per i predetti sei mesi, a gestire i pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento concernenti le due richiamate infrastrutture.

Il comma 3 riassegna al Ministero dell'interno le somme non ancora impegnate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009. La disposizione sblocca, consentendo il proseguimento degli interventi già programmati a tal fine, i fondi ancora nella disponibilità dei commissari, la cui nomina è stata giudicata illegittima dal Consiglio di Stato.

Il comma 4 prevede il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, quantificate in circa 355 milioni di euro e già trasferite alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala il secondo periodo del comma, il quale dispone, in considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, che per lo stesso, ai fini fiscali, resti fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012.

A tale riguardo ricorda che il citato comma 10 dispone, al primo periodo, che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Il secondo periodo del medesimo comma 10 dispone poi che ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al primo periodo è esente da imposizione.

In merito alla formulazione dell'appena descritto secondo periodo, segnala l'opportunità di chiarire la valenza tributaria della previsione, atteso che le somme per-

cepite a titolo di risarcimento possono essere assoggettate a diversi regimi tributari.

Il comma 5 include il Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le voci escluse dal taglio lineare alle dotazioni finanziarie rimodulabili disponibili del bilancio a legislazione vigente disposto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del più volte richiamato decreto-legge n. 16 del 2012.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Suggerisce quindi di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento alla seduta di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire compiutamente il contenuto del decreto-legge, nonché per valutare le eventuali modifiche che saranno apportate al testo dalle Commissioni competenti in sede referente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide pienamente le considerazioni svolte dal deputato Causi, con particolare riferimento a rivedere le previsioni contenute nell'articolo 2.

A tale riguardo ricorda che l'introduzione di un meccanismo di copertura assicurativa per i danni subiti dagli immobili in caso di catastrofi naturali costituisca oggetto di proposte normative da almeno un quindicennio, rilevando come tale problematica risulti particolarmente

complessa e delicata, e debba pertanto essere affrontata con la massima attenzione, anche in considerazione del fatto che l'estrema diversità tra le varie zone del territorio italiano renda molto difficile definire il costo delle relative polizze assicurative senza determinare gravi sperequazioni in danno di talune aree.

In tale contesto, suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere che si è riservato di formulare, una condizione che suggerisca di espungere dal testo l'articolo 2, rinviando tale tematica ad un diverso, più specifico intervento legislativo.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, concorda con le osservazioni del Presidente, riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 definitivo) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

premessi che:

la scelta, compiuta dalla Giunta del regolamento della Camera alla luce delle modifiche introdotte nell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, di esaminare la Relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni europee, ha consentito di definire un'apposita sessione parlamentare relativa alla fase ascendente degli atti europei dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle istituzioni dell'Unione europea e quelle del Governo;

le potenzialità di questa nuova procedura sono tuttavia fortemente ridotte dalla tardiva trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della Relazione programmatica per il 2012, analogamente a quanto si era già verificato lo scorso anno;

tale ritardo priva di interesse l'esame del Programma di lavoro della Commissione, presentato nel novembre 2011 ed in buona parte già attuato, pre-

giudicando le finalità stesse della procedura stabilita dalla Giunta per il regolamento e inducendo pertanto a concentrare l'esame sulla sola Relazione programmatica;

rilevato che:

il Governo, nella redazione della Relazione programmatica, mostra maggiore attenzione, rispetto al passato, all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea, richiamando, sia pure con alcune lacune, gli atti di indirizzo approvati dagli organi parlamentari in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea;

nel quadro delle iniziative di riforma della *governance* economica europea occorre ribadire in tutte le sedi decisionali europee l'esigenza fondamentale di conciliare gli obiettivi del rigore e della disciplina fiscale con le esigenze della solidarietà e del rilancio della crescita e dell'occupazione;

a tale proposito occorre che il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati dell'Area euro non persegua esigenze teoriche di ortodossia finanziaria, ma punti prioritariamente a liberare le risorse necessarie per sostenere la ripresa economica;

l'efficacia delle politiche di risanamento attuate nei Paesi dell'Eurozona dipende in modo cruciale da una positiva

evoluzione dei meccanismi di *governance* europea nel campo della stabilizzazione finanziaria e in quello del corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria comune, oltre che dalla capacità dell'Unione europea di affrontare le nuove sfide per il rafforzamento della crescita e per il completamento del mercato comune;

appare condivisibile l'esigenza, segnalata nella Relazione programmatica, di rivedere l'approccio per la revisione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, evitando di partire dalla definizione di un tetto complessivo di spesa e procedendo invece ad una verifica dei meccanismi delle singole politiche di spesa sulla base di parametri qualitativi piuttosto che quantitativi, nonché l'esigenza di scongiurare che le proposte avanzate a livello comunitario in materia penalizzino gli interessi dell'Italia;

con riferimento ai temi dell'imposizione diretta, sebbene sia ormai diffusa la consapevolezza che il miglior funzionamento del mercato interno richiede un maggiore coordinamento delle politiche di tassazione, non si registra alcun significativo passo avanti politico rispetto alla fondamentale problematica dell'armonizzazione, almeno tendenziale, dei sistemi di imposizione vigenti nei singoli Stati membri, oggetto, tra l'altro, della proposta di direttiva per la creazione di una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società;

si registra altresì un sostanziale stallo sul tema della tassazione dei redditi da risparmio, la cui revisione è oggetto di una proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea fin dal 2008, volta a rivedere la direttiva 2003/48/CE, attualmente vigente in materia;

a tale proposito occorre seguire con la massima attenzione, al fine di cogliere le opportunità che dovessero aprirsi in tale ambito, il dibattito in corso in seno agli organismi comunitari relativamente agli accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e la Svizzera (già con-

clusi da alcuni Paesi) per quanta riguarda i meccanismi di tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani, considerata la difficoltà ad approvare la proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione in materia, nonché per reperire risorse finanziarie preziose per far fronte alle attuali difficili condizioni dei bilanci pubblici e per alimentare meccanismi di sostegno all'economia ed alle fasce più deboli della popolazione;

appaiono particolarmente significative, con riferimento al settore doganale, le misure di semplificazione volte a facilitare le transazioni operate da quegli operatori che presentino requisiti di affidabilità, nonché ad armonizzare a livello europeo i controlli doganali, puntando alla realizzazione di un sistema centralizzato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e per la liquidazione dell'imposta;

per quanto riguarda le problematiche afferenti ai mercati finanziari, occorre proseguire gli sforzi per giungere alla stabilizzazione di tali mercati, affiancando alla disciplina di vigilanza sull'operatività degli intermediari strumenti adeguati a gestire e risolvere le crisi, in particolare riducendo il ricorso ad interventi di salvataggio pubblico, salvo i casi in cui sia a rischio la stabilità complessiva dei sistemi finanziari;

a questo proposito assumono particolare rilevanza i temi del trattamento dei gruppi transfrontalieri, nonché l'introduzione di misure di coordinamento tra le diverse autorità nazionali coinvolte nella vigilanza di tali gruppi e per la soluzione di eventuali contrasti tra le predette autorità;

in tale ambito i passi in avanti compiuti per quanto riguarda la regolamentazione delle agenzie di *rating*, anche attraverso l'adozione di un nuovo regolamento che assegna all'Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti fi-

nanziari (ESMA) potere di vigilanza diretta e di sanzione sulle predette agenzie, non hanno ancora consentito di eliminare le notevoli lacune e criticità presenti nella disciplina e nell'operatività di tali operatori, i quali svolgono, in modo sostanzialmente incontrollato, un ruolo eccessivamente rilevante nell'orientare le dinamiche di tali mercati, condizionando spesso in modo improprio anche le decisioni di politica economica e fiscale degli Stati;

a tale ultimo proposito appare utile richiamare le considerazioni contenute nel Documento finale approvato dalla Commissione Finanze il 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating*, le quali evidenziano, tra l'altro, l'esigenza di rafforzare i meccanismi di regolamentazione e controllo sull'operatività di tali agenzie, attribuendo specifico potere sanzionatorio all'Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA), nonché di rivedere il ruolo assegnato ai *rating* espressi dalle agenzie stesse dalla normativa finanziaria;

la definizione di una politica economica europea atta a ripristinare le condizioni per una ripresa duratura del ciclo economico non può prescindere dall'affrontare il tema del finanziamento delle imprese, oggetto di specifica riflessione nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari approvato dalla Commissione Finanze il 19 luglio 2011, al fine di estendere e diversificare maggiormente i canali e gli strumenti attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando alle tradizionali forme di finanziamento bancario altri meccanismi che prevedano un più ampio ricorso al mercato dei capitali, tra i quali assume specifica rilevanza, segnatamente per le piccole e medie imprese, quello del *venture capital*;

nonostante i notevoli progressi evidenziatisi sotto questo profilo negli ultimi

anni, il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia alla fine del 2011 risulta ancora troppo elevato, in particolare per quanto riguarda i casi giunti ad uno stato molto avanzato della procedura, per i quali sussiste il concreto rischio che l'Italia sia condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si richiama con forza l'esigenza che il Governo trasmetta alle Camere le prossime relazioni programmatiche sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;

2) si sottolinea la necessità che il Governo dia sempre conto del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dagli organi parlamentari nel negoziato in seno al Consiglio, come richiesto espressamente dalla legge n. 11 del 2005, al fine di rendere effettiva l'interlocuzione tra Esecutivo e Parlamento su questi temi;

3) con riferimento agli indirizzi generali di politica economica, occorre affiancare alle iniziative di coordinamento delle politiche fiscali che hanno portato all'adozione del cosiddetto *Fiscal Compact* un accordo in materia di coordinamento delle politiche economiche (*Economic Compact*), che coniughi le esigenze di stabilità con quelle di rilancio delle economie dell'Area euro e di benessere dei cittadini europei;

4) a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza fondamentale che l'azione di stabilizzazione e risanamento finanziario richiesta dall'Unione europea ai Paesi dell'Area euro sia modulata in termini tali da determinare il minore impatto possibile sulle prospettive di crescita economica dei diversi Paesi, segnatamente quelli che evidenziano un più debole tasso di sviluppo, in particolare perseguendo un alleggerimento del carico tri-

butario sull'economia reale, sui fattori della produzione a più elevato potenziale, e, in particolare, sul lavoro e sugli investimenti produttivi;

5) in tale prospettiva occorre che il Governo assuma nelle competenti sedi europee ogni iniziativa per favorire l'introduzione degli *Euro bond* e dei *Project bond*, nella consapevolezza del ruolo cruciale che tali strumenti potrebbero avere per dare soluzione della difficilissima congiuntura economico-finanziaria che attualmente coinvolge l'intera area dell'Euro, consentendo una maggiore stabilizzazione dei mercati finanziari europei, nonché incentivando il finanziamento di grandi infrastrutture europee che potrebbero sostenere la ripresa economica;

6) con riferimento alle problematiche dell'IVA, si ribadisce l'esigenza di portare a conclusione le iniziative, da tempo in corso, per la riforma di tale imposta, recentemente oggetto di un Libro Verde e di un Libro Bianco della Commissione europea, in particolare perseguendo gli obiettivi prioritari di: ampliare la base imponibile dell'imposta attraverso la riduzione delle esenzioni; rendere omogenei o eliminare i regimi derogatori in materia di aliquote ridotte; ridurre e semplificare gli oneri amministrativi; migliorare i metodi di riscossione dell'imposta, al fine di contrastare più efficacemente il sempre più preoccupante fenomeno dell'evasione in tale settore; estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad elevato rischio di frode; rafforzare la cooperazione amministrativa, facilitando lo scambio automatico di informazioni tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le operazioni IVA transfrontaliere;

7) con riferimento ai temi della regolazione dei mercati finanziari, si sottolinea l'esigenza che il Governo, anche alla luce delle perduranti turbolenze che ancora si registrano, dedichi particolare attenzione all'ulteriore rafforzamento ed implementazione dell'intensa attività norma-

tiva già avviata nel corso degli ultimi anni in materia, per completare il quadro di vigilanza a livello europeo sui mercati creditizio, assicurativo e degli strumenti finanziari, incrementare la collaborazione ed il coordinamento tra la autorità di vigilanza europee e nazionali, nonché eliminare definitivamente ogni zona grigia nell'operatività degli intermediari attivi in tali settori;

8) sempre a tale proposito, si sottolinea l'esigenza di integrare quanto prima il quadro normativo sugli strumenti derivati *over the counter* (OTC), nonché di completare il processo di revisione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MIFID), al fine di eliminare le opacità che attualmente caratterizzano alcuni settori del sistema finanziario, rafforzando la posizione degli investitori e limitando la discrezionalità lasciata agli Stati membri in sede di attuazione della normativa europea;

9) occorre inoltre che il Governo adotti tutte le iniziative, in sede europea, per rafforzare il quadro regolamentare sulle agenzie di *rating*, in particolare favorendo l'approvazione della proposta di direttiva in materia, che intende limitare l'affidamento delle istituzioni finanziarie sui giudizi di *rating* emessi dalle agenzie, che consente agli investitori di azionare gli strumenti civilistici per far valere la responsabilità delle agenzie di *rating* per dolo o colpa grave e che introduce elementi di maggiore trasparenza nei meccanismi di remunerazione delle agenzie;

10) ancora con riferimento a tale ultima tematica, si evidenzia la necessità di rafforzare il contenuto della predetta proposta di direttiva, ripristinando le norme contenute nel testo iniziale predisposto dalla Commissione europea, che prevedevano anche il potenziamento delle attività di *rating* svolte direttamente dalle Banche centrali, nonché la creazione di un'agenzia di *rating* europea indipendente, ricordandosi al riguardo come un'indicazione in tal senso sia contenuta nella

risoluzione n. 7-00649 Bernardo, approvata dalla Commissione Finanze il 27 luglio 2011;

11) si ribadisce l'esigenza di rivedere i contenuti dell'Accordo cosiddetto « Basilea 3 » e delle decisioni assunte dall'*European banking authority* (EBA) relativamente alla disciplina ed alla vigilanza sui requisiti di patrimonializzazione delle banche, al fine di rimediare alle conseguenze negative che esse stanno determinando sulla disponibilità di credito per le imprese e le famiglie, tenendo conto, in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, delle differenze nelle dimensioni, nei modelli organizzativi e nell'operatività, esistenti tra gli operatori settore del credito, evitando che un approccio indifferenziato finisca per pregiudicare proprio quegli istituti di credito che non hanno fatto ricorso a strumenti speculativi, ma che si sono invece caratterizzati per un maggiore orientamento al finanziamento delle attività produttive;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla proposta, avanzata dalla Commissione europea, di introdurre un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, nel rilevare come tale proposta potrebbe avere l'effetto positivo di disincentivare le transazioni finanziarie e speculative e di contrastare l'evasione fiscale internazionale, si segnala l'opportunità di valutare con attenzione la configurazione di tale nuova forma di imposizione, in particolare per quanto riguarda l'uniformità della sua applicazione in tutti gli Stati membri e l'estensione del tributo a tutti gli Stati membri e a tutte le principali piazze finanziarie, per quanto riguarda gli eventuali effetti sul costo del debito pubblico per gli Stati coinvolti, nonché per quanto attiene alle eventuali ricadute sui costi di finanziamento di famiglie e imprese;

b) con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, segnatamente per quanto riguarda la proposta della Commissione europea di rivedere la direttiva 2003/

96/CE sulla tassazione energetica, che intende distinguere tra tassazione collegata alle emissioni di CO₂ e tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti, nonché rivedere i livelli minimi di imposizione delle diverse fonti di energia, si segnala l'esigenza di correggere il contenuto della proposta, nel senso di evitare eccessive rigidità nel nuovo meccanismo di calcolo della tassazione basata sulla componente CO₂ e sulla componente energetica, a tal fine prevedendo un criterio di valutazione delle materie prime utilizzate, sia per quanto riguarda il loro contenuto di CO₂ sia per quanto riguarda il loro potere energetico, in particolare inserendo elementi di equità impositiva tra produzione realizzata mediante utilizzo dell'energia atomica e produzione mediante utilizzo di gas naturale, nonché nel senso di escludere che l'abolizione di talune agevolazioni vigenti in materia possa avere impatti negativi sul sistema produttivo italiano;

c) sempre con riferimento ai temi della fiscalità, si sottolinea come il raggiungimento di un sistema di tassazione armonizzato non possa prescindere da una maggiore omogeneità nelle prassi di vigilanza ed applicative anche nel settore doganale, in cui si registrano invece gravi distonie nei comportamenti di alcuni Stati membri, i quali si mostrano in alcuni casi disposti a tollerare un più basso livello di attenzione nei controlli doganali per attrarre maggiori flussi di traffico nei punti di entrata situati sul proprio territorio, determinando un grave nocimento agli interessi dell'Unione, sia sul piano delle entrate complessive, sia sotto il profilo della lotta alla contraffazione ed al contrabbando;

d) con riferimento ai temi del finanziamento delle imprese, si rileva l'opportunità di appoggiare le iniziative regolamentari proposte dalla Commissione europea in materia di fondi di investimento europeo di *venture capital*, volte ad introdurre previsioni uniformi per i gestori dei fondi e a eliminare la frammentarietà delle diverse discipline nazionali, rafforzando in tal modo lo strumento del *ven-*

ture capital, che potrebbe svolgere un ruolo molto positivo in favore delle piccole e medie imprese, attualmente eccessivamente dipendenti dal credito bancario;

e) con riferimento alla proposta di revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori, si segnala l'esigenza di valutare con particolare attenzione gli aspetti relativi alle nuove modalità di finanziamento dei predetti sistemi, in quanto il sistema creditizio italiano ha espresso il timore che le modifiche sul punto possano determinare un notevole incremento degli oneri posti a carico del sistema nazionale, risolvendosi in un ul-

teriore svantaggio competitivo rispetto ai sistemi di altri Stati membri, che hanno dovuto, a differenza dell'Italia, fare ricorso a tali sistemi di indennizzo;

f) con riferimento alle problematiche del diritto societario, si sottolinea come, sebbene tale tematica assuma una rilevanza cruciale ai fini della realizzazione del mercato interno, negli ultimi anni sia emersa sempre più la difficoltà dell'Unione europea a compiere ulteriori passi in avanti in questo campo, che sono invece particolarmente auspicabili in considerazione dell'aumento delle attività transfrontaliere delle imprese.

ALLEGATO 2

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della normativa concernente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido.

In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia che il decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, sia assimilabile alla tipologia di servizio offerto dagli asili nido, ai fini del beneficio fiscale della detrazione delle relative spese, introdotto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge Finanziaria per il 2006).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Il comma 335, dell'articolo 1, della citata legge n. 266 del 2005 ha previsto una detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

L'agevolazione fiscale, prevista anche per gli anni d'imposta 2007 e 2008, è stata introdotta a regime dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009).

In relazione alla detrazione d'imposta prevista per le spese relative alla fre-

quenza di asili nido, l'Agenzia delle entrate, con circolare 13 febbraio 2006, n. 6, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, ha precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Nel caso dell'assistenza domiciliare all'infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorrerebbe verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato.

Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

A parere dell'Agenzia deve, quindi, essere in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asilo nido, nonché la conformità nello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

Ove ricorrano le suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse alla detrazione d'imposta.

ALLEGATO 3

5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si chiede di conoscere « se il Governo intenda intervenire, anche attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per definire in maniera precisa quali siano gli elementi che configurano, ai fini dell'imposizione IRAP, la cosiddetta "organizzazione autonoma" per la categoria degli agenti di commercio, per i promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi ».

Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

In assenza di una disposizione normativa che delimiti l'ambito dell'autonoma organizzazione, l'Agenzia delle entrate con le circolari n. 45/E del 2008 e n. 28/E del 2010, recependo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:

a) l'impiego in modo non occasionale di lavoro altrui; in particolare con la circolare n. 45/E del 2008 è stato chiarito che l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutato ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche né, altresì, lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

b) l'utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

In particolare, con la citata circolare n. 45/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione, rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo.

Sul punto, la circolare n. 28/E del 2010 richiama la sentenza della Corte di Cassazione 25 maggio 2009, n. 12078, secondo la quale agli effetti impositivi IRAP ciò che rileva è « la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest'ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all'espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di *outsourcing* che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi »;

Tali principi si applicano, come chiarito dalla medesima circolare n. 28/E del 2010, ai professionisti, agli artisti ed agli esercenti attività ausiliarie dell'imprenditore commerciale di cui al n. 5) dell'articolo 2195 del codice civile, fra cui agenti di commercio e promotori finanziari.

Si sta valutando la possibilità di interventi.

ALLEGATO 4

5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede perché non si è provveduto a trasferire alla Città di Udine la proprietà del locale Castello: un immobile del demanio pubblico, ramo storico-artistico, usato dal comune come sede del Museo civico a fronte di una indennità annua pagata allo Stato in misura agevolata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005.

La regione ha ripetutamente chiesto il trasferimento dell'immobile a titolo non oneroso, sia in virtù delle norme statutarie sia ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, di attuazione del federalismo demaniale.

L'Agenzia del demanio precisa che le norme statutarie non contemplano ipotesi di trasferimento alla regione di immobili del demanio pubblico, ramo storico-artistico.

Né il trasferimento diretto alla regione è contemplato dalle disposizioni di attuazione del federalismo demaniale.

In disparte, ciò non è tuttavia escluso – aggiunge l'Agenzia – che lo Stato possa comunque procedere all'attribuzione di immobili alla regione, a titolo non oneroso

e su base volontaria (in tal senso anche il Consiglio di Stato, parere n. 1199/2005), così come ad esempio avvenuto per tutti i beni del demanio idrico e per quelli del demanio marittimo situati nella laguna di Marano-Grado, nonché per altri immobili di proprietà dello Stato, ove il trasferimento è stato realizzato con appositi decreti legislativi.

In quest'ottica si inquadra una bozza, già disponibile, di decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale regionale, riguardante il trasferimento del Castello di Udine alla regione Friuli Venezia Giulia.

L'Agenzia del demanio non ravvisa contrarietà all'ulteriore corso di questa bozza di decreto delegato.

In analoghi termini positivi si è espresso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il trasferimento dell'immobile a titolo gratuito, come richiesto dal comune, farebbe venire meno il gettito annualmente rappresentato dal canone corrisposto dalla Città di Udine, ancorché in misura agevolata; tale aspetto è ancora oggetto di approfondimento da parte della R.G.S.

ALLEGATO 5

5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, dopo aver fornito un *excursus* del quadro normativo concernente il prelievo erariale unico (P.R.E.U.) ed aver evidenziato talune presunte distorsioni nell'applicazione dello stesso, chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per modificare la normativa sul P.R.E.U. al fine di evitare la restituzione ai concessionari delle somme anticipate, unificando le aliquote e destinando le maggiori entrate a finalità di contenimento della crisi economica.

Al riguardo, l'A.A.M.S. rappresenta, in via preliminare, che il sistema di regolamentazione degli apparecchi da gioco non prevede alcun tipo di « meccanismo premiale » in favore dei concessionari, né di rimborsi di imposta a favore di questi ultimi; ed infatti, relativamente al regime di P.R.E.U. « scaglionato », vigente fino a tutto il 2011, il pagamento del prelievo prevedeva la richiesta di un versamento anticipato da parte dei concessionari, in ragione della aliquota più alta prevista dalla norma, salvo poi conguagli a fine anno; in altre parole, è stato utilizzato un sistema garantista per l'erario, caratterizzato da un incameramento anticipato di quanto dovuto annualmente dai soggetti concessionari.

Per quanto attiene, altresì, al tema della restituzione dei depositi cauzionali versati dai concessionari a garanzia del raggiungimento dei livelli di servizio previsti in convenzione, si evidenzia che – come specificato da apposita norma contenuta nell'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2008, che fra l'altro corrisponde ad esigenze di adegua-

mento comunitario – i « depositi cauzionali » concretizzano somme del concessionario che AAMS « custodisce » a garanzia del raggiungimento dei necessari livelli di servizio, che vengono quindi ad esso proporzionalmente restituite, in ragione dei livelli effettivamente conseguiti nell'anno.

Relativamente poi, in particolare, alla disciplina del prelievo erariale sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, la stessa è stata di recente rideterminata con decreto del Direttore generale di AAMS del 12 ottobre 2011, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e ribadito dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

La revisione del sistema di calcolo del P.R.E.U., operata in attuazione del citato articolo 2, comma 3, ha eliminato il sistema cosiddetto « a scaglioni » previsto dal menzionato articolo 30-bis, sostituendolo con aliquote fisse che condurranno, mediante un progressivo aumento negli anni, alla stabilizzazione definitiva della misura del prelievo al 13 per cento della raccolta, nel anno 2015.

Invero, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 6, lettera a) dell'articolo 110 del T.U.L.P.S è stata rimodulata, in modo progressivo, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi. Sulla base della nuova disposizione, quindi, la percentuale di prelievo da corrispondere dal 1° gennaio 2012 è fissata nella misura dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate; per gli anni 2013 e 2014 detta percentuale sale al 12,70 per cento della raccolta ed infine, a decorrere dal 1°

gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è definitivamente fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate.

Da ultimo, va rammentato che gli aumenti del P.R.E.U. stabiliti, in particolare, con il decreto direttoriale da ultimo citato, sono conformi alle disposizioni di legge – segnatamente, al citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 – che

demandano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di emanare disposizioni utili al fine di assicurare – a partire dal 2012 – maggiori entrate in misura di 1.500 milioni di euro annui rivenienti dal settore dei giochi e dei tabacchi (somme peraltro, già comprese nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno in corso).

ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

sotto il profilo dell'imposizione fiscale e del sistema di pressione doganale dei prodotti impiegati nella produzione di energia elettrica, il comparto produttivo degli oli vegetali e dei relativi sottoprodotti appare condizionato da una regolamentazione confusa, relativamente ai dazi di importazione e alle accise;

sul versante del diritto comunitario, il codice doganale comunitario – che riunisce le norme, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità europea ed i Paesi terzi – riconosce un trattamento tariffario agevolato in caso di « destinazione particolare » della merce oggetto di scambio;

nello specifico, il capitolo 2 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 – che fissa disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario – disciplina l'« ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare »;

è opportuno evidenziare come il Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, abbia istituito una nomenclatura nota come « nomenclatura combinata », basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, al fine di garantire una specifica definizione ai prodotti ed una adeguata configurazione daziaria;

dagli anni '70 la Comunità Europea ha definito un sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG), avente in origine l'obiettivo di accordare specifiche preferenze commerciali a tutti i Paesi in via di sviluppo: attualmente il SPG dell'Unione europea prevede specifiche riduzioni dei dazi doganali ai Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti importati nel mercato europeo, al fine di supportare l'integrazione dei Paesi destinatari delle agevolazioni nelle dinamiche del commercio internazionale, consentendone nel contempo lo sviluppo socio-economico;

il sistema delle preferenze tariffarie agevolate, prevedendo un regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati, fa riferimento all'elenco dei Paesi meno sviluppati (PMS) redatto dalle Nazioni Unite, e pertanto la configurazione di PMS risulta suscettibile di evoluzione;

in tale prospettiva si colloca – ad esempio – quanto disposto dal Regolamento CE n. 1547 del 20 dicembre 2007 della Commissione, che fissa un periodo transitorio per l'esclusione della Repubblica di Capo Verde – *leader* nell'esportazione di olio e semi – dall'elenco dei Paesi beneficiari del regime speciale, a motivo della sua cancellazione dall'elenco dei PMS delle Nazioni Unite a partire dal 1° gennaio 2008;

le evidenze suindicate sottolineano come, ai fini del più adeguato trattamento tariffario della merce oggetto di scambio, possa essere maggiormente valida una coe-

rente classificazione della stessa in relazione alla sua natura, alla sua origine e al suo impiego;

per quanto concerne l'importazione di oli vegetali, la loro classificazione nella tariffa doganale comune corrisponde alle voci comprese tra il codice NC 1507 e il codice NC 1518 della suindicata nomenclatura combinata;

malgrado la suddetta configurazione specifica, per quanto riguarda l'individuazione della « destinazione » produttiva di tali prodotti all'impiego nella produzione energetica, le disposizioni non appaiono completamente chiare in merito alla possibilità che essi rientrino o meno nelle fattispecie agevolate;

la suddetta mancanza di chiarezza potrebbe essere legittimata dalla specifica « anche raffinati ma non modificati chimicamente » che illustra gli oli vegetali nella tabella dei dazi, tale da creare un dubbio interpretativo sulla reale configurazione del prodotto e sul suo utilizzo, e, di conseguenza, da consentire l'applicazione di aliquote daziarie non congruenti con la finalità dell'importazione di quel prodotto;

gli oli vegetali e i loro sottoprodotti, ai fini dell'impiego nella produzione energetica, devono essere sottoposti a processi diversi dalla raffinazione, dunque non configurabili nella classificazione suindicata; in molti casi il processo al quale tali prodotti devono necessariamente essere sottoposti è quello di esterificazione, che ne modifica l'acidità ai fini dell'impiego: tuttavia, tale processo consiste nella semplice aggiunta di un 3 per cento di glicerina, prodotto non derivato dal petrolio e che non consente in alcun modo un'equiparazione del prodotto finale ad un olio minerale o combustibile fossile e — dunque — non giustifica la mancata inclusione nelle tariffazioni agevolate;

alle evidenze suindicate si aggiungono ulteriori criticità in merito alla sussistenza stessa di dazi sulle importazioni italiane di oli vegetali destinati alla pro-

duzione energetica: infatti, l'attuale disciplina sembra non essere in linea con le esigenze economiche e produttive dell'intero comparto in Italia, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento del dazio su un prodotto, la cui produzione non è riscontrabile nel mercato interno, risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla finalità originaria del sistema daziario, che — nel caso di specie — si configurerebbe come un ostacolo;

appare opportuno evidenziare come la strutturazione del comparto energetico di produzione da oli vegetali in Italia si fondi su una consistente importazione delle succitate risorse dall'estero, in virtù della oggettiva insufficienza delle colture oleaginose nazionali a sopperire al basilare sostentamento del comparto;

sul versante della pressione fiscale italiana sulla materia prima, il decreto legislativo n. 504 del 1995 riconosce specifiche aliquote distinte per prodotti;

per gli oli vegetali, utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia di attivazione, il decreto legislativo n. 26 del 2007, di attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995 hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa, limitata anche in questo caso agli oli classificati nei codici da NC 1507 a NC 1515, ossia gli oli non modificati chimicamente;

la menzionata esenzione è nuovamente esclusa per gli oli vegetali delle voci NC 1516, 1517 e 1518, sottoposti a trasformazioni di natura diversa dalla raffinazione (quali idrogenazione, esterificazione, o altre); la previsione mette tuttavia in luce il fatto che i prodotti menzionati vengono di fatto trattati alla stregua di ogni altro prodotto energetico, dunque analogamente ai combustibili fossili e derivati del petrolio, benché la loro natura chimico fisica e il loro impatto ambientale sia sostanzialmente differente;

appare opportuno evidenziare come, ai fini della classificazione di fonti rinnovabili per l'alimentazione di un impianto di produzione energetica e il conseguente accesso ai meccanismi incentivanti da parte del GSE, la trasformazione cui gli oli vegetali possono essere sottoposti debba essere inferiore al 5 per cento, lasciando quindi integro il 95 per cento del prodotto originario; nella maggior parte dei casi si tratta del già citato processo di esterificazione, compiuto tramite l'aggiunta di un di glicerina: con tale configurazione, il GSE riconosce questi prodotti come fonte rinnovabile, mentre lo Stato li sottopone ad accisa alla stregua di un olio minerale o combustibile fossile;

la citata configurazione degli oli vegetali nelle previsioni tariffarie comuni che, di fatto, li equipara ad ogni altro prodotto energetico, appare ingiustificata e manifesta la mancanza di conoscenza della realtà operativa considerata, nonché dei processi che la contraddistinguono,

oltre che una palese quanto rettificabile superficialità normativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di natura normativa, finalizzata a rettificare, nel settore della produzione energetica da oli vegetali, il quadro suindicato, al fine di rendere coerenti le previsioni tariffarie doganali e fiscali sugli oli vegetali e loro sottoprodotti, con le specificità del settore, i limiti produttivi del Paese e le particolari tecniche di lavorazione delle materie prime;

a valutare l'opportunità di avviare ogni opportuno ed utile confronto in sede europea volto ad apportare le rettifiche – di cui in premessa – al sistema di configurazione della merce ai fini del riconoscimento del dazio applicabile.

(8-00180) « Della Vedova, Bocchino, Di Biagio ».

ALLEGATO 7

Risoluzione n. 7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

a tutti è noto il dramma che le popolazioni dell'Emilia Romagna, ma anche di parte della Lombardia e del Veneto, stanno vivendo in questi giorni, a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 20 maggio fino al 29 maggio 2012;

i sismologi sono al lavoro per tentare di ricostruire le cause che hanno generato due fenomeni così forti a distanza di così pochi giorni: la prima scossa del 20 maggio con una magnitudo 5,9 e la seconda, il 29 maggio, con magnitudo 5,8;

al di là delle cause e del possibile ripetersi di ulteriori episodi, è ovviamente attuale il tema degli aiuti da portare alle popolazioni colpite: oltre alle vittime ed ai feriti, si calcolano in 14.000 gli sfollati che hanno perso la propria abitazione e i propri averi; oltre alle testimonianze di affetto e di vicinanza da parte delle autorità pubbliche, occorrono risorse economiche immediate per far fronte all'emergenza; il Consiglio dei Ministri si è riunito per assumere le prime delibere;

oltre al necessario stanziamento di risorse fresche, è indispensabile intervenire sospendendo gli adempimenti ed i versamenti fiscali e previdenziali per le zone colpite dal dramma; ma bisogna andare oltre: sia le persone fisiche, sia i soggetti titolari di partite IVA avranno difficoltà a far fronte non solo alle scadenze tributarie e previdenziali, ma anche al pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti; occorre dunque che il Governo convochi ad un tavolo le banche e le istituzioni finanziarie, per introdurre

una moratoria di almeno un anno dei debiti in favore delle popolazioni colpite, per ridare ossigeno e liberare le risorse necessarie a chi ha perso tutto, consentendogli di ripartire e di affrontare i costi di una dura ricostruzione; si ritiene che il sistema bancario possa permettersi, in una così grave circostanza, il differimento degli incassi, dando un concreto aiuto agli emiliani, così duramente colpiti;

le risorse si possono trovare: non è necessario aumentare accise o introdurre nuove imposte; è sufficiente applicare concretamente, almeno in questa fase drammatica, i principi federalisti e consentire alle popolazioni colpite dal terremoto di utilizzare i propri soldi per finanziare la ricostruzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per prevedere, per le popolazioni colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, il prolungamento, fino ad almeno un anno, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali;

ad aprire nel brevissimo termine un tavolo di confronto con ABI per introdurre una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati.

(8-00179) « Fugatti, Rainieri, Alessandri, Polledri, Pini, Fava, Cavallotto, Bitonci, Bragantini, Callegari, Dal Lago, Dozzo, Dussin, Fabi, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lanzarin, Martini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

Elezione di un vicepresidente	147
Sull'ordine dei lavori	148
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	150
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	155
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona	150

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

Elezione di un vicepresidente.

La seduta comincia alle 14.15.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un vicepresidente. Avverte che sono in missione i deputati Colucci e Pisicchio.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un vicepresidente:

Presenti e votanti 34

Hanno riportato voti:

Zazzera	19
Capitano Santolini	2
Belcastro	7
Schede bianche	6

Proclama eletto vicepresidente il deputato Pierfelice Zazzera.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bachelet, Barbaro, Barbieri, Belcastro, Capitano Santolini, Carlucci, Carra, Cavallotto, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Ghizzoni, Gianni, Giro, Giulietti, Goisis, Granata,

Lainati, Levi, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Pes, Rivolta, Rossa, Scalerà, Siragusa, Tocci e Zazzera.

Sull'ordine dei lavori.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ringrazia i colleghi per la fiducia accordata, sperando di poter ricoprire il suo incarico di responsabilità con il dovuto spirito istituzionale.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Caterina PES (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, chiedendo, tuttavia, di modificare il contenuto della condizione di cui al punto 4), rafforzando l'impegno del Governo nel dare conto, in tempi brevi, degli stanziamenti effettuati per la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia. Con riferimento, inoltre, alla condizione di cui al punto 6), propone di eliminare dal testo del decreto l'espres-

sione «in via di completamento», a suo avviso vaga ed imprecisa.

Ricardo Franco LEVI (PD), ringraziando la relatrice per aver tenuto conto, nella formulazione del parere, delle numerose osservazioni emerse durante il dibattito di ieri, suggerisce tuttavia alcune correzioni al testo della proposta di parere. In primo luogo, propone di modificare la condizione di cui al punto 1, sostituendo il riferimento alla regione Emilia Romagna con l'elenco delle province interessate dall'emergenza del terremoto, ossia Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo e Mantova. In secondo luogo, propone di eliminare, nella condizione di cui al punto 2, il riferimento alla Protezione civile, in quanto le spese da essa sostenute sono escluse dal rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità. Infine, propone di modificare la condizione di cui al punto 3) eliminando il riferimento alla semplificazione delle procedure di tutela dei beni culturali da parte delle Sovrintendenze, considerando più opportuno, invece, accentuare l'esigenza di un'accelerazione delle stesse.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dei colleghi in merito all'opportunità di modificare la condizione di cui al punto 3), ritenendo più opportuno sostituire la semplificazione delle procedure con l'accelerazione delle stesse. Con particolare riferimento alla realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia, considera inammissibile la continua nomina di commissari straordinari in assenza di reali situazioni di urgenza e di pericolo. Auspica, quindi, l'intervento in Commissione di un rappresentante del Governo che possa chiarire come l'Esecutivo intenda procedere sugli aspetti da lui evidenziati.

Paola GOISIS (LNP) ritiene opportuno approfondire innanzitutto l'effettiva desti-

nazione dei finanziamenti destinati al Palazzo del cinema di Venezia. Chiede, quindi, chiarimenti sulla previsione per cui l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti, stabilendosi in particolare un limite massimo di durata dello stato di emergenza pari a 60 giorni prorogabile o rinnovabile di regola per non oltre 40 giorni, considerando che lo stato di emergenza si può invece protrarre anche oltre. Chiede inoltre chiarimenti sulla differente efficacia temporale delle ordinanze, a seconda se emanate entro 20 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza oppure dopo, nonché sull'abrogazione della disposizione dell'articolo 5 che prevede l'emanazione di ordinanze dirette ad evitare situazioni di pericolo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) chiede di rendere più incisiva la proposta di parere, ricordando le perplessità già espresse nella seduta di ieri sul passaggio alle regioni del potere di determinare i criteri di individuazione delle strutture territoriali di intervento della Protezione civile, con un rischio di frammentazione dei criteri stessi.

Il sottosegretario Roberto CECCHI condivide innanzitutto la proposta di parere presentata dalla relatrice. Con riferimento alla condizione numero 5, ricorda come siano state già adottate delle ordinanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 2003 e nel 2010 in materia di prevenzione del rischio sismico, per cui suggerisce di inserire nella proposta di parere la richiesta di attuazione di tali ordinanze.

Caterina PES (PD), *relatore*, illustra quindi la proposta di parere, come riformulata sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) osserva, con riguardo alla condizioni numero 3 contenute nella proposta di parere come

non vi sia solo un problema di accelerazione delle procedure, ma anche un problema di semplificazione delle stesse, esigenza che pertanto riterrebbe necessario inserire nella proposta di parere.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Barbieri, ricorda come si è attualmente in una continua emergenza, poiché i terremoti si susseguono nel territorio. Osserva come la scelta di non nominare commissari straordinari per gestire l'emergenza sia corretta, in quanto in altri casi la gestione commissariale ha solo complicato la gestione, duplicando le procedure. Ritiene quindi opportuno limitarsi a segnalare nella proposta di parere l'esigenza di accelerazione delle procedure, ma non quella di semplificazione delle stesse. Ricorda, al riguardo, come le persone assistite dalla Protezione civile nei territori del terremoto sono circa 15 mila, un dato che rappresenta una vera emergenza che non va in alcun modo complicata.

Giovanni LOLLI (PD) osserva come nel provvedimento in esame abbandona fortunatamente la logica di affidare la ricostruzione alla Protezione civile, come nel caso di l'Aquila, ove c'è stato solo un raddoppio delle procedure, sovrapponendosi quelle straordinarie a quelle ordinariamente previste. Ritiene quindi corretto che la Protezione civile si debba occupare solo della prima emergenza.

Il sottosegretario Roberto CECCHI condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Lolli ricordando le esperienze passate che hanno portato ad un blocco dell'attività di ricostruzione successiva alla prima emergenza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

(COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Caterina PES (PD) ritiene necessario rafforzare l'attenzione sul problema della dispersione scolastica, trasformando l'osservazione di cui alla lettera *a*) in condizione, al fine di conseguire gli obiettivi dettati dall'Unione europea in materia.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di trasformare le osservazioni di cui alle lettere *d*) ed *f*) in condizioni.

Maria COSCIA (PD) chiede di trasformare tutte le osservazioni in condizioni.

Paola GOISIS (LNP) si associa alla richiesta di trasformare in condizioni le richieste di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) associandosi alla richiesta dell'onorevole Coscia, ritiene necessario prestare attenzione anche al tema della qualificazione e della formazione professionale dei giovani, utile per l'inserimento proficuo nel mondo del lavoro.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide la richiesta dell'onorevole Coscia di trasformare le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore in condizioni.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere presentata, sulla scorta delle indicazioni emerse nella discussione, trasformando le osservazioni in condizioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 giugno 2012.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.30 alle 19.45.

ALLEGATO 1

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

considerato che occorre procedere alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, predisponendo un apposito apparato di ispezioni e controlli, con particolare riferimento ad edifici scolastici e beni culturali;

considerata l'emergenza di tutelare i beni culturali e gli edifici scolastici danneggiati dal recente terremoto avvenuto in Emilia Romagna;

rilevata la necessità che si allentino i vincoli del Patto di stabilità, senza i quali le istituzioni deputate, Protezione civile, Regioni ed Enti locali, non sarebbero in grado di affrontare adeguatamente le emergenze ai fini della tutela dei beni culturali situati nel loro territorio;

rilevata, altresì, la necessità di semplificare le procedure di tutela dei beni culturali da parte delle Soprintendenze a ciò deputate;

rilevata la necessità che venga definito nel più breve tempo possibile un puntuale programma di prevenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei monumenti situati, in particolare, nei territori a più alto rischio sismico;

rilevata, infine, la necessità che venga chiarita, all'articolo 3, comma 2, la dispo-

sizione che fa riferimento ai pagamenti relativi alle attività in via di completamento;

considerato che, con riferimento all'articolo 3, comma 2, è opportuno assicurare un monitoraggio puntuale della spesa a valere sugli stanziamenti effettuati per la realizzazione del Palazzo del Cinema di Venezia;

considerata la necessità di rivedere le gestioni commissariali indicate all'articolo 3 comma 2, con riguardo ad opere ben note, come il Nuovo *Auditorium* Parco della musica e della cultura di Firenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si tenga conto dell'emergenza costituita dal recente terremoto avvenuto in Emilia Romagna, al fine della tutela dei beni culturali e degli edifici scolastici ivi collocati;

2. si allentino i vincoli del Patto di stabilità, senza i quali le istituzioni deputate – Protezione civile, Regioni ed Enti locali – non sarebbero in grado di affrontare adeguatamente le emergenze ai fini della tutela dei beni culturali situati nel loro territorio;

3. si semplifichino le procedure di tutela dei beni culturali da parte delle Soprintendenze a ciò deputate;

4. con riferimento all'articolo 3, comma 2, sia assicurato un monitoraggio puntuale della spesa a valere sugli stanziamenti effettuati per la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia;

5. venga definito nel più breve tempo possibile un puntuale programma di politica di prevenzione e messa in sicurezza

degli edifici scolastici e dei monumenti situati, in particolare, nei territori a più alto rischio sismico;

6. venga chiarita, all'articolo 3, comma 2, la disposizione che fa riferimento ai pagamenti relativi alle attività in via di completamento.

ALLEGATO 2

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

considerato che occorre procedere alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, predisponendo un apposito apparato di ispezioni e controlli, con particolare riferimento ad edifici scolastici e beni culturali;

considerata l'emergenza di tutelare i beni culturali e gli edifici scolastici danneggiati dal recente terremoto avvenuto in Emilia Romagna;

rilevata la necessità che si allentino i vincoli del Patto di stabilità, senza i quali le istituzioni deputate, Protezione civile, Regioni ed Enti locali, non sarebbero in grado di affrontare adeguatamente le emergenze ai fini della tutela dei beni culturali situati nel loro territorio;

rilevata, altresì, la necessità di semplificare le procedure di tutela dei beni culturali da parte delle Soprintendenze a ciò deputate;

rilevata la necessità che venga definito nel più breve tempo possibile un puntuale programma di prevenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei monumenti situati, in particolare, nei territori a più alto rischio sismico;

rilevata, infine, la necessità che venga chiarita, all'articolo 3, comma 2, la dispo-

sizione che fa riferimento ai pagamenti relativi alle attività in via di completamento;

considerato che, con riferimento all'articolo 3, comma 2, è opportuno assicurare un monitoraggio puntuale della spesa a valere sugli stanziamenti effettuati per la realizzazione del Palazzo del Cinema di Venezia;

considerata la necessità di rivedere le gestioni commissariali indicate all'articolo 3 comma 2, con riguardo ad opere ben note, come il Nuovo *Auditorium* Parco della musica e della cultura di Firenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si tenga conto dell'emergenza costituita dal recente terremoto avvenuto nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo e Mantova, al fine della tutela dei beni culturali e degli edifici scolastici ivi collocati;

2. si allentino i vincoli del Patto di stabilità, senza i quali le istituzioni deputate – Regioni ed Enti locali – non sarebbero in grado di affrontare adeguatamente le emergenze ai fini della tutela dei beni culturali situati nel loro territorio;

3. si accelerino le procedure previste per la tutela dei beni culturali da parte delle Soprintendenze a ciò deputate;

4. con riferimento all'articolo 3, comma 2, sia dato conto in tempi brevi degli stanziamenti effettuati per la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia;

5. venga data attuazione al già previsto programma di tutela, prevenzione e

messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei monumenti situati, in particolare, nei territori a più alto rischio sismico;

6. all'articolo 3, comma 2, sia soppresso il riferimento alle parole: « in via di completamento ».

ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012
(COM(2011)777 def.).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.);

esaminata la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) individuare specifiche misure, strumenti e risorse per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in ogni momento del percorso di istruzione e formazione;

b) portare a compimento, nell'ambito dell'agenda digitale, il programma « la scuola digitale » per una comunicazione più trasparente e tempestiva;

c) individuare specifiche misure per sviluppare nell'ambito dell'istruzione, della

formazione professionale e dell'istruzione superiore competenze per l'inclusione sociale, la partecipazione civile e democratica, l'occupabilità e l'imprenditorialità;

d) individuare specifici interventi che favoriscano la mobilità dei giovani e del personale scolastico nei contesti dell'Unione Europea per la realizzazione della strategia UE 2020 ed in particolare della iniziativa faro « Youth on the Move », incentivando l'utilizzo e la diffusione dell'EQF;

e) individuare, anche nell'ottica della valorizzazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione superiore, misure che favoriscano la cooperazione e partenariati con il territorio e con istituzioni e realtà di istruzione, formazione e ricerca internazionali;

f) completare la modernizzazione del sistema di istruzione secondo le linee indicate dalle raccomandazioni europee e dalla iniziative faro della Strategia UE 2020;

g) individuare interventi per sviluppare al dimensione europea dello sport.

ALLEGATO 4

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012
(COM(2011)777 def.).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.);

esaminata la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) individuare specifiche misure, strumenti e risorse per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in ogni momento del percorso di istruzione e formazione;

2) portare a compimento, nell'ambito dell'agenda digitale, il programma « la scuola digitale » per una comunicazione più trasparente e tempestiva;

3) individuare specifiche misure per sviluppare nell'ambito dell'istruzione, della

formazione professionale e dell'istruzione superiore competenze per l'inclusione sociale, la partecipazione civile e democratica, l'occupabilità e l'imprenditorialità;

4) individuare specifici interventi che favoriscano la mobilità dei giovani e del personale scolastico nei contesti dell'Unione Europea per la realizzazione della strategia UE 2020 ed in particolare della iniziativa faro « Youth on the Move », incentivando l'utilizzo e la diffusione dell'EQF;

5) individuare, anche nell'ottica della valorizzazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione superiore, misure che favoriscano la cooperazione e partenariati con il territorio e con istituzioni e realtà di istruzione, formazione e ricerca internazionali;

6) completare la modernizzazione del sistema di istruzione secondo le linee indicate dalle raccomandazioni europee e dalla iniziative faro della Strategia UE 2020;

7) individuare interventi per sviluppare al dimensione europea dello sport.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ENEL e della società Pininfarina nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »	157
AVVERTENZA	157

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 giugno 2012.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL e della società Pininfarina nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ».

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.
Atto n. 471.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Atto n. 469.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.
Nomina n. 145.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 29.
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

RISOLUZIONI

7-00866 Realacci: sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) COM(2011)650 def. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	158
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

COM(2011)650 def. 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di documento fi-

nale che, a suo giudizio, tiene conto di tutti gli elementi emersi nel corso del dibattito (*vedi allegato*).

Fa presente che il punto 13) della citata proposta corrisponde sostanzialmente a quanto contenuto nella lettera inviata dalla provincia autonoma di Trento, che ponendo una questione su una specifica infrastruttura, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale, chiede di fatto un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella valutazione e realizzazione delle infrastrutture.

Costantino BOFFA (PD) riguardo alle considerazioni di cui al punto 11) della proposta di documento finale che, a suo giudizio, in modo significativo valorizzano gli assi di comunicazione est-ovest e i collegamenti con le isole, ritiene opportuno esplicitare la necessità di un collegamento del Mezzogiorno d'Italia alle reti TEN-T, per permettere l'aggancio del meridione all'Europa, in particolare per quanto riguarda le regioni Puglia, Campania e Basilicata.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ringraziare il relatore per aver tenuto in consi-

derazione i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, si riserva di proporre ulteriori integrazioni alla proposta di documento finale, che ribadiscano la necessità di collegare le isole maggiori alle reti TEN-T, anche alla luce dell'intervista rilasciata al riguardo dal vicepresidente della Commissione europea Tajani.

Settimo NIZZI (Pdl) chiede al relatore di apportare una modifica al punto 5) della proposta di documento finale, in modo tale da esplicitare la necessità di valorizzare il collegamento con le isole maggiori e non genericamente con le isole, dato il peso delle regioni Sardegna e Sicilia rispetto alle isole minori del Paese.

Michele Pompeo META (PD), riguardo ai contenuti dell'intervista del vicepresidente Tajani, correttamente richiamata dal collega Mereu, esprime disaccordo sulla decisione europea di escludere la Sardegna dal novero delle regioni svantaggiate. Fa presente, infatti, che la Sardegna sta attraversando una crisi che rischia di diventare irreversibile, e propone, quindi, al relatore di aggiungere un punto specifico nella proposta di documento finale in cui si faccia riferimento alla continuità territoriale, che costituisce per l'Italia una questione irrisolta per quanto riguarda sia i collegamenti marittimi che aerei.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il relatore per lo sforzo importante compiuto nella redazione della proposta di documento finale, che tiene conto di tutti gli elementi emersi nel corso del dibattito e che costituisce un'ottima base per concludere positivamente il lavoro della Commissione, sottolinea con apprezzamento il punto 10) della proposta di documento finale in cui si evidenzia la necessità di pervenire ad una selezione dei progetti concernenti le opere relative alla realizzazione della rete transeuropea di trasporto alla luce di alcuni criteri predeterminati, tra cui l'analisi costi-benefici e le

potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici, e i punti 2) e 3) della medesima proposta, in cui si richiama la necessità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi, quali i *project bond*, e quindi di procedere, a tal fine, ad un aumento di capitale della BEI.

Fa presente che il prossimo 8 giugno sarà presentato ad Alessandria il progetto europeo Motorways of the Sea (MOS 24), che tende a sviluppare, in relazione al corridoio europeo 24, il trasporto multimodale e a potenziare la logistica delle merci attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica e che vede protagonisti l'Autorità portuale di Genova, enti territoriali, società pubbliche e private, tra cui la Fondazione Slala, società piemontese che coordina la logistica dei collegamenti tra Piemonte e Lombardia. Osserva che si tratta di un'esperienza avanzata e interessante, che sviluppa le potenzialità portuali della Liguria e logistiche del Piemonte in un'ottica di corridoio e che potrebbe interessare anche gli altri tre corridoi che interessano il territorio nazionale.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), *relatore*, nel manifestare la propria disponibilità a riformulare, ove necessario, la proposta di documento finale, in risposta all'osservazione del deputato Boffa, ritiene tuttavia che potrebbe risultare superfluo inserire espressamente un riferimento puntuale al meridione d'Italia, dal momento che nelle reti TEN-T è ricompreso il collegamento ferroviario ad alta velocità Napoli-Bari.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione della proposta di documento finale presentata dal relatore la prossima settimana, dopo aver acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def. 3).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def. 3),

apprezzato l'impegno manifestato dal Governo a fornire utili elementi di informazione e di valutazione mediante la scheda informativa trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che ha contribuito ad una approfondita istruttoria;

preso atto:

del Libro bianco sui trasporti del 2011 (COM(2011)144) recante misure strategiche all'orizzonte del 2050;

dei pareri espressi sulla proposta in esame dal Comitato economico e sociale, il 22 febbraio 2012 e dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, il 4 maggio del 2012;

degli importanti elementi di informazione e valutativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni, esperti dell'economia dei trasporti e operatori del settore;

del documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 2012, in

esito all'esame delle proposte legislative relative al Quadro finanziario pluriennale 2007-2014;

premesso che:

la Commissione europea, con la proposta di regolamento in oggetto, ha prospettato una revisione della rete TEN-T ispirata all'obiettivo di realizzare una moderna rete di trasporto, interconnessa e interoperabile, in grado di eliminare le strozzature e le carenze strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico;

la proposta in oggetto prevede un'articolazione della rete transeuropea di trasporto fondata su due livelli con funzioni diverse tra loro;

il primo livello, costituito da una rete globale (*comprehensive network*) diffusa capillarmente su ciascun territorio nazionale – da realizzare entro il 2050, tenendo conto, in larga misura, delle reti di trasporto ferroviaria, stradale, portuale e aeroportuale di ogni singolo paese – ha lo scopo di consentire la realizzazione di obiettivi di coesione territoriale ed economica;

il secondo livello, costituito da una rete centrale (*core network*), a più elevato valore aggiunto europeo, da realizzare entro il 2030, comprende i principali assi di trasporto transeuropeo che rivestono un ruolo strategico per la libera circolazione di merci e passeggeri, ai fini della piena realizzazione del mercato unico;

la proposta in oggetto prevede, inoltre, la revisione degli orientamenti per individuare i progetti di interesse comune riaffermando, quale strumento quadro per la realizzazione coordinata della rete centrale, il ruolo dei corridoi, comprendenti almeno tre modi di trasporto, che attraversano almeno tre Stati membri;

nel corso dei negoziati sulla revisione degli orientamenti per la realizzazione delle reti è emersa la necessità di contemperare gli interessi e le priorità degli Stati centrali dell'Unione, che già dispongono di infrastrutture più avanzate, con quelle degli Stati più periferici, caratterizzati invece da un sistema di infrastrutture di trasporto più arretrato o che comunque si raccorda in modo meno agevole alla rete centrale;

in questo quadro, le nuove articolazioni della rete di trasporto transeuropea, quali risultanti dalle proposte di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio TEN-T COM(2011)650 e COM(2011)665, concernenti, rispettivamente, l'individuazione delle « linee guida » delle reti TEN-T e lo strumento di finanziamento delle stesse, rappresentano il punto di approdo dei citati negoziati protrattisi per tutto il 2010 e per parte del 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea;

considerato che, con riguardo alla dotazione finanziaria prevista dal quadro pluriennale 2014-2020:

la proposta in esame fa parte del più ampio pacchetto di proposte (COM(2011)665, 650, 657, 658) volte a disciplinare il nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe facility*), nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;

il ricorso ad un unico meccanismo finanziario, relativo ai settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni è condivisibile alla luce dell'esigenza di razionalizzare ed agevolare la concessione del contributo finanziario

dell'UE a favore delle infrastrutture ottimizzando la gamma di strumenti disponibili, uniformando le norme operative per il loro uso e promuovendo le possibili sinergie tra i tre settori considerati;

la dotazione finanziaria complessiva per il meccanismo per collegare l'Europa, prospettata nelle proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, sarebbe pari a 40 miliardi di euro in stanziamenti di impegno per l'intero periodo e sarebbe inclusa nella rubrica relativa alla coesione economica, sociale e territoriale. Un ulteriore stanziamento, pari a 10 miliardi di euro, sarebbe erogato dal Fondo di coesione e riservato, pertanto, ai soli Paesi che, avendo un PIL pro-capite inferiore al 90 per cento della media UE a 27, beneficiano del sostegno di tale ultimo fondo;

nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo, la proposta in esame destina alle reti TEN-T risorse pari a 31,7 miliardi di euro, di cui peraltro 10 miliardi provenienti dal Fondo di coesione e riservati ai relativi Stati beneficiari;

è apprezzabile la proposta della Commissione di aumentare, rispetto al periodo 2007-2013, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio UE che passerebbe dal 10 al 20 per cento per i progetti di interesse comune, dal 20 al 30 per cento per i progetti di interesse comune che insistono sulla rete centrale e dal 30 al 40 per cento per i progetti transfrontalieri della rete prioritaria;

nonostante un aumento significativo rispetto al periodo 2007-2013, gli stanziamenti del bilancio UE e la relativa quota di cofinanziamento per il 2014-2020 restano ampiamente inferiori rispetto, sia al fabbisogno complessivo per realizzare le infrastrutture necessarie per fare fronte alla domanda di trasporto nell'UE, stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030, sia alle risorse richieste per il completamento delle reti TEN-T, pari a circa 500 miliardi di euro entro il 2020;

in questa prospettiva, è condivisibile l'ampio ricorso, prospettato dalla Commissione europea, oltre che ai prestiti e alle garanzie della Banca europea per gli investimenti, a strumenti finanziari innovativi, garantiti dal bilancio dell'UE e dalla BEI, quali i *project bond*, per promuovere investimenti privati nel settore delle reti;

va tuttavia rilevato che, alla luce delle modeste risorse previste dal bilancio dell'UE, una significativa emissione di *project bond* sembra presupporre un aumento consistente del capitale della BEI a garanzia delle emissioni stesse; in questo senso vanno quindi considerate positivamente le proposte avanzate da diversi Stati membri in vista del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012;

va pertanto sostenuta anche la proposta della Commissione volta ad avviare, sin dal 2012-2013, un progetto pilota per l'introduzione dei *project bond*, concentrato su 5-10 progetti avanzati che beneficerebbero di finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e dalla BEI, pari a 230 milioni di euro, in grado di garantire investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro;

l'aumento delle risorse destinate dall'UE all'ammodernamento e l'ampliamento delle infrastrutture di trasporto è stato indicato, da numerosi Stati membri e dalla Commissione europea, tra gli obiettivi prioritari di una strategia per il rilancio della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea che completerebbe il nuovo sistema di *governance* economica europea;

ritenuto pertanto che, con riferimento al territorio nazionale:

la realizzazione delle opere che afferiscono alle reti transeuropee di trasporto sia condizione indispensabile per elevare i livelli di competitività del paese, ridurre il livello di congestione, prevenire il rischio di una marginalizzazione economica, garantendo la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la crescita e l'occupazione;

l'ampiezza dell'orizzonte temporale entro il quale si dovrà procedere alla realizzazione della rete centrale costituisce per l'Italia un'occasione unica per recuperare i ritardi accumulati nella realizzazione dei progetti già avviati;

risulti indispensabile, alla luce del citato quadro finanziario, definire le priorità di investimento sulla base di criteri che consentano di garantire il raggiungimento di obiettivi nazionali e al contempo di interesse europeo, considerando gli assi di comunicazione trasversali, come essenziale integrazione della direttrice nord-sud;

i progetti individuati sulla base delle citate priorità debbano essere selezionati effettuando la valutazione costi-benefici anche, in chiave prospettica, ossia considerando le potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici e della domanda di mobilità;

esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni:

con riguardo alla dotazione finanziaria complessiva nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020:

1) si valuti, nell'ambito del negoziato in corso sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la possibilità di disporre un incremento delle risorse destinate al nuovo meccanismo per collegare l'Europa, in considerazione del forte potenziale, in termini di crescita ed occupazione, dell'ammodernamento della rete infrastrutturale dei trasporti;

2) sia previsto un crescente ricorso a strumenti finanziari innovativi, quali i *project bond*, in grado di mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati, tenendo anche conto dei risultati del progetto pilota avviato per il periodo 2012-2013;

3) siano sostenute le proposte volte ad aumentare il capitale della BEI, in vista dell'emissione di prestiti e della prestazione di garanzie in misura adeguata agli

investimenti richiesti dal completamento delle reti TEN-T e a consentire un ampio ricorso ai *project bond*;

con riferimento alla individuazione e alla realizzazione dei progetti:

4) siano contemperati gli interessi e le priorità degli Stati centrali dell'Unione, che già dispongono di infrastrutture più avanzate, con quelle delle Stati più periferici, caratterizzati invece da un sistema di infrastrutture di trasporto più arretrato o che comunque si raccorda in modo meno agevole alla rete centrale;

5) sia valorizzato, in questa prospettiva, il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, assegnando particolare rilievo alle realtà portuali e ai collegamenti con le isole;

6) sia considerato il ruolo strategico che possono svolgere, ai fini dello sviluppo della rete globale, la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli dell'Adriatico nonché lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica;

7) siano perseguiti gli obiettivi di interoperabilità delle infrastrutture e dei sistemi nonché di intermodalità dei trasporti, concentrando gli investimenti sulle infrastrutture che risultino più produttive alla luce dei volumi di traffico attesi valutati sulla base della domanda effettiva e delle potenzialità di sviluppo futuro della stessa;

8) sia precisata la nozione di « nodo urbano », di cui all'articolo 47 della proposta di regolamento, in modo da integrare le aree logistiche e portuali afferenti, garantendo la connessione tra porti, retroporti e porti della navigazione interna, anche di minori dimensioni, armonizzandone la *governance* sotto il profilo giuridico e amministrativo, affinché tali aree possano assumere un'effettiva rilevanza nel quadro delle reti transeuropee di trasporto;

9) siano realizzati meccanismi di forte coordinamento e di *governance* integrata e sovranazionale, in modo da facilitare l'armonizzazione delle condizioni di accesso, pianificazione e realizzazione delle reti;

con riguardo all'attuazione dei progetti a livello nazionale:

10) siano selezionati i progetti concernenti le singole opere relative alla realizzazione della rete transeuropea di trasporto alla luce di un'accurata analisi costi-benefici, effettuata tenendo conto delle potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici, della domanda di mobilità e degli effetti che possono derivare dalle citate opere sulla coesione economica e sociale, assicurando priorità alle opere che rispondano a tempi di realizzazione chiaramente definiti e vincolanti, al fine di massimizzare i risultati ottenibili a parità risorse stanziare;

11) ai fini dello sviluppo della rete globale, sia assicurata priorità agli assi di comunicazione trasversali, compresi i collegamenti con le isole, secondo una mobilità est-ovest, quale essenziale integrazione della direttrice nord-sud, e alle opere concernenti i nodi urbani, in considerazione della loro rilevanza per lo sviluppo economico e sociale di vasti territori, assumendo come primario l'obiettivo di promuovere la mobilità urbana e di abbattere il livello delle emissioni;

12) sia attribuita priorità all'integrazione intermodale di autostrade, porti, ferrovie e aeroporti, attraverso lo sviluppo di interporti da realizzare, nell'ambito di piattaforme logistiche territoriali di carattere interregionale;

13) sia garantito il più ampio coinvolgimento degli interessi e delle rappresentanze locali nella valutazione dei progetti e per tutte le fasi di realizzazione;

14) sia assicurata una costante informazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli eventuali adattamenti e modifiche che dovessero intervenire anche a livello di Unione europea.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175
Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168

ATTI DEL GOVERNO:

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.**

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con un'osservazione volta a prevedere che, nell'ambito delle misure dirette a sostenere le PMI il Governo assuma un impegno preciso in merito al recepimento della direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fissato comunque in una data precedente al 15 novembre 2012 dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese).

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) nel preannunciare un voto decisamente contrario sulla proposta di parere del relatore, ritiene necessario argomentare in dettaglio tale posizione entrando nel merito del documento in esame.

Innanzitutto ritiene assai preoccupante la posizione assunta dall'Italia nel processo di revisione della *governance* economica della zona euro, il cosiddetto *Fiscal Compact* e nelle politiche di riduzione del debito che, a suo giudizio, vanno decisamente in contrasto con gli obiettivi di una rapida ripresa della nostra economia. Esprime forti preoccupazioni anche in ordine alla posizione dell'Italia sulla crescita del bilancio europeo che, secondo la proposta della Commissione europea, ammonterebbe a circa 1083 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli orientamenti su alcune delle principali voci di spesa non condivide la proposta di riduzione del finanziamento destinato alla Politica Agricola Comune (PAC).

Sul versante del rilancio del mercato interno e della competitività stigmatizza inoltre l'assenza nella Relazione programmatica presentata dal Governo di incisive misure nell'ambito del contrasto alla concorrenza sleale, così come nel settore della libera circolazione di persone e servizi.

Ribadisce quindi un orientamento estremamente sfavorevole sul documento in esame e il conseguente voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*)

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 5 giugno 2012.

Laura FRONER (PD) ritiene opportuno porre l'attenzione su alcuni profili problematici che ritiene potrebbero costituire l'oggetto di una serie di osservazioni nell'ambito del parere. Innanzitutto ritiene necessario che le spese sostenute dai comuni coinvolti dagli eventi calamitosi e destinati ad investimenti debbano essere escluse dal Patto di stabilità interno; ritiene altresì opportuno che il potere di ordinanza resti riconosciuto in capo al Presidente del Consiglio e che non sia trasferito al Ministro dell'Interno. Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 in materia di copertura assicurativa degli edifici ritiene opportuno stralciare l'articolo dal provvedimento ed affrontarlo in un secondo momento quanto sarà completata l'individuazione delle diverse aree a rischio sismico. Giudica inoltre necessario un coinvolgimento diretto

dei sindaci nelle decisioni di spesa in caso di emergenze; ricorda che in capo ai sindaci in tali situazioni gravano enormi responsabilità, perfino di tipo penale, e sarebbe quindi opportuno coinvolgere il comune nelle decisioni di spesa: in tal senso ritiene che l'organismo più idoneo a deliberare in merito alle risorse debba essere la Conferenza unificata e non la Conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda la salvaguardia del tessuto produttivo occorre considerare anche la necessità di interventi di semplificazione e snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese, soprattutto nella fase di ripresa dopo eventi calamitosi.

Infine sottolinea l'importanza di prevedere una durata congrua del periodo di applicazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza in determinati territori. Auspica quindi che il relatore possa considerare tali osservazioni nella proposta di parere sul testo in esame.

Ludovico VICO (PD) interviene segnalando la delicatezza del meccanismo di finanziamento del Fondo per gli interventi di protezione civile tramite l'accisa regionale il cui utilizzo va previsto solo per eventi straordinari; ricorda infatti che tale metodo di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive è già previsto in precedenti provvedimenti di questo governo.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime condivisione in relazione innanzitutto alla opportunità già segnalata che il potere di ordinanza resti nelle mani del presidente del Consiglio. Al contrario ritiene preferibile attribuire un ruolo di coordinamento ai Presidenti della provincia piuttosto che al prefetto tramite il Ministero dell'interno. Sulla questione dell'assicurazione degli edifici ritiene opportuno segnalare il fatto che spesso, in specie in alcune aree del Paese, i Piani regolatori non prevedono il divieto di costruire in zone a rischio e non sono altresì previsti efficienti controlli successivi al rilascio delle concessioni edilizie che verifichino ad esempio l'uso di materiali di qualità. In ogni caso non

ritiene condivisibile la previsione di una garanzia dello Stato: se fosse previsto l'obbligo di assicurazioni private sarebbero certamente effettuati gli opportuni controlli, mentre lo Stato potrebbe intervenire con la previsione di detrazioni fiscali per le polizze pagate dai cittadini.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva come il ruolo assegnato al prefetto sia assolutamente da condividere in quanto autorità del governo e punto di riferimento importante in ogni cittadina. Quanto al potere di ordinanza esprime un giudizio favorevole circa la possibilità di delega al Ministro dell'interno, potere strutturato per esercitare efficacemente tale competenza. Condivide la necessità di alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in caso di emergenza al fine di semplificare la ripresa economica nei territori colpiti e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

Ludovico VICO (PD) segnala come in agricoltura operi già da tempo un sistema di assicurazione con garanzia prestata dallo Stato; al riguardo occorre semplicemente verificare la possibilità di estendere tale possibilità anche alle abitazioni civili.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per il loro contributo e invita la Commissione ad esprimere il parere nella seduta di oggi in modo tale che esso possa essere effettivamente valutato dalle Commissioni di merito prima della chiusura delle votazioni sugli emendamenti. Con riferimento al merito delle osservazioni, oltre a recepire quanto fin qui evidenziato, tranne la notazione relativa alla competenza del Ministro dell'interno — che è prevista quale mera ipotesi di delega da parte del Presidente del Consiglio — ritiene di inserire nella proposta di parere una condizione volta a prevedere la possibilità di proroga anche per altre gestioni commissariali (*vedi allegato 2*).

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) esprime perplessità sulla condizione relativa alla

proroga generica di ulteriori gestioni commissariali e ritiene necessario che si faccia un monitoraggio sulle gestioni in corso.

Ludovico VICO (PD) giudica non condivisibile la proposta del relatore circa la proroga di altre gestioni commissariali senza che queste siano specificate più in dettaglio; in ogni caso occorre tenere ben distinte le procedure per le emergenze conseguenti ad eventi di calamità naturali dalle gestioni commissariali per la realizzazione di opere per grandi eventi.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) esprime forti perplessità circa il rinvio ad un regolamento previsto all'articolo 2 per la definizione delle disposizioni concernenti l'assicurazione dei fabbricati per i danni derivanti da calamità naturali, che potranno prevedere anche incentivi di carattere fiscale. In proposito ritiene che tali misure debbano essere più opportunamente individuate mediate una norma di rango primario. Con riferimento alla condizione proposta dal relatore non ritiene possibile prevedere una generica proroga senza specificare quali gestioni necessitino di un'ulteriore proroga.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) nel dichiarare un orientamento non favorevole sul provvedimento in esame, valutato nel suo complesso, che ritiene abbia un approccio teorico sbagliato, esprime, al contrario, un giudizio favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. In particolare richiama l'attenzione sulla realtà che determinate gestioni commissariali in corso possono trovarsi nella condizione di non avere completato i compiti di ricostruzione; più in generale esistono delle circostanze tali per le quali la mancata proroga potrebbe addirittura comportare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria in quanto non sarebbe possibile portare a completamento gli adempimenti previsti. Sulle altre questioni poste, mentre considera assai rilevante il coinvolgimento dei sindaci nelle decisioni sulla gestione finanziaria, esprime perplessità sulla effettiva prati-

cabilità dell'allentamento del Patto di stabilità interno.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara innanzitutto di condividere la questione posta dal collega Quartiani circa l'opportunità di salvaguardare il corretto utilizzo di appropriati fonti normative. Ritiene altresì preferibile che l'eventuale proroga di gestioni commissariali debba essere accompagnata dalla puntuale identificazione di quelle che effettivamente richiedono la previsione di termini più ampi. Ribadisce la sua contrarietà ad attribuire un ruolo di coordinamento al prefetto che oltretutto non ha competenza in ordine alle politiche di prevenzione. Dichiarando quindi la sua intenzione di esprimere un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV) ribadisce la posizione diversa circa il ruolo da assegnare ai prefetti pur comprendendo la questione politica che pone il gruppo della Lega nord. Esprime un giudizio contrario circa la condizione relativa alla proroga indiscriminata delle gestioni commissariali in corso mentre insiste sull'importanza di prevedere le necessarie semplificazioni per alleggerire gli adempimenti delle imprese.

Ludovico VICO (PD) conferma la sua contrarietà circa la proroga di fatto generica di ulteriori gestioni commissariali prevista nella condizione proposta dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI, *relatore*, precisa che la condizione di cui alla lettera a) della sua proposta di parere è esclusivamente finalizzata ad evitare che per ogni singola situazione di emergenza sia necessario intervenire puntualmente con atti normativi per singole proroghe; la formulazione scelta, inoltre, mira a prevedere che la proroga sarebbe possibile solo ove sia dimostrabile tale necessità. In relazione alla segnalazione del collega Quartiani, ritiene che essa possa essere recepita quale ulteriore condizione, così come concorda nel recepire alcune indicazioni relative a specifiche riformulazioni.

Fabio GARAGNANI (Pdl), esprimendo un orientamento favorevole a gran parte della proposta di parere esprime una forte contrarietà alla condizione di cui alla lettera *a*). Ove il relatore la ritenesse inamovibile potrebbe essere valutata l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

Laura FRONER (PD) concordando sulle perplessità espresse in relazione alla condizione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere, si associa alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame formulata.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime il convincimento che, ove il relatore fosse disponibile ad espungere la condizione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere ci possa essere un accordo pressoché generale sulle restanti parti; in tal caso preannuncia l'astensione del gruppo della Lega nord.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) verificata la pressoché unanime opinione sulla necessità di eliminare la condizione di cui alla lettera *a*) propone una riformulazione del parere senza di essa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*).

Nuova disciplina dell'ordinamento forense.

C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre scorso, è diretto a riformare la disciplina dell'ordinamento forense, con l'obiettivo di assicurare un'avvocatura più specializzata, più indipendente e più qualificata professionalmente, responsabilizzando al massimo l'ordine degli avvo-

cati, che è chiamato ad essere garante, di fronte all'utenza, della serietà e della professionalità dei suoi iscritti. Tutto ciò è in realtà finalizzato a garantire la pienezza del diritto di difesa dei cittadini anche in attuazione dei principi del giusto processo.

In particolare il testo è composto di 66 articoli suddivisi in sei titoli ed è stato adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 20 luglio 2011.

In seguito, con la manovra finanziaria, contenuta nel decreto-legge 30 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo ha individuato, all'articolo 3, comma 5, alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare). Successivamente sono state abbinare le proposte di legge n. 4614, 4505 e 2512, rispettivamente nelle sedute del 25 ottobre 2011 e 3 aprile 2012.

I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: *a*) l'inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); *b*) la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); *c*) la figura dell'avvocato specialista (articolo 8); *d*) l'obbligo di formazione continua (articolo 10); *e*) l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); *f*) la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); *g*) l'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo (articolo 20); *h*) la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; *i*) le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (articoli 49-62).

Nella presente relazione ritiene opportuno illustrare sinteticamente gli articoli riconducibili, anche se indirettamente, alle competenze della X commissione.

Il Titolo I (articoli 1-13) reca disposizioni generali.

L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della medesima.

L'articolo 2, oltre a indicare in generale i requisiti per l'iscrizione all'albo e a disciplinare l'uso del titolo, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Su questo punto è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha inviato una segnalazione al Parlamento (segnalazione del 18 settembre del 2009) evidenziando taluni profili critici del provvedimento suscettibili di determinare restrizioni alla concorrenza, tra i quali l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati. Tale tema ha costituito oggetto anche delle segnalazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre del 2009) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010).

L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.

L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. In base al comma 1, la professione forense può essere svolta anche attraverso la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati; in ogni caso, tuttavia, l'incarico professionale è conferito all'avvocato in via personale. Alle associazioni e società tra avvocati possono partecipare solo gli iscritti all'albo (comma 4).

Come previsto dal decreto Bersani, il progetto di legge conferma che le associazioni e le società possono fornire presta-

zioni di natura multidisciplinare (comma 3); alle società o associazioni di natura multidisciplinare, oltre che gli iscritti all'albo forense, possono partecipare anche altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con decreto ministeriale giustizia. Dall'ammissibilità di tale tipo di associazioni o società tra professionisti deriva che l'esercizio dell'attività professionale forense può non essere oggetto sociale esclusivo della società o associazione (comma 6).

Tra gli ulteriori principali profili di novità rispetto alla disciplina vigente si segnala l'esclusione della responsabilità solidale e illimitata dei soci e degli associati che non partecipano all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2001 (comma 2).

Il progetto di legge conferma invece il divieto di costituzione di società di capitali che indichino l'esercizio dell'attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi) (comma 7); il divieto di partecipare a più di una associazione o società (comma 5), la cui violazione costituisce illecito disciplinare (comma 8); la non sottoponibilità alle procedure fallimentari e concorsuali delle associazioni e società che hanno per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale (comma 12), l'esclusione dalla società o dall'associazione del socio o dell'associato cancellato o sospeso dall'albo (con la specificazione che la sospensione deve essere non inferiore ad un anno) (comma 11); l'iscrizione delle associazioni e delle società in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede (comma 4).

L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.

L'articolo 10 introduce per l'avvocato un obbligo di costante aggiornamento pro-

fessionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF e individua esplicitamente le categorie di avvocati esentati da tale obbligo.

L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

L'articolo 12, oltre a sancire in termini generali il divieto di apporre condizioni in sede di conferimento dell'incarico professionale, interviene sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'articolo 2 del decreto Bersani; la disposizione in particolare reintroduce la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. Per quanto riguarda la procedura di adozione (comma 3), le tariffe sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il contenuto (comma 5), le tariffe professionali devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta; la misura degli onorari e dei rimborsi deve poi essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. In ogni caso le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente.

Come si è detto, si ripristina il divieto del patto di quota-lite, stabilendo la nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia e l'attribuzione all'avvocato di una quota del risultato della controversia.

L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.

Il Titolo II (articoli da 14 a 22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.

L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in par-

ticolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività part-time.

L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno.

L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica, nonché la sospensione per giustificati motivi su richiesta dell'avvocato.

L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.

Il Titolo III (articoli da 23 a 37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

Il Titolo IV (articoli da 38 a 48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale (Capo I) e l'esame di Stato (Capo II).

L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.

L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un « rimborso congruo » per l'attività svolta.

L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.

L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.

L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

Il Titolo V (articoli da 49 a 62) interviene sul procedimento disciplinare.

Il Titolo VI (articoli 63-66) reca infine disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.

L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che presso la commissione di merito sono in corso di esame gli emendamenti presentati (circa 700); verosimilmente il nuovo testo con le modifiche

approvate sarà trasmesso alle commissioni per il parere non prima di questa sera.

Nessun altro chiedendo di intervenire Manuela DAL LAGO, *presidente* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.15.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 5 giugno 2012.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) interviene per proporre alla Commissione alcune modifiche alla proposta di parere presentata dal relatore. In particolare all'osservazione di cui alla lettera *a*), che propone di prevedere espressamente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa adottare, nell'ambito delle misure transitorie previste negli indirizzi generali, strumenti volti a rendere immediatamente disponibili per gli operatori le informazioni relative ai soli clienti finali inadempienti, si inserisce la precisazione che tale previsione sia effettuata nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Autorità ai sensi della Legge n. 129 del 2010 e di quanto indicato dal Garante della Privacy; quanto all'osservazione di cui alla lettera *b*) concernente le modalità di consultazione della BICSE propone una formula-

zione che riscrive quanto già previsto nell'originaria proposta di parere in merito alla possibilità per gli operatori di consultare la banca dati in fase di acquisizione dei clienti finali, precisando che ciò avvenga successivamente alla formulazione di una proposta contrattuale e nel rispetto di quanto indicato dal Garante della Privacy.

Ludovico VICO (PD) dichiara di condividere la proposta di riformulazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere, formulata dal collega Abrignani.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Saglia,

dichiara di condividere la posizione del collega Vico e propone quindi di recepire nella proposta di parere formulata nella seduta di ieri, la riformulazione della lettera *a)* delle osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive,
commercio e turismo,

esaminati congiuntamente il Pro-
gramma di lavoro della Commissione eu-
ropea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la
Relazione programmatica sulla partecipa-
zione dell'Italia all'Unione europea, rela-
tiva all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis,
n. 2);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'ambito delle misure volte a so-
stenere le PMI, che costituiscono la base
del tessuto produttivo nazionale, appare
essenziale che il Governo assuma un im-
pegno preciso in merito al recepimento
della direttiva 2011/7/UE in materia di
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, fissato comunque in una
data precedente al 15 novembre 2012
dall'articolo 10, comma 1, della legge
n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

ALLEGATO 2

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 59/12 recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile (C. 5203 Governo);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sia prevista la possibilità che anche altre gestioni commissariali, analogamente a quanto previsto nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, possano continuare la gestione commissariale relativa alla contabilità speciale per ulteriori sei mesi, ove tale proroga sia effettivamente necessaria e dimostrabile.

e con le seguenti osservazioni:

a) le spese sostenute per interventi necessari a fronteggiare le emergenze de-

rivanti dallo stato di emergenza siano escluse dal patto di stabilità;

b) sia prevista una adeguata durata dello stato di emergenza;

c) si provveda a approntare ogni idonea iniziativa volta alla massima sburocratizzazione degli adempimenti in carico alle imprese per lo svolgimento o la ripresa delle proprie attività;

d) in considerazione del fatto che i sindaci sono i titolari della responsabilità degli interventi di protezione civile, sia prevista una competenza dei comuni anche nelle decisioni relative alle risorse finanziarie;

e) in relazione all'articolo 2, che prevede la copertura assicurativa per i fabbricati, si riterrebbe più opportuno definire preliminarmente la nuova classificazione delle aree a rischio sismico.

ALLEGATO 3

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 59/12 recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile (C. 5203 Governo);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) che non siano definite con atto regolamentare – come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 – misure di carattere sostanziale, quali ad esempio, le incentivazioni fiscali;

e con le seguenti osservazioni:

a) le spese sostenute per interventi necessari a fronteggiare i danni derivanti

dagli eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza siano escluse dal patto di stabilità;

b) sia prevista una adeguata durata delle ordinanze relative allo stato di emergenza;

c) si provveda a approntare ogni idonea iniziativa volta alla massima sburocratizzazione degli adempimenti in carico alle imprese per lo svolgimento o la ripresa delle proprie attività;

d) in considerazione del fatto che i sindaci sono i titolari della responsabilità degli interventi di protezione civile, sia prevista una competenza dei comuni anche nelle decisioni relative alle risorse finanziarie;

e) in relazione all'articolo 2, che prevede la copertura assicurativa per i fabbricati, si riterrebbe più opportuno definire preliminarmente la nuova classificazione delle aree a rischio sismico.

ALLEGATO 4

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas (Atto n. 476),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Integrato (ovvero del sistema informativo che conterrà i dati anagrafici di tutti i punti di prelievo) si invita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad adottare, nell'ambito delle misure

transitorie previste negli indirizzi generali, strumenti volti a rendere immediatamente disponibili per gli operatori le informazioni relative ai soli clienti finali inadempienti, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Autorità ai sensi della legge n. 129 del 2010 e di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) in relazione alle modalità di consultazione della BICSE (banca degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico), valuti l'Autorità la possibilità di modificare quanto previsto nella lettera *a)* del criterio predisposto, ovvero la possibile consultazione solo successivamente alla formulazione di una proposta contrattuale, con una formulazione che consenta la consultazione in fase di acquisizione dei clienti finali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini – Nomina di un Comitato ristretto*) 177

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).
 Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 178
 ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 179
 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che – dopo quanto preannunciato nell'ultima seduta – sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini: poiché tali proposte vertono su materia analoga a quella recata dal progetto di legge C. 5103 Damiano, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri sono proseguiti gli incontri tecnici, di natura informale, tra i rappresentanti dei gruppi e talune organizzazioni sindacali, in esito ai quali si è convenuto – d'intesa con il relatore – di prospettare alla Commissione la nomina di un Comitato ristretto, per valutare le possibili modifiche e integrazioni da apportare al provvedimento. Ritiene pertanto che, senza procedere all'illustrazione dettagliata delle proposte di legge appena abbinata,

si possa fare rinvio al relativo articolato, sostanzialmente in linea con le finalità della proposta di legge di cui si è già avviato l'esame, fermo restando che l'ulteriore analisi istruttoria potrà avvenire nell'ambito dell'istituendo Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone che — anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge appena abbinati — la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 5103, 5236 e 5247.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al dibattito svolto, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sui provvedimenti in esame (*vedi allegato*).

Il viceministro Michel MARTONE si rimette alla Commissione sulla proposta di parere presentata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

rilevato che i suddetti documenti di programmazione politica e legislativa elaborati dalle istituzioni italiane ed europee delineano sia un quadro strategico di lungo termine sia un piano operativo riguardante le questioni che si prevede di affrontare nell'arco dei prossimi mesi e rappresentano, pertanto, l'occasione per una valutazione delle politiche del lavoro;

preso atto del ritardo con il quale il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione programmatica per il 2012 e auspicato che, in futuro, sia adeguatamente garantita la portata innovativa della modifica alla legge n. 11 del 2005, che richiede di anticiparne la presentazione alle Camere all'anno precedente;

valutato il contenuto specifico dei due documenti nelle materie di competenza della XI Commissione e svolte le necessarie riflessioni al riguardo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sul tema delle politiche del lavoro, risulta indispensabile che le necessarie iniziative del Governo per sostenere le

misure presentate dalla Commissione europea, in attuazione del suo programma di lavoro per il 2012 (tra le quali si segnalano il pacchetto occupazione, le proposte in materia di distacco dei lavoratori, nonché il « Libro verde » su ristrutturazione e adeguamento economico), pongano al centro dell'attenzione l'obiettivo di favorire l'ampliamento dell'occupazione, facendo seguito agli indirizzi comunitari che sollecitano gli Stati membri a rafforzare le proprie politiche nazionali, attraverso – ad esempio – sussidi alle assunzioni, spostamento del carico fiscale dalla tassazione che grava sul lavoro alle tasse ambientali, sostegno ai lavoratori autonomi, nonché incremento del grado di formazione e qualificazione professionale dei lavoratori, per accrescere la qualità del « fattore lavoro »;

b) in questo contesto, a fronte del « pacchetto » di proposte presentato dalla Commissione europea per una migliore attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, si sottolinea che l'obiettivo del Governo italiano dovrà essere quello di contribuire alla stesura di un testo normativo chiaro, facilmente applicabile e mirato a stabilire un livello minimo di tutela dei lavoratori, comune a tutti gli Stati membri, scongiurando soprattutto fenomeni di « *dumping* sociale »;

c) sui temi concernenti l'organizzazione del lavoro, appare senz'altro condivisibile la necessità di rafforzare la capacità delle parti sociali per la risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli; a questo proposito, occorre

che il Governo tenga costantemente informato il Parlamento sulla posizione che intende portare avanti nei negoziati europei in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche al fine di un miglioramento dell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione europea e delle strategie nazionali;

d) relativamente all'esame, tuttora in corso da parte delle istituzioni dell'Unione europea, della proposta di direttiva (COM(2008)637), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro della lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, si auspica che il Governo continui a partecipare attivamente al negoziato, mirando sostanzialmente alla salvaguardia della disciplina già vigente in Italia e ad un impegno per favorire un'impostazione culturale collegata al riconoscimento della pari responsabilità genitoriale, anche allo scopo di riavviare l'iter della predetta proposta di direttiva, attualmente in fase di stallo, e sostenere gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, riguardanti la durata e la retribuzione del congedo di maternità, nonché l'introduzione di un congedo di paternità;

e) con specifico riferimento all'attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2006/100/CE, relativa agli adeguamenti alla libera circo-

lazione a seguito dell'adesione all'UE di Bulgaria e Romania, si raccomanda al Governo di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a scongiurare le difficoltà di copertura del personale adibito ai servizi medici sul territorio; a questo proposito, occorre completare il recepimento della normativa europea con quanto indicato dall'articolo 28, paragrafo 5, della citata direttiva 2005/36/CE, attribuendo alle regioni il compito di rilasciare i diplomi di formazione specifica in medicina generale al medico abilitato all'esercizio professionale che ne faccia richiesta, purché in possesso di un diploma specialistico ai sensi dell'Allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e di una esperienza professionale, per un minimo di ore, svolta in seno ad un ambulatorio di medicina generale o un centro in cui si dispensano cure primarie;

f) infine, relativamente alla partecipazione del Governo ai negoziati in sede europea sui temi della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, delle politiche sull'occupazione (reinserimento lavorativo, esclusione sociale, occupazione dei giovani e dei soggetti più svantaggiati), nonché sulle questioni demografiche e dell'invecchiamento attivo, sarebbe auspicabile un raccordo tra le competenti Commissioni parlamentari e l'Esecutivo, affinché siano relazionati al Parlamento in tempi più brevi, rispetto alle relazioni consuntive annuali, gli esiti dei singoli tavoli negoziali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni 181

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario*) 181

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 184

RISOLUZIONI:

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00868 Binetti: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00869 Barani: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00873 Palagiano: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00181*) 182

ALLEGATO 2 (*Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione n. 8-00181*) .. 185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

AVVERTENZA 183

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 giugno 2012.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere da parte del relatore.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, illustra la proposta di parere contrario che ha provveduto a formulare, anche alla luce degli spunti emersi dal dibattito svoltosi nella giornata di ieri (*vedi allegato 1*).

Gino BUCCHINO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva che, se il provvedimento in esame risponde all'attesa di molti italo-discendenti di potere avere una formazione superiore nelle strutture universitarie italiane, anche a seguito della spinta promozionale esercitata, in molte realtà di residenza degli italiani all'estero, dall'estensione dell'insegnamento della lingua italiana negli istituti superiori e dal buon lavoro fatto dai dottorati all'estero, è tuttavia doveroso operare una scelta netta e ragionata. A questo proposito ritiene che la previsione di una riserva di posti in misura non superiore al 5 per cento, anche se rimodulata nella direzione indicata dal parere della Commissione affari esteri che, integrando il testo elaborato dalla Commissione con le parole « purché risiedano all'estero da almeno tre anni », contribuisce a sdrammatizzare l'eventuale reazione dei concorrenti italiani che potrebbero sentirsi limitati nelle loro aspirazioni di ingresso, non riesce tuttavia ad eliminare l'impressione di una soluzione decisamente di comodo.

Evidenzia altresì come occorra considerare che il quadro della presenza italiana all'estero è decisamente cambiato, e non solo per ragioni storiche a tutti evidenti, per cui oggi non è più necessario fornire delle corsie preferenziali che assumono l'aspetto di « riserva indiana » per facilitare ai figli (o, per meglio dire, ai nipoti e pronipoti) il mantenimento dei legami con il Paese di origine o favorirne il rientro.

A suo avviso, bisogna piuttosto chiedersi se con le realtà italiane all'estero si debba insistere e persistere in un rapporto basato su una « appartenenza ad una comunità » – la nostra, quella italiana – che prevede normative e programmazione di interventi di tipo speciale o se si debba invece avere un approccio di piena comparazione culturale e giuridica, a prescindere dalle specificità legate al territorio. Se quest'ultima – come egli stesso ritiene – è la strada da seguire, si devono superare i sistemi di quote e di riserve e prevedere, invece, la possibilità di accedere in maniera paritaria a tutti i concorrenti italiani, qualunque sia la loro residenza, in Italia o all'estero. Un approccio di questo tipo orienterà il Paese verso il progressivo superamento della dimensione di appartenenza comunitaria di origine, anche in considerazione del fatto che il persistere di un atteggiamento di protezione con quote e riserve non è il modo migliore di riconoscere il merito e il valore degli avanzati processi di integrazione degli italiani all'estero.

Per le ragioni illustrate, annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere contrario del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00868 Binetti: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00869 Barani: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00873 Palagiano: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00181).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 30 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, accogliendo l'invito rivolta, l'onorevole Murer ha provveduto ad apportare alcune modifiche alla proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata nella seduta precedente.

Delia MURER (PD) illustra le principali modifiche apportate alla proposta di testo unificato sulla base delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito, nonché dei rilievi formulati dal sottosegretario Guerra nella seduta precedente. Dopo aver dato conto di alcune integrazioni concernenti le premesse – quali i riferimenti all'abuso psicologico, alla crisi ed alle trasformazioni della famiglia, alla situazione di particolare fragilità in cui possono venirsi a trovarsi le donne, anche straniere – evidenzia, quindi, le principali novità riguardanti gli impegni al Governo. In particolare, sono stati recepiti gli inviti formulati dal sottosegretario Guerra a non

prevedere un Osservatorio *ad hoc* bensì ad attribuire al Comitato già previsto dal Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* funzioni di monitoraggio sul fenomeno della violenza sulle donne, nonché a rendere meno vincolante per il Governo l'impegno a individuare tutte le risorse finanziarie atte a ripristinare la dotazione del fondo contro la violenza sulle donne, in considerazione della scarsità di risorse finanziarie disponibili.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, dopo aver ribadito l'impegno da parte del Governo in materia di tutela delle donne vittime di violenza, esprime apprezzamento per il nuovo testo unificato con il quale vengono superati gli aspetti problematici che ella stessa aveva segnalato in relazione al testo precedente.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00181 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 121 Angeli, recante « Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero »;

premesso che si avverte la necessità di aumentare comunque il numero dei posti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai corsi di diploma universitario ovvero individuati come di primo livello in

applicazione della riforma degli ordinamenti universitari, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; ai corsi di formazione specialistica dei medici;

rilevato che non si comprende l'opportunità di prevedere una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero in misura non superiore al 5 per cento, in quanto si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra studenti italiani residenti in Italia e studenti italiani residenti all'estero,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00868 Binetti: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00869 Barani: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00873 Palagiano: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE (N. 8-00181)**

La XII Commissione (Affari sociali),

premessi che:

l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come « l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona... che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni »;

la dignità delle donne, il rispetto della persona e dei diritti umani sono un bene assoluto per ogni società e cultura;

l'ultima indagine ISTAT risalente all'ormai lontano 2006, condotta a seguito della convenzione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, ha dimostrato che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000 e che, in particolare, circa un milione di donne ha subito stupri o tentati stupri e che il 14,3 per cento delle donne, che abbiano o abbiano avuto un rapporto di coppia, ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal *partner*;

come rivela l'indagine, le più numerose ad essere colpite sono le donne più giovani, quelle tra i 16 e i 24 anni, ma nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il 96 per cento delle donne non parla con nessuno delle violenze subite. I maggiori responsabili delle aggressioni sono i partner, artefici della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica, mentre tra le violenze in famiglia, i maggiori responsabili risultano gli zii;

nel marzo 2010, il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulla violenza contro le donne in Europa, nella quale sono formulate una serie di proposte. In particolare, il Parlamento europeo ha considerato come spesso la violenza sessuale avviene tra le mura domestiche, in famiglia, e come in tali casi quasi mai la vittima ha la forza di denunciare il proprio compagno;

solo quando la violenza arriva ai figli il muro d'omertà si rompe e la donna esce allo scoperto. Ma il danno indiretto recato ai bambini, nell'arco dei primi 15 anni di vita, è tale da indurre i figli a negare il desiderio di formare una famiglia e di avere una relazione sana di coppia;

nonostante la rilevanza sociale di questa tematica, per molti anni si è considerato l'abuso psicologico solo come un precursore delle violenze fisiche o sessuali. Solo recentemente ci si è invece resi conto come tale fenomeno rappresenti una tipologia specifica, separata e distinta da altre forme di violenza. Si tratta di un fenomeno complesso che ha deleterie conseguenze per il benessere psico-fisico della persona, che vanno dalla distruzione del sentimento di autostima, all'induzione di uno stato continuo di paura, fino all'insorgenza di gravi sintomi ansiosi e depressivi;

le trasformazioni delle famiglie avvenute negli ultimi anni, la crisi delle unioni matrimoniali, la forte instabilità e le molte difficoltà che le famiglie sono costrette a vivere quotidianamente in assenza di sostegni validi, non fanno che acuire questo disagio e destabilizzare ulteriormente gli equilibri più fragili, alimentando rabbia, dissidi e insoddisfazioni;

la violenza in seno alla famiglia può segnare fortemente la sensibilità e lo sviluppo dei figli, siano essi bambini o adolescenti, i quali, nella stragrande maggioranza dei casi e quando non sono loro stessi i destinatari delle violenze, nelle proprie interazioni con i coetanei, a scuola e nelle ore di gioco, ripropongono quei comportamenti come naturali, sulla base di una supposta normalità. In questi casi sarebbe opportuno ripensare l'intero sistema educativo come argine ad eventuali comportamenti deviati, al fine di introdurre modelli positivi che formino i più giovani ad una vera e propria cultura del rispetto di sé e degli altri;

la violenza contro le donne attraversa tutti i ceti sociali e le famiglie. Tuttavia, va considerato che alcune donne – tra cui anche le donne straniere – si trovano in una situazione di particolare fragilità a causa dello stato di povertà in cui vivono, della disoccupazione, o anche della disabilità;

la violenza contro le donne è una violenza di genere riconosciuta oggi dalla

comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani;

è questo un principio irrinunciabile che tutti debbono rispettare, compresi i cittadini che provengono da altre culture;

la violenza non è mai un fatto privato tra aggressore e vittima, perché chi compie un atto di violenza sessuale spesso lo ripeterà o proverà a ripeterlo mettendo a repentaglio la vita e la libertà di altre donne;

il Parlamento Europeo nella relazione del 2010 propone proprio un nuovo approccio globale contro la violenza di genere;

occorre, dunque, dare piena e concreta attuazione al Piano nazionale anti-violenza e questo tramite un approccio che non si limiti solo e soltanto all'aspetto repressivo, anche se l'inasprimento delle pene e la certezza nell'applicazione della pena per chi commette tali reati è sicuramente un punto necessario e fermo per poter scardinare tali comportamenti che affondano le proprie radici nell'assenza di una cultura del rispetto della persona e dei diritti umani inviolabili, in un clima che tollera l'uso del corpo femminile come un oggetto in vendita, che non educa i giovani a vivere con consapevolezza il rapporto tra i sessi ma che investe soprattutto su una rete integrata di politiche fondate sulla prevenzione, protezione e rieducazione e quindi da proposte immediate, quali ad esempio l'inquadramento giuridico e il potenziamento dei centri anti-violenza; centri che non solo non sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale ma che hanno subito tagli pesantissimi e che sopravvivono grazie a finanziamenti *una tantum*, che al momento ne possono garantire un'operatività limitata;

è necessario e urgente che Governo e Parlamento uniscano sforzi ed intenti al fine di addivenire, nei tempi più ristretti possibili, alla predisposizione di una legge organica sul tema della violenza contro le donne, che in particolare definisca la vio-

lenza di genere e violenza assistita (in presenza di minori) conformemente agli *standard* internazionali, che contempra e coordina sia interventi di tipo penale e repressivo, sia azioni integrate volte alla prevenzione culturale e sociale del fenomeno con particolare attenzione alla scuola e alle istituzioni formative, alla rimozione di stereotipi, alla formazione permanente di tutti gli operatori coinvolti, e al sostegno reale alle vittime della violenza,

impegna il Governo:

ad accelerare l'*iter* per l'adesione, in tempi brevi, dell'Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011;

ad attribuire al Comitato previsto dal Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* funzioni di monitoraggio sul fenomeno della violenza sulle donne;

a approfondire il massimo impegno per individuare tutte le risorse finanziarie atte a ripristinare la dotazione del fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), finalizzato alla prevenzione, all'informazione, alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne, nonché al sostegno dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, definendo linee guida per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che portino ad un'equa presenza di tale rete su tutto il territorio nazionale ed a un monitoraggio costante delle azioni;

a promuovere la piena attuazione delle politiche integrate di assistenza socio-sanitaria alla donna elaborate a livello nazionale, attraverso il ricorso ad intese ed accordi da stipularsi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale strumento di definizione di comuni obiettivi e linee di

indirizzo atte a garantire più elevati livelli di assistenza alla donna vittima di violenza; in particolare a promuovere il contatto tra la donna e gli operatori anche con forme di consulenza psicologica diretta *on line* e curando l'attivazione di un sostegno legale;

a promuovere una adeguata conoscenza sui diritti delle donne vittime di violenza e sulla rete presente sul territorio (numero nazionale 1522, centri antiviolenza, case protette) fornendo materiale informativo presso i pronto soccorso e i medici di medicina generale;

a promuovere, insieme alle regioni, ognuno per le proprie competenze, un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale e corsi d'aggiornamento, avvalendosi anche di formatrici e formatori provenienti dalle realtà istituzionali (sanitarie, giudiziarie, sociali) già operanti e dai centri antiviolenza, dall'associazionismo femminile e dal privato sociale, che abbiano come obiettivo la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per una adeguata accoglienza delle vittime, al fine di indurre una minore tolleranza nei confronti di questo tipo di sopruso, predisponendo un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime ed una maggiore propensione alle azioni per limitare la diffusione e le conseguenze della violenza (morti e lesioni evitabili);

alla luce della diffusione del fenomeno, ad avviare un'organica risposta al fine di rendere omogeneo sul territorio nazionale lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica presso i pronto soccorso ospedalieri come ambito privilegiato per l'apertura di sportelli dedicati;

a promuovere la formazione capillare del personale sanitario nonché a delineare linee guida che definiscano le modalità di assegnazione del codice di smistamento (cosiddetto *triage*) che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta e con modalità specifiche che salvaguardino e proteggano la persona vit-

tima di violenza che abbia avuto la forza di rivolgersi ad una struttura ospedaliera, nonché a valutare in sede di Conferenza unificata l'opportunità di estendere il progetto già in essere in alcune ASL del territorio nazionale che hanno inserito oltre ai codici già in uso nei pronto soccorso per indicare il livello di gravità (bianco, verde, giallo, rosso) anche il codice rosa che viene assegnato (da personale addestrato a riconoscerle anche se queste non lo dichiarano) alle vittime di violenza: donne, ma non solo: bambini, anziani, extracomunitari, omosessuali, eccetera. Al codice rosa è dedicata una stanza apposita nel pronto soccorso e, non appena il codice scatta, entra in funzione una *task force* composta da personale sanitario (medici, infermieri, psicologi), ma anche da forze dell'ordine, che si attivano subito per l'individuazione dell'autore della violenza;

a promuovere, insieme alle regioni, la piena integrazione tra gli sportelli dei pronto soccorso e la rete territoriale (centri antiviolenza, case rifugio, medici di base);

a predisporre tutte le iniziative necessarie, per quanto di competenza, affinché anche i medici di medicina generale partecipino alla presa in carico delle persone vittime di violenza.

(8-00181) « Murer, Farina Coscioni, Binetti, Laura Molteni, Palagiano, Bocciardo, Mosella, Barani, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Fabi, Grassi, Lenzi, Mancuso, Miotto, Mogherini Rebesani, Palumbo, Pedoto, Porcu, Rondini, Sarubbi, Sbröllini ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, Gabriel Mato Adrover, sulla riforma della politica comune della pesca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	190
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07006 Paolo Russo: Provvedimenti in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici che recentemente hanno colpito le province di Napoli e Caserta	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	204
5-07007 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dell'esenzione dell'accise per gli oli vegetali per impieghi agricoli	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	206
5-07008 Delfino: Iniziative per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole colpite dal recente terremoto	191
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	207
5-07009 Marco Carra: Provvedimenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari e per favorire l'accesso al credito delle imprese agroalimentari colpite dal recente terremoto .	191
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	208
5-07010 Di Giuseppe: Iniziative in materia di applicazione della normativa sui fitofarmaci alle erbe fresche aromatiche	192
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	209

RISOLUZIONI:

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	192
Sull'ordine dei lavori	194

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	194
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)</i>	210
<i>ALLEGATO 7 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	212

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	198
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
AVVERTENZA	203
ERRATA CORRIGE	203

AUDIZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle ore 8.35.

Audizione del Presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, Gabriel Mato Adrover, sulla riforma della politica comune della pesca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gabriel MATO ADROVER, *Presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luciano AGOSTINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Teresio DELFINO (UdCpTP) e Corrado CALLEGARI (LNP), ai quali replica Gabriel MATO ADROVER, *Presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.35.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-07006 Paolo Russo: Provvedimenti in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici che recentemente hanno colpito le province di Napoli e Caserta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Governo per la risposta esauriente e soprattutto per l'impegno a procedere con celerità all'istruttoria della richiesta che dovesse venire dalla regione Campania.

5-07007 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dell'esenzione dell'accise per gli oli vegetali per impieghi agricoli.

Corrado CALLEGARI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*)

Corrado CALLEGARI (LNP), nel prendere atto della risposta positiva del Governo, invita lo stesso ad agire con la massima tempestività possibile, visto il notevole tempo trascorso. Ricorda, infatti, che si tratta di una agevolazione basata su una direttiva europea del 2003 recepita con un decreto legislativo del 2007, dichiarata compatibile con il mercato comune con una decisione della Commissione europea del 2011 e non ancora applicata, a distanza di ben nove anni.

5-07008 Delfino: Iniziative per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole colpite dal recente terremoto.

Teresio DELFINO (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*)

Teresio DELFINO (UdCpTP) prende atto della positiva risposta del Governo, soprattutto per la individuazione concreta di risorse per dare maggiore sostegno alle aree duramente colpite dal terremoto, con particolare riferimento al mondo agricolo. Ritiene inoltre molto positiva la decisione far confluire nel fondo indicato dal Governo le risorse derivanti da diverse fonti (aliquote sui carburanti, fondo di solidarietà dell'Unione europea e riduzione dei contributi pubblici ai partiti). Ritiene però necessario che il Governo intervenga per consentire alle aziende di non trovarsi,

come avviene in questo momento, nell'impossibilità di far ripartire le proprie attività a causa dell'emanazione di ordinanze della protezione civile che bloccano l'accesso a qualunque forma di attività nelle zone del sisma.

5-07009 Marco Carra: Provvedimenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari e per favorire l'accesso al credito delle imprese agroalimentari colpite dal recente terremoto.

Marco CARRA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD) nel replicare, fa presente di avere commesso una dimenticanza non citando nella sua interrogazione le provincie di Reggio Emilia e di Rovigo per le quali pure è stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza. Ringrazia quindi il Governo per la soddisfacente risposta, e in particolare il sottosegretario Braga, che si è anche recato in visita nelle zone colpite dal sisma.

Ricorda infine che il vicepresidente della Commissione europea Tajani, in una sua recente visita a Mantova, ha fatto riferimento alla possibilità di ricorrere a fondi speciali per le infrastrutture, per una somma compresa tra i 200 e i 250 milioni di euro. Ritiene importante che il Governo si adoperi affinché una parte di quei fondi sia destinata al settore agricolo e agroalimentare.

Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente di aver constatato, nelle sue visite alle zone terremotate, che il sisma ha arrecato notevoli danni anche alle infrastrutture irrigue, la cui riparazione riveste carattere di particolare urgenza.

5-07010 Di Giuseppe: Iniziative in materia di applicazione della normativa sui fitofarmaci alle erbe fresche aromatiche.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), più che utilizzare la consueta dichiarazione di soddisfazione, desidera sottolineare che la sua interrogazione intendeva sollevare il problema dell'applicazione alle erbe fresche aromatiche della normativa in materia di fitofarmaci applicabile ad altre verdure, in particolare per quanto riguarda i residui massimi consentiti. Si tratta di una questione sollevata da diversi agricoltori. Ricorda in proposito anche uno studio di un ricercatore dell'Università di Milano, secondo il quale tali erbe non assorbono inquinanti. Invita quindi il Governo a compiere su tale differenza di trattamento gli opportuni approfondimenti, al fine di rimuovere ingiustificate difficoltà nella commercializzazione delle erbe fresche aromatiche.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricordando che nella seduta del 30 maggio la discussione era stata rinviata in attesa della presentazione di ulteriori risoluzioni, avverte che la sua risoluzione 7-00875 è stata ripubblicata, con alcune modifiche, in allegato al resoconto dell'Assemblea del 4 giugno scorso. Avverte altresì che è stata presentata anche la risoluzione Brandolini 7-00891. Se non vi sono obiezioni, tale risoluzione, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Il Sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere del Governo sulle risoluzioni presentate.

Per quanto riguarda la risoluzione Paolo Russo 7-00875, esprime parere favorevole agli impegni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Esprime parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *d)*, ricomprendendo in esso anche le cooperative di imprenditori della pesca. Esprime parere contrario all'impegno di cui alla lettera *e)* (con il quale si chiede di escludere dall'ambito applicativo del provvedimento la cessione dei prodotti agricoli alle società di persone ed a responsabilità limitata, da parte degli imprenditori agricoli soci, al fine della successiva commercializzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 1996), sottolineando che la materia non è definibile con il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, in quanto la norma primaria non lo consente. Esprime parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *f)*, nonché all'impegno di

cui alla lettera *g*), prevedendo che i contratti tipo ivi richiamati, o i documenti da essi discendenti, contengano tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 62. Esprime quindi parere favorevole agli impegni di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), *m*) e *n*). Esprime invece parere contrario sull'impegno di cui alla lettera *o*) (con il quale si chiede di considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008), rilevando che la materia non è definibile in sede di decreto ministeriale, in quanto la norma primaria non lo consente. Esprime parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *p*). Esprime invece parere contrario all'impegno di cui alla lettera *q*) (con il quale si chiede di considerare, nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei prodotti, da documentare con mezzi idonei), osservando che anche tale aspetto non è definibile in sede di decreto ministeriale, in quanto la norma primaria non lo consente. Esprime poi parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *r*). Esprime infine parere contrario all'impegno di cui alla lettera *s*) (che chiede di applicare i termini di pagamento alle cessioni dei prodotti che prevedono erogazioni di servizi e prestazioni accessorie) e parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *t*).

Relativamente alla risoluzione Di Giuseppe 7-00883, esprime parere favorevole al primo impegno. Esprime invece parere contrario al secondo impegno, che si articola negli indirizzi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sottolineando che gli aspetti indicati non sono definibili con il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, in quanto la norma primaria non lo prevede (per gli indirizzi di cui alle lettere *a*) e *c*)) o non lo consente, come già detto in relazione alla risoluzione Russo (per l'indirizzo di cui alla lettera *b*)). Esprime poi

parere favorevole sul terzo impegno, entro i limiti definibili con il decreto ministeriale di attuazione, in base a quanto previsto dalla norma primaria. Esprime parere favorevole sul quarto impegno ed altresì sul quinto, entro i limiti definibili con il decreto ministeriale, in base a quanto previsto dalla norma primaria. Esprime infine parere contrario sul sesto impegno (relativo ai termini di pagamento della pubblica amministrazione e ai conseguenti termini di pagamento da parte delle cooperative e dei loro consorzi in favore dei soci), sottolineando che tali aspetti non sono definibili con il decreto ministeriale, in quanto non sono previsti dalla norma primaria.

Per quanto riguarda la risoluzione Brandolini 7-00891, esprime parere favorevole sul primo impegno. Sul secondo impegno, che si articola nelle lettere da *a*) a *g*), esprime parere contrario all'impegno di cui alla lettera *a*), relativamente all'obbligo di porre la stesura ed eventuali adempimenti connessi a carico di una delle parti piuttosto che all'altra, ciò che non è consentito dalla norma primaria; si dichiara in ogni caso favorevole alle restanti considerazioni contenute nella lettera. Esprime parere favorevole all'impegno di cui alla lettera *b*), per quanto riguarda l'indicazione del prezzo dei prodotti nel contratto, come previsto dalla norma primaria, e parere contrario relativamente agli aspetti legati ai termini di pagamento, che la norma primaria stabilisce debbano riferirsi alla data di ricevimento della fattura. Esprime altresì parere contrario sull'impegno di cui alla lettera *c*), osservando che con riferimento alla trasmissione della fattura la norma primaria non pare consentire modificazioni della normativa fiscale vigente; ricorda in proposito che la norma primaria stabilisce che i termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni per le merci deteriorabili e sessanta giorni per le altre merci. Quanto all'impegno di cui alla lettera *d*), esprime parere contrario a limitazioni alla libera concorrenza e alla libertà di negoziazione tra gli operatori economici,

che non sono consentite dalla norma primaria; si esprime invece in senso favorevole alla indicazione di tutti gli elementi contrattuali, ivi comprese eventuali prestazioni connesse alla cessione del prodotto, nel contratto e non in momenti successivi. Con riferimento all'impegno di cui alla lettera *f*), dichiara che il Governo è favorevole a tenere conto delle pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare (*High Level Forum for a better functioning of the food supply chain*). Infine, come per l'analogo impegno contenuto nelle altre risoluzioni, esprime parere contrario all'impegno di cui alla lettera *g*) (con il quale si chiede di considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione, come rilevati dall'ISMEA), ribadendo che tale aspetto non è definibile con il decreto ministeriale in discussione, in quanto la norma primaria non lo prevede. Esprime poi parere favorevole sul terzo impegno, nei limiti consentiti dalla norma primaria al decreto ministeriale di attuazione. Infine, esprime parere contrario al quarto impegno, con il quale si chiede di valutare l'opportunità di un coinvolgimento dei competenti organi parlamentari prima della definitiva adozione del decreto in parola, sottolineando che ciò non è previsto dalla norma primaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che l'articolato parere espresso dal rappresentante del Governo rendono opportuna una adeguata riflessione, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione delle risoluzioni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) chiede se i gruppi siano orientati a predisporre una risoluzione unitaria, dichiarando in caso contrario la propria intenzione di sottoscrivere la risoluzione presentata dal Presidente Russo.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che è costume della Commissione tentare sempre di pervenire ad una posizione unitaria, manifestando in ogni caso apprezzamento

per l'intenzione manifestata dal collega Delfino. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Fabio RAINIERI (LNP) si dichiara dispiaciuto e anche « arrabbiato » per il fatto di non aver ricevuto alcuna informazione circa il programma della visita nelle zone terremotate che il Sottosegretario ha svolto di recente, benché lo stesso Sottosegretario avesse invitato i deputati interessati a parteciparvi. Da ciò è conseguito che egli, a differenza di altri colleghi, non ha potuto prendervi parte e ha dovuto anche spiegare le ragioni della sua assenza.

Il Sottosegretario Franco BRAGA si dichiara molto dispiaciuto per quanto avvenuto, precisando che aveva in ogni caso dato disposizioni affinché i parlamentari fossero informati del programma della sua visita. Si impegna ad informare tempestivamente il deputato Rainieri della sua prossima visita nelle aree terremotate, che dovrebbe svolgere la prossima settimana.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle ore 14.20.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 5 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella seduta di ieri, il relatore Zucchi ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, già trasmessa ai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 6*).

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda che il programma di lavoro predisposto dalla Commissione europea per il 2012 è improntato alla realizzazione del « rinnovamento europeo » come risulta dalla comunicazione dello scorso novembre. Questo obiettivo, almeno formulato così, può significare importanti traguardi da realizzare, ma può anche sottintendere una sorta di fallimento del processo di integrazione. « Rinnovamento europeo » richiama l'idea di un continente in continua trasformazione, che tuttavia fatica a darsi una propria identità: la crisi greca, il rigore tedesco, i nuovi equilibri globali, sono il sintomo di un'Europa unita che stenta a funzionare e che richiede ai cittadini sacrifici insostenibili, mentre pare esonerare i nuovi poteri « assoluti », quali la speculazione e la finanza, nella logica di una Unione centralizzata, che detta le politiche degli Stati membri fino a sminuire il ruolo della politica e quindi l'esercizio della democrazia. La crisi dell'eurozona minaccia il futuro degli europei, ma l'Europa, anziché sfidare il potere delle istituzioni finanziarie che guadagnano dalla stessa crisi che causano, impone austerità e disciplina fiscale sempre più restrittiva. Il problema della « *governance* europea » resta, al di là dei proclami degli « euro favorevoli », come dimostrato dalla indisponibilità del Regno Unito e della Repubblica Ceca sul nuovo trattato sulla stabilità economica e monetaria, il cosiddetto « *fiscal compact* »; indisponibilità che ha sancito ancora una volta il mal funzionamento del meccanismo comunitario, visto che si è reso necessario l'accordo intergovernativo.

Ricorda quindi che la posizione della Lega Nord sul processo di integrazione europea è nota e si sostanzia in un atteggiamento di criticità nei confronti di scelte che in nome della « solidarietà » e della

« ricchezza della diversità » finiscono per privilegiare interessi, istituzioni e burocrazie lontane dalle problematiche della gente. Le normative comunitarie spesso omologano, tralasciando le particolarità e le specificità dei territori nell'ottica di fare della legittimità europea il fondamento della politica nazionale. Su questo, non si può chiedere alla sua parte politica di essere d'accordo.

Per questi motivi, la Lega Nord Padania chiede l'impegno del Governo a partecipare « attivamente » all'Unione europea con una posizione negoziale forte rispetto a ciascuna politica proposta o in discussione, perché sia vantaggiosa e non penalizzante per i cittadini italiani e sia correttamente esaminata negli aspetti applicativi; a questo proposito ritiene che la proposta avanzata dalla Presidenza polacca per una procedura di verifica dell'impatto economico e finanziario della legislazione comunitaria, che preveda una valutazione preliminare degli effetti sia economici che sociali di ogni nuovo atto legislativo, vada mantenuta nell'agenda consiliare anche in vista della presidenza italiana del 2014.

Sottolinea poi che è indispensabile che il Governo intervenga attivamente sul negoziato in corso sulla riforma della politica agricola comune (PAC) sia con riferimento alle nuove misure previste sia con riferimento alla ripartizione della risorse finanziarie. Ad oggi non è ancora stabilita la ripartizione dei fondi tra il I e il II pilastro a livello di Stato membro, poiché tale dotazione sarà definita in sede di accordo sul bilancio generale dell'Unione. Non nasconde una sorta di « velata preoccupazione » a tal riguardo, perché il negoziato PAC, unitamente a quello sulle prospettive finanziarie, si svolgerà sotto la presidenza di Paesi « piccoli », cioè non particolarmente autorevoli sul piano politico e anche poco interessati, per diversa vocazione territoriale, al comparto agricolo. L'avvio del negoziato avviene sotto l'attuale presidenza danese, prosegue sotto la presidenza cipriota (che a fine anno deve gestire l'accordo sul bilancio) e l'adozione

delle proposte legislative finali è prevista sotto le presidenze irlandese e lituana.

Non si sofferma in questa sede sui tanti contenuti della riforma che vanno rivisti, a cominciare dai criteri stabiliti per il pagamento « *greening* » fino ai finanziamenti a carico dei programmi di sviluppo rurale per le organizzazioni di produttori. Si dichiara quindi consapevole che sulla PAC il Governo è impegnato con forza a sostenere la posizione italiana, che è quella di considerare le specificità dell'agricoltura mediterranea e del suo valore aggiunto, dichiarandosi certo che la riforma sarà migliorata.

Manifesta poi apprezzamento per l'impegno del Governo, come emerge dalla sua relazione, a ridurre le procedure di infrazione e ogni altra tipologia di contenzioso dell'Italia con l'Unione europea; ritiene al riguardo che sia indispensabile una miglior attività di verifica preliminare nella fase ascendente della normativa comunitaria in modo da ridurre le ipotesi di non compatibilità del diritto comunitario con quello nazionale e viceversa.

Desidera infine fare un breve accenno in ordine ai rapporti finanziari tra Italia e l'Unione: come risulta dalla relazione annuale sui rapporti finanziari per il 2010, la questione di maggior criticità riguarda l'obbligo degli Stati membri di versare all'Unione consistenti somme a titolo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (la cosiddetta correzione britannica) e, recentemente, di altri Stati membri; il saldo netto negativo per l'Italia (risultante dalla maggior somma versata rispetto a quella ricevuta) per il settennio 2003 – 2009 risulta, secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, di 30,8 miliardi, mentre per la Commissione europea il dato è molto inferiore (18,9 miliardi). È vero che gli svantaggi e i vantaggi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea non si esauriscono nel dato finanziario, ma ritiene incontestabile che la questione del saldo negativo sia rilevante dal punto di vista dell'interesse nazionale (l'onere a carico dell'Italia per la correzione britannica nel settennio 2003 – 2009 è di oltre 8 mi-

liardi). Nonostante il carattere generale della decisione del Consiglio europeo di Fontainebleau, di fatto, la correzione è stata applicata solo per il Regno Unito; auspica pertanto l'impegno del Governo ad intervenire anche su questo punto per una urgente e auspicabile riforma del bilancio comunitario.

Desidera quindi ricordare il dramma che sta vivendo il suo territorio, l'Emilia, colpita dal sisma, auspicando che l'Unione europea accordi la massima collaborazione in questo momento di estrema difficoltà. Il settore agroalimentare, così come gli altri, è in ginocchio e l'ultima cosa desiderabile è la burocrazia comunitaria. Segnala quindi il rischio che le questioni dell'incompatibilità di aiuti di Stato ed altre possano ostacolare e ritardare una ricostruzione che deve essere (e sarà) rapida e deve mettere la gente nella condizione di « ripartire » meglio di prima.

Per l'agricoltura, il programma per il 2012 prevede l'impegno della Commissione europea a verificare la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in vista dalla graduale soppressione del regime delle quote. Al riguardo, auspica che la relazione che sarà presentata entro dicembre possa fornire elementi utili e attendibili per un passaggio estremamente delicato per l'intero settore, come quello atteso con la fine delle quote e l'introduzione del nuovo sistema dei contratti. Sono poi previsti interventi di semplificazione della legislazione sulle attività di promozione e informazione dei prodotti agricoli al fine di introdurre misure con maggior valore aggiunto unionale destinate a rispondere alle diverse esigenze dei mercati. In proposito, sottolinea che l'unico valore aggiunto su cui l'Europa può veramente contare è quello che deriva dalla qualità e dalle lavorazioni artigianali e tipiche dei territori di riferimento dei prodotti; adottare normative che garantiscano l'informazione e la tracciabilità attraverso l'indicazione in etichetta dell'origine degli alimenti è pertanto condizione indispensabile affinché il valore aggiunto sia realmente tale, oltre che per combattere la contraffazione.

Quanto al comparto « affari marittimi e pesca », l'obiettivo previsto è assicurare che gli Stati membri creino un quadro di pianificazione stabile, affidabile e integrato per ottimizzare l'uso dello spazio marittimo a beneficio dello sviluppo economico e dell'ambiente marino e a tal fine promuovere la pianificazione transfrontaliera dello spazio marittimo. Al riguardo, osserva, per quanto riguarda il bacino Adriatico, che la pianificazione transfrontaliera è efficace solo nella misura in cui coinvolge tutti i Paesi che si affacciano sul mare Adriatico, prima tra tutti la Croazia. Appare pertanto auspicabile l'impegno delle autorità di Zagabria a concordare con il nostro Paese misure specifiche di diminuzione delle attività in grado di non vanificare gli sforzi che le nostre imprese e tutta la filiera ittica sostengono durante i periodi di fermo biologico. A tal fine, considerato che la Croazia è in procinto di diventare membro a pieno titolo dell'Unione, dal prossimo 1° luglio 2013, la Commissione europea può fare molto. Un'ultima considerazione va alla crisi che sta vivendo il comparto della pesca e anche qui è auspicabile che, nella riforma della politica comune della pesca, l'Unione valuti attentamente le potenzialità di crescita del settore e le opportunità occupazionali e pertanto predisponga misure adeguate e innovative a sostegno della pesca in una logica di sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

Mario PEPE (PD) invita il relatore ad integrare la sua proposta di parere con un'osservazione diretta ad evidenziare l'opportunità che il Governo, in sede di Unione europea e nei diversi negoziati, si adoperi per salvaguardare le produzioni e le coltivazioni mediterranee, che rivestono carattere di particolare eccellenza e capacità di competere nei mercati internazionali.

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente e relatore*, osserva che l'intervento del deputato Rainieri ha toccato temi di carattere generale, tra i quali quello della necessità, ormai generalmente condivisa, di uno

sforzo diretto a predisporre politiche che favoriscano la crescita economica e non si limitino al contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, sottolinea che anche il Governo, valendosi della sua autorevolezza, sta operando in questa direzione.

Per quanto riguarda i settori di competenza, sottolinea che nella sua proposta di parere ha ritenuto opportuno evidenziare che sulle riforme della politica agricola comune e della politica comune della pesca la Commissione ha già avviato la specifica procedura di esame delle proposte della Commissione europea, esame che si concluderà a breve con l'approvazione di documenti da trasmettere al governo e alle istituzioni europee, nei quali saranno affrontate tutte le questioni di interesse. In questa sede, invece, ha ritenuto di richiamare solo gli indirizzi già espressi dalla Commissione o dalla Camera, con riferimento ad alcuni aspetti critici già emersi con evidenza. Nella stessa proposta, ha ritenuto inoltre di richiamare indirizzi sui quali la Commissione ha già manifestato una posizione specifica, come sul « pacchetto qualità » e sulla liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti, o che comunque richiamano orientamenti dalla stessa ampiamente condivisi, come sull'etichettatura di origine e sulla lotta alla contraffazione e all'*italian sounding*.

Si dichiara in ogni caso disponibile a recepire la proposta del deputato Mario Pepe, mentre, per quanto riguarda le dichiarazioni del deputato Rainieri, non ritiene che esse siano in contraddizione con la sua proposta.

Fabio RAINIERI (LNP) invita il relatore Zucchi a recepire almeno i rilievi da lui formulati a proposito degli interventi per le zone terremotate e del settore lattiero-caseario, in vista della fine del regime delle quote latte.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione sta per esprimere un parere destinato alla XIV Commissione, che prevedibilmente riceverà solo alcuni indirizzi generali, ai fini del successivo esame in Assemblea.

In ogni caso, ritiene che, per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, si potrebbe indicare al Governo la necessità di valutare, in fase negoziale, le ricadute della fine del regime delle quote, tenuto conto che anche la Commissione europea ha manifestato un orientamento favorevole ad un « atterraggio morbido » verso le nuove regole. Si domanda invece se questa sia la sede adatta per esprimere un indirizzo in tema di interventi per le zone terremotate.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che il parere potrebbe contenere un'osservazione riferita agli aspetti rilevanti in sede europea.

Fabio RAINIERI (LNP), ricordando anche una risoluzione oggi approvata dalla Commissione Finanze per l'estensione dei termini per i versamenti tributari e il pagamento delle rate di mutuo nelle zone terremotate, ribadisce il rischio che tali misure possano trovare difficoltà in sede europea.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, presenta infine una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta tenendo conto delle proposte emerse nel corso del dibattito (vedi allegato 7).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Atto n. 479.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha segnalato che, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega, lo schema di decreto è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni; conseguentemente, ha ricordato alle Commissioni assegnatarie la necessità di attendere la trasmissione di tale parere prima di pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento recepisce la direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Per il mancato recepimento di tale direttiva, che doveva intervenire entro il 26 novembre scorso, il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il provvedimento introduce una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate sia in ambito agricolo che extragratico. Scopo è quello di ridurre l'impatto sia sulla salute umana che sull'ambiente, diminuendo i conseguenti rischi. Allo stato tali prodotti sono disciplinati solo relativamente alla immissione in commercio ed ai controlli sulla presenza di residui tollerati negli alimenti.

Ricorda quindi che lo schema in esame prevede, all'articolo 5, l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, di un decreto

del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dell'ambiente di istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; all'articolo 6, l'adozione, entro il 26 novembre 2012, di un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; all'articolo 10, comma 4, l'adozione, entro il 26 novembre 2011, di specifiche disposizioni (senza che venga specificata la forma dell'atto con il quale esse saranno assunte) da parte del Ministero della salute, d'intesa con quello agricolo e dell'ambiente, per la individuazione dei fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali; all'articolo 10, comma 6, l'adozione, di un decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute, con il quale devono essere stabilite le misure per disciplinare la vendita dei prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi quali la vendita *on line*; all'articolo 25, l'adozione di un decreto, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della salute e dell'economia e finanze, per la determinazione delle tariffe dovute per l'espletamento dei controlli sulle attrezzature.

Passando ad illustrare in dettaglio lo schema in titolo, l'articolo 1 del dispositivo indica il contenuto del provvedimento, volto a ridurre l'utilizzo dei fitosanitari ed ad incentivare il ricorso a metodi di difesa alternativi.

L'articolo 2 circoscrive l'ambito d'applicazione delle norme ai prodotti fitosanitari, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore. Rilevante è l'esplicito richiamo al « principio di precauzione » come possibile causa di interventi limitativi.

L'articolo 3 reca le definizioni necessarie all'applicazione del decreto, che ricalcano quelle dell'articolo 3 della direttiva, ma che hanno anche una maggiore estensione rinnovando definizioni scritte all'articolo 3 del decreto legislativo n. 194 del 1995 sulla commercializzazione dei

fitofarmaci, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sui procedimenti di autorizzazione. La definizione del « fitofarmaco » riproduce quella di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 1107 del 2009.

L'articolo 4 attribuisce la programmazione, l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste ai tre dicasteri dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute, per quanto di competenza di ciascuno.

L'attività menzionata potrà avvalersi del « Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari », che l'articolo 5 prevede sia istituito dai due dicasteri dell'agricoltura e dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore: 23 il numero massimo dei componenti, sei dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni e i restanti dalle amministrazioni centrali.

Il Consiglio è tenuto a proporre un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 26 novembre 2012 (così l'articolo 6 che ne prevede il contenuto, le modalità di revisione e la trasmissione alla Commissione dell'Unione europea). Il Piano indicherà misure, tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi, che devono in ogni caso essere riferiti ai seguenti settori: protezione degli utilizzatori, tutela dei consumatori, salvaguardia dell'ambiente, conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Nelle fasi di definizione e di modifica del Piano si applicano disposizioni volte a garantire la partecipazione del pubblico secondo le modalità previste nel codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006 di recepimento della direttiva 2003/35/CE).

In particolare, l'articolo 2 della direttiva (che mira a rendere pienamente operativo l'articolo 7 della Convenzione di Aarhus del 1998) prevede che « Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di par-

tecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi » in materia ambientale.

L'attuazione di tale disposizione trova una garanzia generale nel disposto dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) che include, tra i principi sulla produzione del diritto ambientale, il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.

L'articolo 7 detta le regole secondo le quali le regioni dovranno procedere alla definizione di un sistema di formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti di prodotti fitosanitari, distinto in formazione di base e di aggiornamento, nelle materie elencate nell'allegato I. L'omogeneità della formazione sarà assicurata dalla individuazione, nel Piano, di requisiti validi per l'intero territorio nazionale. La formazione si concluderà con il rilascio di una abilitazione, attestante il possesso delle conoscenze richieste: le regioni e province autonome sono le autorità responsabili, tenute ad istituire il descritto sistema entro il 26 novembre 2013.

Il possesso del certificato di abilitazione diverrà obbligatorio per tutti gli operatori, a decorrere dal 26 novembre 2015: l'articolo 8 disciplina il certificato d'abilitazione per gli addetti alla attività di vendita o consulenza, e l'articolo 9 regola quello destinato agli acquirenti o utilizzatori professionali.

In entrambi i casi la validità del certificato è limitata a cinque anni, ed il rinnovo prevede la partecipazione ad un corso di aggiornamento; restano valide, fino alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 di disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.

L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni aggiuntive a quelle definite con gli articoli 21 e 22 del citato Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, che si applicano alla vendita dei prodotti fitosanitari a decor-

rere dal 26 novembre 2015 (commi 1 e 2). I commi 3-5 regolano le condizioni di vendita agli utilizzatori non professionali, che dovranno essere informati: sui rischi per la salute umana e per l'ambiente, sulle condizioni di stoccaggio, sulla corretta manipolazione e applicazione dei prodotti, sulle condizioni di smaltimento, sulle possibili alternative. Un decreto interministeriale dovrà infine regolare la vendita attraverso canali alternativi a quella diretta (come la vendita *on line*).

L'articolo 11 specifica quali programmi per informare e sensibilizzare la popolazione debbano essere definiti dal Piano. Il Ministero della salute è il soggetto cui spetta l'adozione di piani di controllo, anche sulla base della relazione annuale che l'Istituto superiore di Sanità è tenuto a trasmettergli sui casi d'intossicazione acuta; la diffusione dei risultati conseguiti con l'attuazione del piano è invece demandata al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 12 regolamenta i controlli cui debbono essere sottoposte le attrezzature destinate ad una applicazione professionale dei fitosanitari, al duplice scopo: tutelare la salute umana e l'ambiente; garantire una adeguata efficacia dei trattamenti. Dei controlli funzionali (per i quali si veda l'allegato II) debbono essere incaricati idonei Centri, sottoposti a verifica da parte delle regioni e province autonome.

L'articolo 13 vieta l'irrogazione aerea, attribuendo nel contempo alle regioni e province autonome un potere di deroga (previo parere favorevole del Ministero della salute) per i casi, e da esercitare nei modi, dallo stesso articolo stabiliti. È anche previsto il rilascio da parte delle regioni di un'autorizzazione eccezionale (comma 8) in situazione di emergenza fitosanitaria, nel caso non siano disponibili prodotti già registrati.

L'articolo 14 dispone che il Piano definisca misure che tutelino dai fitosanitari sia l'ambiente acquatico che le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, aggiuntive rispetto a quelle già definite con il codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) e con il regolamento sui

fitofarmaci (reg. (CE) n. 1107/2009, di abrogazione della direttiva 91/414/CE).

L'articolo 15 prevede che per aree specifiche il Piano definisca misure rafforzate di tutela, come limitazioni o divieti dell'uso di fitosanitari. Le aree degne di particolare tutela sono: quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (che necessitano di un'attenzione particolare, come donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani e i lavoratori particolarmente esposti); le aree protette (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) o quelle destinate alla conservazione degli habitat e delle specie (di cui alla legge n. 157 del 1992 sulla caccia ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 di recepimento della direttiva habitat); le aree trattate di recente e frequentate dai lavoratori agricoli.

L'articolo 16 individua gli obblighi (che saranno definiti nel Piano) in materia di raccolta, conservazione o trasmissione di dati, che sono posti a carico dei soggetti che commercializzano e vendono, o acquistano e utilizzano, prodotti fitosanitari: i primi sono tenuti a trasmettere annualmente i dati di vendita al SIAN (per via telematica) o alle regioni (su supporto magnetico); i secondi sono tenuti alla conservazione, per almeno tre anni successivamente ai trattamenti, del registro dei trattamenti effettuati, nel quale siano riportati cronologicamente i trattamenti eseguiti ed indicati i prodotti utilizzati; la compilazione del registro può essere peraltro curata dai CAA.

L'articolo 17 demanda al Piano la individuazione delle misure atte a garantire la salute umana e la tutela ambientale nelle seguenti operazioni: stoccaggio, manipolazione dei prodotti, smaltimento o recupero delle miscele residue e degli imballaggi, pulizia delle attrezzature impiegate.

L'articolo 18 definisce le metodologie di difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che comprendono: la difesa integrata obbligatoria di cui al successivo articolo; la difesa integrata volontaria, le cui premesse sono state definite con l'articolo 6

delle legge n. 4 del 2011 sull'etichettatura; l'agricoltura biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 19 stabilisce la obbligatorietà, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di applicare i principi generali di difesa integrata stabiliti all'allegato III, inclusi: il ricorso alle specificate tecniche colturali; il monitoraggio degli organismi nocivi; la predilezione per metodi biologici rispetto a quelli chimici; l'utilizzo di prodotti che agiscano selettivamente sugli organismi da combattere e siano applicati alle dosi minime necessarie. Alle regioni spetta il compito di adottare le misure necessarie alla realizzazione della difesa integrata obbligatoria, misure che debbono essere comunicate entro il 30 aprile 2013 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Questi trasmette alla Commissione una relazione sullo stato d'attuazione delle misure (entro il 30 giugno 2013).

L'articolo 20 ancora dispone che sia il Piano a definire ed incentivare l'adesione alla difesa integrata volontaria; le produzioni così ottenute rientrano nel sistema di qualità definito con l'articolo 2 della legge n. 4 del 2011, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, che ai commi 2-6 ha istituito un « Sistema di qualità nazionale di produzione integrata », con adesione su base volontaria, che garantisce la produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi (di produzione e di difesa) volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione. I prodotti conformi al Sistema, in ragione della loro specificità, possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.

Il Piano conterrà anche gli orientamenti necessari alla promozione dell'agricoltura biologica, prodotta secondo la disciplina stabilita con il regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 21).

L'articolo 22 prevede la selezione di un sistema di indicatori atti a valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi ed a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze.

I controlli (articolo 23) sono affidati a Stato, regioni e province autonome, che saranno coordinati dal Piano.

Con l'articolo 24 è definito il quadro sanzionatorio che prevede l'applicazione di un'ammenda per le seguenti ipotesi di violazioni: mancato possesso del certificato di abilitazione; la sanzione si applica anche al distributore che si avvalga del personale in difetto (commi 1 e 5); inadempienze del distributore (comma 2); mancata informazione, su quanto di dovere, degli utilizzatori professionale e di quelli non professionali (commi 3 e 4); non corretta etichettatura dei prodotti venduti agli utilizzatori non professionali (comma 6); utilizzo di attrezzature prive dei periodici controlli funzionali (comma 7); irrogazione aerea priva di autorizzazione o difforme dall'autorizzazione (commi 8 e 9); inosservanza delle norme a tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti d'approvvigionamento di acqua potabile (comma 10); violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati di vendita (comma 12); violazione dell'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti (comma 13). La reiterazione delle ultime due ipotesi di violazione comporta l'applicazione della pena accessoria della sospensione o revoca dell'autorizzazione; per la reiterazione di ogni altra violazione la pena accessoria prevista è la sospensione o revoca dell'abilitazione.

L'articolo 25 reca le norme di copertura, stabilendo che le amministrazioni interessate debbano svolgere i compiti loro attribuiti con le risorse disponibili e in condizioni d'invarianza della spesa pubblica. La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all'attuazione di determinati articoli prevedendo che la copertura sia rinvenuta nelle risorse disposte dai Piani di sviluppo rurale (a tal fine viene individuata la specifica misura del Piano sul quale graverà la spesa). I controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti sono invece a carico degli operatori, cui verranno applicate le tariffe da determinarsi e che saranno aggiornate ogni tre anni.

L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, incompatibili con lo schema

in esame: l'articolo 23 sul rilascio del certificato di abilitazione alla vendita; l'articolo 26 sulle condizioni per il rilascio di autorizzazione all'acquisto; articolo 27 sull'organizzazione dei corsi di aggiornamento; articolo 42 che regola l'obbligo di trasmissione dei dati di vendita e di utilizzazione.

Sottolinea infine l'opportunità che la Commissione proceda in tempi ristretti all'audizione informale delle organizzazioni agricole, comprese quelle del settore dell'agricoltura biologica.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel ricordare la procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva in esame, osserva che il testo appare predisposto frettolosamente e potrebbe essere migliorato. Ricorda in proposito la risoluzione n. 7-00707, da lui presentata e approvata dalla Commissione lo scorso 9 maggio, in materia di difesa fitosanitaria integrata.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il programma delle audizioni potrà essere definito nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame è iniziato il 9 novembre 2011, con lo svolgimento della relazione introduttiva. Successivamente, la Commissione ha proceduto ad un articolato ciclo di audizioni informali (sedute dell'11 e 24 gennaio, del 16 e del 22 maggio 2012). Nella seduta del 22 maggio è stato comunicato l'abbinamento della proposta di legge C. 5095 Di Giuseppe.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 5191 Faenzi, che vertendo su materia identica a quella delle proposte di cui la Commissione ha già avviato l'esame, è stata alle stesse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, per l'ulteriore seguito dell'esame propone quindi di nominare un Comitato ristretto, che proceda alla predisposizione del testo.

La Commissione approva la proposta del Presidente di nominare un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, invita i rappresentanti dei gruppi a designare i propri componenti nel Comitato.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato
Testo unificato delle C. 3696 ed abbinate.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 maggio 2012, a pagina 177, prima colonna, alla trentunesima riga, la parola: « *rinvio* » si intende sostituita con le parole: « *conclusione – Parere favorevole* ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07006 Paolo Russo: Provvedimenti in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici che recentemente hanno colpito le province di Napoli e Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda i provvedimenti da adottare a sostegno del reddito delle imprese agricole della Regione Campania danneggiate dagli eventi calamitosi dei giorni scorsi, nonché le iniziative per ridurre i costi assicurativi, onde incentivare un maggior ricorso alle polizze agevolate del settore.

Al riguardo, evidenzio che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modifiche.

Ciò premesso, assicuro che non appena perverrà da parte della Regione specifica

richiesta nei termini soprarichiamati, provvederemo tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

Per quanto concerne, invece, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale (interventi assicurativi), vorrei precisare che l'importo complessivo disponibile, per il 2012, ammonta a 116,7 milioni di euro.

Infatti, ai 16,7 milioni di euro indicati dall'interrogante, occorre aggiungere 100 milioni di euro provenienti dal c.d. «scudo fiscale». In ogni caso, il totale delle risorse disponibili è integrato da ulteriori 113,3 milioni di euro provenienti dalla misura assicurativa di cui all'articolo 68 lettera *d*) del Regolamento (CE) n. 73/09 e dal piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Per prossimo anno, invece, non posso che confermare la mancanza di risorse nazionali; tuttavia, abbiamo già segnalato al Ministro dell'economia e delle finanze l'esigenza di prevedere, in sede di predisposizione della legge di stabilità 2013, adeguati stanziamenti.

Circa l'opportunità di ridurre i costi assicurativi a carico delle imprese agricole, ribadisco che l'attuale regime di aiuti prevede, in conformità con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, una concorrenza pubblica sulla spesa assicurativa agevolata fino all'80 per cento. È evidente che la

riduzione dei costi assicurativi si può ottenere allargando la base territoriale e settoriale assicurabile, nonché razionalizzando il sistema, onde consentire all'impresе di migliorare la propria posizione

contrattuale con le compagnie assicurative tuttavia, nel rispetto del regime di libera concorrenza, i margini di intervento delle amministrazioni pubbliche in questo campo sono molto ridotti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07007 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dall'esenzione dell'accise per gli oli vegetali per impieghi agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta riguarda l'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e nella florovivaistica.

Si tratta di un'agevolazione disposta con il decreto legislativo n. 26 del 2007 in attuazione della Direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dichiarata compatibile con il mercato comune con Decisione 6466/2011 della Commissione europea.

Al riguardo, è opportuno precisare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo l'Agenzia delle Dogane competente a procedere d'ufficio sulla base della predetta Decisione comunitaria, non ha provveduto a richiedere alla medesima l'avvio delle procedure per rendere operativo il regime di esenzione in parola.

Ciò premesso, comunico che quanto prima provvederemo in tal senso.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07008 Delfino: Iniziative per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole colpite dal recente terremoto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda l'opportunità di prevedere garanzie finanziarie nonché di agevolare l'accesso al credito per la ricostruzione di molte aziende agricole, duramente colpite dal recente terremoto verificatosi in Emilia Romagna e dintorni.

Da una prima stima, i danni connessi alla perdita delle produzioni, alle strutture e alle infrastrutture, prima di tutto irrigue, ammontano a oltre 500 milioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha raccolto e esaminato tutte le richieste di aiuto del mondo agricolo emiliano e mantovano, il settore più danneggiato dagli eventi sismici che si sono prodotti dal 20 maggio a seguire, agendo sugli strumenti disponibili, per offrire il più rapidamente possibile, un aiuto concreto.

A tal fine, ci siamo attivati per recuperare risorse pari a circa 135 milioni di euro, con cui implementare il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna, attraverso la rimodulazione delle quote di cofinanziamento comunitario e nazionale originariamente destinate alle altre Regioni.

Il Governo ha inoltre predisposto un provvedimento urgente che prevede una

serie di misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma e l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo finanziato con le risorse derivanti dall'aumento delle aliquote della benzina e del gasolio, quelle eventualmente provenienti dal fondo di solidarietà dell'Unione Europea, e quelle provenienti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese e i movimenti politici che saranno disposte per l'anno 2012.

Per quanto concerne l'accesso al credito per quelle aziende che necessitano di riprendere l'attività economica, ma sono prive di garanzie da offrire per la distruzione dei propri immobili, il Governo intende provvedere con una disposizione in favore delle piccole e medie imprese, cui verrà concessa la garanzia diretta e la controgaranzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con modalità particolarmente agevolate, mentre in favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, sarà istituito un fondo, da trasferire alla Società Gestione fondi per l'agroalimentare di Ismea, destinato ad abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07009 Marco Carra: Provvedimenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari e per favorire l'accesso al credito delle imprese agroalimentari colpite dal recente terremoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Fin dai giorni immediatamente successivi al sisma verificatosi in Emilia Romagna e dintorni, il Governo si è attivato per effettuare una prima stima dei danni subiti dal comparto agricolo ivi operante che, secondo una prima stima, ammontano ad oltre 500 milioni.

Per offrire il più rapidamente possibile un aiuto concreto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è attivato per recuperare risorse pari a circa 13,5 milioni di euro attraverso la rimodulazione delle quote di cofinanziamento comunitario e nazionale originariamente destinate alle altre Regioni, onde implementare il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna.

Inoltre il Governo, in attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri del 30 maggio scorso, ha predisposto un provvedimento urgente che prevede specifiche misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo finanziato con le risorse derivanti dall'aumento delle aliquote della benzina e del gasolio, quelle eventualmente provenienti dal fondo di solidarietà dell'Unione Europea, e quelle provenienti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese e i movimenti politici che saranno disposte per l'anno 2012.

Ai Presidenti delle Regioni saranno intestate apposite contabilità speciali per

l'emergenza sulle quali assegnare le risorse provenienti dal fondo, destinate al finanziamento degli interventi che saranno individuati secondo criteri di priorità e percentuali, stabiliti dai Presidenti regionali.

Il medesimo provvedimento prende di esame anche la questione dell'accesso al credito per le aziende che necessitano di riprendere l'attività economica, ma sono prive di garanzie da offrire, a causa della distruzione dei propri immobili.

Il Governo intende provvedere al riguardo concedendo, alle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la contro-garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con modalità particolarmente agevolate. In favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma sarà poi istituito un fondo, da trasferire alla Società Gestione fondi per l'agroalimentare di Ismea, destinato ad abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

Grazie alle illustrate modalità di accesso al credito, auspicate e condivise dalla Regione Emilia Romagna, l'iniziativa imprenditoriale, che da sempre anima gli operatori agricoli dei territori colpiti dal sisma, sarà concretamente sostenuta, contribuendo a superare la fase dell'emergenza, contenere i danni e fare ripartire le grandi produzioni di qualità punta di diamante del nostro *Made in Italy*.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07010 Di Giuseppe: Iniziative in materia di applicazione della normativa sui fitofarmaci alle erbe fresche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda l'opportunità di applicare alla coltivazione delle erbe aromatiche la normativa, prevista per le coltivazioni di insalate, in materia di residui di principi attivi contenuti in taluni fitofarmaci che, seppur tollerati nei limiti di legge su tutte le altre verdure crude, non sono autorizzati nella coltivazione di erbe fresche.

Si tratta, pertanto, di questione attinente la normativa comunitaria attuata, nell'ordinamento nazionale, dal competente Ministero della Salute.

Ciò premesso, ritengo utile chiarire che un prodotto fitosanitario (costituito da una o più sostanze attive) per essere commercializzato necessita di un'approvazione comunitaria resa operativa mediante l'inserimento di tale sostanze in appositi allegati del nuovo regolamento CE 1107/09 (ex Direttiva 91/414). Successivamente, la ditta produttrice può presentare richiesta di autorizzazione alla commercializzazione del formulato commerciale al Ministero della Salute attraverso la predisposizione di un dossier contenente gli studi sull'efficacia del prodotto per coltura ed organismo nocivo; l'indagine eco tossicologica per la valutazione ambientale, nonché l'indagine tossicologica per la valutazione sulla salute umana (consumatore ed operatore).

La valutazione del dossier è a cura di un apposito Comitato in cui sono presenti le Amministrazioni centrali (Ministeri della salute, dell'ambiente, delle politiche agricole, dello sviluppo economico) ed alcuni Istituti competenti in materia (Istituto superiore di sanità, ISPRA, INAL, ecc).

La fattispecie in esame, mai sottoposta ai competenti uffici del Ministero che rappresento, andrà pertanto analizzata ed affrontata nei prossimi giorni.

Tuttavia, ritengo utile evidenziare che alcune differenze nell'impiego dei prodotti fitosanitari possono derivare anche da situazioni particolari di mercato che spingono la ditta produttrice a sviluppare il proprio dossier autorizzativo verso alcune colture, probabilmente più interessanti economicamente.

Per tale motivo, di concerto con le Regioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha finanziato alcune attività di ricerca che prevedono lo sviluppo di fitofarmaci da impiegare sulle c.d. colture minori.

Sarà cura della mia Amministrazione, sentite le Regioni interessate, valutare la possibilità di estendere l'uso delle sostanze attive in questione dall'insalata alle erbe aromatiche.

ALLEGATO 6

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).****Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2),

sottolineato che i negoziati in sede europea relativi al quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 (QFP), alla riforma della politica agricola comune (PAC) e alla riforma della politica comune della pesca (PCP) sono entrati in una fase cruciale;

condiviso l'impegno dichiarato dal Governo che ritiene, con riferimento al quadro finanziario pluriennale, proprio dovere vigilare a che le proposte sul tavolo non si traducano in una penalizzazione del « sistema Italia », esprimendo preoccupazione allo stato attuale del negoziato per le rubriche che rappresentano la parte più importante del bilancio dell'Unione, tra le quali quella dell'agricoltura;

apprezzato l'obiettivo indicato dal Governo di giungere, nel negoziato per la riforma della PAC, a un compromesso che non penalizzi il modello agricolo italiano, perseguendo gli indirizzi approvati dal Parlamento;

condivisi gli obiettivi di massima illustrati dal Governo con riferimento alle proposte della Commissione europea per la riforma della politica comune della pesca;

sottolineato che la Commissione Agricoltura ha avviato l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle proposte della Commissione europea relative sia alla riforma della PAC sia alla riforma della PCP, svolgendo su entrambi i temi un articolato ciclo di audizioni, e si propone di pervenire in tempi brevi all'approvazione di specifici documenti;

premessi che sulla qualità si fonda la peculiarità del modello agroalimentare italiano e che politiche volte a premiare – in sede europea – gli investimenti dei produttori sulla qualità, sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità possono contribuire anche al raggiungimento di alcuni obiettivi della riforma della politica agricola comune, quali il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto la riforma della politica agricola comune (PAC), si ribadisce l'impegno al Governo a tener conto degli indirizzi contenuti nelle mozioni già approvate dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2011, che saranno ulteriormente definiti a conclusione dell'esame in Commissione del pacchetto di riforma. Si ribadisce, in particolare, che occorre pre-

stare la massima attenzione ai seguenti aspetti: all'esigenza di una flessibilità applicativa che consenta una distribuzione degli aiuti equa e non penalizzante dal punto di vista della sostenibilità sociale, specie in quei Paesi, come l'Italia, che non hanno ancora effettuato la regionalizzazione e che si caratterizzano per la differenziazione delle colture; alle misure per la gestione del mercato; alla necessità di avere certezze circa le risorse destinate alla politica agricola e i criteri di allocazione delle stesse nell'ambito della definizione delle prospettive finanziarie dal 2014 al 2020; al ricorso per l'allocazione delle risorse a parametri economici oggettivi quali l'occupazione, la produzione lorda vendibile e il potere di acquisto, che esprimono in maniera più obiettiva la realtà diversificata dell'agricoltura europea; alla necessità, per quanto riguarda la politica di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC), di puntare ad una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi, ricercando al contempo una maggiore concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

b) per quanto riguarda la riforma della politica comune della pesca (PCP), si segnala la necessità, evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte, che il Governo prosegua la strada opportunamente intrapresa fino ad oggi a difesa delle peculiarità della pesca mediterranea, in particolare per quanto riguarda: il divieto dei rigetti e la flessibilità temporale di applicazione delle misure; il carattere facoltativo delle concessioni di pesca trasferibili; il mantenimento degli aiuti alla demolizione per un periodo transitorio;

c) con riferimento all'organizzazione comune di mercato del vino, richiamando la risoluzione n. 8-00134 approvata dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 13 luglio 2011, si ribadisce la necessità di una revisione delle disposizioni comunitarie che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2016, la liberalizzazione dei diritti di

impianto dei vigneti e del perseguimento di strumenti alternativi di regolazione della produzione, considerato che, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela del valore aggiunto e di salvaguardare l'eccellenza del prodotto e il lavoro dei produttori, il mantenimento delle attuali licenze produttive può assicurare un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni;

d) con riferimento alle politiche della qualità nel settore agroalimentare, si richiama il documento finale approvato dalla Commissione agricoltura in data 27 luglio 2011, in esito all'esame del cosiddetto « pacchetto qualità » – proposta di regolamento (COM(2010)733) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e proposta di regolamento (COM(2010)738) recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione – nel quale si sottolinea, tra l'altro, che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere incentrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

e) si segnala la necessità che il Governo svolga in sede europea una costante azione affinché la legislazione europea faccia propri i principi della legislazione italiana in materia di etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari (legge 3 febbraio 2011, n. 4), estendendo tale obbligo ai prodotti per i quali esso non è ancora previsto;

f) a tutela dei consumatori e dell'impegno delle imprese agroalimentari per produzioni di qualità, si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per l'elaborazione di un corpo normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per contrastare i fenomeni di agropirateria, contraffazione e *italian sounding*, considerato il danno enorme provocato dagli stessi al sistema agroalimentare italiano.

ALLEGATO 7

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2),

sottolineato che i negoziati in sede europea relativi al quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 (QFP), alla riforma della politica agricola comune (PAC) e alla riforma della politica comune della pesca (PCP) sono entrati in una fase cruciale;

condiviso l'impegno dichiarato dal Governo che ritiene, con riferimento al quadro finanziario pluriennale, proprio dovere vigilare a che le proposte sul tavolo non si traducano in una penalizzazione del « sistema Italia », esprimendo preoccupazione allo stato attuale del negoziato per le rubriche che rappresentano la parte più importante del bilancio dell'Unione, tra le quali quella dell'agricoltura;

apprezzato l'obiettivo indicato dal Governo di giungere, nel negoziato per la riforma della PAC, a un compromesso che non penalizzi il modello agricolo italiano, perseguendo gli indirizzi approvati dal Parlamento;

condivisi gli obiettivi di massima illustrati dal Governo con riferimento alle

proposte della Commissione europea per la riforma della politica comune della pesca;

sottolineato che la Commissione Agricoltura ha avviato l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle proposte della Commissione europea relative sia alla riforma della PAC sia alla riforma della PCP, svolgendo su entrambi i temi un articolato ciclo di audizioni, e si propone di pervenire in tempi brevi all'approvazione di specifici documenti;

premesso che sulla qualità si fonda la peculiarità del modello agroalimentare italiano e che politiche volte a premiare – in sede europea – gli investimenti dei produttori sulla qualità, sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità possono contribuire anche al raggiungimento di alcuni obiettivi della riforma della politica agricola comune, quali il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto la riforma della politica agricola comune (PAC), si ribadisce l'impegno al Governo a tener conto degli indirizzi contenuti nelle mozioni già ap-

provate dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2011, che saranno ulteriormente definiti a conclusione dell'esame in Commissione del pacchetto di riforma. Si ribadisce, in particolare, che occorre prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti: all'esigenza di una flessibilità applicativa che consenta una distribuzione degli aiuti equa e non penalizzante dal punto di vista della sostenibilità sociale, specie in quei Paesi, come l'Italia, che non hanno ancora effettuato la regionalizzazione e che si caratterizzano per la differenziazione delle colture; alle misure per la gestione del mercato; alla necessità di avere certezze circa le risorse destinate alla politica agricola e i criteri di allocazione delle stesse nell'ambito della definizione delle prospettive finanziarie dal 2014 al 2020; al ricorso per l'allocazione delle risorse a parametri economici oggettivi quali l'occupazione, la produzione lorda vendibile e il potere di acquisto, che esprimono in maniera più obiettiva la realtà diversificata dell'agricoltura europea; alla necessità, per quanto riguarda la politica di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC), di puntare ad una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi, ricercando al contempo una maggiore concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

b) per quanto riguarda la riforma della politica comune della pesca (PCP), si segnala la necessità, evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte, che il Governo prosegua la strada opportunamente intrapresa fino ad oggi a difesa delle peculiarità della pesca mediterranea, in particolare per quanto riguarda: il divieto dei rigetti e la flessibilità temporale di applicazione delle misure; il carattere facoltativo delle concessioni di pesca trasferibili; il mantenimento degli aiuti alla demolizione per un periodo transitorio;

c) con riferimento all'organizzazione comune di mercato del vino, richiamando la risoluzione n. 8-00134 approvata dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 13 luglio 2011, si ribadisce la necessità di una revisione delle disposizioni comunita-

rie che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2016, la liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti e del perseguimento di strumenti alternativi di regolazione della produzione, considerato che, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela del valore aggiunto e di salvaguardare l'eccellenza del prodotto e il lavoro dei produttori, il mantenimento delle attuali licenze produttive può assicurare un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni;

d) con riferimento alle politiche della qualità nel settore agroalimentare, si richiama il documento finale approvato dalla Commissione Agricoltura in data 27 luglio 2011, in esito all'esame del cosiddetto « pacchetto qualità » – proposta di regolamento (COM(2010)733) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e proposta di regolamento (COM(2010)738) recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione – nel quale si sottolinea, tra l'altro, che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere incentrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

e) si evidenzia l'opportunità che il Governo in sede europea si adoperi per la salvaguardia delle produzioni e delle colture mediterranee che rivestono carattere di particolare eccellenza;

f) nella prospettiva della cessazione del regime delle quote latte, prevista per il 2015, si chiede al Governo di verificare in ambito europeo le possibili ricadute sul settore lattiero-caseario e di attivarsi affinché il nuovo regime che si andrà a definire non penalizzi le aziende italiane in attività;

g) si segnala la necessità che il Governo svolga in sede europea una costante azione affinché la legislazione europea faccia propri i principi della legislazione italiana in materia di etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari

(legge 3 febbraio 2011, n. 4), estendendo tale obbligo ai prodotti per i quali esso non è ancora previsto;

h) a tutela dei consumatori e dell'impegno delle imprese agroalimentari per produzioni di qualità, si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per l'elaborazione di un corpo normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per contrastare i fenomeni di agropirateria, contraffazione e *italian sounding*, con-

siderato il danno enorme provocato dagli stessi al sistema agroalimentare italiano;

i) considerate le iniziative di carattere straordinario che il Governo sta predisponendo in favore dei cittadini e delle imprese danneggiate dal recente terremoto, si segnala la necessità che il Governo si adoperi in sede europea per evitare che tali provvedimenti possano incontrare difficoltà applicative.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	235

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	219
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	221
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. COM(2011)650 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	229
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda in primo luogo che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora provveduto a calendarizzare l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2012, ed auspica che si possa invece pervenire quanto prima al suo esame da parte dell'Aula.

Nella seduta odierna si procederà, in ogni caso, all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, votando quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Avverte che su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente alla XIV Commissione, si sono espresse le Commissioni di merito, e che la XIV Commissione prenderà in esame unicamente gli emendamenti e articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di settore hanno dato parere favorevole. Tali emendamenti e articoli aggiuntivi saranno pertanto posti in votazione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala in particolare che la II Commissione Giustizia ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.017 Pini e

che la X Commissione Attività produttive ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.03 Mazzocchi, Razzi.

Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Da conto delle sostituzioni ed invita il relatore, quindi il Governo, a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che recepisce, tra l'altro, una condizione formulata dalla V Commissione Bilancio, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 Porcino, che risulterebbe in ogni caso assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.2.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore. Ritira quindi il proprio emendamento 1.1, assorbito dal precedente.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, volto ad affrontare il tema del *gold plating*. L'emendamento è peraltro conforme ad una osservazione del Comitato per la legislazione e ad una condizione della X Commissione Attività produttive.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, invitando il relatore a valutare l'utilità di inserire, alla fine del primo periodo della lettera *i*), un richiamo alla conformità ai Trattati europei.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, condivide l'osservazione del Ministro e riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso indicato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, purché riformulato nel senso di sostituire il comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* con il seguente: « Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese di cui al comma 1 sia coerente con i pareri di cui al comma 3. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi ai pareri di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta ».

Nella versione dei proponenti, il comma 4 impone al Governo di pronunciarsi contro il progetto di atto o l'accordo in caso di parere contrario delle competenti Commissioni parlamentari. Un vincolo così stringente e perentorio non appare tuttavia compatibile con le difficoltà di conduzione dei negoziati in materia, che si sono spesso svolti in tempi rapidissimi e con continue evoluzioni dell'ambito e dei termini delle trattative e che hanno pesanti ricadute sui mercati finanziari. La riformulazione proposta ribadisce espressamente che la posizione negoziale del Governo deve essere coerente con i pareri parlamentari ma stabilisce che il Governo stesso possa discostarsene, in ragione dell'andamento del negoziato, fornendo le appropriate motivazioni della diversa posizione assunta. Tale riformulazione ha anche il vantaggio di rispondere all'impostazione sottesa alla norma generale sulla attuazione da parte del Governo degli atti di indirizzo delle Camere di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005 (riprodotta anche nel testo di riforma all'esame del Senato).

Marco MAGGIONI (LNP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, valuta non condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che pertanto non accoglie.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, alla luce della posizione assunta dall'onorevole Maggioni, presenta un nuovo articolo aggiuntivo 4.02 a sua firma, che riproduce i contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01 modificandoli al comma 4 come testé illustrato. Esprime, conseguentemente parere contrario sull'emendamento 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI precisa innanzitutto che la legislazione tedesca, richiamata nelle motivazioni della proposta emendativa 4.01, prevede un parere vincolante del *Bundestag* solo nei casi in cui vi siano nuove cessioni di sovranità o si incida sull'ordine costituzionale delle competenze. L'articolo aggiuntivo in questione appare invece di portata assai più vasta. Ricorda peraltro che nel caso del *Fiscal compact*, il Governo tedesco ha, di propria iniziativa, chiesto al Parlamento di pronunciarsi prima dell'adesione al Trattato, senza che vi fosse in tal senso alcun obbligo legislativo.

In ogni caso, ove vi sia da parte del Parlamento l'esigenza di intervenire nel senso indicato dall'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore sarà posto per primo in votazione, e che si passerà alla votazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni, solo ove la proposta emendativa del relatore fosse respinta.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, che rende non vincolante il parere delle Commissioni parlamentari e pone in capo al Governo un mero obbligo di motivazione delle decisioni assunte.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 4.02 proposto dal relatore rafforzi invece la relazione tra Parlamento e Governo e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide a sua volta la proposta emendativa presentata testé dall'onorevole Gozi, che garantisce maggiore libertà decisionale all'Esecutivo, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, risultando conseguentemente parzialmente assorbito e parzialmente precluso, con riferimento al comma 4, l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, che in ogni caso sarebbe assorbito dall'approvazione del 6.2, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul-

l'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 a sua firma.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone ed esprime invece un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.1 del relatore, e l'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri e osserva che la proposta di

parere che intende formulare dovrebbe recare innanzitutto una condizione, con la quale, preso atto dei profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, si invita la Commissione di merito a introdurre nel testo un nuovo articolo che preveda che le disposizioni recate dal provvedimento sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Riterrebbe altresì opportuno formulare una osservazione con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3, che introduce l'obbligatorietà del limite minimo del 20 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta, e rispetto alla quale potrebbero esservi contestazioni da parte della Commissione europea. A questo proposito, ove la Commissione Agricoltura ritenga preferibile – avendo quale obiettivo il miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana – prevedere un contenuto minimo di frutta naturale pari al 20 anziché al 12 per cento, si potrebbe rendere facoltativa la possibilità di aumentare tale percentuale. Una percentuale pari al 20 per cento di frutta diverrebbe tuttavia condizione necessaria per potersi fregiare del logo nazionale di cui all'articolo 6, lasciando in tal modo al mercato e ai consumatori la facoltà di scegliere tra i diversi prodotti.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come il provvedimento sia di particolare complessità e delicatezza e meriti adeguato approfondimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione Agricoltura intenderebbe procedere in sede legislativa.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide le considerazioni del presidente Pescante e ritiene opportuna una più attenta istruttoria della materia. Sebbene, a prima vista, le disposizioni recate dal provvedimento sembrano conformi al buon senso, nell'intento di valorizzare la produzione nazio-

nale di frutta, esse devono tuttavia essere contenute con le esigenze di mercato, lasciando libero il consumatore di scegliere le bevande che preferisce consumare. Inoltre si devono fare i conti, in ogni caso, con la normativa dell'Unione europea, che come è ormai noto, svantaggia la produzione tipica del nostro Paese a favore delle produzioni di massa.

Enrico FARINONE (PD) ritiene anch'egli opportuno svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni emerse, rinviando l'approvazione del parere ad una successiva seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ad integrazione della relazione sui contenuti del provvedimento svolta nella seduta di ieri dal presidente Pescante, richiama l'attenzione dei colleghi su due disposizioni recate dal provvedimento, meritevoli di approfondimento in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

La prima è quella recata dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento, che stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali ». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inol-

tre che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati ». Osserva che tale ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009, e che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito. Segnala in proposito, d'altro canto, che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali.

La seconda disposizione che sottopone alla valutazione dei colleghi è quella contenuta nell'articolo 16, al comma 4, dove si prevede che « l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo ». Evidenzia che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato

prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Segnala che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che «l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro. Il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe pertanto escludere la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

Sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto del fatto che i numerosi emendamenti presentati presso la Commissione Giustizia non sembrano intervenire sui profili critici evidenziati, riterrebbe opportuno esprimersi già nella seduta odierna, salvo riconvocarsi nel caso in cui le modifiche approvate dalla Commissione di merito investissero profili di particolare rilievo per la XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) concorda con la proposta avanzata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire al relatore di predisporre la bozza di parere, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, con particolare riferimento alla condizione espressa.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, riservandosi un approfondimento del provvedimento sia presso la Commissione di merito che in Assemblea.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Gottardo aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Enrico FARINONE (PD) valuta la proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che nel novembre 2008, a seguito della crisi finanziaria 2007-2008, la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti (cosiddetto gruppo «de Larosière») di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Nella relazione finale (febbraio 2009) il gruppo ha raccomandato una riforma di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario dell'Unione, al fine di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future, consigliando di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha fatto propri i contenuti della relazione de Larosière invitando la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità d'azione del SEVIF nelle situazioni di crisi. Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

Le autorità sono: l'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), in italiano AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali); l'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), in italiano AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); l'EBA (*European Banking Authority*), in italiano ABE (Autorità bancaria europea), che ha acquisito i compiti e le responsabilità in precedenza affidati al CEBS – *Committee of European Banking Supervisors*.

Esse compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il citato Sistema europeo delle autorità di vigilanza finan-

ziaria (SEVIF). I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, hanno altresì istituito il Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. I suddetti regolamenti dispongono che nei settori di pertinenza le AEV possano elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti). La direttiva individua una prima serie di tali settori – senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro – per creare un *corpus* normativo armonizzato che non complichino la regolamentazione vigente e faccia salve le competenze attribuite agli Stati membri. I progetti di norme tecniche così elaborati sono sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV. Entro il 10 gennaio 2014 la Commissione dovrà sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.

Con la direttiva 2010/78/UE (cosiddetta Omnibus) – cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione – si interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell'attività delle Autorità europee di vigilanza (AEV). La direttiva intende – in sintesi – migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale; proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori; tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale e salvaguardare le finanze pubbliche; rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Essa ha introdotto una prima serie di modifiche agli atti normativi comunitari che regolamentano il settore mobiliare, bancario e assicurativo allo scopo di definire l'ambito di applicazione dei poteri delle nuove autorità europee e assicurare il regolare funziona-

mento delle stesse nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

Il termine per il recepimento della direttiva (articolo 13) era fissato al 31 dicembre 2011. Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha pertanto inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.

Con l'articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) il legislatore ha delegato il Governo a recepire la suddetta direttiva 2010/78/UE. L'articolo enuncia i principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui: l'obbligo di tener conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l'esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

Inoltre, l'articolo 15 specifica che, nell'esercizio della delega, si tenga conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avva-

lendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Con riferimento allo schema di decreto in esame, ricordo che l'articolo 1 intende novellare il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). In particolare si inseriscono, mediante una modifica all'articolo 1 del TUB gli opportuni riferimenti al SEVIF e alle citate Autorità europee, nonché al Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. La relazione illustrativa precisa che, con la modifica apportata dal successivo comma 2 si intende adeguare l'articolo 4, comma 3, del TUB per adeguarne il disposto a quanto prevede la legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), che affida alla competenza del direttorio della Banca d'Italia gli atti aventi rilevanza esterna precedentemente emanati dal Governatore, salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sulle competenze interne degli organi della Banca d'Italia, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'attuale articolo 6 del TUB, allo scopo di aggiornare e disciplinare in dettaglio le modalità di integrazione dell'attività delle autorità creditizie con il nuovo sistema del SEVIF. In particolare, rispetto alla vigente norma – che impone alle autorità creditizie di esercitano i propri poteri in armonia con le disposizioni europee, di applicare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e di provvedere in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria – si esplicita l'appartenenza della Banca d'Italia al SEVIF, in qualità di autorità di vigilanza; inoltre, si autorizza l'Autorità – secondo casi e modi previsti dalle disposizioni dell'Unione – a sottoscrivere accordi con l'ABE e le altre autorità degli Stati membri, anche in relazione al riparto dei compiti e la delega di funzioni. È previsto il ricorso all'ABE

secondo la citata disposizione in materia di controversie con altre autorità in situazioni transfrontaliere.

Il comma 4 apporta modifiche di carattere sostanziale e formale all'articolo 7 del TUB in materia di collaborazione tra autorità. In particolare, si segnala che la disposizione (lettera *a*) espunge il riferimento all'Ufficio Italiano Cambi – UIC dal novero delle autorità che collaborano tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni; ciò sembra legato al sopravvenuto assorbimento dell'UIC all'interno della struttura della Banca d'Italia.

Il comma 5 e il comma 6 modificano, rispettivamente, l'articolo 53, comma 2-*bis* e l'articolo 67, comma 2-*bis* del TUB, che disciplinano il potere della Banca d'Italia di dettare norme in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e del gruppo bancario. In particolare, sono integrate le norme procedurali relative all'adozione di decisioni in materia di autorizzazione all'uso di sistemi interni di misurazione di rischi da parte di banche o gruppi bancari sottoposti alla vigilanza di un'Autorità di altri stati membri: fermo restando che la decisione è di competenza della medesima autorità estera, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, si introduce un inciso che fa salva la possibilità di rinviare all'ABE la questione per attivare la specifica procedura di risoluzione di controversie.

Il comma 7 introduce l'ABE e il CERS quali destinatari degli obblighi informativi relativi alle situazioni di emergenze, potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario (italiano e di un altro Stato membro) riscontrate durante l'esercizio della vigilanza consolidata; a tal fine è modificato l'articolo 69, comma 1-*ter* del TUB.

L'articolo 2 intende novellare il Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998). Con una norma analoga al comma 1 dell'articolo 1 dello schema (dunque mediante una modifica all'articolo 1 del TUF, che reca le definizioni rilevanti), il comma 1 introduce gli oppor-

tuni riferimenti alle AEV. Analogamente, con le modifiche all'articolo 2 del TUF (comma 2) si intende dare conto del nuovo contesto europeo in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Si esplicita che la Banca d'Italia e la CONSOB sono parte del SEVIF, e che prendono parte alle attività che esso svolge. Si stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob devono tenere conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Inoltre, si prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF in materia di collaborazione tra autorità. Si espunge il riferimento all'UIC e viene previsto che la Banca d'Italia e la Consob collaborino con le AEV al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea. Viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 4, introducendo il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'AESFEM, nonché quello della c.d. *binding mediation* (vale a dire, di poteri di mediazione cogenti, da utilizzare tuttavia solo quale estremo rimedio in caso non si riesca a giungere ad un accordo fra le Autorità nazionali e nei limiti strettamente definiti dalla legislazione settoriale).

L'articolo 3 dello schema modifica il decreto legislativo n. 210 del 2001, che ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Il comma 1 introduce, tra le definizioni rilevanti, i riferimenti all'AESFEM e al CERS. Il comma 2 novella l'articolo 3, comma 6, del richiamato decreto legislativo 210/2001 al fine di recepire gli obblighi informativi nei confronti dell'AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia. Il comma 3 apporta le necessarie modifiche

(articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 210/2001) per recepire gli obblighi di notifica all'AESFEM dei sistemi italiani designati. Il comma 4 inserisce l'articolo 11-bis al D.Lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell'AESFEM previsti dalle norme europee.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha attuato nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. Con disposizioni analoghe a quanto osservato nei precedenti articoli, il comma 1 integra le definizioni del D.Lgs. n. 142/2005 con i riferimenti alle AEV.

Ricorda in proposito che il ddl comunitaria 2012 (AC 4925) reca la delega per il recepimento della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013. Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli obblighi dell'autorità denominata « coordinatore » (articolo 5 del decreto legislativo n. 142/2005). Le norme prevedono che tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, sia individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata per l'appunto « coordinatore ». Il coordinatore ha tra l'altro obblighi informativi nei confronti della Commissione europea; per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, destinatario de-

gli obblighi informativi diviene invece il Comitato congiunto, al quale è comunicata l'individuazione del conglomerato finanziario e l'autorità coordinatore. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 142/2005 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con autorità competenti. Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 10 in materia di procedure di gestione del rischio poste in essere da parte delle imprese facenti parte di un conglomerato. Il comma 5 modifica l'articolo 15, comma 3, in materia di vigilanza supplementare equivalente, che si applica nel caso in cui l'impresa madre del conglomerato ha sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea; in tal caso le imprese-figlie sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate dalla legge.

L'articolo 5 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Il comma 1 reca le opportune definizioni; il comma 2 esplicita l'appartenenza dell'ISVAP al SEVIF e la sua partecipazione alle relative attività, disponendo che l'Istituto tenga conto, nei casi di crisi o tensioni sui mercati, dell'impatto delle proprie azioni sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri. È previsto un opportuno flusso informativo con l'Autorità europea di settore (AEAP). Il comma 3 modifica l'articolo 8 del Codice, al fine di adeguare – formalmente – alla nuova realtà delle AEV la normativa ivi contenuta in materia di rapporti tra autorità di vigilanza. Il comma 4 intende novellare l'articolo 10 del Codice, relativo alla collaborazione tra autorità. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, sono esplicitati gli obblighi di collaborazione tra l'ISVAP e le AEV, nonché i relativi flussi informativi. Analogamente alle modifiche apportate in ambito creditizio e mobiliare, si consente la stipula di accordi, la delega di compiti e si introduce il meccanismo di risoluzione di controversie.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. Accanto all'integrazione delle definizioni

(comma 1), si dispone che la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione informi l'AEAP sull'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ai fondi pensione, allo svolgimento di attività transfrontaliera e (comma 2); delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, delle norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia (comma 3). Il comma 4 apporta modifiche formali e sostanziali all'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 252 del 2005. La relazione illustrativa precisa che le novelle intendono accorpate in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza europee. In particolare, sono introdotti i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, che in parte (comma 1-*bis* e 1-*ter*) riprendono disposizioni già contenute nel D.Lgs. 252/2005 e in parte adattano i compiti della Commissione al nuovo quadro delle AEV. Il comma 1-*quater* esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza, nei confronti delle quali non è opponibile il segreto d'ufficio. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sui rapporti tra autorità di vigilanza italiane, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.

Anche il comma 1-*quinqüies* riprende norme già contenute nel decreto legislativo n. 252/2005 in materia di accordi di collaborazione tra COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.

Viene poi (comma 1-*sexies*) ampliata la platea dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, tra cui autorità e i comitati che del SEVIF.

Il comma 1-*septies* disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea

delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, con il consueto riferimento alla delega di compiti e alla possibilità di ricorso alla mediazione vincolante.

Il comma 5 inserisce nel *corpus* del decreto legislativo n. 252/2005 un articolo 18-*bis* che, con disposizioni analoghe a quelle introdotte — per effetto dello schema in commento — nei settori finanziario, bancario e mobiliare, disciplina i rapporti con il diritto dell'Unione e l'integrazione della COVIP nel SEVIF. Il comma 6 reca le opportune modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di compiti della COVIP (articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005) conseguentemente alla riorganizzazione dell'articolo 15-*quater*.

Viene in particolare introdotto il comma 1-*bis*, al fine di intestare alla Commissione l'obbligo di fornire all'AEAP informative in ordine ai fondi iscritti all'apposito Albo e alle cancellazioni. Viene inoltre previsto che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

L'articolo 7 dello schema in esame modifica le disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di integrare le definizioni ivi contenute (comma 1) e specificare l'obbligo, per le autorità di vigilanza di settore, di cooperare con le AEV e fornire loro tutte le necessarie informazioni per l'espletamento dei relativi compiti.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n. 59/2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.

La relazione illustrativa segnala che il provvedimento è motivato in primo luogo dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.

Lo schema in esame è costituito di 21 articoli.

Gli articoli da 1 a 6 e da 10 a 17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività: somministrazione di alimenti e bevande (l'esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l'autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l'apertura degli esercizi è oggetto di programmazione); esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti); spacci interni; vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione; attività di facchinaggio; intermediazione commerciale e di affari; attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spe-

dizionario, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all'esercizio di attività di lavanderia *self-service*.

L'articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che l'attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando: il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno solare di riferimento; è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l'esclusiva di zona né vincoli di durata e l'incaricato non ha assunto l'obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell'impresa affidante.

L'articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d'esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico, si prevede che non possono esercitare tale attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive). Viene, invece, soppresso come causa ostativa l'infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco). Vengono inclusi i reati riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all'esercizio dell'attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità. Viene poi limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all'alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale

rappresentante. Viene, infine, eliminato l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo l'applicazione delle discipline relative alle due attività all'intera superficie del locale.

L'articolo 9 prevede: la liberalizzazione dell'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia; l'abrogazione dell'albo dei commissari, mandatarî e astatori tenuto dalle Camere di commercio; la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carni e ittici.

L'articolo 14 elimina la Commissione centrale sull'istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l'attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini.

L'articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi.

L'articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

L'articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, segnala che, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la lettera e) dell'articolo 20 si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al decreto legislativo 59/2010 l'ambito di applicazione dei provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE. Il Governo sottolinea che l'inserimento di tale disposizione è necessario per scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione, dal momento che non è stato concluso l'iter della legge comunitaria 2011, che all'articolo 13 reca disposizione analoga. La Commissione europea ha infatti inviato all'Italia, il 1° febbraio e il 23 luglio 2010 – nell'ambito del sistema EU PILOT, richieste di informazioni (progetto pilota 1278/10/SNCO) sull'attuazione della direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che la citata direttiva intende garantire in una serie di direttive UE, elencate nell'allegato (tra cui la direttiva 2006/123/CE), la tutela, da parte di qualsiasi organo qualificato, dell'interesse collettivo dei consumatori dinanzi ai tribunali o ad un'autorità amministrativa di ciascuno Stato membro. Secondo la Commissione, il « Codice del consumo », all'articolo 139, non contemplerebbe il decreto legislativo 59/2010 (che attua la direttiva 2006/123/CE) tra le disposizioni legislative la cui violazione autorizza le associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. La Commissione ritiene che non sia stato recepito integralmente l'articolo 2 della direttiva 2009/22/CE (che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, degli organi giurisdizionali o delle autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposte dagli enti legittimati) in combinato con l'articolo 1 e l'allegato 1, punto 12 della medesima direttiva (che considera una violazione qual-

siasi atto, che leda gli interessi collettivi, contrario alle disposizioni di alcune direttive, tra cui la 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Non essendosi concluso l'iter di pubblicazione della legge comunitaria per il 2011, la Commissione ha recentemente chiuso negativamente il progetto PILOT, al quale seguirebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

COM(2011)650 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, della proposta di regolamento sugli orientamenti riguardanti la rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), che fa parte di un pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, destinate a favorire il completamento delle reti transeuropee di trasporto, energia e telecomunicazioni.

Esse si collocano nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, attraverso il nuovo « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe facility*), con il quale l'UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020.

La revisione è volta a realizzare un sistema di trasporti competitivo ed efficiente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di persone e beni in base a standard di qualità elevati, e di garantire l'accessibilità a tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, favorendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale.

Richiamandosi ai risultati della consultazione svolta sul Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti » (COM(2009)44), sulla quale la XIV Commissione ha espresso un parere allegato al documento finale della Commissione trasporti approvato in data 14 ottobre 2009, nonché al Libro Bianco « Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti » presentato il 28 marzo 2011, la strategia a lungo termine delineata dalla Commissione europea ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli: una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale; una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circola-

zione di merci e passeggeri all'interno dell'UE. La rete centrale, che permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale, interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri.

Per la definizione della rete centrale è stato adottato un « approccio per corridoi », illustrato nel dettaglio nella richiamata documentazione in distribuzione.

Per quanto attiene ai progetti di interesse comune, gli orientamenti forniscono il quadro per l'individuazione di quelli necessari per la realizzazione della rete TEN-T.

Gli interventi, ad avviso della Commissione europea saranno volti a:

- 1) migliorare la pianificazione della rete a livello UE sulla base di un approccio più coerente e trasparente al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo della TEN-T. Entro il 2050, tutti i principali aeroporti e porti marittimi dell'UE dovranno essere collegati alle altre infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle ferrovie ad alta velocità e alle vie navigabili interne; inoltre, entro il 2030, il 30 per cento, ed entro il 2050, più del 50 per cento del trasporto di merci su gomma per le distanze superiori ai 300 km dovrebbe essere trasferito ad altri modi di trasporto (ferrovie o trasporto marittimo);

- 2) rafforzare la cooperazione tra Stati membri al fine di coordinare gli investimenti, la tempistica, la scelta degli itinerari, le valutazioni ambientali e di costo-benefici per i progetti di interesse comune. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a realizzare i progetti transfrontalieri essenziali rispettando un calendario vincolante e adottare misure per eliminare le strozzature, realizzare i collegamenti transfrontalieri mancanti sul loro territorio e garantire la connessione

con le reti infrastrutturali dei paesi terzi e dei paesi limitrofi nonché i collegamenti diretti tra le infrastrutture di trasporto per il traffico sulle lunghe distanze ed il traffico regionale e locale;

3) garantire la configurazione ottimale della rete quale elemento essenziale ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti UE;

4) favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto e promuovere servizi di trasporto innovativi o nuove combinazioni di servizi esistenti, agevolando il trasporto multimodale e la soppressione degli ostacoli amministrativi e tecnici che impediscono l'interoperabilità della rete;

5) migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto passeggeri e merci e consentire una mobilità senza ostacoli per tutti gli utenti, in particolare per gli anziani, i disabili e le persone a mobilità ridotta;

6) promuovere le sinergie con le reti transeuropee di telecomunicazioni ed energia;

7) fornire servizi di trasporto efficienti sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse e promuovere un ampio uso delle modalità di trasporto a più basso indice di emissioni e di quelle che utilizzano sistemi di propulsione alternativi allo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti del 60 per cento entro il 2050;

8) effettuare la valutazione del rischio e migliorare la resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali o antropiche (precipitazioni, tempeste, aumento del livello dei mari e inondazioni costiere);

9) eseguire valutazioni ambientali di piani e progetti.

Gli Stati membri potranno istituire uno sportello unico per coordinare e rendere più agevoli le procedure di autorizzazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri, che dovranno presentare un buon rapporto costi-benefici

sul piano socio-economico ed un reale valore aggiunto europeo, dovranno consentire sia la realizzazione di nuove infrastrutture nonché la manutenzione, il recupero e il miglioramento delle infrastrutture già esistenti e l'interconnessione con le infrastrutture di trasporto dei paesi terzi e dei paesi limitrofi sia l'interconnessione tra terminali per il trasporto merci, stazioni viaggiatori, porti interni e marittimi e aeroporti per favorire l'intermodalità.

Per quanto riguarda la rete centrale, dovranno essere realizzati in via prioritaria i progetti di interesse comune che contribuiscono al suo completamento; in caso di significativo ritardo nell'avvio o nel completamento dei lavori, gli Stati membri interessati dovranno spiegarne entro tre mesi le ragioni; la Commissione potrà consultarli al fine di risolvere il problema o adottare misure opportune, informandone immediatamente il Parlamento europeo e gli Stati membri.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione dovrà fare il punto sulla realizzazione della rete centrale, valutandone la conformità a quanto previsto in proposito dal futuro regolamento ed i progressi compiuti.

Nell'ambito dei nuovi orientamenti sono stati individuati una serie di progetti prioritari riconducibili a tre priorità orizzontali: il progetto SESAR (*Single European Sky ATM Research Programme*), il sistema europeo di nuova generazione volto a modernizzare l'infrastruttura di controllo del traffico aereo, tenendo conto delle trasformazioni che hanno interessato il settore in seguito alla creazione del «cielo unico europeo»; i sistemi di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), stradale (ITS) e fluviale (RIS); la rete centrale per i porti e gli aeroporti.

A questi si aggiungono dieci corridoi necessari per la realizzazione della rete centrale, di cui quattro di diretto interesse per l'Italia:

il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a Ravenna, nell'ambito

del quale sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;

il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese che comprenderà, tra l'altro, i collegamenti ferroviari Lione-Torino, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača;

il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta;

il corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto « terzo valico appenninico »).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici le informazioni di dettaglio, si limita a sottolineare che, per quanto riguarda i finanziamenti, la Commissione europea propone uno strumento trasversale ai tre settori, il « meccanismo per collegare l'Europa » – *Connecting Europe Facility* (COM(2011)665), allo scopo di finanziare determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020, considerato che i tre settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni presentano problemi e strozzature simili che richiedono soluzioni analoghe.

Lo stanziamento finanziario complessivo è di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e sarà preceduto, nel periodo 2012-2013, da un progetto pilota per l'introduzione dei Project Bond, prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti attraverso i quali si intende mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati.

La Commissione calcola che nella fase pilota – che dovrebbe concentrarsi su 5-10 progetti particolarmente avanzati – l'effetto combinato dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e di quelli della

BEI, pari a 230 milioni di euro, dovrebbe liberare investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro.

Per i progetti nel settore dei trasporti, il piano di investimento prevede uno stanziamento pari a 31,7 miliardi di euro, di cui 10 miliardi provenienti dal Fondo di coesione. Potranno beneficiare di tali finanziamenti i progetti destinati a sopprimere le strozzature, realizzare i collegamenti mancanti, garantire trasporti efficienti e sostenibili a lungo termine nonché favorire l'integrazione, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le varie modalità di trasporto.

I fondi messi disposizione del meccanismo saranno gestiti a livello centrale, ricorrendo ad un'agenzia esecutiva o attraverso un partenariato tra la Commissione ed una o più istituzioni finanziarie, mentre l'importo di 10 miliardi sarà riservato agli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione, tra i quali non rientra l'Italia, e i tassi di cofinanziamento da parte del bilancio dell'UE saranno fissati allo stesso livello di quelli del Fondo di coesione.

Secondo i dati riportati nel documento della Commissione, il fabbisogno finanziario per realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie per fare fronte alla domanda è stato stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030; il completamento delle TEN-T richiederà circa 500 miliardi di euro entro il 2020, di cui 250 destinati all'eliminazione delle principali strozzature e alla realizzazione dei collegamenti mancanti.

La base giuridica delle proposte di regolamento riguardanti la revisione degli orientamenti UE per le reti TEN-T e l'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa è costituita dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). In particolare tale articolo assegna all'UE il compito di stabilire una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti TEN e di intraprendere ogni altra azione necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, con particolare riferimento all'armo-

nizzazione delle norme tecniche. L'UE, inoltre, dovrà dare il proprio sostegno a progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, contribuendone al finanziamento. Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

Ricorda che la IX Commissione Trasporti sta esaminando la proposta di regolamento riguardante la revisione degli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, ed ha svolto una serie di audizioni, relativamente alle quali propongo di acquisire la documentazione, al fine di predisporre una bozza di parere da trasmettere alla suddetta Commissione. Ricorda altresì che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sulla stessa, ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n. 11/2005, nella quale si effettua una valutazione dell'impatto delle misure prospettate con riferimento all'interesse nazionale.

Il Governo valuta la proposta complessivamente equilibrata e in linea con gli obiettivi riguardanti la realizzazione di una moderna rete di trasporto, interconnessa e interoperabile, volta a eliminare le strozzature e le carenze strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico. Rispetto all'incremento del contributo finanziario UE destinato alla realizzazione dei progetti prioritari transfrontalieri dal 30 al 40 per cento sottolinea la particolare importanza che tale aspetto riveste per l'Italia soprattutto con riferimento a due progetti ferroviari transfrontalieri in fase di realizzazione. Per quanto concerne l'*iter* della proposta presso le istituzioni europee, il prossimo 7 luglio sarà esaminata dal Consiglio.

In ordine alla sussidiarietà, le due proposte di regolamento appaiono conformi al principio considerato che lo sviluppo e il finanziamento coordinati delle reti transeuropee di trasporto volte a migliorare i flussi di trasporto all'interno del mercato unico europeo e la coesione eco-

nomica, sociale e territoriale all'interno dell'UE non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ed esigono interventi a livello UE soprattutto per quanto riguarda le sezioni transfrontaliere. In particolare, l'articolo 172 stabilisce il quadro per l'applicazione del principio di sussidiarietà nel momento in cui richiede l'approvazione degli Stati membri per quanto riguarda i progetti da realizzare sul loro territorio.

Le due proposte sono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto le azioni proposte sono limitate alla dimensione europea della rete delle infrastrutture di trasporto e non vanno oltre quanto richiesto per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la revisione degli orientamenti TEN-T, la valutazione dell'impatto delle opzioni strategiche è accompagnata da un certo grado di incertezza, dovuto all'influenza di fattori difficili da prevedere o quantificare quali: 1) i possibili cambiamenti nella configurazione della rete; 2) l'impatto delle decisioni finanziarie a livello europeo, nazionale o regionale; 3) fattori esterni alle scelte strategiche dell'infrastruttura dei trasporti, come le numerose sinergie con altre misure di politica dei trasporti, gli sviluppi tecnologici di lungo termine o gli aspetti ambientali.

A differenza degli attuali orientamenti TEN-T adottati sotto forma di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che li rende vincolanti in tutti i loro elementi per tutti gli Stati membri, per i nuovi orientamenti la Commissione ha optato per un regolamento. Essa, infatti, ritiene che negli ultimi tempi agli Stati membri – tradizionalmente principali responsabili dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture – si sono aggiunti le autorità regionali e locali, i gestori delle infrastrutture, gli operatori di trasporto ed altri soggetti pubblici e privati, e questo ha reso necessaria la scelta di uno strumento giuridico volto a garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti.

Con riferimento all'esame presso il Senato, segnala che l'8^a Commissione (Lavori

pubblici e comunicazioni) ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento in esame (COM(2011)650) il 18 gennaio 2012.

Presso le Istituzioni dell'UE, la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e il Consiglio europeo del 7 giugno tornerà ad esaminare la proposta sulla base dell'accordo intercorso lo scorso 22 marzo, mentre al Parlamento europeo, il voto in plenaria è previsto per l'inizio del 2013. Presso gli altri Parlamenti nazionali, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta di regolamento sulla revisione degli orientamenti TEN-T risulta concluso da parte di: Austria (Nationalrat), Repubblica Ceca (Camera dei deputati e Senato), Francia (Senato – che ha emesso un parere motivato) Germania (Bundestag e Bundesrat) Irlanda (Dàil È Ireann) Lituania (Seimas) Polonia (Sejm e Senat), Portogallo (Assembleia da República), Ro-

mania (Camera dei deputati e Senato), Slovenia (Assemblea nazionale) e Regno Unito (House of Commons); risulta avviato da parte di: Belgio (Sénat), Finlandia (Parlamento), Regno Unito (House of Lords), Svezia (Parlamento), Slovacchia (National Council), Ungheria (Assemblea Nazionale).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

Conseguentemente:

ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);

ai medesimi commi, Allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza 15 marzo 2013).

1.2. Il Relatore.

(Approvato)

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

Conseguentemente, ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

1. 1. Porcino.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui alla presente legge non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori.

A tal fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi di regolazione a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui alla presente legge non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la

tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei.

A tal fine sono individuati come livelli regolazione più restrittivi di regolazione a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.

2. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

1. Nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-*quater* è inserito il seguente:

ART. 4-*quinquies*.

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.

2. Qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipa-

zione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a 3 giorni.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese di cui al comma 1 sia coerente con i pareri di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese concluse al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o decisioni.

4. 02. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

1. Dopo l'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*quinquies*.

(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri del-

l'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.

2. Qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a 3 giorni.

4. Nel caso in cui le competenti commissioni parlamentari esprimano un parere contrario sul progetto trasmesso ai sensi del comma 3 il Governo vota in senso contrario all'atto normativo o non aderisce all'accordo o intesa oggetto del parere.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese concluse al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o decisioni.

4. 01. Pini, Fava, Maggioni.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).* — Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli arti-

coli 1 e 2 della presente legge, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE parta dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento venga considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE si attengano solo alla dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

6. 2. Zaccaria, Farinone.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.

6. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).* — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE

del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

6. 01. Porcino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio).* – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.

6. 03. Mazzocchi, Razzi.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

* **7. 01.** Lanzillotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

* **7. 018.** Formichella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio

2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

* **7. 020.** Porcino, Monai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C-357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

7. 016. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di Composti Organici Volatili).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

7. 02. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Dimostrabilità dell'avvenuta esportazione).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972 n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, dopo le parole « dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura » sono aggiunte le seguenti: « o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario ».

7. 03. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive).

1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA ».

7. 04. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Integrazione al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di « Attuazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a

seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania » e in recepimento dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 7. Altresì le regioni e le province autonome rilasciano il diploma di formazione specifica in medicina generale al medico-chirurgo abilitato all'esercizio professionale che ne faccia richiesta purché in possesso di un diploma di medico specialista ai sensi dell'Allegato V punti 5.1.2 e 5.1.3 del presente decreto e di una esperienza professionale di almeno 3200 ore svolta anche non continuativamente in seno a un ambulatorio di medicina generale o in un centro in cui si dispensano cure primarie o nell'ambito di ogni altra attività equipollente. Le Regioni e le Province autonome rilasciano il suddetto diploma senza contingentamento e entro e non oltre i novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medico interessato ».

7. 05. Schirru.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie *de minimis* agli aiuti di stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/

C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002.

7. 06. Ciccioli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16 – (*Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting*). – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato;

b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi "peer-to-peer", che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo»;

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«ART. 17. — (*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*). — 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità.

4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie:

a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio, o presti un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione di offerte in vendita e nel promuovere tali offerte;

c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite e che comprende tra l'altro l'adozione di misure che gli consentano di procedere all'identificazione dei destinatari dei suoi servizi che agiscano nel commercio, fornendo le relative informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative competenti che le richiedano.

5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto

lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare nei confronti del prestatore azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente le azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, che obblighino a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima ».

7. 07. Fava, Pini, Rainieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. – (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione ».

7. 08. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività de-

scritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario ».

7. 09. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

3-bis. Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità ».

7. 010. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

« ART. 61-bis. – (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le

seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o pre-compresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;

b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o pre-compresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione ».

7. 011. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 7-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

7. 012. Pini, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157).*

1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 7, la parola: « inamovibile » è soppressa;

b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. »

c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) lettera a), le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) » sono soppresse;

1.2) lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « storno (*Sturnus vulgaris*), fringuello (*Fringilla coelebs*);

1.3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) »;

2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

d) il comma 4 dell'articolo 19-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria ».

e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di *handicap* ».

f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 8.000 »;

2) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami »;

3) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238 ».

7. 013. Pini, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). – 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari” ».

7. 014. Fugatti, Pini, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Prodotti alimentari destinati al consumo umano).

1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.

7. 015. Pini, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007).

1. All'articolo 28, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, le parole: « entro il termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 luglio 2012 ».

2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. – (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). – 1. Il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura,

oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di

cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere *a)* e *b)*, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato ».

7. 017. Pini.

ALLEGATO 2

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato);

tenuto conto che l'articolo 2, comma 5, del provvedimento stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali ». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inoltre che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati »;

considerato che l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009;

rilevato che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere

giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito;

tenuto tuttavia conto che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali;

rilevato che l'articolo 16, comma 4, prevede che « l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo »;

sottolineato che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione;

considerato che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con

sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che «l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro »;

tenuto pertanto conto che il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe escludere, quindi, la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 16, comma 4, del provvedimento;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 2, commi 5 e 6, l'opportunità di limitare l'ambito delle attività di consulenza e assistenza legale riservate agli avvocati a quelle giustificate dal perseguimento di interessi generali, in conformità al diritto dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

preso atto con soddisfazione del deposito da parte del Governo della documentazione relativa alla procedura EU-Pilot 1890/11/INSO;

auspicata l'affermazione della prassi costante della trasmissione al Parlamento, e specificamente alle Commissioni competenti per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, della documentazione relativa alle procedure EU-Pilot, alla luce del crescente rilievo delle stesse;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo risponde ai rilievi formulati dalla Commissione europea con riferimento al divieto di trasmissione di contenuti gravemente nocivi per i minori;

lo schema sembra altresì rispondere alle contestazioni avanzate, mediante le

modifiche apportate al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, che subordinano l'esclusione dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee, ai fini del calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, al fatto che la trasmissione dei messaggi, definiti « promozionali », sia operata gratuitamente o a condizioni di favore;

rilevato tuttavia che la direttiva 2010/13/UE limita le deroghe previste dall'articolo 23, paragrafo 2, agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti;

appare tuttavia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti al fine di valutare la piena congruità della soluzione proposta dal Governo ai rilievi mossi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi il Governo se la modifica recata dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo al comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia idonea a superare i rilievi avanzati con la procedura EU-Pilot 1890/11/INSO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	251
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	258
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	261
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	255
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	263

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame riferisce che l'articolo 1 introduce novelle nella legge n. 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di prevedere che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'Interno, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione ci-

vile; intervenire sulla definizione degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile e stabilire che l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti; integrare il presupposto della delibera dello stato di emergenza con il presupposto dell'imminenza degli eventi calamitosi e disporre che la delibera debba essere adottata d'intesa con le regioni interessate; introdurre un limite massimo di durata dello stato di emergenza; attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche, in deroga ad ogni disposizione vigente, al capo del Dipartimento della protezione civile; prevedere la facoltà delle regioni di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; specificare i compiti dei sindaci per fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale. Segnala che la disposizione interviene con novelle anche su altre fonti normative, disponendo: la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si esprima nel termine di sette giorni in sede di controllo sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; l'abrogazione espressa delle norme che prevedevano la definizione dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali. Rileva che l'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria che riguardano diverse materie, tra cui il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto. Rileva l'opportunità che non siano sottoposte al patto di stabilità le spese per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e di prevenzione e ricostruzione delle zone

danneggiate dalle medesime. Reputa altresì opportuno potenziare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile di assegnando ai presidenti delle Giunte regionali il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere i contenuti della relazione, ritiene più efficiente il nuovo assetto organizzativo della protezione civile e reputa opportuno trasformare in condizioni le osservazioni testé formulate dal relatore. Sostiene l'esigenza che le risorse residue siano destinate a coprire le spese che le imprese hanno sostenuto per le calamità nevose. Paventa il rischio che si determini un'incongrua sovrapposizione tra i compiti delle province e quelli delle prefetture.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della relazione, ravvisa l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore. Segnala che i vincoli del patto di stabilità andrebbero attenuati non solo per le predette spese effettuate dai comuni ma anche per quelle sostenute da tutti gli enti locali, tra cui le province.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) evidenzia che il modello di protezione civile affermatosi negli anni ha mostrato evidenti limiti in ordine al controllo sulle attività svolte ed all'efficacia degli interventi di prevenzione. Sostiene che l'esperienza del terremoto del 1976 aveva improntato l'organizzazione della protezione civile a criteri di sussidiarietà, con l'attribuzione di funzioni operative di intervento agli enti locali; si rammarica che tale modello sia stato progressivamente abbandonato a favore di una centralizzazione operativa che mostra disfunzioni e criticità. Nel condividere l'opportunità di prevedere specifiche deroghe ai vincoli del patto di stabilità nella materia degli interventi idrogeologici, fa notare che il

richiamo alla prevenzione risulta tuttavia eccessivamente ampio ed indefinito.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa anch'egli l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Gottardo in ordine alle difficoltà di estendere le auspiccate deroghe ai vincoli del patto di stabilità al profilo degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli eventi calamitosi, considerata l'indeterminatezza della fattispecie.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Riferisce che l'articolo 3 prevede l'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna delle lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti. Evidenzia che l'articolo 4 prevede che nel contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali o minoritarie. Sottolinea che la Carta è volta alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio; la Carta enuncia, altresì, una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione. Rileva che la Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, osserva, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Rileva che l'articolo 1 della Carta contiene le definizioni; gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti: per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta. Evidenzia che gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente, mentre ai sensi dell'articolo 6 le Parti si impegnano a fornire debita in-

formazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta. Sottolinea che l'articolo 7 concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie; altro obiettivo è impegnare le autorità pubbliche a tener conto delle istanze avanzate dai gruppi linguistici minoritari. Nei settori dell'istruzione, osserva, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento. Riferisce che l'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giuridici dell'uso delle lingue regionali o minoritarie; l'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie; specifici impegni concernono le amministrazioni regionali e locali, con la possibilità dell'utilizzazione della lingua locale, accanto a quella ufficiale, nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Ai sensi degli articoli 11 e 12, fa notare, le Parti si impegnano a creare stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie e sostenere attività culturali che includano la conoscenza e l'uso di tali lingue, mentre l'articolo 13 richiama l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione qualsiasi limitazione all'uso delle lingue regionali o minoritarie. Osserva che l'articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali e gli articoli da 15 a 23 prevedono che le Parti presentano rapporti periodici sull'attuazione della Carta e recano le clausole finali del Trattato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) esprime rilievi critici in relazione al richiamo contemplato dall'ar-

ticolo 3 del testo alle lingue delle minoranze Rom e Sinti; pur nel rispetto dei suddetti popoli, ritiene che non possano essere considerate lingue minoritarie appartenenti al territorio dello Stato ed alle sue tradizioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) apprezza il coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della Carta, ma ravvisa l'esigenza che l'applicazione della medesima sia circoscritta alle lingue locali che abbiano un effettivo radicamento nel territorio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore in quanto l'obiettivo perseguito dalla Carta consiste anche nella salvaguardia delle nuove identità linguistiche presenti nel territorio nazionale.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nel condividere la proposta di parere del relatore, fa notare che le regioni mantengono la facoltà a recepire nei rispettivi statuti le lingue indicate in allegato al provvedimento. Apprezza in particolare il corretto riferimento alle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Sudtirolo.

Davide CAPARINI, *presidente*, sostiene la necessità che sia accelerato il processo di recepimento delle lingue regionali o minoritarie negli statuti regionali; rileva, inoltre, che ogni singola regione sarà tenuta a valutare quali lingue minoritarie presenti nel proprio territorio riconoscere nel proprio statuto.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, ricorda la tradizione di apertura della Comunità europea, che connota i contenuti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB), nel ribadire che gli insediamenti delle minoranze Rom hanno carattere transitorio, rammenta che sussiste un acceso dibattito sui profili dell'iden-

tività di tali popolazioni. Ritiene pertanto improprio l'inserimento delle lingue delle minoranze Rom e Sinti nell'ambito di applicazione del disegno di legge di ratifica della Carta europea.

Davide CAPARINI, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di propria competenza.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Alberto FILIPPI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) dichiara anch'egli di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135.
(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla VII Commissione della Camera, il parere sui profili di competenza sugli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2, approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 4117 e C. 2135. Rammenta che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 22 febbraio 2012, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole e nell'ambito delle attività fina-

lizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici e incontri celebrativi finalizzati ad informare sugli eventi del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale. Rileva che gli identici emendamenti in esame introducono un'apposita previsione nel testo unificato secondo la quale le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione. Il richiamato articolo 6, osserva, statuisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) segnala di aver presentato al Senato un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'inno di Mameli come inno d'Italia; evidenzia quindi il paradosso di far studiare nelle scuole un inno che non è stato ancora formalmente adottato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, volto all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Segnala che la materia è disciplinata dal

decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva che l'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento, che si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese mentre, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, non si applica per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 reca l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011: il creditore ha diritto agli interessi legali di mora alla data di scadenza del contratto o a partire dal trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sottolinea che la disposizione regola la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; la definizione di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore e la legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. Riferisce che l'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa; l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. Segnala che, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certifi-

cato. Precisa che l'articolo 4 regola l'ingiunzione di pagamento sulla base del predetto certificato e l'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dell'opposizione all'ingiunzione e della mediazione. Rileva che l'articolo 6 prevede le sanzioni e l'articolo 7 dispone che le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione qualora sussistano i requisiti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Evidenzia che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, ovvero privi del nucleo familiare o con famiglie sprovviste dei mezzi necessari per assisterli o curarli; le misure sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare. Sottolinea che l'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da

disabilità grave e prive del sostegno familiare. Rileva che l'articolo 3 stabilisce che il predetto Fondo può essere finanziato anche attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), mentre l'articolo 4 dispone che al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al successivo articolo 5, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le diverse finalità enunciate. Sottolinea che tra gli obiettivi del Fondo, rileva il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di programmi di intervento realizzati da associazioni e fondazioni volti all'assistenza dei predetti soggetti, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio, nonché il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale. Osserva che l'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assisten-

ziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei suddetti soggetti. Segnala che l'articolo 6 dispone che lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle predette disposizioni. Riferisce che l'articolo 7 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della legge, mentre l'articolo 8 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria del provvedimento e sull'entrata in vigore della legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

**DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile
(C. 5203 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n. 59, in corso di esame presso le commissioni riunite I e VIII della Camera, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

evidenziate, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutino le commissioni di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di siste-

mazione del dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate dalle medesime;

2) valutino le commissioni di merito l'opportunità di rafforzare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile, prevedendo altresì che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, prevedendo a tal fine un'apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012;

c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di

stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interessi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;

d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione

delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
(C. 5118 Governo e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5118 Governo, di ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Carta europea, rientra nell'ambito di materia dei « rapporti interna-

zionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e preso atto che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni »;

evidenziata l'esigenza che in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.

ALLEGATO 3

**Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di
« Cittadinanza e Costituzione » e sull'insegnamento dell'inno di Mameli
nelle scuole (emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, gli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2, approvati in linea di principio dalla VII Commissione della Camera nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C.4117 e C.2135, recante « Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costitu-

zione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole »;

preso atto che gli identici emendamenti in esame riconoscono il ruolo e la specifica competenza di regioni e province autonome nell'attuazione delle previsioni del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese
(Testo unificato C. 3970 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 e abb., in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

considerato che il provvedimento, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, afferisce alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto, altresì, della finalità di porre un rimedio ai ritardi nei pagamenti, che ostacolano la competitività del sistema produttivo nazionale, che riconduce il provvedimento alla materia tutela della concorrenza, parimenti riservata

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione del credito e rilascio del certificato, sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i centotanta giorni previsti per l'adozione del regolamento in cui al comma 8 dell'articolo 3 e di prevedere che le Camere di commercio, d'intesa con le regioni, possano disciplinare l'emanazione dei certificati ivi richiamati in caso di mancata attuazione del richiamato articolo 3.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 2024 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 22024 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare »;

considerato che il provvedimento in esame prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;

evidenziato che il testo appare riconducibile, per i richiamati profili, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), nonché alla competenza legislativa delle regioni per quanto afferisce alla materia disciplinata;

rilevato che, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7, in conformità al principio di « leale collaborazione », è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata nell'attuazione delle previsioni in materia, rispettivamente, di funzionamento e ripartizione del Fondo, di definizione delle prestazioni assistenziali e di campagne di informazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	264
------------------------------------	-----

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Maria Piera PASTORE.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione avvierà a breve l'esame della Relazione periodica sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo

quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 21, lettera b).

Informa di aver predisposto, a tale fine, in qualità di relatore, un documento preparatorio, a disposizione di tutti i componenti, invitando ad offrire un contributo di riflessione ai fini della stesura della Relazione.

Dopo aver richiamato i principali contenuti del documento in questione, con particolare riferimento al codice del turismo e alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012, preannuncia che l'esame della Relazione potrà essere avviato nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 29	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265

Mercoledì 6 giugno 2012.

**IV Comitato – Mafie e sviluppo economico
del Mezzogiorno. Riunione n. 29.**

Orario: dalle 8.45 alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	266
Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Guido Abbadessa (Svolgimento e conclusione)	266

Mercoledì 6 giugno 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Guido Abbadessa.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPS è accompagnato da Ferdinando Paternisi, dirigente del CIV.

Guido ABBADESSA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per svolgere considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

I deputati Antonino LO PRESTI (FLpTP) e Luigi LAZZARI (PdL) svolgono interventi sull'ordine dei lavori, volti a rinviare l'odierna audizione al fine di approfondire alcune delle tematiche cui ha accennato il presidente del CIV dell'INPS.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel rispondere ai colleghi intervenuti sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno concludere nell'odierna seduta l'audizione del presidente del CIV, Guido Abbadessa, e nel caso approfondire le tematiche sulla mancanza di trasparenza dei costi delle operazioni SCIP 1 e 2 con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (PD) e, a più riprese, Giuliano CAZZOLA (PdL), Carmen MOTTA (PD), Giorgio JANNONE, *presidente*, Nedo Lorenzo POLI (UDCpTP), Luigi LAZZARI (PdL) e il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, Guido ABBADESSA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il presidente del CIV dell'INPS per la sua partecipazione al-

l'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott. Vieri Ceriani (*Svolgimento e conclusione*)

268

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott. Vieri Ceriani.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al sottosegretario di

Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott. Vieri Ceriani.

Il dott. Vieri CERIANI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono Maurizio LEO, presidente, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI, i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Settimo NIZZI (PdL) e Gianluca FORCOLIN (LNP).

Il dott. Vieri CERIANI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	269
Audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	269
Comunicazioni del Presidente	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270
AVVERTENZA	270

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli.

Sabatino STORNELLI, *ex amministratore delegato della società Selex Service Management*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (PD), Vincenzo DE LUCA (PD), Dorina BIANCHI (PdL), Genaro CORONELLA (PdL), Gerardo D'AMBROSIO (PD) e Gianpiero DE TONI (IdV).

Sabatino STORNELLI, *ex amministratore delegato della società Selex Service Management*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le due Assemblee e dovendosi svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo aver ringraziato Sabatino Stornelli per il contributo fornito, avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo in altra data.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.55.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione effettuerà un sopralluogo presso l'area di Pian dell'Olmo nel comune di Roma e presso il comune di Riano martedì 12 giugno prossimo.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONI

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: On. Gaetano Pecorella – Sen. Vincenzo De Luca).

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del presidente della Eldim Security, Francesco Paolo Di Martino e audizione del presidente della società Abruzzo Engineering, Francesco Carli.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	271
---	-----

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che, alla scadenza del termine del 30 maggio 2012, non sono pervenute proposte di modifica al testo della relazione.

Tuttavia, poco prima dell'inizio della seduta odierna, uno dei due relatori, l'onorevole Barani, sulla scorta di ulteriori elementi di informazione recentemente ac-

quisiti, ha presentato una proposta di modifica aggiuntiva che tende ad implementare significativamente alcuni capitoli della relazione.

Dopo interventi dei deputati Lucio BARANI (PdL) e Carla CASTELLANI (PdL), Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone di fissare alle ore 14 di martedì 12 giugno il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla suddetta proposta di modifica.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272
---	-----

Mercoledì 6 giugno 2012. – Presidenza del vicepresidente Ludovico VICO.

La seduta comincia alle 9.05.

Ludovico VICO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler.

(Svolgimento e conclusione).

Ludovico VICO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Giovanni Kessler, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*.

Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Fabio RAINIERI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Ludovico VICO, *presidente*.

Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, risponde ai quesiti posti.

Ludovico VICO, *presidente*, ringrazia il dottor Kessler per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Verdini (doc. IV, n. 28) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (Atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (3 Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi nella regione mediterranea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3850-4382-4501-4516-4906-A	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti)</i>	18
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	17

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)</i>	34

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	37

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario)	39
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	43

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (Seguito dell'esame e rinvio)	40
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	44

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	63
5-06118 Rigoni: Sulla convenzione tra il Ministero degli Esteri e ENIT	63
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	68
5-06680 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina in relazione al movimento Falun Gong .	64
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	70
5-06847 Menia: Sulla disciplina del personale a contratto presso uffici all'estero ed il relativo contenzioso	64
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	72
5-06964 Tempestini: Sulle relazioni dell'Unione europea con la Libia in relazione ai flussi migratori	65
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06988 Tempestini: Sulla crisi alimentare nel Sahel	65
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	75

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Berlino svolta il 23 maggio 2012	66
ALLEGATO 6 (Comunicazioni)	77

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Seguito esame e conclusione)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-03881 Contento: Sull'eventuale pretesa di risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di servizio durante interventi di urgenza	80
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	86
5-06364 Burtone: Sugli eventuali provvedimenti riferiti al Centro documentale e alle caserme Sant'Angelo Fulci e Sommaruga di Catania	81
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-06621 Tommaso Foti: Sulla possibile chiusura della base aerea di San Damiano, in provincia di Piacenza, a seguito dell'ipotizzato trasferimento del 50° Stormo caccia bombardieri	81
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 82

ALLEGATO 4 (*Proposta di rilievi del relatore*) 91

ALLEGATO 5 (*Rilievi deliberati dalla Commissione*) 94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 84

ALLEGATO 6 (*Parere approvato dalla Commissione*) 97

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 59/2012: Disposizioni urgenti in materia per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (*Esame e rinvio*) 98

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) 108

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) . 104

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 105

Sui lavori della Commissione 106

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 106

VI Finanze**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Sull'ordine dei lavori 116

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 116

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido 116

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 138

5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	139
5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine	117
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	140
5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito	118
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	141
RISOLUZIONI:	
7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	119
<i>ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	143
7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	121
<i>ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	146
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
 VII Cultura, scienza e istruzione	
Elezione di un vicepresidente	147
Sull'ordine dei lavori	148
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	151
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	150
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i>	155
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona	150

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ENEL e della società Pininfarina nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »	157
AVVERTENZA	157

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) COM(2011)650 def. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	158
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	160

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175
Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	168
ATTI DEL GOVERNO:	
Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempiamenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	177
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni	181
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge n. 264/1999, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	181
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	184
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00868 Binetti: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00869 Barani: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00873 Palagiano: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00181</i>)	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione n. 8-00181)</i> ..	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
AVVERTENZA	183

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, Gabriel Mato Adrover, sulla riforma della politica comune della pesca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	190
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07006 Paolo Russo: Provvedimenti in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici che recentemente hanno colpito le province di Napoli e Caserta	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	204
5-07007 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dell'esenzione dell'accise per gli oli vegetali per impieghi agricoli	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	206
5-07008 Delfino: Iniziative per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole colpite dal recente terremoto	191
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	207
5-07009 Marco Carra: Provvedimenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari e per favorire l'accesso al credito delle imprese agroalimentari colpite dal recente terremoto .	191
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	208
5-07010 Di Giuseppe: Iniziative in materia di applicazione della normativa sui fitofarmaci alle erbe fresche aromatiche	192
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	209

RISOLUZIONI:

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (<i>Discussione e rinvio</i>)	192
Sull'ordine dei lavori	194

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	194
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	210
ALLEGATO 7 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	212

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	198
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	202
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
---	-----

AVVERTENZA	203
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	203
----------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	235

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	219
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	221
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. COM(2011)650 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	251
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	258
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole. Emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	261
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	255
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	263

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione	264
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 29	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Guido Abbadessa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	266

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott. Vieri Ceriani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	268

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	269
Audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	269
Comunicazioni del Presidente	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270
AVVERTENZA	270

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	271
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	272
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Roma, Mercoledì 6 giugno 2012. – Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.

**Incontro con l'Ambasciatore Gerhard Pfanzelter,
Segretario Generale InCE.**

L'incontro si è svolto dalle 14 alle 15.10.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 15,20



16SMC0006670